



Dicembre 1998

Quaderni
del Centro Nazionale
di Documentazione
ed Analisi sull'Infanzia
e l'Adolescenza

PIANETA INFANZIA

Questioni e documenti

Istituto degli Innocenti
di Firenze

sei

A large, light gray, stylized number '6' is positioned on the left side of the page. The number is composed of a single continuous line, with a thick stroke. The word 'sei' is written in a smaller, dark gray serif font, positioned to the left of the bottom curve of the '6'.

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

Centro Nazionale
di Documentazione e Analisi
sull'Infanzia e l'Adolescenza
Istituto degli Innocenti
Piazza della SS. Annunziata, 12
50122 Firenze
Tel. 055/2491743
Fax 055/2491744
E-mail: cndm@minori.it
<http://www.minori.it>

Direttore scientifico:
Alfredo Carlo Moro

Comitato di redazione:
Valerio Belotti, Paolo Onelli,
Stefano Ricci, Milena Rosso,
Antonella Schena

Gruppo di lavoro:
Carolina Albergucci,
Maria Bortolotto, Alessandra Poli,
Riccardo Poli, Cristina Ruiz,
Paola Sanchez-Moreno, Paola Senesi

Progetto grafico:
Rauch Design, Firenze

Realizzazione grafica:
Elena Medri

SOMMARIO

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- 7 - Regolamento della L.451/97 per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; DPR 5 ottobre 1998, n. 369.

PROPOSTE E DISEGNI DI LEGGE

- 11 - Testo unificato delle proposte di legge in materia di Procreazione medicalmente assistita, presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 luglio 1998

LEGISLAZIONE REGIONALE

- 21 - Rassegna delle leggi regionali approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997. Seconda parte

ATTIVITÀ GOVERNATIVA

- 39 - Ministero della Pubblica Istruzione: *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, DPR 24 giugno 1998, n. 249
- 44 - Ministero di Grazia e Giustizia: *L'applicazione della Legge 4.5.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nel quinquennio 1993-1997; anno 1998*
- 54 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali: *Proposte di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del maltrattamento. Documento della Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori. Settembre 1998*
- 81 - Ministero della Sanità: *Piano Sanitario Nazionale (Estratto)*

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- 85 - L'amministrazione della giustizia nell'anno 1997 secondo le relazioni dei Procuratori Generali della Repubblica

ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

- 153 - Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- 165 - Raccomandazione n. R(98) 8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini alla vita familiare e sociale

RASSEGNE

- 171 - Rassegna di giurisprudenza (luglio 1996 - ottobre 1998)
177 - Rassegna bibliografica (1997, seconda parte)

CONVEGNI E SEMINARI

ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

- 201 - L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), Ufficio Regionale Europeo

CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE ED ANALISI SULL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

- 203 - Notizie sull'attività del Centro (settembre - dicembre 1998)
206 - I *Quaderni* del Centro
207 - Le pubblicazioni del Dipartimento per gli Affari Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Centro Nazionale

Documenti

DOSSIER
DI DOCUMENTAZIONE

sei
6

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. DPR 5 ottobre 1998, n. 369

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26-10-1998 - Serie generale - n. 250)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dei 12 giugno e dei 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, è composto da:

- a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
- 1) Dipartimento per gli affari sociali;
 - 2) Ministero della pubblica istruzione;
 - 3) Ministero della sanità;

b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- 1) Dipartimento per le pari opportunità;
 - 2) Ministero degli affari esteri;
 - 3) Ministero dell'interno;
 - 4) Ministero di grazia e giustizia;
 - 5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - 6) Ministero dei lavori pubblici;
 - 7) Ministero dell'ambiente;
 - 8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 - 9) Ministero per le politiche agricole;
 - c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;
 - d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
 - g) un rappresentante dell'Unione province italiane;
 - h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;
 - i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
 - l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;
 - m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
 - n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;
 - o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);
 - p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;
 - q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;
 - r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;
 - s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
 - t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;
 - u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;
 - v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;
 - z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;
 - aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unità previo-

nale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.

Art. 2.

Compiti e funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal medesimo piano nazionale.

3. Al fine di rafforzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di

interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997, propone l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri.

5. In attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 451 del 1997, l'Osservatorio predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominate Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definite annualmente dall'Osservatorio.

2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale di studi e ricerche per l'assi-

stenza all'infanzia dell'Unicef, nonché con altri organismi europei ed internazionali.

Art. 4.

Rapporti con le regioni

1. Al Fine di garantire all'Osservatorio nazionale un regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 5.

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, de-

finisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata dei 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del
Consiglio e dei Ministri

TURCO, Ministro per la
Solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo o nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.

Art. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405)

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare".

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

Art. 4.

(Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione

ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi;

- a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;
- b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;
- c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

Art. 5.

(Requisiti soggettivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da

convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore a 52 anni.

Art. 6.

(Consenso informato)

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Art. 7.
(*Linee guida*)

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

Capo III

DONAZIONE DI GAMETI

Art. 8.
(*Donazione di gameti*)

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso delle persone che donano i gameti. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore

a 18 anni e di età non superiore, per la donna, a 35 anni e, per l'uomo, a 40 anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi alle persone che donano i propri gameti sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 20.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato ed il donatore.

Art. 9.
(*Centri di raccolta e conservazione dei gameti*)

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 3.

2. I gameti sono conservati per un periodo massimo di cinque anni, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5, comunque tali da consentire l'identificazione delle persone che donano i propri ga-

meti per i fini di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 20.

3. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della sanità, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è obbligatoria.

5. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri;
- c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti determinati ai sensi della lettera b);
- d) le modalità di conservazione dei gameti;
- e) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;
- f) i criteri per consentire le donazioni presso le strutture di cui all'articolo 12, laddove ciò risulti indispensabile per l'applicazione della tecnica indicata;
- g) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta

una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d);

h) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

6. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 19 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

Art. 10.

(Stato giuridico del nato)

1. I nati a seguito della applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.

Art. 11.

*(Disconoscimento della paternità
e divieto dell'anonimato della madre)*

1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del codice civile, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal n. 3) del primo comma del medesimo articolo. In tal caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita in relazione alla quale sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora si provi la stessa circostanza di cui al precedente periodo.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127.

Capo V

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 12.

(Strutture autorizzate)

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:

- a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
- b) le caratteristiche del personale delle strutture;
- c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

Art. 13.

(Registro)

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale

delle strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 19.

Capo VI DIVIETI

Art. 14. (*Divieti*)

1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli a procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui agli articoli 5 e 8;

b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. È altresì vietata ogni for-

ma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

c) il prelievo di gameti dopo la morte ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5;

d) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

e) la miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse;

f) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 o la donazione effettuata a favore di un soggetto noto al donatore.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tal senso è nullo.

Capo VII

DIVIETO DI CLONAZIONE UMANA

Art. 15. (*Divieto di clonazione umana*)

1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cel-

lula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dagli albi professionali, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

Capo VIII

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

Art. 16.

*(Sperimentazione
sugli embrioni umani)*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ov-

vero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

3. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro.

Capo IX

SANZIONI

Art. 17.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, o i requisiti soggettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), c), ed e) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e d) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettera d), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Art. 18.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte dei centri di cui all'articolo 9 o delle strutture di cui all'articolo 12 è punita con

la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 200 milioni, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni, nonché con la cancellazione dall'albo.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

Capo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Relazione al Parlamento)

1. L'Istituto superiore di sanità predisponde, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi degli articoli 9, com-

ma 6, e 13, comma 5, sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Art. 20.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate con rispetto dell'obbligo di riservatezza.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

Art. 21.

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è

tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

Art. 22.

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Per le attività relative agli articoli 9 e 12, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 2 miliardi e in lire 8 miliardi annue, a decorrere dal 1998, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'esercizio 1998.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La prima parte di questa rassegna è stata pubblicata nel numero 2 dei Quaderni del Centro nazionale.

Regione Liguria

L.R. 13 agosto 1997, n. 32

Disciplina transitoria per l'anno 1997 per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. 22 aprile 1985, n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive).

(B.U. 27 agosto 1997, n. 14)

Il provvedimento in esame disciplina, in deroga a quanto disposto dalla L.R. n. 23/1985 (*Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive*) e solo per l'anno 1997, le procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della medesima legge regionale, relativi alle domande delle società, associazioni ed enti sportivi che abbiano subito danni in dipendenza delle mareggiate succedutesi a partire dal 16.11.1996.

R.R. 26 agosto 1997, n. 4

Regolamento per l'organizzazione della consulta regionale per i diritti della persona handicappata.

(B.U. 24 settembre 1997, n. 17)

Alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata - istituita con L.R. 12.4.1994, n. 19 e definita dal presente Regolamento quale organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona handicappata nella vita sociale e lavorativa - sono affidati i seguenti compiti:

1) formulare pareri, osservazioni e proposte, nonché promuovere iniziative, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari;

2) collaborare con il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap, formulando osservazioni e proposte riferite alle attività di cui alle lett. f) e g) dell'art. 3 della L.R. n. 19/1994;

3) formulare osservazioni e proposte nella fase di stesura dei piani Sociali e Sanitari;

4) espletare verifiche sulla qualità dei servizi e sulla adeguatezza delle prestazioni sanitarie, in materia di servizi sociali e sanitari;

5) vigilare sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap.

Il Regolamento, infine, disciplina la composizione, la durata in carica ed il funzionamento della Consulta, nonché i rapporti della medesima con le strutture regionali.

D.G.R. 21 febbraio 1997, n. 582

Legge regionale 5.12.1994, n. 64 "Disciplina degli Asili-nido e dei servizi integrativi": standard strutturali riguardanti gli asili-nido pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1.

(B.U. 16 aprile 1997, n. 16)

La Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 L.R. n. 64/1994, a determinare con

questa delibera (Allegato A) gli standard strutturali riguardanti gli asilini pubblici e privati. Si definiscono, *in primis*, le nozioni di asilo-nido e di servizi integrativi: il primo è una struttura sociale a servizio ed integrazione dell'azione educativa della famiglia, aperto a tutti bambini di età fino a tre anni, e con lo scopo di concorrere allo sviluppo psico-educativo dei bambini mediante attività formative, educative e pedagogiche; i servizi integrativi sono strutture che possono ospitare bambini per un numero limitato di ore giornaliere, offrendo contemporaneamente un servizio di assistenza educativa alla famiglia e di attività ludica al bambino.

Le nuove costruzioni devono rispettare una serie di norme (titolo I) riguardanti: la localizzazione dell'area (che deve essere inserita nel contesto urbano o comunque facilmente raggiungibile con un percorso sicuro ed agevole); le caratteristiche strutturali dell'opera (che deve essere un complesso omogeneo, di forma semplice e regolare, possibilmente ad un unico piano e isolato acusticamente negli spazi destinati ai bambini); le caratteristiche dell'area esterna adiacente e degli spazi in cui deve articolarsi l'asilo nido (spazio per bambini piccoli, spazio per bambini di età media, spazio per bambini grandi, spazi comuni e spazi per servizi generali).

Disposizioni analoghe sono dettate per le strutture già esistenti da adibire ad asilo-nido, qualora non sia possibile costruire una nuova struttu-

ra (titolo II), nonché per quelle esistenti in corso di realizzazione o ultimate e non ancora funzionanti (titolo III).

Sono infine indicate le superfici minime degli spazi comuni, degli spazi destinati ai bambini e dei servizi generali.

D.G.R. 11 luglio 1997, n. 2623

Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e la Regione Liguria per i programmi di intervento e relative modalità di attuazione in favore dei detenuti all'interno e all'esterno del carcere e per l'area minorile.

(B.U. 15 ottobre 1997, n. 42)

Con questo atto il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Liguria hanno assunto impegni, tra l'altro, in materia di interventi nell'area penale minorile e di assistenza ai minori figli di donne detenute.

Per quanto concerne il primo settore, il Ministero si impegna, nell'attivazione dei propri servizi e presidi, a ridefinire l'assetto organizzativo-operativo in stretto raccordo con quelli territoriali; in questo quadro la Regione si impegna ad attivare la collaborazione con il sistema dei servizi sociali degli Enti Locali per i minori imputati, promuovendo, alla luce del D.P.R. n. 448/88, interventi che garantiscano il rispetto della personalità e le esigenze educative del minore.

Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare per:

- rilevare la distribuzione dei minori sottoposti a procedimento penale nell'ambito regionale;

- programmare, anche attraverso i dati acquisiti, interventi di prevenzione e di trattamento a vari livelli.

- avviare progetti globali che coinvolgano soggetti istituzionali e forze del privato sociale e del volontariato;

- studiare e predisporre percorsi integrati di formazione professionale e di borse-lavoro sperimentali;

- potenziare risorse residenziali.

In ottica preventiva, le parti si impegnano ad avviare collaborazioni con altri livelli istituzionali ed in particolare con il Provveditorato agli Studi e le Scuole dell'obbligo, per iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica ed alla promozione dell'educazione alla legalità. Infine, si obbligano a garantire una particolare attenzione educativa ed assistenziale ai minori stranieri sottoposti a processo penale, al fine di assicurare loro parità di trattamento coi minorenni italiani.

In merito alla necessità di dare risposta adeguata alle esigenze poste dai minori da 0 a 3 anni figli di detenute che, ai sensi dell'art. 11 l.

354/75, possono essere accolti negli Istituti penitenziari, il Ministero si impegna a garantire adeguata tutela sanitaria e la Regione, da parte sua, ad adottare gli atti di indirizzo e coordinamento, affinché a tali minori sia garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio-educativi previsti per tutti i cittadini.

D.G.R. 11 luglio 1997, n. 2624

Legge regionale 5 dicembre 1994, n.

64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi": domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido.

(B.U. 27 agosto 1997, n. 35)

Il provvedimento della Giunta Regionale determina il contenuto della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e la documentazione a corredo della stessa.

In particolare la domanda di autorizzazione al funzionamento deve indicare:

- il numero previsto di utenti;
- la non discriminazione di sesso, razza, cultura e religione;
- la garanzia dell'inserimento dei minori che presentino svantaggi psicofisici e sociali;
- l'orario giornaliero ed annuale di apertura del nido;
- il possesso dei requisiti documentati di cui all'art. 23, comma 3, lett. a), b), c) della L.R. n. 64/1994.

D.G.R. 18 luglio 1997, n. 2755

Linee regionali di indirizzo per "l'affido familiare"

La Giunta Regionale individua le linee di indirizzo concernenti l'affido familiare, ritenuto strumento indispensabile nel sistema di protezione dell'infanzia e, come tale, da promuovere e incentivare.

Considerata la complessità degli interventi e delle attività connesse all'affido (selezione e sostegno alle famiglie affidatarie, supporto alle famiglie d'origine, abbinamento

minore-famiglia, etc.), la Giunta Regionale della Liguria ha ritenuto opportuno predisporre assetti e modelli organizzativi che assicurino la continuità dell'intervento. Sul piano organizzativo e operativo la Delibera indica due principi:

- che nella gestione dell'affido vengano coinvolte almeno le due figure professionali dell'Assistente Sociale e dello Psicologo;
- che siano previsti due livelli di intervento, uno concernente la presa in carico e la gestione del caso individuale relativo al minore per il quale viene predisposto un affido familiare e al suo nucleo, l'altro relativo alla organizzazione e gestione della risorsa affido nel suo complesso.

Entrambi i livelli dovranno essere gestiti in modo integrato dai servizi sociali e sanitari.

Il servizio di affidamento familiare si articola quindi su due livelli: un primo livello territoriale, corrispondente al Servizio Sociale di Distretto titolare dei seguenti compiti: indagine psico-sociale sul minore e sulla famiglia di origine; formulazione delle proposte e del progetto di affido; rapporti con l'autorità giudiziaria minorile; abbinamento tra minore e famiglia affidataria in collaborazione con il Gruppo di Ambito; segnalazione al Gruppo di Ambito di minori da affidare; sostegno alla famiglia di origine al minore e alla famiglia affidataria; verifica periodica sull'andamento dell'affido. Un secondo livello di ambito è costituito dal Gruppo di Coordinamento per l'Affidamento Familiare, titolare dei seguenti compiti:

informazione e sensibilizzazione della comunità alle problematiche del minore, della famiglia e dell'affido; collaborazione con il Privato sociale per una progettualità comune; valutazione e preparazione psicologica degli affidatari; tenuta di uno schedario delle famiglie disponibili; abbinamenti in collaborazione al Servizio Sociale; piano di lavoro annuale; formulazione di proposte, indicazioni di linee programmatiche inerenti l'affidamento; attività di monitoraggio sui minori affidati o inseriti in comunità.

**D.G.R. 23 dicembre 1997,
n. 5342**

Centro Regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione per la prima infanzia "Il Piccolo Principe" - art. 16, comma 1, lett. d), L.R. 64/94 - Ass.ne contributo al Comune di Genova. Anno 1997: L. 150.000.000.

Con tale atto la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Genova un contributo di L. 150.000.000 per le iniziative e le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. d) della L.R. n. 64/1994, che prevede, fra le attività di promozione della Regione, il collegamento e l'integrazione con il Centro Regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione per la prima infanzia "Il Piccolo Principe", operante presso il Comune di Genova.

**D.G.R. 23 dicembre 1997,
n. 5343**

Convenzione tra Regione Liguria - Ministero di Grazia e Giustizia (Dip.to Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale giustizia minorile) e dipartimenti DI.MLE.PSI.CRIM. e DI.SCI.PRO.CO. Università degli Studi di Genova.

Con il provvedimento in esame la Giunta Regionale ha approvato, con un impegno di spesa pari a L. 70.000.000, lo schema di convenzione tra Regione Liguria - Ministero di Grazia e Giustizia (Dip.to Amministrazione penitenziaria - Ufficio Centrale Giustizia Minorile) e Dipartimenti DI.MLE.PSI.CRIM. (Dip.to di Medicina Legale, Psicologia Medica e Criminologia) e DI.SCI.PRO.CO. (Dip.to di Scienze dei Processi conoscitivi del comportamento e della Comunicazione) dell'Università degli Studi di Genova per l'effettuazione di attività di:

a) ricerca - monitoraggio relativamente alle problematiche della popolazione ligure in esecuzione penale, detenuta, in misura alternativa alla detenzione, in sanzione sostitutiva, sottoposta a misure limitative della libertà, o comunque soggetta a procedimento penale, per quanto attiene all'area penale minorile;

b) informazione e consulenza ai fini dell'aggiornamento e formazione del personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Servizi territoriali della Regione Liguria, relativamente alle tematiche individuate nell'ambito dei gruppi di lavoro territoriali.

D.C.R. 30 settembre 1997, n. 61 25

Indirizzi per la programmazione degli interventi dell'area materno infantile, con particolare riferimento alla nascita e alla organizzazione della rete consultoriale.

Il Consiglio della Regione Liguria, con questa delibera, ha approvato il Programma di attività del settore materno-infantile.

In particolare si è sottolineata la necessità, per procedere al riordino dell'attività dell'area materno-infantile, di porsi come obiettivo prioritario il sostegno ai processi della natalità, promuovendo azioni che sostengano, sul piano psico-sociale, la scelta della procreazione, potenziando la rete dei servizi dell'area materno-infantile e migliorando la qualità delle prestazioni, particolarmente per le fasi del concepimento e della nascita, anche in sintonia con le scelte che hanno ispirato il programma nazionale.

Vengono, così, individuati come strategici per il progetto materno-infantile 1997/98/99 i seguenti obiettivi ed azioni:

- tutela della salute della donna, tutela e promozione della procreazione cosciente e responsabile, cura dell'infertilità;
- prevenzione delle patologie prenatali e neonatali;
- tutela della gravidanza e della nascita;
- riorganizzazione e ristrutturazione della rete consultoriale;
- tutela e cura della salute dei minori, con particolare riferimento ai portatori di handicap e di patologie croniche;
- integrazione socio-sanitaria.

Regione Lombardia

L.R. 3 dicembre 1997, n. 42.

Rifinanziamento degli artt. 42, comma 1, lett. e), 71 e 72 della L.R. n. 1/1986 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" e successive modificazioni.

(B.U. 5 dicembre 1997, suppl. ord. n. 1 al n. 49)

Per gli interventi di cui agli artt. 71 e 72 "Assistenza personale nell'ambito della famiglia" e "Assistenza economica" della L.R. n. 1/1978, nonché per lo svolgimento di iniziative sperimentali di cui all'art. 42 della L.R. n. 1/1986 finalizzate alla promozione del ruolo della famiglia e promosse dai Comuni singoli o associati, dagli enti e istituzioni pubbliche ed organizzazioni di volontariato, la Regione Lombardia autorizza la spesa di L. 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

Regione Marche

L.R. 9 gennaio 1997, n. 2.

Modifica alla L.R. 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

(B.U. 16 gennaio 1997, n. 5)

Si riporta il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 46/95, così come modificato dal provvedimento in esame:

"La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono

sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso."

L.R. 1 agosto 1997, n. 47.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 42)

Con questa legge la Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

Allo scopo, la Regione favorisce:

- a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, possibilità ed aspirazioni di ciascuno;
- b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;
- c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il C.O.N.I., le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;
- d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- e) lo svolgimento di manifestazioni sportive;
- f) la raccolta, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;

g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa.

Per la realizzazione di tali obiettivi, la legge in parola prevede contributi regionali, sia per l'impiantistica sportiva (art. 3) che per le attività sportive e motorio-ricreative (art. 6).

Viene, inoltre, istituita la Consulta Regionale per lo sport, in qualità di organo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

L.R. 1 agosto 1997, n. 49.

Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 52)

Con questa legge la Regione Marche concede, per gli anni 1997/98, contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), della L.R. 5.11.1988, n. 43.

Detti contributi - per cui è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l'anno 1997 e di L. 1.000 milioni per l'anno 1998 - sono concessi per la costruzione, l'acquisto di strutture immobiliari, nonché per le attrezzature e l'arredo delle stesse, da destinare secondo le seguenti priorità: portatori di handicap; minori a rischio; malati psichici.

I soggetti beneficiari sono individuati nei Comuni singoli o associati, Comunità montane e enti pubblici, enti e associazioni di diritto privato senza fine di lucro.

R.R. 3 marzo 1997, n. 46.

Integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap. Modalità di presentazione dei programmi e dei progetti di cui all'art. 16, comma 6 e all'art. 17, comma 3 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.

(B.U.13 marzo 1997, n. 19)

Il Regolamento in esame, dopo avere individuato come beneficiari delle provvidenze di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 18/1996 i portatori di handicap riconosciuto dalla commissione sanitaria di cui alla Legge n. 104/1992, determina i contenuti e le modalità di presentazione dei programmi occupazionali e dei progetti di borsa lavoro di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 18/1996.

Regione Piemonte

L. R. 3 gennaio 1997, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1)

Con questa legge, che modifica la L.R. 13.4.1995, n. 62, la Regione Piemonte delega ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'art. 13, comma 4, l. cit., funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi delle I.P.A.B. e, contestualmente, affida alle Aziende Regionali U.S.L. le seguenti funzioni amministrative (da esercitarsi avvalendosi della Commissione di vigilanza appositamente istituita):

- il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al

funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. n. 37/90 (*Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92*);

- la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente;
- il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.

In attesa dell'attivazione dei consorzi di cui all'art. 13 L.R. n. 62/1995, questa legge disciplina, inoltre, la gestione transitoria delle attività socio-assistenziali. In particolare si prevede che, qualora gli Enti Locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle attività socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 62/1995, le U.S.L. di riferimento territoriale, al fine di garantire la continuità delle relative prestazioni nelle more dell'attivazione e del funzionamento dell'ente, gestiscono in via transitoria le attività socio-assistenziali secondo le modalità di cui alla legge 23 agosto 1982, n. 20 (*Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte*), fino alla data di insediamento degli organi gestionali e comunque non oltre il 31.3.1997.

Vengono, infine, previste disposizioni per la gestione transitoria del personale dei servizi socio-assistenziali.

L.R. 4 agosto 1997, n. 43.

Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili.

(B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32)

Con questa legge la Regione Piemonte intende promuovere il potenziamento della rete di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali destinate a persone disabili.

Per la realizzazione di tali finalità, la Regione concede a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale:

a) per l'acquisto, la ristrutturazione, la nuova costruzione, gli arredi e le attrezzature di immobili destinati a centri diurni socio terapeutici educativi, centri diurni socio terapeutici educativi con nucleo di dieci posti di residenzialità notturna, residenze assistenziali flessibili;

b) per l'attivazione, a favore di disabili intellettivi, di gruppi appartamento, inseriti in normali contesti abitativi, con una capacità massima di 6 posti letto e con i requisiti strutturali previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

Allo scopo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di L. 8 miliardi.

Si affida alla Giunta il compito di determinare, con propria deliberazione, i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

**D. G. R. 9 dicembre 1997,
n. 34 - 23400.**

Criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della L.R. n. 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo.

(B.U. 7 gennaio 1998, n. 1)

Con questa deliberazione vengono individuati i requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo ex L.R. n. 43/1997 e vengono predisposti i modelli per formulare correttamente le richieste di finanziamento. In via generale, si prevede che le strutture destinate a disabili fisici, psichici o multidisabili debbano essere preferibilmente localizzate in un contesto urbano edificato, al fine di poter favorire azioni integrate tra le stesse e la rete di servizi esistente sul territorio e debbano essere dimensionate per ospitare 10 o 20 utenti; i fabbricati, inoltre, potranno svilupparsi indistintamente su uno o più piani, a condizione che, qualora si superi un piano fuori terra, sia installato ascensore idoneo per persone aventi limitate capacità motorie.

**Circolare P. Reg.
14 maggio 1997, n. 5.**

Servizi di vacanza per minori.

Vigilanza ed autorizzazioni al funzionamento. Norme per la gestione e rilevazioni statistiche.

(B.U. 21 maggio 1997, n. 20)

Questa circolare riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui servizi di vacanza per minori delegate con L.R. n. 5/1997 dalla Regione Piemonte alle Aziende U.S.L.

Si prevede che gli enti gestori, sia dei servizi di vacanza con pernottamento, sia di quelli diurni con somministrazione dei pasti, debbano essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività, rilasciata, secondo apposito procedimento, dall'Azienda Regionale U.S.L. competente.

Per i servizi di vacanza diurni che non prevedano la somministrazione di pasti non sussiste, invece, l'obbligo di una formale autorizzazione al funzionamento, ma occorre comunque che gli enti gestori comunichino, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, alla apposita Commissione di vigilanza della U.S.L. competente, una serie di informazioni in merito ai locali in cui si svolgerà l'attività, al programma delle attività ricreative e al numero dei minori iscritti. L'Azienda Regionale U.S.L. provvederà a recepire detta comunicazione in apposita deliberazione di presa d'atto.

Quanto alle norme per la gestione dei servizi in parola, si prevede che le comunità siano formate da non più di 100 minori e che in ogni comunità debba prestare servizio:

- un coordinatore responsabile;
- un numero di educatori il cui

rapporto minimo accettabile è di 1 ogni 10 minori. In presenza di handicappati o di minori di età ai 6 anni tale rapporto deve essere adeguatamente incrementato;

- personale amministrativo, sanitario ed ausiliario.

Sono infine dettate prescrizioni igienico-sanitarie, sia per gli ospiti che per il personale.

**Circolare P. Reg. 16 luglio 1997,
n. 6/Ass.**

L.R. 24/7/1984, n. 32, art. 1, lett.

b). *Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali. Piano relativo all'anno 1997. Richiesta di dati ed elementi statistici a tutti Comuni del Piemonte.*

(B.U. 23 luglio 1997, n. 29)

Con questa circolare si indicano dettagliatamente i documenti che gli enti gestori di asili-nido, micro asili-nido ed asili-nido ex O.N.M.I. devono far pervenire all'Assessorato Regionale all'Assistenza, al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 24/7/1984, n. 32 *Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali, relativi all'anno 1997.*

Regione Puglia

L.R. 18 marzo 1997, n. 10

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

(B.U. 21 marzo 1997, n. 33)

La Regione, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessità di integrare l'intervento

sociale con quello sanitario. La legge regionale contiene una disciplina articolata dei seguenti interventi:

- attività di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell'handicap. Di particolare interesse è l'art. 2 che affida alle U.S.L. il compito di effettuare controlli periodici delle gravidanze, per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro;
- attività di cura e riabilitazione;
- inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro. In tale ambito, la Regione, tra l'altro, favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap, per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Si prevede la redazione, ad opera di un'apposita Conferenza di servizi, di un programma annuale relativo a tutti gli interventi volti all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, e all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonché alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi, da realizzare in ambito regionale. Viene infine istituita una Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, in cui sono presenti rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie, nonché delle organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili. La Consulta esprime parere in merito alla redazione del programma annuale di cui sopra e vigila sull'applicazione della normativa regionale in materia di handicap.

Regione Sicilia

Circolare P. Reg. 22 gennaio 1997, n. 6.

Circolare esplicativa dei contenuti e dei criteri di attuazione degli scambi socio-culturali giovanili internazionali. Programma 1997/1998.

(G.U.R. 28 gennaio 1997, n. 5)

La circolare definisce lo scambio socio-culturale giovanile - che può essere bilaterale (scambio reciproco di visita) o multilaterale (meeting, convegno etc.) - quale opportunità offerta ai giovani per ampliare le proprie conoscenze, confrontare professionalità ed esperienze, instaurare rapporti di amicizia e di solidarietà con coetanei di altre nazionalità, allo scopo di promuovere, eliminando i pregiudizi, la mutua comprensione dei popoli.

Vengono individuati i settori, i temi, le finalità e la durata degli scambi, nonché i requisiti dei partecipanti.

Sono fornite indicazioni sulle fonti di finanziamento degli scambi socio-culturali, nonché sulle modalità di accesso ai contributi statali e ai benefici previsti dai vari programmi comunitari (Gioventù per l'Europa, Socrates e Leonardo).

Decreto Ass. 28 giugno 1997.

Procedure per la concessione di contributi per il potenziamento di attività sportive isolane, per l'anno agonistico 1997/98.

(G.U.R. 23 agosto 1997, n. 45)

Con tale decreto si approvano le procedure per la richiesta e l'erogazio-

ne dei contributi, al fine di potenziare le attività sportive dell'isola per l'anno sportivo 1997/8, relative a enti di promozione sportiva, associazioni sportive, istituzioni di centri di preparazione, di avviamento di addestramento sportivo ed attività sportive nella scuola.

L'Allegato 1 del decreto in esame indica le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti. La richiesta deve essere inoltrata all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro e non oltre il mese di gennaio 1998.

Regione Toscana

L.R. 3 ottobre 1997, n. 72

Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

(B.U. 13 ottobre 1997, n. 37)

La Regione Toscana, con la presente normativa, si prefigge l'obiettivo di promuovere e coordinare gli interventi di politica sociale anche attraverso "l'integrazione con quelli sanitari, quelli relativi alla casa al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale" (art. 1).

Pertanto la presente legge riorganizza il sistema socio-assistenziale,

disciplinando la programmazione e l'organizzazione degli interventi, le modalità di intervento e il loro coordinamento; ridefinisce inoltre le funzioni amministrative di competenza degli enti locali ex art. 118, comma 1, della Costituzione.

I primi due titoli della legge sono interamente dedicati ai principi ispiratori (Titolo I) e alla programmazione e organizzazione (Titolo II), mentre il Titolo III è dedicato alle "Reti di protezione sociale" ed in particolare alla famiglia (art. 22). La Regione, a tal proposito, intende valorizzare e sostenere il nucleo familiare, interpretandolo quale parte integrante della rete informale di protezione sociale.

Il Titolo IV "Politiche sociali integrate" definisce le modalità di intervento socio-sanitario e socio-assistenziale e gli interventi che con essi debbono essere coordinati.

Gli articoli del titolo in esame descrivono puntualmente le politiche perseguite dalla legge per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1. In particolare, l'art. 34 ridefinisce le politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione si impegna a sostenere e a promuovere le attività educative e sociali rivolte a dare una risposta ai bisogni dei minori e dei giovani, a prevenire ed eventualmente intervenire precocemente su eventuali situazioni di disagio o svantaggio, sia psicologico che socio culturale. È compito inoltre della Regione garantire continuità educativa, promuovere la cultura per l'infanzia e l'adolescenza, sviluppare un sistema di politiche gio-

vanili coordinate ed integrate per il tempo libero, il turismo, lo sport, l'istruzione, la cultura e l'occupazione.

Il Titolo V "Attività di integrazione socio-sanitaria" individua i criteri per definire tale integrazione ed elenca le attività coinvolte. L'art. 42, in particolare, è rivolto alla salute della donna. Esso prevede tutte le attività che sono da considerarsi ad elevata integrazione socio-assistenziale e che, pertanto, sono tese ad assicurare il concorso di diversi enti e di diverse professionalità.

I Titoli VI e VII prevedono rispettivamente le "Tipologie degli interventi" e l'"Organizzazione delle strutture regionali".

Provincia Autonoma di Trento

L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo.

(B.U. 25 febbraio 1997, n. 10)

Con questo provvedimento la Provincia autonoma di Trento ha stabilito che venga impartito in modo graduale, a partire dall'anno scolastico 1997/98 e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla formazione degli insegnanti, l'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina dalla prima classe della scuola elementare e dalla prima classe della scuola media.

Al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, di cui all'art. 7 della L.P. n. 29/1990, viene affidato il compito di provvedere alla valutazione degli effetti derivanti dal-

l'applicazione della legge in esame nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonché sugli apprendimenti conseguenti all'applicazione dei programmi di lingua e cultura ladina.

Vengono, infine, approvati i programmi di lingua e cultura ladina sia per la scuola elementare che per la scuola media.

L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale.

(B.U. 15 luglio 1997, suppl. n. 2 al n. 31)

L'art. 16 della presente legge apporta delle modifiche alla L.P. n. 13/1977 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento*), tra cui l'inserimento del comma 2 bis all'art. 20 l. cit., in cui si attribuisce ai Comuni il compito di provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia.

L.P. 14 luglio 1997, n. 11.

Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15.

(B.U. 22 luglio 1997, suppl. al n. 32)

Al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e di affermare una dimensione europea nella preparazione dei giovani, la Provincia, col provvedimento in esame, promuove il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nei programmi

e nei curricoli della scuola dell'obbligo, come strumento di comunicazione e veicolo di conoscenza di culture, tradizioni e genti diverse.

A tal fine, la Provincia promuove lo studio di una lingua straniera nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo e di una ulteriore lingua straniera nella scuola media.

Per quanto attiene la scuola dell'infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue, si prevede che possa essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle differenze.

L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assetto del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 43)

L'art. 42 della legge in parola modifica l'art. 50 della L.P. n. 13/1977 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento*) inserendovi il comma 6 bis che stabilisce quanto segue:

"Nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale insegnante a tempo indeterminato, che sia assente e tutelato ai sensi dell'art. 2 della legge 30.12.1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), qualora perdente posto, viene mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno

scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del bambino. Nel caso detto personale rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, viene utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio."

Regione Umbria

L.R. 23 gennaio 1997, n. 3

Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.

(B.U. 29 gennaio 1997, n. 6)

La presente legge riorganizza la gestione delle attività e dei servizi sociali, al fine di riordinare le funzioni socio-assistenziali dei soggetti pubblici titolari e l'integrazione degli stessi con il sistema dei servizi sanitari ed educativi anche in relazione alle indicazioni espresse dall'art. 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142. Definisce, inoltre, gli indirizzi per la riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale, per far sì che vengano affermati i diritti sociali di cittadinanza, e per responsabilizzare i soggetti istituzionali e sociali alla costruzione di una comunità solidale.

L'art. 2 indica le finalità e i principi per realizzare la protezione sociale, per realizzare il benessere della comunità e il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie. Tra i principi seguiti dall'ordinamento, vanno segnalati quelli finalizzati alla realizzazione e al sostegno delle

reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazione significativo per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona.

Il Titolo II della legge definisce la *Qualità sociale*, elencando all'art. 6 le azioni positive necessarie per realizzarla, mediante programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: età evolutiva, famiglia e donne, giovani, anziani.

Viene istituito con la presente legge il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva, presso la Giunta regionale. Il Centro è uno strumento per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia. Esso svolge attività di documentazione, di studio e di ricerca sulle condizioni di vita dell'infanzia, delle donne e della famiglia.

Il Titolo III è dedicato a definire le tipologie di intervento e i destinatari delle stesse.

Gli interventi sono rivolti a persone, famiglie e aree sociali svantaggiate, mediante azioni di supporto integrative o sostitutive delle funzioni proprie.

Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono: servizi domiciliari; interventi di sostegno economico; servizi per l'alloggio; servizi semi residenziali e residenziali; interventi di accoglienza e sostegno sociale; tutela sociale dei minori.

Nei Titoli successivi la legge riporta la normativa corrente in materia di servizi sociali e i soggetti pubblici e privati titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale. Sono inoltre indicati, ai Titoli VI e VII, gli

strumenti e l'assetto organizzativo per rendere efficace la riorganizzazione sociale qui brevemente descritta.

L.R. 4 luglio 1997, n. 21.

Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.

(B.U. 9 luglio 1997, n. 33)

La Regione riconosce nella pratica sportiva e nelle attività motorio-ricreative un momento essenziale ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana ed opera per garantirne lo sviluppo e la diffusione in tutto il territorio.

Con questa legge la Regione interviene attraverso:

- la programmazione delle strutture e dei servizi ricreativi e sportivi, assicurandone l'accesso a tutti i cittadini singoli o associati;
- la programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, garantendone l'attuazione di interventi qualificati e differenziati per fasce di età;
- la promozione della pratica sportiva in favore delle persone disabili, quale elemento basilare di formazione psicofisica ed importante fattore di integrazione sociale;
- la tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa, assicurando la regolamentazione, la vigilanza ed il controllo di tutte le attività motorio-ricreative, ivi comprese quelle non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del C.O.N.I. e quelle svolte negli impianti privati;

- l'individuazione di forme di partecipazione che realizzino un efficace coordinamento di tutte le azioni volte a promuovere la pratica sportiva e l'organizzazione di un sistema di servizi integrato con tutti gli altri servizi sociali.

Per l'attuazione di questa legge la Regione ha autorizzato la spesa di L. 1.129.000.000.

Regione Valle d'Aosta

L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

(B.U. 1 aprile 1997, n. 15)

Con questa legge si intende promuovere e finanziare la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

- favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;
- attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;
- valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazione di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;
- prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

La procedura per l'ammissione delle iniziative ai finanziamenti regionali viene disciplinata in modo dettagliato dall'art. 8.

È prevista l'istituzione della Consulta giovanile, composta di nove membri nominati secondo criteri

volti a garantire la massima partecipazione e rappresentatività delle differenti realtà del mondo giovanile regionale, con il compito di elaborare rapporti, promuovere dibattiti, formulare proposte da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio regionale, in materia di politiche giovanili.

Si stabilisce, infine, che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge in parola sono valutati per l'anno 1997 in Lire 700.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1998 e 1999 in annue Lire 700.000.000.

Regione Veneto

L.R. 16 dicembre 1997, n. 41.

Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona. (B.U. 19 dicembre 1997, n. 107)

La legge fissa gli obiettivi, le azioni coordinate e programmate, nonché gli strumenti attuativi e finanziari necessari per una politica regionale di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale, a fronte dei fenomeni di abuso e di sfruttamento sessuale, intendendosi per tali ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale.

Tra gli obiettivi della presente legge vi sono: la conoscenza dei fenomeni, la prevenzione socio-sanitaria e il contrasto delle forme più pericolose di contagio, la promozione della solidarietà fra le persone, il raggiungimento della parità dei diritti uomo-

donna, l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati.

Di particolare interesse è l'art. 7, in cui si stabilisce che la Regione Veneto promuove azioni specifiche e mirate nel settore dell'informazione, per contrastare i fenomeni di violenza morale, fisica e psicologica, del commercio pornografico, della pedofilia e delle organizzazioni malavitose ad essi collegati.

D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2862.

Progetto obiettivo regionale "Sostegno alla relazione mamma-bambino nel primo anno di vita" anno 1997.

Con questo atto si intende individuare, all'interno dei Servizi Consultoriali delle U.S.L., già sedi di preparazione al parto e post-parto, un'area di ascolto mamma, genitori e bambino nel primo anno di vita, ascolto che può realizzarsi attraverso incontri di gruppo, consulenze con pediatri, psicologi, pedagogisti o altri esperti nella prima infanzia e rappresentare un *continuum* di sostegno fino al primo anno di vita. Questa iniziativa trova giustificazione nel fatto che una gran parte dei disturbi emozionali dei bambini, e quindi degli adulti, può essere ricondotta ai disturbi relazionali dei primi anni di vita e che quasi tutti i genitori possono essere in grado di dare il meglio di sé al bambino, riprendendo o modificando un dialogo interrotto o distorto. L'obiettivo che si persegue è, quindi, quello di prevenire i disturbi evolutivi della prima infanzia, attraverso l'a-

scolto-sostegno alla relazione mamma-bambino nel primo anno di vita.

Il Progetto, per il quale è individuata una disponibilità di L. 700.000.000, è finalizzato, da un lato alla formazione del personale dei Consulenti familiari destinato al Progetto in argomento, dall'altro alla elaborazione ed attuazione di un percorso di accompagnamento alla relazione mamma-bambino, che dovrebbe realizzarsi come un *continuum* con l'attività di preparazione al parto e post-parto, già attuata da tempo dai Consulenti familiari.

Soggetti attuatori dell'iniziativa in esame sono tutte le U.S.L. le quali, se interessate, presentano progetti che sono valutati da un'apposita Commissione di esperti.

D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2863.

Progetto Pilota Regionale per la tutela dell'età adolescenziale e la prevenzione del disagio minorile (PPRta); avvio delle procedure per la presentazione delle domande di partecipazione all'attuazione del Progetto.

Con la delibera in parola si avviano le procedure per la presentazione, ad opera delle U.S.L., delle domande di partecipazione all'attuazione del Progetto Pilota Regionale per la tutela dell'età adolescenziale e la prevenzione del disagio minorile. Allo scopo, le U.S.L. sono invitate a costituire un gruppo di lavoro da esse coordinato - in cui vi siano rappresentanze dell'ente locale, della scuola e del privato sociale - che progetti e

sperimenti modalità di interventi precoci "su" e "con" gli adolescenti in difficoltà. Le U.S.L. devono approvare e trasmettere al competente Dip.to per i Servizi Sociali i progetti attuativi del P.P.R. al fine di essere valutati da un'apposita Commissione Regionale di esperti. Il Progetto Pilota Regionale per la tutela dell'età adolescenziale e la prevenzione del disagio minorile, approvato con la presente delibera, si propone di individuare e sperimentare nuove iniziative di prevenzione e di accoglienza, nonché nuove forme di intervento, per affrontare il problema del disagio adolescenziale attraverso opportunità e strumenti effettivamente innovativi ed utili, destinati direttamente ai soggetti in età evolutiva, pur promuovendo nel contempo nelle famiglie e nell'intera comunità una diversa cultura nelle relazioni con l'adolescente, una cultura più adeguata rispetto alle sfide poste dalla complessità del vivere sociale attuale.

I destinatari dell'intervento pilota sono i soggetti tra i 10 e i 18 anni privi di riferimenti affidabili e/o in stato di difficoltà, in momenti cruciali della loro evoluzione psico-sociale. In particolare il P.P.R. si rivolge a soggetti che, di fronte alla parziale o totale limitazione della funzione educativa della famiglia originaria, non hanno potuto usufruire dell'affido familiare o di altre formule di sostegno personalizzato, nonché a quanti, adolescenti o famiglie, si trovino transitoriamente in una condizione di malessere psicologico, di solitudine o emarginazione.

È individuata una disponibilità di L. 1.400.000.000, importo che sarà impegnato ed assegnato con successiva deliberazione alle U.S.L. i cui progetti siano stati approvati dalla Commissione di esperti di cui sopra.

Circolare 13 maggio 1997, n. 7

L.R. 16 aprile 1992, n. 18

"Istituzione di un fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale" anno 1997. Sostegno alle iniziative di eventi e organismi veneti. (Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1997, n. 1310)

(B.U. 27 maggio 1997, n. 43)

Per il conseguimento delle finalità della legge regionale n. 18 del 16 aprile 1992, la Regione si è dotata di questa circolare quale strumento per rendere concreti interventi di aiuto e di soccorso, finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza economica, sociale o sanitaria che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni colpite da gravi difficoltà economiche e sociali.

Dopo avere elencato le condizioni di emergenza che producono l'attivazione della legge, vengono analiticamente indicati gli interventi direttamente promossi dalla Regione e le modalità da seguire per gli stessi.

Il punto 4 della circolare indica i requisiti, le priorità e i criteri che le organizzazioni debbono soddisfare

per formulare i progetti di intervento e per accedere al contributo regionale della L.R. n. 18 del 1992.

Sono previsti indicatori di efficacia, da utilizzare in base agli obiettivi prefissati, al fine di ricavare dai progetti finanziati mediante il fondo della legge su indicata, un effettivo contributo per la crescita del paese in via di sviluppo interessato.

Gli obiettivi e gli indicatori sono in tutto tredici, di cui vengono riportati soltanto quelli relativi all'infanzia:

1) ridurre la mortalità infantile, misurabile mediante il tasso di mortalità;

2) aumentare la speranza di vita al nascere, il cui indicatore è la speranza di vita al nascere;

3) ridurre la mortalità materna, verificabile mediante il tasso di mortalità materna;

4) aumentare la scolarizzazione dei bambini, attraverso il tasso di scolarizzazione;

5) ridurre la mortalità scolastica, verificabile attraverso il tasso di dispersione.

Il rapporto informativo, redatto secondo gli indicatori elencati e omessi, dovrà contenere una nota di approvazione da parte dell'autorità del territorio interessato all'intervento o del principale partner locale coinvolto nella sua realizzazione.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria del 29 luglio 1998, n. 175)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, fatta a New York il 20 novembre 1989;
visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'Adunanza del 10 febbraio 1998;
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione

emana il seguente regolamento

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolo-

lari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono, inoltre, la continuità del legame con gli ex-studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettivamente rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art 5

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti, nella scuola secondaria superiore, e dei genitori, nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6

Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del Titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio centrale
per la giustizia minorile

L'applicazione della Legge 4.5.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nel quinquennio 1993-1997; anno 1998

Premessa

I dati di seguito riportati, rilevati e trasmessi dai Tribunali per i minorenni sono stati elaborati e commentati a cura del Servizio Statistica e Ricerca della Divisione I dell'U.C.G.M. Essi riguardano l'adozione nazionale ed internazionale, com'è stata attuata in Italia nel quinquennio 1993-97.

Le dichiarazioni di stato di adottabilità riguardano:

- i figli di genitori sconosciuti, cioè dichiarati regolarmente alla nascita, ma abbandonati moralmente e materialmente;
- i figli di genitori sconosciuti, cioè i bambini di cui nessun genitore dichiarò la nascita. Per questi ultimi la procedura di adottabilità è semplificata e rapida.

Nell'ultimo triennio si registra un progressivo incremento del numero dei decreti di adozione, sia nazionale che internazionale. Gli affidamenti preadottivi nazionali seguono la medesima tendenza.

1. Dichiarazioni di "stato di adottabilità" ¹

45

Dalla tavola 1.1 emerge l'incremento del numero di dichiarazioni dello stato di adottabilità avvenuto nel quinquennio in considerazione. Mediamente più del 70% di tali dichiarazioni riguardano minori con genitori sconosciuti.

Il numero dei minori dichiarati in stato di adottabilità con genitori sconosciuti fornisce una misura abbastanza attendibile del numero dei minori abbandonati. Tale numero è crescente fino al 1996; nel 1997 si registra un'inversione di tendenza.

Dalla tavola 1.2 è possibile osservare come il numero delle opposizioni al decreto di adottabilità che vengono respinte sia sempre sensibilmente più elevato di quello delle opposizioni che vengono accolte.

Tavola 1.1 - Minori dichiarati in stato di adottabilità


a. Dati assoluti e percentuali sul totale annuale

	1993	1994	1995	1996	1997
Con genitori conosciuti	902	748	826	895	1.025
%	73,27	71,17	71,95	65,86	71,18
Con genitori sconosciuti	329	303	322	464	415
%	26,73	28,83	28,05	34,14	28,82
Totale	1.231	1.051	1.148	1.359	1.440

b. Numeri indice di ciascun anno rispetto al precedente

	1993	1994	1995	1996	1997
Con genitori conosciuti	-	82,93	110,43	108,35	114,53
Con genitori sconosciuti	-	92,10	106,27	144,10	89,44
Totale	-	85,38	109,23	118,38	105,96

Grafico 1.1 - Minori dichiarati in stato di adottabilità



¹ È dichiarato "in stato di adottabilità" il minorenne abbandonato, materialmente e moralmente, da entrambi i genitori e dai parenti entro il quarto grado.

Tavola 1.2 - Procedure relative ad opposizioni al decreto di adottabilità²

Anno	1993	1994	1995	1996	1997
Pendenti al 01/01	87	138	88	114	178
sopravvenute	325	197	310	288	306
accolte	52	45	49	43	41
respinte	222	202	235	199	211

² Contro il decreto che pronunzia lo stato di adottabilità di un minore può essere proposta opposizione, da parte degli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Adozione nazionale

Il progressivo incremento delle giacenze è attribuibile quasi esclusivamente ad un parallelo incremento delle domande presentate; il numero dei minori adottabili, infatti (vedi tavola 1.1), non cresce allo stesso ritmo delle domande.

Il Grafico 2.1 permette di notare come il numero dei minori dichiarati adottabili sia sensibilmente più basso del numero delle domande di adozione presentate. Non si deve comunque dimenticare che quest'ultimo valore risulta influenzato dal fatto che una coppia può presentare più domande di adozione (vedi nota n. 3).

Tavola 2.1 - Domande contenenti la dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale³

a. Dati assoluti


	1993	1994	1995	1996	1997
Domande giacenti al 01/01	12.831	14.524	16.289	17.512	20.053
domande presentate ulteriormente	7.631	7.669	7.715	8.425	8.530
domande archiviate	5.938	5.904	6.492	5.939	7.462
domande rimaste giacenti al 31/12	14.524	16.289	17.512	19.998	21.121

b. Numeri indice di ciascun anno rispetto al precedente

	1993	1994	1995	1996	1997
Con genitori conosciuti	-	113	112	108	115
Con genitori sconosciuti	-	100	101	109	101
Totale	-	99	110	91	126

³ Le dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale sono valide per due anni, poi decadono (art. 22 L. 184/83) e possono essere rinnovate. Per una corretta analisi della situazione dell'adozione nazionale va tenuto presente il fatto che una coppia può presentare, contemporaneamente, diverse domande presso vari Tribunali per i minorenni. La somma delle domande rimaste insoddisfatte negli anni precedenti, delle domande presentate nell'anno e delle domande ripresentate dopo la decadenza (al netto di quelle archiviate), costituisce l'insieme delle domande "pendenti".

Grafico 2.1 - Domande di adozione e minori dichiarati adottabili



3. Adozione internazionale

Come risulta dalla tavola 3.1c negli anni in esame la maggior parte delle domande evase risultano essere state accolte. La percentuale delle domande accolte risulta in crescita, fatta eccezione per l'ultimo anno in esame.

Appare evidente come il numero delle domande di adozione nazionale sia più elevato di quello delle domande di adozione internazionale.

Tavola 3.1 - Domande per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale⁴

a. Dati assoluti

	1993	1994	1995	1996	1997
Domande giacenti al 01/01	9.013	9.457	8.451	8.560	8.721
domande presentate ulteriormente	6.329	6.007	5.849	5.768	6.217
accolte	4.546	4.707	3.767	3.976	4.356
respinte	1.609	1.960	1.031	713	725

b. Numeri indice di ciascun anno rispetto al precedente

	1993	1994	1995	1996	1997
Domande giacenti al 01/01	-	105	89	101	102
domande presentate ulteriormente	-	95	97	99	108

c. Percentuale delle domande accolte sul totale delle evase

	1993	1994	1995	1996	1997
accolte/evase	73,9	70,6	78,5	83,1	73,6

⁴I coniugi dichiarati idonei all'adozione internazionale debbono svolgere all'estero la pratica di adozione, personalmente o rivolgendosi ad una delle organizzazioni appositamente autorizzate. In questi casi, l'affidamento del minore adottabile è disposto dalla competente autorità straniera: il Console italiano del luogo certifica la regolarità dell'operazione e concede il visto per l'ingresso del minore straniero in Italia. Il Tribunale per i minorenni italiano dispone poi l'affidamento preadottivo del bambino alla stessa coppia, per la durata ordinaria di un anno e, se l'esito è favorevole, pronuncia il decreto di adozione (artt. 31, 32 e 33 L. 184/83).

Grafico 3.1 - Raffronto tra domande nazionali e quelle internazionali




Tavola 3.2 - Raffronto tra domande nazionali e quelle internazionali

Anno	1993	1994	1995	1996	1997
domande di adozione nazionale	7.631	7.669	7.715	8.425	8.530
domande di adozione internazionale	6.329	6.007	5.849	5.768	6.217

4. Affidamenti preadottivi e adozioni nazionali⁵

Dalla tavola 4.1 emerge come i decreti di affidamento preadottivo risultino superiori ai decreti di adozione per gli anni 1993 e 1994. Il contrario si verifica invece negli anni successivi.


Questo fenomeno può essere determinato sia da effetti "di trascinamento" degli affidamenti da un anno all'altro, sia da proroghe degli affidamenti, sia da fallimento di alcuni di essi.

⁵ Il minore italiano dichiarato adottabile viene affidato alla coppia ritenuta più idonea per lui, scelta mediante comparazione (art. 22 L. 184/83) fra tutte quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità ad adottare. Questo affidamento, detto preadottivo, dura normalmente un anno e, se si conclude positivamente, permette la pronuncia del decreto definitivo di adozione. Finché non sia stato pronunciato il decreto di adozione, l'affidamento preadottivo può essere revocato dal Tribunale per i minorenni quando si rilevano gravi difficoltà di idonea convivenza tra il minore e gli affidatari. Il decreto di adozione è l'atto finale della procedura: dopo la verifica della buona riuscita della fase sperimentale, costituita dall'affidamento preadottivo, questo atto sancisce il definitivo inserimento del minore nella famiglia con lo stato di figlio legittimo.

Tavola 4.1 - Decreti di affidamento preadottivo e decreti di adozione nazionale

	1993	1994	1995	1996	1997
Decreti di affidamento preadottivo pronunziati	710	614	864	1.027	1.141
Decreti di adozione nazionale	776	751	784	811	926

Grafico 4.1 - Decreti di affidamento preadottivo e decreti di adozione nazionale



5. Affidamenti preadottivi e adozioni internazionali⁶

Dalla tavola 5.1 emerge come i decreti di affidamento preadottivo risultino superiori ai decreti di adozione, ad eccezione del 1996, che risente del maggior numero di affidamenti preadottivi pronunziati nell'anno precedente (punta massima del periodo).


Il fatto che gli affidamenti siano in numero superiore alle adozioni definitive, dipende da effetti di trascinamento da un anno all'altro del periodo di affidamento, anche a causa di proroghe di questo, e, in minor numero, dal fallimento di alcuni affidamenti (vedi tavola 5.1).

⁶ Il decreto con cui il giudice dichiara efficace in Italia il provvedimento straniero di affidamento del bambino, costituisce l'indice più sicuro per la valutazione sistematica degli ingressi in Italia dei minori stranieri a scopo di adozione, evidenziando, quindi, l'andamento dell'adozione internazionale. Ai sensi dell'art. 32 della legge, un provvedimento può essere reso efficace immediatamente, come adozione in Italia. Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, se ne decreta l'efficacia come affidamento preadottivo (art. 33, comma 2).

Sussistono dei casi, in numero molto limitato, in cui il provvedimento straniero non è dichiarato efficace in Italia, né come adozione né come affidamento preadottivo, a causa di irregolarità incorse nella procedura all'estero o di incompatibilità fra adottanti e adottato desumibili dalla normativa italiana. In tali casi (così come nel caso di revoca di un affidamento preadottivo, già dichiarato efficace in Italia, di minorenni stranieri), il Tribunale per i minorenni ne dà comunicazione, per tramite il Ministero degli Affari Esteri, allo Stato di appartenenza del minore (art. 33), applicando intanto al bambino la legge italiana in materia di adozione e di affidamento.

Tavola 5.1 - Efficacia dei provvedimenti stranieri di affidamento e di adozione

	1993	1994	1995	1996	1997
Procedure pendenti al 01/01	1.334	1.619	2.327	2.955	2.713
Prov. efficaci come aff. Preadottivo	1.992	2.434	2.503	2.088	2.095
Prov. efficaci come adozione	40	4	19	14	11
Prov. non dichiarati efficaci	24	17	16	15	6
Revoche di affidamento preadottivo	5	5	5	7	7
Decreti di adozione definitiva	1.696	1.712	2.161	2.649	2.019

Grafico 5.1 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo

6. Principali Paesi di provenienza dei minori stranieri⁷

Nel periodo in esame, i minori per i quali è stato emesso provvedimento di affidamento preadottivo risultano essere provenienti soprattutto dai Paesi elencati nella tavola 6.1.

L'ordine seguito è di tipo decrescente, a partire dai Paesi con più alto "flusso" di affidamento preadottivo in Italia nel 1997. Si precisa che, per quest'ultimo anno, non è stata specificata (da parte di alcuni Tribunali per i minorenni) la nazionalità di 40 minori stranieri in affidamento preadottivo.

⁷Sono stati presi in considerazione i Paesi maggiormente rappresentati numericamente (>70 unità).

Nel 1993 la percentuale più elevata di affidamenti preadottivi ha riguardato minori provenienti dal Brasile (31%). Negli anni successivi, invece, hanno prevalso dapprima gli affidamenti preadottivi di minori provenienti dalla Romania (30% nel 1994 e 28% nel 1995) e successivamente quelli relativi a minori provenienti dalla Federazione Russa (17% nel 1996 e 27% nel 1997).

Questi sbalzi relativi al flusso di minori provenienti dai diversi Paesi è dovuto, in alcuni casi, a note vicende politiche e militari che hanno interessato taluni di essi in anni recenti (Stati dell'ex-Unione Sovietica, Stati dell'ex-Jugoslavia, Paesi dell'Europa dell'est, come Romania e Bulgaria); in altri casi (Brasile, Etiopia), al mutamento delle politiche locali in materia di adozione; in altri ancora (India) alla diversa capacità operativa degli enti intermediari, ovvero all'entrata in vigore, con difficoltà iniziali, attualmente in via di superamento, di Accordi bilaterali con l'Italia (Perù).

Nel caso specifico della Federazione Russa, il crescente numero dei minori adottati provenienti da questo Paese è verosimilmente dovuto all'inesistenza di Enti italiani autorizzati alla mediazione ed all'assenza di regole certe in materia di adozione (il cambiamento dello status del minore è di competenza della municipalità). Pertanto, ciò comporta una certa possibilità di "manipolazione" delle procedure ed una relativa facilità per i privati di trovare canali "alternativi".

Con riferimento alla Romania, si evidenzia il numero elevato di minori adottati per gli anni 1994 e 1995, attribuibile all'effetto di assestamento della regolamentazione nel periodo immediatamente precedente ed entrata in vigore nell'estate 1997.

Dalla tavola 6.1 è possibile notare, inoltre, la diminuzione del numero dei minori provenienti dai Paesi del Sud America, come il Brasile e la Colombia. Ciò dipende essenzialmente dalla maggiore facilità per le coppie italiane di recarsi nei Paesi dell'Est europeo, soprattutto in ragione della vicinanza geografica, delle caratteristiche somatiche degli adottabili ed alle numerose situazioni di abbandono minorile venute alla luce. Le coppie aspiranti all'adozione tendono comunque a dirigersi verso quelle Nazioni che, avendo legislazioni più permissive in materia, rendono possibili le adozioni in tempi più brevi.

L'osservazione della variabilità delle provenienze avvalorata, altresì, l'ipotesi che nelle coppie aspiranti all'adozione persistano elementi culturali che orientano alla ricerca di un bambino dotato di caratteristiche somatiche simili alle nostre. Infatti, in coincidenza con la disponibilità di bambini dell'area orientale europea, è calato il numero di minori provenienti dalle aree del Sud America e del sub-continente asiatico.

Tavola 6.1 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo

Principali Paesi di provenienza dei minori stranieri	1993	1994	1995	1996	1997
RUSSIA	182	234	255	360	561
ROMANIA	127	738	706	285	242
BRASILE	618	296	436	256	239
BULGARIA	45	48	127	147	223
COLOMBIA	279	203	289	246	173
INDIA	172	71	204	187	142
ALTRE NAZIONALITA'	569	844	486	355	475
NON SPECIFICATO				252	40
TOTALI	1.992	2.434	2.503	2.088	2.095

7. Enti autorizzati

"Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero di Grazie e Giustizia, può autorizzare Enti pubblici, o altre organizzazioni idonee, allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri".

A fianco degli Enti autorizzati, operano in Italia molte altre organizzazioni e gruppi che non hanno ancora conseguito l'autorizzazione, oppure non l'anno richiesta.

Nel corso degli anni, tuttavia, il numero degli Enti autorizzati è aumentato ed è aumentata la percentuale di minori introdotti per tramite degli Enti stessi. Infatti, si passa da un 9% ad un 13% sino ad arrivare ad un 27% nel 1996 (è in fase di ultimazione l'elaborazione dei dati riferiti al 1997).

Conclusioni

Si può concludere osservando che la regolamentazione delle adozioni, sia attraverso un adeguamento della normativa in materia di protezione del minore, sia attraverso la stipula di trattati bilaterali e la conseguente obbligatorietà del ricorso agli Enti autorizzati, ha paradossalmente condotto verso un calo del numero delle adozioni. Tutto ciò porta a ritenere che gli accordi internazionali basati su regole precise e tendenti alla tutela giuridica del minorenne, creando un obiettivo ostacolo alle pratiche non ortodosse poste talora in esame dai privati, portano ad un decremento consistente delle adozioni. Poiché, però, nel contempo, cresce il numero delle domande giacenti (vedi tavola 3.2 e grafico 3.1), risulta anche crescente nella popolazione lo stato di insoddisfazione che si manifesta sotto forma di critica, talvolta accesa, a quelli che sono generalmente ritenuti "ostacoli burocratici" alla libera ricerca del minore adottabile straniero.

Sulla base di queste premesse, desunte dall'andamento statistico dell'ultimo quinquennio, sembra potersi concludere che la prossima ratifica, da parte italiana, della Convenzione sulla protezione dei minori e l'adozione internazionale (L'Aja, 1993) e l'approvazione di una legge rigorosa nella stessa materia, potrebbero produrre un'ulteriore diminuzione del numero delle adozioni.

Questo fatto non appare negativo di per sé, in quanto dipende dall'applicazione rigorosa di leggi e convenzioni a protezione dell'infanzia. Sembra opportuno, tuttavia, prevedere e prevenire, per quanto possibile, le reazioni di un numero crescente di aspiranti all'adozione insoddisfatti.

A questo fine, la strada da imboccare - accanto a quelle della ratifica di convenzioni e della riforma legislativa - potrebbe consistere nell'inaugurazione di una "grande" politica delle adozioni internazionali che veda queste ultime come parte integrante e momento qualificante (benché residuale) della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Se l'adozione potrà essere percepita da questi ultimi, non come ulteriore "sottrazione di risorse", peraltro vergognosa, ma come una (residuale) modalità di aiuto, solo in tal caso potrebbe aumentare, con soddisfazione reciproca, il flusso internazionale delle adozioni.

Roma, marzo 1998

sei

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali: Proposte di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del maltrattamento

Documento della Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori¹. Settembre 1998

Linee guida per un percorso mirato alla conoscenza del fenomeno del maltrattamento e della violenza sessuale sui bambini nel nostro paese; come farlo emergere, come attuare la presa in carico, come fare prevenzione e protezione, come diffondere una cultura dei diritti dei bambini e delle bambine e come responsabilizzare la collettività al rispetto di quei diritti

Presentazione

Negli ultimi tempi il fenomeno del maltrattamento, della violenza, dello sfruttamento sessuale dei minori ha determinato nel Paese, per l'espansione di una nuova cultura a tutela dei diritti dei minori, ma anche a causa di alcuni casi dolorosi che hanno suscitato una forte reazione sociale, una maggiore attenzione verso il problema da parte dei mass media e delle istituzioni pubbliche e private.

La Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi con Decreto del 26 febbraio 1998, si è proposta di approfondire quali strategie operative possano essere attivate per prevedere modalità integrate di gestione di interventi di protezione del minore e di aiuto alla famiglia; per favorire una cultura interprofessionale e multidisciplinare sull'abuso all'infanzia tra operatori di diverse istituzioni preposte all'intervento; per migliorare la collaborazione e l'intervento di "rete" tra gli operatori a sostegno delle famiglie maltrattate; per fornire risposte ed aiuto nei confronti di situazioni specifiche ed infine, per promuovere attività di sensibilizzazione della popolazione sul tema dell'abuso all'infanzia e della sofferenza minorile.

La commissione ha individuato le strategie d'intervento ritenute essenziali per contrastare il fenomeno del maltrattamento, degli abusi e della violenza sessuale che possono essere attivate dalle Pubbliche Amministrazioni con la collaborazione del privato sociale e di tutta la società civile e ha previsto, anche in attuazione del dettato di cui all'art. 19 della Convenzione per i diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 176/1991, un percorso mirato alla conoscenza del fenomeno, a farlo emergere, ad attuare "la presa in carico" del minore, a fare prevenzione e protezione, a

¹In questo documento si intende: con la parola "bambino" la persona di sesso maschile o femminile di età inferiore ai 18 anni (articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo); con la parola "maltrattamento" ogni forma di violenza fisica, psicologica e sessuale.

diffondere una cultura dei diritti dei bambini e delle bambine ed a responsabilizzare la collettività al rispetto di quei diritti.

La risposta finalizzata a prevenire, contenere, ridurre il fenomeno del maltrattamento, della violenza o dell'abuso all'infanzia richiede un nuovo e più forte approccio multilaterale tra famiglie, scuole, enti locali, volontariato ed associazionismo.

Il documento qui presentato è pertanto una proposta concreta in particolare per il Dicastero della Solidarietà Sociale, per lo Stato, le Regioni, le Autonomie Locali, affinché tutte le Amministrazioni interessate, secondo le proprie competenze, assumano gli impegni necessari per garantire il diritto di ogni minore ai servizi essenziali di base, che attraverso una reale integrazione ne favoriscano lo sviluppo armonico sul piano educativo, culturale e sociale, e per attuare le specifiche strategie operative individuate per contrastare il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso.

Questo documento costituisce quindi un ulteriore tassello al percorso avviato, al fine di attuare i diritti dei bambini e delle bambine, con l'approvazione del Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e della legge 285/1997, per la realizzazione di strategie organiche e coordinate delle politiche di settore, attraverso un patto capace di coinvolgere le istituzioni pubbliche centrali e locali, il terzo settore e tutta la società civile.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questo documento, portando l'esperienza in questo settore del proprio lavoro nei servizi pubblici, nel privato sociale, nell'associazionismo.

*La Ministra per la Solidarietà Sociale
On. Livia Turco*

PREMESSA

La Commissione ritiene indispensabile, in attuazione agli impegni presi dal Governo *a livello nazionale*, con il Piano d'Azione per l'Infanzia e l'Adolescenza e con la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (art. 4 lett. h), e *a livello internazionale*, con la ratifica della Convenzione ONU di New York del 29/11/89 (art.19 della Convenzione) e con l'approvazione e la sottoscrizione del Programma Operativo della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 27-30 agosto 1996, una riflessione approfondita sui fenomeni di trascuratezza, maltrattamento fisico e psicologico, abuso e sfruttamento sessuale ed il conseguente impegno forte del Governo, delle pubbliche amministrazioni e di tutta la società civile a disegnare e mettere in campo tutte le possibili strategie per prevenire, contenere e ridurre il fenomeno.

sei

La Commissione, per una nuova cultura dell'infanzia e per il riconoscimento del diritto alla salute e al benessere del bambino come soggetto di diritto a pieno titolo, sottolinea con incisività che ogni intervento finalizzato a contrastare il maltrattamento non può prescindere da una politica globale di prevenzione primaria, volta ad evitare che si verifichino situazioni di disagio nelle quali spesso, ove non sostenute in tempo, possono innestarsi fenomeni di maltrattamento nelle sue varie forme.

La Commissione, nel contesto delle più complessive e generali politiche di prevenzione, ritiene indispensabile comunque un impegno forte ed immediato finalizzato al contrasto del maltrattamento, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, e propone percorsi finalizzati a combattere tali fenomeni che ledono e impediscono uno sviluppo armonico del bambino sul piano educativo, culturale e sociale.

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, al fine di assicurare ad ogni bambino le condizioni per un corretto processo di crescita fisica, psicologica, culturale e sociale, devono istituire e potenziare servizi socio-assistenziali e sanitari soprattutto per garantire ogni intervento idoneo a rimuovere le situazioni che determinano il maltrattamento nei diversi stadi dell'età evolutiva del bambino, quale strumento fondamentale della prevenzione.

- il maltrattamento si concretizza ne *“gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi”*, come da definizione del IV Seminario Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978);
- il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (come percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono). È fondamentale sottolineare che l'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l'ipotesi di maltrattamento;
- la violenza, quale che sia la sua connotazione, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, e perciò provoca gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita. Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta;
- il danno cagionato è in genere tanto maggiore quanto più:
 - a) il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato;
 - b) il maltrattamento è ripetuto nel tempo;
 - c) la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare e sociale ritarda;
 - d) il vissuto traumatico resta non espresso e non elaborato;

- e) la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte;
- f) il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare;
- il fenomeno è presente nel nostro Paese e taglia trasversalmente tutte le fasce sociali. Il fenomeno dell'abuso sessuale in particolare vede come autori del reato quasi esclusivamente giovani e adulti di sesso maschile e si manifesta in modo prevalente nell'ambiente familiare. I dati sono allo stato limitati prevalentemente alle sole fonti giudiziarie; queste registrano un aumento delle denunce per i reati di maltrattamento, omessa assistenza familiare, abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione; si registra anche l'abbassamento dell'età della vittima, ed un incremento dell'abuso sessuale anche nei confronti dei maschi;
- il fenomeno è oggi maggiormente rilevato per i seguenti motivi:
 - maggiore attenzione ai messaggi verbali e comportamentali dei bambini e delle bambine;
 - il venir meno del senso di colpa della vittima per la diffusione di fatti di cronaca analoghi e la conoscenza delle possibilità di aiuto;
 - facilità, immediatezza e anonimato della segnalazione anche attraverso linee telefoniche di aiuto;
 - un processo più rispettoso della vittima.

Si registrano però anche elementi i quali inducono a ritenere che il fenomeno stia aumentando, in particolare per gli abusi sessuali:

- diffusione di materiale pornografico con bambini;
- facile accesso ai siti Internet con finalità pedofile;
- mercificazione del bambino sfruttato sessualmente a fini commerciali;
- risultano insufficienti in tutto il territorio nazionale le dotazioni di personale socio-assistenziale e sanitario in grado di intervenire anche in questo specifico settore;
- risultano tuttora inattivi in diverse aree territoriali servizi di aiuto alla famiglia e ai bambini in difficoltà, e laddove tali servizi sono funzionanti non sempre gli operatori ricevono una formazione adeguata, né iniziale né in itinere, tale da poter rilevare, diagnosticare o prendere in carico casi di maltrattamento;
- risultano inoltre attivati servizi che, pur operando in area socio-assistenziale e sanitaria, possono non essere in grado di dare risposte congrue e in tempi utili perché non lavorano sinergicamente, con notevole dispendio di energie personali e risorse di settore;
- esistono servizi del privato sociale che sono una risorsa nelle strategie di contrasto al fenomeno quando interagiscono in sinergia con la rete dei servizi pubblici;

- esistono esperienze altamente professionali, anche nel privato sociale, che consentono di dare voce alla sofferenza dei bambini, promuovendo nella collettività una nuova consapevolezza dei loro diritti.

La Commissione sottolinea l'importanza dell'esperienza maturata da alcune realtà pubbliche e private che storicamente si sono impegnate nella prevenzione e nel trattamento della violenza all'infanzia. A tal fine i modelli d'intervento adottati e sperimentati da tali realtà possono rappresentare un valido riferimento nell'attuazione e nel rafforzamento delle strategie di contrasto.

Per interrompere il ciclo ripetitivo del maltrattamento ed evitare che il bambino maltrattato di oggi sia l'adulto maltrattante di domani urgono operatori formati e servizi integrati.

La Commissione ritiene che possano essere individuate cinque essenziali strategie d'intervento, delle quali è comune denominatore l'istituzione e il potenziamento dei servizi di aiuto all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia, in quanto strumenti per l'attuazione di quella nuova cultura dell'infanzia auspicata anche nei piani generali di intervento.

PERCORSI

La Commissione individua 5 fondamentali Strategie di Contrasto, di seguito indicate. Esse verranno poi dettagliatamente esposte.

Strategia di contrasto n°1

Rilevamento dei dati e mappatura delle risorse sul territorio nazionale

La Commissione ritiene indilazionabile mettere in campo tutti gli strumenti necessari per:

- a) far emergere il fenomeno, indagarlo e conoscerlo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- b) accertare la mappatura delle risorse disponibili nel nostro Paese in grado di dare risposte in termini di rilevamento, protezione, diagnosi e cura;
- c) realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d'intervento adottate nella cura del maltrattamento all'infanzia.

Strategia di contrasto n° 2

I livelli di formazione: dalla formazione diffusa a quella specialistica

La Commissione sottolinea la fondamentale necessità di:

- a) una formazione di base sul fenomeno del maltrattamento da parte di tutti coloro che operano a contatto con i bambini perché acquisiscano le competenze necessarie a comprendere i segnali di disagio;
- b) una formazione specialistica per gli operatori delegati a diagnosticare il maltrattamento e a prendere in carico la vittima e la famiglia;

- c) una conoscenza diffusa delle esperienze maturate sul campo dalle realtà pubbliche e private in campo nazionale e internazionale.

Strategia di contrasto n°3

Organizzazione di servizi integrati "in rete" - Intese tra le istituzioni interessate - Rapporti con il privato sociale

La Commissione sottolinea che:

- a) ulteriore elemento di potenziamento della qualità delle risorse messe in campo è la capacità di intervenire in modo integrato, cioè di inserirsi nel progetto globale di aiuto al bambino e alla sua famiglia;
- b) l'intervento di "rete" (rapporti tra servizi socio-assistenziali, sanitari, uffici giudiziari e scuola) può essere realizzato attraverso l'adozione di protocolli d'intesa tra le diverse competenze istituzionali a vario titolo interessate e la condivisione di modelli operativi per un lavoro integrato sui casi;
- c) il coinvolgimento delle significative agenzie del privato sociale che operano sul campo può essere di notevole rilevanza nell'interesse della collettività.

Strategia di contrasto n° 4

Intese a livello nazionale ed internazionale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

La Commissione ritiene necessario:

- a) armonizzare la nostra legislazione in materia di sfruttamento sessuale con quelle straniere;
- b) centralizzare la raccolta delle informazioni e dei dati, in stretto collegamento con i Paesi stranieri interessati al fenomeno dello sfruttamento sessuale;
- c) potenziare il collegamento con le istituzioni straniere che operano nel settore;
- d) rafforzare e potenziare sul piano internazionale l'attività negoziale con i Paesi interessati per il contrasto e la repressione dei fenomeni di sfruttamento, nonché l'attività di cooperazione per assicurare ai bambini sfruttati diverse condizioni di vita.

Strategia di contrasto n° 5

Informazione globale per la diffusione di una cultura dell'infanzia - Patto d'intesa con i media

La Commissione ritiene necessario su temi di rilevanza sociale così significativi:

- a) un richiamo forte ai mezzi di comunicazione di massa per il rispetto dei principi deontologici affermati nella Carta di Treviso e nei Codici di autoregolamentazione;
- b) l'acquisizione di una consapevolezza collettiva sui danni provocati ai bambini da una cattiva informazione;

- c) una comunicazione integrata e la costituzione di un patto di alleanza con i media perché l'opinione pubblica sia correttamente informata sui diritti del bambino e sui danni causati da qualsiasi forma di violenza sul processo di crescita;
- d) iniziative di divulgazione e di forte rappresentatività del positivo esistente nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

**STRATEGIA
DI CONTRASTO N°1**

.....

Rilevamento dei dati e mappatura delle risorse sul territorio nazionale

Un primo obiettivo della Commissione è quello di indicare strategie adeguate per:

- a) elaborare la raccolta dei dati provenienti dalle varie fonti al fine di conoscere il fenomeno e monitorarlo;
- b) far emergere il “numero oscuro”, dovuto soprattutto al fatto che la violenza è frequentemente agita in ambito familiare, dove le resistenze alla segnalazione sono maggiori.

Per quanto attiene al problema della raccolta dei dati, la Commissione mette in luce che i dati disponibili a livello nazionale sono pochi e provengono esclusivamente dall'area giudiziaria. Esistono però alcune ricerche epidemiologiche che misurano il numero dei casi di bambini maltrattati seguiti dai servizi socio-assistenziali o sanitari di determinati territori, ed anche ricerche descrittive del fenomeno, che raccolgono informazioni in merito alle caratteristiche dei bambini maltrattati e delle loro famiglie, riferite ad un numero limitato di casi, seguiti però in un arco di tempo sufficientemente significativo.

La Commissione auspica che queste ricerche, anche se legate ad un territorio circoscritto e relative ad un numero ridotto di casi, possano essere diffuse, e che le tecniche di rilevazione dei dati in alcune aree possano essere fatte conoscere e costituire una esperienza di base per migliorare la qualità della rilevazione.

La Commissione ritiene che dall'area giudiziaria possano essere raccolti altri dati sicuramente relativi a situazioni di maltrattamento finora non rilevati.

La Commissione suggerisce che vengano raccolti dati relativi ai casi conosciuti dai servizi socio-assistenziali di territorio, attraverso la predisposizione, nel rispetto delle reciproche competenze, di sistemi informativi integrati con i servizi dell'area sanitaria e di tutte le altre aree.

La Commissione sottolinea la necessità che, in accordo con il Centro di Documentazione Nazionale e gli Osservatori regionali, si sviluppino sistemi informativi e metodologie atti ad assicurare la massima affidabilità nella rilevazione dei dati, ed in particolare ad affrontare il problema del “doppio conteg-

gio". Uno sforzo specifico va posto nel prevenire la moltiplicazione di sistemi informativi non collegati tra loro.

La Commissione ritiene che il rilevamento possa riguardare:

a) *Dati provenienti dall'area giudiziaria.* I dati ufficiali attualmente disponibili si riferiscono o al numero delle denunce inoltrate alle Forze dell'Ordine e alle Procure in relazione ai reati di violenza fisica e/o sessuale in danno di bambini o alle condanne inflitte per i detti reati; ma tali dati, esclusivamente quantitativi e non sempre riferibili a bambini, sono solo parzialmente rappresentativi del fenomeno. In ogni caso mancano di elementi qualitativi, che vanno invece - a parere della Commissione - rilevati al fine di dare una descrizione precisa delle presunte vittime e dei presunti aggressori, così come sono conosciuti dall'Autorità Giudiziaria. La Commissione suggerisce che determinati dati rilevabili all'atto della denuncia di reato, quali:

- età della vittima e dell'aggressore,
 - eventuale rapporto di parentela, di affinità o di convivenza,
 - residenza di entrambi,
 - contesto nel quale è avvenuto il maltrattamento,
 - tempo in cui si è protratto il maltrattamento,
- siano raccolti in modo da poter avere la possibilità di conoscere il fenomeno anche sotto il profilo descrittivo.

Ritiene la Commissione che in questa area possono essere raccolti anche i dati della volontaria giurisdizione (rinvenibili presso i Tribunali per i Minorenni) relativi ai provvedimenti di dichiarazione dello stato di adottabilità (in quanto la situazione di abbandono, con esclusione degli ignoti, frequentemente sottende anche violenza), e di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale (in quanto il pregiudizio accertato sicuramente è riferibile ad una situazione di violenza, in una delle sue tante forme). In questa stessa area possono attingersi anche i dati relativi ai provvedimenti "amministrativi" (laddove vengono ancora utilizzati) per i bambini segnalati come disadattati, in quanto alcune ricerche indicano che una parte di essi hanno assunto comportamenti devianti perché hanno subito violenza;

b) *Dati provenienti dall'area sociale.* Non sono disponibili dati a livello nazionale in quest'area. La Commissione ritiene che, nel rispetto delle reciproche competenze, le Regioni e gli Enti Locali debbano mettersi in grado di sviluppare un sistema informativo integrato di raccolta dei dati relativi alla condizione minorile comprensiva di specifici riferimenti statistici ai minori maltrattati. L'integrazione dei dati raccolti dai servizi socio-assistenziali con il sistema di monitoraggio sviluppato dal settore sanitario e da altri settori è indispensabile al fine di evitare i "doppi conteggi";

c) *Dati provenienti dall'area sanitaria.* I dati provenienti attualmente dall'area medico-sanitaria sono scarsamente indicativi: ad esempio, può accadere che,

presso i Dipartimenti di emergenza (presidi di pronto soccorso pediatrici e generali), sotto la voce “incidente domestico” vengano registrate violenze gravissime in danno di bambini. La Commissione auspica che i medici, e in particolare i pediatri, possano contribuire al rilevamento del fenomeno, e quindi anche alla sua quantificazione, attraverso appropriate reti di osservazione. I Dipartimenti di emergenza, nonché pediatri e medici di base, possono essere, infatti, snodo cruciale nel rilevamento precoce in questa area. I dati in possesso dei Servizi socio-assistenziali e sanitari (Consultori Familiari, Unità operative di neuropsichiatria infantile e di psicologia dell’età evolutiva o altrimenti denominate) possono essere maggiormente indicativi soltanto se i servizi sono in grado di metterli in connessione. Si tratta anche qui da un lato di evitare il “doppio conteggio”, e dall’altro di rilevare il fenomeno, interpretando adeguatamente i segnali di sofferenza dei bambini. La Commissione auspica si sviluppi una competenza diffusa tra gli operatori per il rilevamento dei casi di maltrattamento, e che ogni ambito territoriale si doti di un *punto di riferimento* che contribuisca in modo organico alla raccolta di dati in connessione con gli altri sistemi coinvolti;

d) *Dati provenienti da altre fonti.* Dati rilevati da centri specialistici pubblici e privati possono dare indicazioni in merito alla descrizione del fenomeno, in quanto raccolgono dati significativi sui bambini vittime e le loro famiglie, studiandone le caratteristiche specifiche, e possono quindi essere valorizzati in termini di ricerca scientifica. I dati rilevati dalle linee telefoniche di aiuto, pur non potendosi ritenere sufficientemente rappresentativi della dimensione del fenomeno, sono sicuramente indicativi della accresciuta cultura della segnalazione, dell’avviato processo di sensibilizzazione al problema del maltrattamento e, in via meramente orientativa, anche delle mutate caratteristiche del fenomeno nel tempo.

Per quanto riguarda la mappatura delle risorse esistenti, preliminarmente sarebbe utile accertare il rapporto tra popolazione, e in particolare popolazione minorile (a livello regionale e locale), e il numero degli operatori sociali e sanitari impegnati nell’area minorile, nonché l’entità della presenza di strutture di servizio pubblico e privato che si occupano anche di infanzia e adolescenza; emergerebbe così una prima indicazione sul rapporto esistente tra i bisogni del territorio e le risorse.

Sul territorio nazionale i percorsi di aiuto e di presa in carico sono molto differenziati; bisogna perciò verificare se in ogni regione vi siano sufficienti risorse per rispondere alle esigenze di tutela dei minori.

La Commissione ritiene che una delle possibili strategie per effettuare una mappatura della quantità e qualità delle risorse esistenti possa fare riferimento ai seguenti livelli di intervento: *rilevamento / accertamento / protezione / cura e trattamento* dei bambini e delle loro famiglie. Infatti queste sono le esigenze

fondamentali e necessarie la cui soddisfazione permette di conseguire l'obiettivo finale del benessere dei bambini vittime di maltrattamenti.

63

A titolo esemplificativo:

- per il *rilevamento*, è indispensabile che tutti coloro (insegnanti in particolare) che sono a contatto con i bambini siano in grado di comprendere i segnali di aiuto e di essere correttamente informati su "cosa fare e a chi rivolgersi". Potranno essere considerate risorse in questa area corsi di formazione specifici e l'esistenza di "consulenti" sui percorsi da intraprendere e iniziative analoghe;
- per l'*accertamento*, vanno considerate quelle risorse specialistiche in grado di approfondire i segnali sospetti e di formulare diagnosi;
- per la *protezione*, si possono considerare le famiglie affidatarie, le case famiglia, le comunità, i centri antiviolenza e tutti i presidi in grado di rispondere anche alle esigenze dei bambini maltrattati e di lavorare in accordo con gli altri servizi, nonché i servizi di assistenza educativa e domiciliare in grado di intervenire anche sui maltrattamenti. Sono inoltre una risorsa importante e significativa, poco presente sul territorio, le comunità di accoglienza con posti riservati al pronto intervento;
- per la *cura ed il trattamento* dei bambini maltrattati e abusati e delle loro famiglie, il riferimento va fatto ai Servizi consultoriali, ai Servizi di neuropsichiatria infantile e di psicologia clinica e dell'età evolutiva, o ad altri servizi specialistici che prendono in carico casi di maltrattamento. Va fatto riferimento anche ai sistemi integrati d'intervento che mettono in rete servizi pubblici e servizi privati, attivi in alcune regioni italiane.

I dati sull'entità del fenomeno e sulla mappature delle risorse possono essere raccolti, nell'ambito di attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le amministrazioni provinciali, che provvederanno alla loro elaborazione. Tali dati confluiranno presso il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia, organismo tecnico dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia, presieduto dal Ministro per la Solidarietà Sociale.

La Commissione sottolinea la necessità che sia i dati sul fenomeno, sia le informazioni in merito alle risorse esistenti una volta raccolti ed elaborati a livello regionale e centrale siano restituiti in forma accessibile e semplificata a tutti i servizi e gli enti interessati, utilizzando possibilmente le nuove tecnologie telematiche.

sei

I livelli di formazione dalla formazione diffusa a quella specialistica

La Commissione preliminarmente segnala da una parte che in tutto il Paese aumenta la domanda di assistenza della vittima del maltrattamento e dei suoi familiari sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello psicologico che clinico, dall'altra che non in tutto il Paese la domanda riceve una risposta congrua sia per i tempi sia per la qualità; e ciò perché non in tutti i contesti territoriali si registra un'adeguata presenza, preparazione, organizzazione e integrazione degli operatori coinvolti.

La Commissione segnala la necessità di prevedere:

- corsi specifici sul maltrattamento all'infanzia nelle scuole di specializzazione medica (ostetricia-ginecologia, pediatria, neuropsichiatria infantile) e nei percorsi formativi professionali di psicologi, assistenti sociali, educatori e di altre professioni coinvolte nella rilevazione del fenomeno;
- una corretta e diffusa informazione sul fenomeno del maltrattamento a tutti gli operatori che entrano in relazione con il bambino nel corso del suo processo di crescita;
- servizi integrati su tutto il territorio in grado di porsi come riferimento e supporto nei casi di maltrattamento;
- unità specializzate per l'indagine di polizia giudiziaria costituite da personale con appropriata formazione e numericamente adeguate all'ambito territoriale in cui operano;
- un pool specializzato di magistrati per i reati di maltrattamento in tutti gli uffici di Procura presso le Preture, e per i reati di violenza sessuale in tutti gli uffici di Procura della Repubblica presso i Tribunali, perché la legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" possa avere effettiva attuazione.

La Commissione conseguentemente ritiene necessario e improrogabile che in tutte le aree di intervento (socio-assistenziale, sanitaria e giudiziaria) i Ministeri competenti (Affari Esteri, Grazia e Giustizia, Interni, Pari Opportunità, Pubblica Istruzione, Sanità e Solidarietà Sociale), Regioni ed Enti Locali investano nelle strategie formative, istituendo servizi e potenziando quelli esistenti.

La Commissione auspica che tutti gli operatori impegnati con i bambini, oltre alle tradizionali competenze professionali, acquisiscano nuove competenze specifiche, sviluppino nuove e più pregnanti capacità di accoglienza nei confronti del disagio sofferto dai bambini all'interno della propria famiglia, che dismettano quella tolleranza culturale nei confronti di condotte violente in ambito familiare in danno dei bambini (purtroppo ancora radicata in alcune aree del nostro Paese) al fine di essere in grado di individuare nei loro comportamenti i segnali del disagio e i sintomi rivelatori del maltrattamento.

È necessario disegnare e diffondere percorsi formativi di base perché gli operatori pubblici e privati possano individuare quanto più precocemente possibile casi di maltrattamento, attivando altrettanto precocemente percorsi di protezione e percorsi di presa in carico psico-sociale e sanitaria, che devono essere gestiti da operatori specializzati nel settore.

In relazione al fenomeno del maltrattamento, la formazione va impostata su tre livelli:

- 1) il rilevamento;
- 2) la diagnosi;
- 3) la cura e il trattamento.

Il primo livello di formazione consiste nell'acquisire e sviluppare *capacità di ascolto* del bambino e, quindi, competenza nel rilevamento dei segnali del disagio.

Essa è assicurata da una efficiente politica di prevenzione primaria sul territorio, che consiste nel promuovere nell'ambito dei contesti educativi l'educazione alla relazionalità, all'affettività, alla corporeità e allo sviluppo della sessualità, la cultura di attenzione e di accoglienza delle emozioni dei bambini, di ascolto e di osservazione dei loro comportamenti, dei messaggi non verbali che possono sottendere anche gravi disagi.

La Commissione conseguentemente raccomanda l'istituzione sul territorio di un'équipe specialistica di riferimento in grado di fornire le informazioni corrette sul "cosa fare" quando viene riconosciuto un segnale di disagio, "come e a chi segnalare" al fine di mettere in moto la rete di protezione.

La formazione di primo livello finalizzata al rilevamento si svolge secondo un doppio binario:

1. il primo è rappresentato dalla sensibilizzazione della comunità rispetto alla attenzione, alla cura ed al benessere da assicurare ai bambini per il loro corretto processo di crescita, e si concretizza soprattutto nel richiamo forte alla relazione interpersonale con i bambini, perché anche quelli che tacciono possono avere molte cose da dire e spesso le dicono con il gesto e il comportamento. In questo campo gli insegnanti (in particolare quelli della scuola dell'infanzia e della scuola elementare) sono i primi destinatari di un efficace intervento di sensibilizzazione in materia di maltrattamento. L'opera di sensibilizzazione deve essere estesa ai genitori attraverso corsi di formazione alla genitorialità;

2. il secondo è rappresentato dall'intervento formativo di base diretto ad ogni operatore nell'ambito del suo specifico ruolo in rapporto con il bambino. Sono interessati tutti gli operatori che per il ruolo sono comunque tenuti a favorire lo sviluppo armonico fisico e psicologico del bambino che svolgono una funzione di sostegno alla relazione adulto-bambino e di aiuto al bambino

nel passaggio attraverso le varie tappe del suo sviluppo, anche di quello sessuale:

- a) operatori dell'area sanitaria (medici, pediatri di base, infermieri, puericultori) che curano il corpo e hanno un rapporto con il genitore e possono educarlo alla relazione con il figlio per il benessere di entrambi;
- b) operatori dell'area socio-assistenziale (assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari);
- c) operatori dell'area psicologica (operatori dei consultori e dei servizi materno-infantili, neuropsichiatria infantile, medicina scolastica);
- d) operatori dell'area pedagogica (direttori didattici e presidi, insegnanti e docenti di ogni disciplina, docenti utilizzati come referenti per l'educazione alla salute, psico-pedagogisti, coordinatori per l'educazione fisica e sportiva, gli addetti alla lotta della dispersione scolastica), collaboratori e ausiliari;
- e) operatori dell'area socio-educativa (educatori, operatori del tempo libero, dello sport, del volontariato cattolico e laico).

Questa formazione di base ha come obiettivo il superamento delle difficoltà da parte degli operatori a riconoscere, accogliere ed affrontare il mondo delle emozioni e degli affetti dei bambini e la conseguente necessità di una elaborazione rispetto alla loro capacità di ascolto e di dialogo.

In questi ultimi anni sul territorio nazionale sono stati attivati molti percorsi di sensibilizzazione e di formazione di base, che oggi possono essere sviluppati e implementati anche con le risorse a disposizione delle regioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 285/97.

Il primo livello ha, dunque, come obiettivo privilegiato il rilevamento precoce della richiesta di aiuto: non sempre o non necessariamente la persona che la raccoglie è in grado di decodificarla e di comprendere quale sofferenza essa esprime. Altri sono gli operatori competenti a decifrarlo e a fare la diagnosi, altri quelli competenti a curare e a proteggere; ma è fondamentale che ogni adulto che ha rapporto con un bambino abbia un livello minimo di formazione per riconoscere e rilevare il segnale di aiuto, e un bagaglio informativo minimo sulle realtà di riferimento esistenti sul territorio (équipe specialistica o altro). Un rilevamento precoce permette di attivare il percorso di approfondimento, anche con il concorso e il supporto di altri operatori, al fine di garantire una segnalazione tempestiva adeguatamente supportata. Gli operatori (scolastici, socio-assistenziali o psico-pedagogici, delle comunità, dell'ufficio minori della questura o quanti altri) che hanno rilevato il segnale restano molto spesso protagonisti di un'azione di sostegno e di aiuto nel successivo percorso.

Il secondo livello di formazione è costituito dalla *diagnosi*. Questo percorso mira a formare l'operatore che deve accertare il maltrattamento, e quindi tre categorie di operatori:

1. l'operatore dell'area medica, che deve raccogliere i dati anamnestici e accertare il danno fisico e neuropsichiatrico del bambino;

2. l'operatore dell'area socio-assistenziale, che deve raccogliere informazioni sul contesto familiare e sociale di appartenenza del bambino per valutare il grado di danno e di pregiudizio e le eventuali risorse familiari;
3. l'operatore dell'area psicologica, che deve effettuare una verifica del danno psicologico derivante dal maltrattamento.

Nel percorso diagnostico le tre aree indicate si intersecano e devono integrarsi in modo da consentire la formulazione di una diagnosi globale multidisciplinare.

Il terzo livello di formazione è quello rivolto agli operatori che attuano la messa a punto di un *percorso di aiuto* psico-sociale per il trattamento del maltrattamento (ormai diagnosticato) finalizzato al sostegno e al recupero del bambino e, ove possibile, del suo nucleo familiare. I percorsi formativi sono altamente specializzati; la individuazione del trattamento della vittima (unitamente all'accertamento della responsabilità anche penale dell'abusante) rappresenta la possibilità di recupero del bambino maltrattato.

A questo livello interagiscono anche gli strumenti giuridici di protezione del bambino e quelli finalizzati all'accertamento del reato di maltrattamento o di atti sessuali e alla condanna dell'autore della violenza; entrano in campo (potrebbero già essere intervenuti ai livelli precedenti) le Forze dell'Ordine, il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Giudice per le indagini preliminari, il Giudice della separazione e talvolta anche il Giudice Tutelare; diventa perciò ancora più essenziale condividere la cultura del lavoro integrato.

E, dunque, indispensabile che anche gli operatori dell'area giudiziaria (forze dell'ordine, avvocati e magistrati) ricevano una formazione di base minima sulle modalità di relazione con il bambino vittima di maltrattamento, in vista anche dell'introduzione della legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori, che richiede nuove competenze. In particolare, se ne sottolinea la necessità per quanto attiene all'audizione del bambino, all'attivazione delle risorse per la presa in carico, alla scelta del perito.

In sintesi la Commissione, per l'attuazione di questa strategia di contrasto, ritiene necessario per tutti gli operatori, da una parte una formazione permanente che permetta loro l'acquisizione, il mantenimento e l'aumento delle abilità tecniche necessarie ad un lavoro così complesso e difficile, e dall'altra la costituzione e lo sviluppo di servizi integrati competenti ed idonei ad intervenire sui casi di maltrattamento come riferimento specialistico di supporto.

La Commissione ritiene improrogabile investire nella formazione degli operatori che devono assicurare il trattamento di recupero; il percorso psicoterapeutico, ove è possibile, deve rivolgersi anche ai familiari ed in particolare al genitore maltrattante.

Organizzazione di servizi integrati “Inrete” - Intese tra le istituzioni interessate e rapporti con il privato sociale

La Commissione preliminarmente sottolinea che idonei **protocolli d'intesa** rappresentano un efficace strumento per definire i ruoli, le funzioni, le modalità, i percorsi, le interazioni tra le diverse istituzioni e tra le istituzioni e le realtà di privato sociale, cui devono fare riferimento tutti gli operatori del pubblico e del privato. In sintesi, i protocolli d'intesa possono disegnare una *comune metodologia d'intervento a carattere interdisciplinare*. I protocolli possono anche essere la sede per uniformare i linguaggi dei diversi operatori interagenti nei casi di maltrattamento, circoscrivere concetti che si prestano ad interpretazione troppo ampia (pregiudizio, grave pregiudizio, abbandono morale, abbandono materiale).

La Commissione ritiene che la stesura di protocolli d'intesa fra tutti i soggetti interessati porti alla determinazione di più specifiche e chiare linee d'indirizzo a livello locale tra soggetti (istituzionali e non) interessati e alla definizione di precise regole di riferimento e di concreti parametri d'intervento relativo al lavoro con i bambini e con le loro famiglie per tutti gli operatori, con l'effetto di ottimizzare il risultato.

La Commissione sottolinea ancora che la gestione integrata e il lavoro di rete rappresentano il frutto di una formazione globalmente impostata alla interdisciplinarietà dell'intervento, nella consapevolezza che soltanto favorendo la comunicazione tra le istituzioni, e tra le istituzioni e il privato sociale, è possibile ottenere risultati congrui in relazione alle esigenze del contesto e alle risorse messe in campo.

A tal fine la Commissione evidenzia quali elementi essenziali:

- a) l'integrazione dei percorsi sociali, sanitari e giudiziari;
- b) il coordinamento delle risorse pubbliche e private.

La rete integrata si svolge su due livelli:

1. il primo, di natura organizzativa, attraverso la costituzione di équipe di riferimento alla cui formazione concorrono più servizi e nel cui ambito si riconoscono compiti di raccordo e di coordinamento ad uno dei servizi integrati in rete, per l'individuazione degli strumenti utili per il funzionamento della rete (un gruppo di coordinamento con i diversi referenti, istituzionali e non);
2. il secondo, di natura operativa, finalizzato alla presa in carico dei casi nella valorizzazione delle risorse esistenti, per evitare la sovrapposizione degli interventi e la moltiplicazione delle figure di riferimento.

La Commissione sottolinea la necessità di costruire una metodologia di lavoro integrato centrato sulla capacità di sviluppare tra i diversi attori un'intese

sa sugli obiettivi, sui tempi, sulle funzioni, sulle procedure, al fine di valorizzare le risorse di ciascuna agenzia, potenziare le capacità di accoglienza della comunità, garantire un intervento efficace nel lungo periodo.

La Commissione auspica che per un adeguato trattamento dei bambini e delle famiglie problematiche si prevedano organizzazioni in grado di rispondere in modo mirato al fenomeno del maltrattamento, senza prevedere necessariamente degli uffici specifici con operatori che si occupino a tempo pieno di maltrattamento in danno di bambini.

La Commissione a tal fine propone che vengano assunti gli opportuni atti legislativi e amministrativi per l'attivazione di équipe di riferimento composte da operatori sociali dei servizi degli enti locali e operatori dei servizi sanitari "referenti" nel campo specifico, per il territorio di competenza, i quali, in quanto maggiormente formati e specializzati su questi temi, anche con diverse professionalità e competenze, possano - tramite un continuo confronto interdisciplinare - fornire una consulenza specialistica agli altri operatori chiamati ad occuparsi del caso, agli insegnanti, ai cittadini, alle autorità giudiziarie.

La Commissione ritiene, infatti, che risponda prioritariamente all'interesse generale della collettività avere operatori socio-assistenziali e sanitari dei servizi territoriali adeguatamente formati, in grado di rilevare e prendere in carico il problema del maltrattamento, piuttosto che attivare servizi specialistici finalizzati esclusivamente alla diagnosi, al trattamento e alla cura, utilizzando comunque le risorse pubbliche e private ritenute adeguate al caso concreto. Conseguentemente spetterà alle Regioni e agli Enti Locali di individuare all'interno dei servizi socio-assistenziali e sanitari delle Aziende sanitarie e ospedaliere operatori che intervengano in supporto al territorio per i casi più gravi e anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito del raccordo tra pubbliche amministrazioni, la Commissione auspica che il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnino a:

- a) attivare un percorso di rete coordinando gli interventi già in campo e valorizzando le risorse esistenti;
- b) valutare tutte le possibili azioni e i possibili accordi e protocolli attivabili nell'ambito dell'area di competenza dei servizi secondo la normativa vigente (integrazione socio-sanitaria, rapporti tra servizi socio-sanitari e magistratura, rapporti tra scuola, servizi e giudici);
- c) proporre con idonei strumenti legislativi e/o amministrativi un'adeguata organizzazione del personale socio-sanitario per la presa in carico dei casi di maltrattamento, anche in attuazione della legge n. 66/96 e l'individuazione delle risorse da mettere a disposizione per garantirne l'effettiva attivazione;
- d) richiedere l'ulteriore individuazione (da parte delle regioni) di alcuni poli di riferimento, in strutture pubbliche, attrezzate adeguatamente (due-tre

per regione), ai quali afferiscono operatori con professionalità specifica, per consentire l'audizione protetta dei minori da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;

- e) ribadire gli obblighi di denuncia da parte dei soggetti che rivestono funzioni o incarichi di natura pubblica, e le conseguenti responsabilità;
- f) prevedere la promozione di idonei affidamenti familiari in sostegno alla famiglia d'origine nei casi possibili, e l'attivazione e/o il potenziamento di presidi socio-assistenziali di pronto intervento e residenziali, con caratteristiche di comunità di tipo familiare, prevedendo la presenza e/o il sostegno di operatori con professionalità adeguate, per ospitare bambini in difficoltà, anche vittime di maltrattamento.

Tale ultimo obiettivo richiederà la promozione di azione interrelate e interconnesse, tenendo presenti quelle già in atto in alcune regioni e in altre realtà europee ed extra-europee, tese a promuovere, in accordo con le Regioni e gli Enti Locali, anche in attuazione dell'art. 4 della legge n. 285/97, il potenziamento e/o l'attivazione di servizi e strutture per la presa in carico della disfunzione familiare e la riduzione della conflittualità, per la responsabilizzazione al ruolo genitoriale, per la promozione dell'affidamento familiare, per la mediazione familiare, per l'accoglienza di bambini maltrattati e dei genitori non maltrattanti e non complici per il tempo della psicodiagnosi e la valutazione del caso, per la progettazione di strategie di recupero, anche a favore dell'autore del maltrattamento.

Soggetti istituzionali ed enti coinvolti o interessati nell'attuazione della legge n. 285/97 sono principalmente le Regioni e gli Enti Locali (singoli o associati), le Aziende sanitarie e ospedaliere, i Provveditorati agli Studi, le Prefetture, l'Autorità Giudiziaria, gli Uffici Minori delle Questure e la Polizia giudiziaria, i Centri per la giustizia minorile, il privato sociale, enti e associazioni di volontariato, enti e strutture di formazione e ricerca, Università, altri soggetti a vario titolo organizzati.

La Commissione sottolinea l'opportunità di vagliare le realtà del privato sociale in grado di contribuire ad ampliare e rendere più efficace la rete dei servizi per la prevenzione, l'individuazione e la cura del maltrattamento in danno dei bambini.

Servizi, privato sociale, linee telefoniche di aiuto che hanno sviluppato una specifica e significativa competenza tecnica e scientifica vanno valorizzati anche come risorse per la ricerca e lo studio delle più efficaci pratiche di intervento insieme e in collaborazione con i centri pubblici. Ciò anche per utilizzare, nel più ampio senso possibile, le iniziative di formazione, di approfondimento scientifico e di confronto seminariale che i servizi del privato sociale e le linee telefoniche hanno da tempo consolidato.

La Commissione osserva che la legge n. 66/96 sulla violenza sessuale ha introdotto anche norme espressamente mirate alla protezione del bambino vit-

tima, nel presupposto di una intesa costante tra l'ufficio giudiziario minorile competente per la protezione della vittima e l'ufficio giudiziario ordinario competente per l'accertamento del reato. Si registra però che solo in alcuni contesti giudiziari tale intesa è stata formalizzata ed attuata attraverso protocolli d'intesa; nella gran parte del Paese norme, quali l'audizione protetta e l'assistenza psicologica del bambino vittima, introdotte a garanzia di un processo più rispettoso della parte offesa, non trovano ancora una puntuale applicazione.

È perciò fondamentale al riguardo il raccordo degli interventi di tutela giudiziaria del bambino da parte del Giudice minorile e l'intervento del Pubblico Ministero che può emettere provvedimenti restrittivi della libertà del presunto abusante e del Giudice della separazione che ha regolamentato i rapporti genitore-figlio. Scattano così una serie di tappe (relative al sostegno del bambino nelle varie fasi processuali) che possono essere tenute presenti e rispettate soltanto in un lavoro di rete, che sia formalizzato e codificato in appositi protocolli.

La Commissione pertanto sottolinea:

- a) l'assoluta e improrogabile necessità, in attesa di un adeguato riordino delle competenze, di un maggiore e costante coordinamento tra i vari uffici giudiziari, le cui competenze vengono a vario titolo interpellate in caso di maltrattamento in danno di un bambino;
- b) la opportunità che tale coordinamento non sia solo affidato alla pur lodevole iniziativa dei singoli uffici giudiziari, ma istituzionalmente promosso e coordinato nell'ambito di ciascun distretto ai massimi livelli (Presidenza di Corte d'Appello e Procura Generale);
- c) la irrinunciabile interazione tra l'intervento giudiziario e la fase antecedente, di rilevazione del caso, nonché quella successiva di presa in carico e di trattamento del bambino maltrattato e, ove opportuno, della famiglia.

Intese a livello nazionale ed internazionale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini

La Commissione, nell'ambito del raccordo tra le pubbliche amministrazioni, sente il bisogno di evidenziare in modo particolare il ruolo della scuola, che rappresenta senza ombra di dubbio il luogo privilegiato di osservazione del disagio dei bambini e degli adolescenti. La scuola è l'unica istituzione in cui passano tutti i bambini; è perciò la scuola il contesto sul quale puntare l'attenzione per interventi mirati di prevenzione. L'insegnante è il tramite per una rilevazione precoce, il suo ruolo deve essere maggiormente valorizzato e ogni *intervento integrato deve vedere presente la scuola.*

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha indicato linee d'indirizzo e sta attuando interventi differenziati per contrastare la dispersione scolastica e pro-

muovere il successo formativo degli studenti. Tali interventi sono organizzati nel quadro dell'autonomia della scuola e integrati nel curriculum scolastico, in studi interdisciplinari sui quali costruire appositi itinerari d'approfondimento. Le linee d'indirizzo, che indubbiamente rappresentano un significativo riferimento per elaborare strategie più specificamente mirate a contrastare i fenomeni di sfruttamento e di violenza in danno dei bambini, prevedono l'integrazione ai livelli territoriali dei diversi servizi con la costituzione di osservatori provinciali composti dai rappresentanti ed operatori delle amministrazioni degli enti territoriali e delle agenzie del privato sociale; essi avranno il compito di raccogliere i dati, definire indicatori socio-economici e culturali, promuovere ed elaborare progetti integrati, favorire il rapporto tra le scuole e gli enti operanti nel territorio, promuovere e realizzare forme di ricerca e di aggiornamento. Tali osservatori devono operare in raccordo con le Regioni che, in attuazione dell'art. 4 della legge 451/97, attivano iniziative per la rilevazione sistematica di dati e informazioni sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si ritiene opportuno inoltre la identificazione di aree a rischio per stabilire priorità di intervento, quali la formazione in modo congiunto di docenti ed operatori territoriali (con particolare riferimento ai temi della progettazione integrata, della comunicazione, della gestione delle relazioni e delle motivazioni) ed il coinvolgimento delle famiglie. La scuola potrebbe impegnarsi in particolare a gestire l'anagrafe scolastica e il monitoraggio delle frequenze in modo che vengano segnalati con tempestività ai servizi socio-assistenziali territoriali gli abbandoni e le situazioni a rischio, così da consentire, in accordo con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, opportuni interventi preventivi. Devono essere in ogni caso attivati e/o potenziati i servizi socio-assistenziali degli enti locali e i servizi di sostegno psico-pedagogico per poter garantire un effettivo supporto di consulenza ai bambini e agli operatori della scuola.

Ritiene la Commissione che in sede di protocolli debbano essere affrontati alcuni nodi connessi alla esistenza di norme contrastanti, prima fra tutti quello relativo:

- a) al segreto professionale e d'ufficio, cui sono vincolati gli operatori, in particolare quelli del SERT, in relazione al paziente tossicodipendente o AIDS, anche in presenza di conclamata situazione di pregiudizio o di marcata privazione di assistenza verso bambini conviventi con il paziente seguito dal presidio;
- b) quello connesso alla impossibilità per gli operatori di enti diversi di scambiarsi informazioni, spesso causa del grave ritardo nella segnalazione dello stato di disagio di un bambino e della impossibilità di dare in tempo utile risposte adeguate al bambino in difficoltà;
- c) quello della possibilità di intervenire sotto il profilo sanitario a favore di un bambino anche in presenza di diniego del/dei genitore/i, con gli accertamenti clinici necessari per esigenze di diagnosi.

La Commissione sostiene con forza la necessità di chiedere in proposito chiarimenti al Garante per la Privacy.

73

Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali configura una delle forme più gravi di coercizione e di violenza sull'infanzia; esso equivale ai lavori forzati e rappresenta una forma di schiavitù dei nostri tempi.

La Commissione ricorda che con la Dichiarazione e il Programma d'azione di Stoccolma del 1996 gli Stati firmatari si sono impegnati a contrastare con ogni mezzo lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, mediante l'adozione di ogni adeguata misura sul piano politico, legislativo, programmatico, volta alla repressione di ogni manifestazione connessa con tali fenomeni. Significativa attuazione di questo impegno è la legge 3 agosto 1998 n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" che delinea nuove fattispecie criminose in relazione ai nuovi fenomeni (la prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale perpetrati in danno dei bambini) e che correttamente sancisce la riconducibilità delle condotte reato ad una forma nuova di riduzione in schiavitù.

La Commissione sottolinea la rilevante significatività dell'appello rivolto da più parti al Governo affinché, all'interno dello Statuto del Tribunale Internazionale Penale Permanente, i crimini organizzati contro l'infanzia, ed in particolare le forme di riduzione in schiavitù, possano essere ricompresi fra i "crimini contro l'umanità", così come richiesto dalla mozione approvata dal Senato in data 2/6/98.

La Commissione auspica che, per favorire il contrasto e la repressione di tali fenomeni, nel solco tracciato dal meeting di Stoccolma, l'impegno profuso fino ad oggi dalle Istituzioni nazionali coinvolte prosegua e si rafforzi, e che alla promulgazione della recente legge n. 269/98 possano seguire adeguate iniziative sia sul piano interno che internazionale per una concreta attuazione delle nuove disposizioni, nonché per una sempre più efficace azione di repressione del fenomeno.

In particolare, la Commissione sottolinea l'opportunità di:

- a) ricorrere ad un comitato di monitoraggio per favorire la più corretta applicazione delle disposizioni in materia, al fine di verificare la puntuale rispondenza tra le esigenze maturate in questo ambito e l'applicazione delle disposizioni di legge;
- b) avviare iniziative per una completa realizzazione delle previsioni normative (particolarmente per quanto attiene ai fenomeni connessi con il turismo sessuale) sul piano della cooperazione giudiziaria internazionale per attuare gli accordi di riammissione e di estradizione, volti a garantire la restituzio-

ne ovvero la riconsegna ai Paesi di appartenenza degli autori dei reati che hanno visto coinvolti bambini;

- c) mettere a punto efficaci strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale per il perseguimento dei crimini commessi in danno di bambini, nonché accordi che possano prevedere (in presenza di determinate garanzie) il trasferimento nel territorio nazionale di bambini stranieri in stato di clandestinità, vittime di maltrattamenti, traffici illeciti, violenze, ecc.

In tal modo si darà piena attuazione al principio di “extraterritorialità delle leggi penali” già introdotto nel documento di Stoccolma per assicurare alla giustizia del Paese d’origine ovvero del Paese di destinazione la persona che sfrutta un bambino a scopo sessuale.

La Commissione sottolinea ancora che ogni efficace azione attuata per fronteggiare la tragica realtà dello sfruttamento dei bambini deve partire innanzitutto dalla definizione del fenomeno sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. La Commissione ritiene pertanto utile avviare un’*indagine ricognitiva* del fenomeno, anche attraverso gli Uffici diplomatici e consolari all’estero, per approfondire gli aspetti legati alla mappatura dei Paesi maggiormente coinvolti nel fenomeno nonché alla raccolta dei relativi dati. In tal modo sarebbe possibile delineare in maniera più certa ed articolata le dimensioni di un fenomeno che ancora in parte sfugge alle analisi.

Si stima attualmente che i bambini coinvolti nell’industria del sesso siano per fare alcuni esempi all’incirca: 500.000 in India, 5.000 in Messico, 40.000 in Venezuela, 500.000 in Perù. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato inoltre in 250 milioni i bambini tra i 5 ed i 14 anni sfruttati nel lavoro nero.

A tal fine la Commissione ritiene utile:

- a) esaminare più approfonditamente i dati disponibili presso le istituzioni nazionali dei diversi Paesi, anche per meglio definire le opportune strategie di intervento;
- b) sostenere iniziative di carattere interno ed internazionale volte alla centralizzazione e trasmissione delle informazioni riguardanti tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’industria del sesso dei bambini. Dovranno pertanto, laddove non esistono, essere create adeguate banche dati, nonché collegamenti con tutte le istituzioni, centri ed organismi pubblici e privati operanti nel settore: Interpol, Europol, Dipartimenti che negli altri Paesi sono competenti in materia, organismi governativi e non governativi.

La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di uno studio approfondito dei termini in uso quali: “sfruttamento sessuale a fini commerciali”, “traffico”, “pornografia infantile”: *uniformare il linguaggio* e intendersi sul significato dei termini in uso è la premessa del lavoro interdisciplinare. L’uso di un linguaggio

comune agevola gli operatori, e per quanto riguarda in particolare i termini conosciuti per i nuovi fenomeni (vecchi quanto il mondo ma nuovi per le nuove modalità attuative) è necessario delimitare più chiaramente i contorni delle diverse fattispecie ricomprese nelle nuove previsioni di reato di cui alla legge tuttora in discussione al Parlamento. È indubbio infatti che tali fenomeni presentano al momento una configurazione quanto mai incerta e vischiosa, e per la proiezione internazionale e, come già sottolineato, per l'intervento delle organizzazioni criminali.

La Commissione suggerisce che un punto di riferimento significativo per tali riflessioni può essere rappresentato dal testo in via di elaborazione del "Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo", concernente "La vendita, prostituzione, e pornografia infantile".

**STRATEGIA
DI CONTRASTO N. 5**

Informazione globale per la diffusione di una cultura dell'infanzia - Patto d'intesa con i media

La Commissione sottolinea che la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla prostituzione infantile non può essere disgiunta dal più ampio contesto della lotta alla tratta degli esseri umani ed allo sfruttamento in genere dei bambini, sfruttamento che oltre alla drammatica dimensione sessuale e pedofila, prende forme diverse, quali l'accattonaggio, il lavoro abusivo, il furto, lo spaccio di droga e il coinvolgimento in altre attività illecite.

La Commissione quindi ritiene che la repressione di fenomeni tanto aberranti impone da una parte di proseguire nella direzione già efficacemente intrapresa dal Governo per la lotta contro il lavoro minorile attraverso la Carta degli Impegni sottoscritta il 16/4/1998, dall'altra di affiancare, in sede nazionale, a questa lotta quella contro l'evasione scolastica e la povertà.

La Commissione sottolinea che il fenomeno della tratta degli esseri umani coinvolge in maniera sempre più drammatica soprattutto le donne ed i bambini, categorie queste che per la loro condizione di sensibile vulnerabilità, sono le vittime fatali di tali traffici. Attualmente esso ha assunto dimensioni preoccupanti anche a causa della sempre più scontata gestione del mercato da parte delle organizzazioni criminali, che hanno tempestivamente messo a fuoco le potenzialità di tale "business", capace di assicurare notevoli profitti.

La Commissione raccomanda:

- a) l'impegno, già attivo sul piano internazionale bilaterale e multilaterale, a *perfezionare il sistema di accordi* con i Paesi dai quali verosimilmente si originano i maggiori flussi di bambini destinati ai mercati della prostituzione infantile e dello sfruttamento, per un efficace contrasto del traffico. Una tappa significativa rappresenta l'introduzione - nell'ambito della proposta italo-austriaca di una Convenzione da sottoscrivere in sede ONU per la

- repressione del traffico dei migranti - di un apposita intesa di settore volta a contrastare in maniera precipua il traffico delle donne e dei bambini;
- b) l'impegno a favorire sempre più la collaborazione tra gli organismi di polizia e gli uffici giudiziari sia sul piano interno che internazionale per una migliore conoscenza del fenomeno e la messa a punto di adeguati strumenti di repressione di ogni forma di traffico illecito.

La Commissione è convinta che un'efficace azione di repressione dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali deve inoltre prevedere nel settore della collaborazione internazionale:

- a) un più armonioso coordinamento delle legislazioni dei diversi Paesi nonché soprattutto adeguate forme di cooperazione e collegamento tra le istituzioni dei Paesi coinvolti nel fenomeno e quindi tra i Paesi dai quali si origina purtroppo la più alta domanda (per lo più Paesi occidentali) e gli Stati offerenti la maggior quantità della "merce-bambino";
- b) la possibilità che il nostro Paese, anche sulla scia degli impegni già assunti con il Piano d'Azione governativo, si faccia promotore di iniziative sul piano bilaterale per la realizzazione di una serie di misure volte a sensibilizzare i Paesi maggiormente toccati dalla piaga dello sfruttamento sessuale dei bambini. Tali misure potranno efficacemente essere ricomprese in intese bilaterali che tocchino sia gli aspetti repressivi del fenomeno - quindi con interventi di cooperazione giudiziaria e di polizia - ma anche gli aspetti di prevenzione e soprattutto di recupero psicologico e di reinserimento sociale sia delle vittime occasionali che dei bambini per lungo tempo utilizzati nel mercato del sesso. Tali intese dovrebbero pertanto riguardare l'ambito giuridico, medico-sanitario, sociale, nonché soprattutto gli aspetti di formazione in loco di personale da impiegare nel campo esclusivo dell'infanzia;
- c) l'inserimento di clausole *ad hoc* nell'ambito degli accordi bilaterali di collaborazione turistica che tocchino in maniera particolare gli aspetti più strettamente connessi alla repressione del turismo a scopo sessuale.

È giudizio concorde che la radice della piaga dello sfruttamento dei bambini a fini sessuali risiede soprattutto nella estrema povertà e nelle condizioni di vero e proprio abbruttimento in cui versano milioni di bambini in tutto il mondo e con loro milioni di famiglie. Tali condizioni di estrema emarginazione sociale sono all'origine tanto dei flussi migratori di bambini a fini sessuali e di sfruttamento di vario genere, quanto dell'esistenza di una massa enorme di bambini, disponibile e vulnerabile al turismo sessuale nei rispettivi Paesi di origine. Un compito che deve pertanto essere portato avanti con particolare vigore è quello di destinare una parte consistente degli *interventi di cooperazione internazionale* con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) a progetti mirati al recupero

e alla piena integrazione nel tessuto sociale di bambini emarginati, sfruttati, abbandonati, nella convinzione che senza un impegno coordinato di tutti i Paesi avanzati su questo obiettivo prioritario non sarà efficace alcuna legislazione astratta contro lo sfruttamento sessuale.

In questa ottica la Commissione stima di particolare importanza dare adeguato risalto (in linea con quanto fissato nel Piano di Azione nonché nelle Linee Guida degli Interventi di Cooperazione con i PVS) alle iniziative finalizzate a favorire nella più larga misura possibile il raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari nel settore della tutela dell'Infanzia:

- a) per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di sfruttamento;
- b) per la prevenzione e lo sradicamento dei fenomeni di sfruttamento commerciale sessuale dei bambini e degli aspetti connessi al turismo sessuale ed al traffico dei bambini;
- c) per l'eliminazione del fenomeno della vendita di organi e di ogni altra forma di utilizzo dei bambini;
- d) per il recupero, la riabilitazione ed il reinserimento nelle famiglie, nelle comunità di appartenenza, nella società civile delle bambine e dei bambini di e nella strada;
- e) la ristrutturazione dei contesti urbani più degradati nel quadro delle politiche ambientali.

Occorrerà approfondire pertanto gli aspetti di collaborazione con le Autorità dei PVS maggiormente toccati dai fenomeni di sfruttamento dei bambini e delle bambine, affinché possano essere adottati piani nazionali d'azione mirati alla tematica dell'infanzia con un approccio globale, toccando quindi i diversi aspetti del problema da quello sanitario, a quello della nutrizione, dell'istruzione, della formazione professionale, ecc.

La Commissione sul piano interno ritiene opportuno promuovere azioni di sensibilizzazione da rivolgere in particolare al personale operante nel settore turistico-alberghiero ed al personale di volo delle compagnie aeree; al riguardo la Commissione suggerisce di fare riferimento ad eventuali programmi messi a punto e già proposti in Italia.

Queste iniziative di sensibilizzazione per il contrasto dei fenomeni di sfruttamento dei bambini, soprattutto nel settore del turismo sessuale dovranno, ad avviso della Commissione, essere svolte dalle Amministrazioni dello Stato competenti - primo fra tutti il Dipartimento del Turismo, già profondamente attivo nel settore - anche in raccordo con le Regioni.

I mass-media rappresentano uno strumento fondamentale per la diffusione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, centrata sull'interesse del bambino ad essere rispettato come persona.

La Commissione a tal fine auspica che:

- la Carta di Treviso e i Codici di autoregolamentazione vengano finalmente osservate;
- l'informazione non veda più il bambino come "un fatto di cronaca" ma come soggetto di diritti;
- la consapevolezza dei danni di una cattiva informazione venga maggiormente diffusa.

In questa ottica si evita di cadere nella tentazione di creare e diffondere allarmismi, e ci si attiva, invece, per realizzare strategie che portano al superamento della cultura dello scoop e, quindi, creano le condizioni perché vengano evidenziate le situazioni positive.

Alla base di una nuova cultura rispettosa dei diritti del bambino la Commissione ritiene fondamentale il concetto di *comunicazione integrata*, perché i messaggi arrivino ad una platea articolata senza il rischio di un loro snaturamento.

La Commissione a tal fine auspica che il Ministro per la Solidarietà Sociale e l'Ordine dei Giornalisti concordino un protocollo che preveda:

- a) un forum nelle redazioni e nelle testate televisive per un impegno globale a favore dell'infanzia;
- b) l'individuazione di referenti stabili per ogni testata e redazione televisiva;
- c) l'impegno a pubblicare inchieste e servizi su fenomeni che hanno risvolti sociali molto rilevanti come la prostituzione minorile, il turismo sessuale, lo sfruttamento del lavoro minorile, l'evasione scolastica, il coinvolgimento nella criminalità;
- d) spazi congrui per diffondere una solidarietà collettiva perché le famiglie in difficoltà, anche quelle maltrattanti, non vengano emarginate e sia per loro più agevole un percorso di recupero, ed anche perché gli operatori dell'area del disagio possano svolgere senza condizionamenti il loro lavoro finalizzato alla tutela del bambino;
- e) un appuntamento annuale per premiare la testata che, più delle altre, ha approfondito le tematiche dell'infanzia nel rispetto della Carta di Treviso (l'analisi potrebbe essere affidata ad un istituto universitario o al Centro di Analisi e Documentazione di Firenze e l'Ordine dei Giornalisti potrebbe prevedere un'apposita commissione).

Questo protocollo con i mezzi di informazione comporterà nel tempo il superamento della cultura dello scoop. Troppo spesso il bambino, infatti, è visto esclusivamente nella cronaca nera come oggetto di violenza o come protagonista di fatti delittuosi, molto raramente come soggetto di diritti e di doveri nella vita di tutti i giorni.

Nell'ambito di una comunicazione integrata e globale il Dipartimento per gli Affari Sociali può rappresentare una possibile fonte per l'acquisizione e la

divulgazione di notizie che vedono i bambini protagonisti o destinatari di azioni positive.

La Commissione ritiene anche opportuno che si diffondano nella collettività iniziative mirate a rendere i cittadini tutti, ed i bambini in particolare, consapevoli dei diritti dell'infanzia;

La Commissione suggerisce a tal fine che il Dipartimento per gli Affari Sociali organizzi:

- a) la giornata dei diritti del bambino, già individuata nel 20 novembre, anniversario della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia di New York del 20/11/89, rendendola fortemente significativa su tutto il territorio nazionale e particolarmente celebrata nel mondo della scuola. In questa data tutti gli insegnanti di ogni livello e grado dovrebbero essere sollecitati a dedicare le ore di lezione ad illustrare le tematiche relative ai diritti del bambino, e indirizzare gli alunni a rappresentarli attraverso disegni o scritti. Successivamente potrebbe promuoversi un premio ai migliori elaborati ed una "Mostra Itinerante dei Diritti", così come rappresentati nei disegni e negli scritti, da tenersi in tutte le città d'Italia con la rappresentanza delle istituzioni, affinché lo Stato venga sentito sempre più vicino ed amico;
- b) la pubblicazione di opuscoli, agevoli e accessibili nel linguaggio e nel formato, rivolti soprattutto a tre categorie di destinatari: bambini (si tratterà di pubblicazioni molto semplici destinate non ad allarmare, ma a rafforzare in loro l'autostima e la capacità di resistenza al pericolo); educatori (si tratterà di una sorta di vocabolario dei comportamenti dei bambini e dei loro possibili significati); gestori di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, titolari di circoli ricreativi, di discoteche, tour-operators (si tratterà di descrivere i danni provocati al processo di crescita del bambino da certi spettacoli, certi giornali, situazioni inadeguate e pregiudizievoli);
- c) la diffusione di spot attraverso i quali informare l'opinione pubblica dei diritti dei bambini e dei servizi destinati alla tutela di quei diritti;
- d) la stampa di un manifesto molto significativo e colorato, nel quale i diritti fondamentali vengano rappresentati a livello di bambini impressivamente, sì da essere istantaneamente recepiti e mentalizzati anche dai piccoli ai quali è indirizzato.

Queste pubblicazioni saranno diffuse capillarmente nel mondo della scuola e dei servizi, e contemporaneamente verranno individuate occasioni di incontro con le famiglie per farne oggetto di discussione.

In armonia con gli impegni assunti a Stoccolma infatti occorrerà dare adeguato risalto a tutte le iniziative tese "a garantire una informazione della migliore qualità possibile, di più elevata attendibilità e realizzata secondo parametri etici riguardanti tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale" ed "a lan-

ciare campagne di comunicazione, stampa ed informazione nel rispetto delle differenze sessuali, per sensibilizzare e formare i funzionari governativi e gli altri operatori pubblici sui diritti dell'infanzia, sull'illegalità e sulle pericolose conseguenze dello sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali, nonché promuovere all'interno della società abitudini e comportamenti sessuali responsabili che rispettino lo sviluppo del bambino, la sua dignità e il rispetto per se stesso".

La Commissione infine auspica fortemente che i giornalisti si adeguino alle linee guida e ai principi sottoscritti dall' "International Federation of Journalist" nell'aprile 1998 a Bruxelles; gli obiettivi prioritari del documento sembrano essere quello di mantenere elevati standards etici e professionali, e quello di promuovere una informazione molto ampia sulla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia di New York.

Vengono di seguito estrapolate parti del Piano Sanitario Nazionale, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 maggio 1998 e presentato dal Presidente del Consiglio Romano Prodi e dalla Ministra della Sanità Rosy Bindi, relative all'infanzia e all'adolescenza, considerate quali fasi di vita cui dedicare specifica attenzione; pertanto il Piano individua gli Obiettivi e le Azioni da svolgere per il raggiungimento di ogni forma di tutela della salute infantile fino al termine dello sviluppo.

Tra gli obiettivi di carattere generale rivolti all'infanzia e all'adolescenza di seguito elencati si segnalano "prevenire i casi di disagio psichico e sociale dovuto a problematiche scolastiche, familiari e relazionali, anche in riferimento ad abusi e maltrattamenti", e "monitorare lo stato di salute dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza nella dimensione fisica, psichica e sociale, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia". Tra le azioni viene proposta l'integrazione dei "servizi materno-infantili con quelli socio-assistenziali ed educativi, anche tenendo conto di quanto previsto nel Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza".

(Estratto)

FASI DELLA VITA E SALUTE*

Il problema

Nel ciclo di vita delle persone devono essere considerate con particolare attenzione le fasi nelle quali i cambiamenti psicofisici e relazionali sono molto accentuati e nelle quali, quindi, maggiormente si concentrano rischi e potenzialità da considerare con interventi mirati di prevenzione e protezione della salute.

Le fasi cui il Piano sanitario nazionale 1998-2000 dedica specifica attenzione sono quella della procreazione, dell'età evolutiva e dell'età anziana, nonché quella delle persone nella fase terminale della vita.

Gli interventi che prevengono e contrastano il complessivo ambito delle patologie dell'età evolutiva sono chiamati a svolgere un ruolo strategico. Anche in questo modo trova significativa applicazione il concetto generale di patto di solidarietà per la salute, cui si ispira il Piano sanitario nazionale, individuando nelle generazioni più giovani i destinatari di una peculiare attenzione nel quadro di una alleanza tra le età della vita.

* Estratto da: PARTE 1: Gli Obiettivi di Salute - Un progetto nazionale per la salute, Obiettivo IV: Rafforzare la tutela dei soggetti deboli.

Infanzia e adolescenza

La progressiva riduzione della mortalità infantile (dall'8 per mille nel '91 al 7,4 per mille nel '93) come pure di quella perinatale (dall'11 al 9,3 per mille) ha seguito in Italia una tendenza analoga a quella di altri paesi dell'Europa occidentale.

Il divario tra Centro-Nord e Sud è tuttavia ancora rilevante: nel 1993, la mortalità infantile è stata del 5,7 per mille nelle regioni del Centro-Nord e dell'8,7 per mille al Sud, con tassi che in alcune regioni sono più del doppio rispetto ad altre.

L'obiettivo fissato nel precedente piano di portare il tasso di mortalità perinatale sotto il 10 per mille in tutte le regioni non è stato raggiunto in alcune regioni nelle quali vanno intensificati gli sforzi per migliorare le qualità dei servizi materno-infantili.

L'aumento del peso relativo di bambini portatori di disabilità a seguito di patologie congenite o acquisite, grazie anche al miglioramento degli interventi in fase perinatale, richiede al sistema sanitario maggiore capacità di intervento precoce di natura intensiva e riabilitativa.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle situazioni di abbandono, trascuratezza e privazione di cure primarie nella prima infanzia, così come alle anomalie e ai disturbi dello sviluppo in età evolutiva.

Gli obiettivi

Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 pone i seguenti obiettivi di carattere generale:

- ridurre la mortalità perinatale e infantile almeno all'8 per mille in tutte le regioni;
- prevenire i comportamenti a rischio in età preadolescenziale e adolescenziale con riferimento alle lesioni accidentali gravi, alle autolesioni e alla dipendenza;
- prevenire le cause di disabilità mentale, sensoriale e plurima;
- prevenire i casi di disagio psichico e sociale dovuto a problematiche scolastiche, familiari e relazionali, anche in riferimento ad abusi e maltrattamenti;
- promuovere la procreazione cosciente e responsabile, tutelando le gravidanze a rischio e fornendo un adeguato sostegno alle famiglie;
- favorire programmi di prevenzione e controllo delle malattie genetiche;
- monitorare lo stato di salute dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza nella dimensione fisica, psichica e sociale, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Gli obiettivi del Piano saranno articolati in uno specifico Progetto Obiettivo materno-infantile in corso di elaborazione, nel quale saranno sviluppate anche le azioni dirette alla tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita.

È da privilegiare e sviluppare nei piani regionali e locali l'attività dell'area pediatrica per garantire a livello sanitario e socio-assistenziale, intra ed extra-ospedaliero, ogni forma di tutela della salute infantile fino al termine dello sviluppo, mediante le seguenti azioni:

- assicurare interventi preventivi e diagnostici di provata efficacia in epoca pre e perinatale;
- attuare interventi per la promozione della salute in età preadolescenziale e adolescenziale;
- razionalizzare l'ospedalizzazione in età pediatrica, tenendo conto delle particolari esigenze della fascia di età cui si rivolge, coordinando ed integrando l'assistenza con l'offerta di servizi distrettuali e valorizzando il pediatra di famiglia;
- potenziare i servizi extra-ospedalieri, specie quelli a ciclo diurno, preposti al recupero dei disturbi neuropsicopatologici e delle limitazioni funzionali;
- migliorare la qualità umana dei servizi rivolti all'infanzia anche mediante l'utilizzo appropriato di tecnologie biomediche;
- predisporre linee guida per la gravidanza, il parto, le cure ospedaliere pediatriche, la pediatria di famiglia e di comunità;
- integrare i servizi materno-infantili con quelli socio-assistenziali ed educativi, anche tenendo conto di quanto previsto nel Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

sei

Il presente lavoro costituisce una raccolta - limitata alle parti in cui si trattano tematiche attinenti ai minori - delle Relazioni dei Procuratori Generali della Repubblica sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1997.

La raccolta si apre con la Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, a cui seguono le relazioni dei Procuratori Generali della Repubblica presso i vari Distretti del territorio nazionale.

Riportiamo, inoltre, parte delle tavole statistiche tratte dall'opera sopracitata, relative ai procedimenti civili e penali riguardanti i minori.

Come osserva il Procuratore Zucconi Galli Fonseca, i connotati del fenomeno criminale minorile mantengono ovunque caratteristiche gravi e preoccupanti, sia in riferimento al numero dei reati che alla loro qualità.

Da una lettura comparata delle Relazioni relative ai vari Distretti emerge che le motivazioni del fenomeno stanno secondo gli estensori, nella sempre maggiore difficoltà del mondo giovanile di individuare spazi di valido riferimento, nonché nel mancato apporto formativo ed etico-educativo della famiglia e della scuola. Il problema della criminalità minorile è peraltro aggravato dalla presenza massiccia di minori della più varia provenienza geografica, soprattutto nomadi ed extracomunitari, coinvolti in particolare in reati contro il patrimonio i primi, in spaccio minuto di stupefacenti i secondi.

Nei confronti di questi minori è risultato spesso impossibile operare un recupero sia per la difficoltà di identificazione sia perché indotti al crimine dalla stessa realtà familiare in cui vivono che li addestra ad operare nel senso anzidetto ed a mantenere, se colti in fallo, un comportamento di piena omertà.

Unico segnale positivo arriva dall'esperienza del Distretto di Genova, in cui il Tribunale per i Minorenni ha avviato una ricerca volta ad individuare le famiglie che impiegano minori in attività antisociali, al fine di valutare la possibilità d'intervento (in sede civile) sui soggetti più a rischio. Da tali indagini è emerso che l'indice di scolarizzazione dei bambini nomadi è in crescita e che alcuni giovani tendono ad inserirsi in attività legali.

Grave allarme desta in alcuni Distretti (Bari, Caltanissetta e Napoli) il fenomeno del coinvolgimento di minorenni in associazioni criminali di stampo mafioso e camorristico. Esiste infatti in tali zone un accertato rapporto tra devianza minorile e crimine organizzato, secondo il quale la prima costituisce abituale bacino di reclutamento del secondo ed il secondo, polo di attrazione delle tendenze devianti delle fasce giovanili emarginate.

Dette organizzazioni, giocando su semplici meccanismi psicologici, quali il coinvolgimento nel mondo e nelle abitudini di vita degli adulti e la promessa di facili guadagni che possono garantire una rapida promozione sociale nell'ambito di modelli comunemente accettati di benessere, attirano i giovani e gli adolescenti e promuovono la loro stabile adesione a modelli devianti basati sulla violenza, la prevaricazione e lo sfruttamento, anche nella piena consapevolezza dei rischi connessi per la libertà personale o addirittura per l'incolumità fisica e la stessa vita.

Gli adolescenti vengono così impiegati frequentemente da dette organizzazioni non solo come porta-ordini, ma anche come incaricati della raccolta del denaro ricavato dalle estorsioni in danno di commercianti; in alcuni casi sono stati utilizzati minorenni per portare addosso armi prima e dopo la consumazione di gravi delitti (i cosiddetti foderi) e persino impiegati come sicari.

In proposito, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, Renato Golia, ha segnalato, evidenziandone l'opportunità, il protocollo organizzativo stipulato di recente tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e la Direzione Distrettuale Antimafia al fine di promuovere uno stretto e duraturo coordinamento tra le indagini compiute dai due Uffici.

Nel Distretto di Palermo un importante passo avanti verso un'opera di prevenzione della delinquenza minorile ed un concreto aiuto alla crescita sociale e morale dei giovani è stato fatto con la sottoscrizione di protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari minorili e le competenti autorità scolastiche ed amministrative per la realizzazione di un progetto finalizzato al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, nell'ambito del quale sono state individuate le aree di intervento di ciascuna autorità ed i momenti di collegamento tra le stesse.

Buoni risultati, inoltre, ha portato il lavoro svolto dall'Osservatorio sulla devianza minorile presso la Sezione di Polizia Giudiziaria per i minorenni di Bari, la cui attività mira sia a porre in essere sul territorio del Distretto interventi giudiziari corretti e tempestivi, sia a sollecitare interventi sociali che offrano occasione di integrazione sociale ai minori in difficoltà. Dai dati raccolti dall'Osservatorio, infatti, è stato confermato il collegamento tra la crescita del tasso di devianza minorile e la carenza di servizi sociali territoriali.

Per quanto concerne, invece, la casistica di minori vittime di reati, desta preoccupazione il netto aumento degli episodi di violenza sessuale.

La nuova normativa in materia - L. 15.2.1996, n. 66 - è generalmente valutata in modo positivo, pur essendone segnalato, in alcuni casi, il non accurato coordinamento nel contesto del codice penale (cfr. Relazione sullo stato della giustizia nel Distretto del Piemonte - Valle d'Aosta).

Successivamente all'entrata in vigore della L. 15.2.1996, n. 66 si è rilevato un po' ovunque un aumento delle querele presentate: il dato potrebbe significare che il numero dei reati è aumentato, oppure che è divenuta più frequente la denuncia di essi.

La seconda interpretazione è ritenuta dagli estensori la più corrispondente alla realtà, considerata la maggiore propensione a denunciare fatti prima tenuti nascosti per pudore e per senso di difesa verso l'esterno di un'inesistente irreprensibilità familiare.

Da segnalare il monito del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, Umberto Loi, il quale ricorda che oltre alla denuncia ed alla repressione di tali reati, è necessario comunque por mano, con urgenza, ad un'attività preventiva di carattere culturale contro simili forme di violenza e che deve tenersi comunque presente il problema del recupero della personalità dei minori rimasti vittime, minori che non di rado sono solo "vendicati" dall'intervento penale.

A fronte di questa tipologia di reati è stata inoltre segnalata la difficoltà per i magistrati di acquisire informazioni dal minore offeso secondo gli usuali percorsi investigativi, soprattutto nei casi di abusi intrafamiliari.

In tali casi, infatti, occorre vincere, da un lato, i blocchi psicologici del bambino che derivano dall'essere stato protagonista di un'esperienza che non ha nulla in comune con le cadenze della vita familiare, dall'altro il terrore indotto da colui che ha commesso gli abusi, nonché il senso di colpa che inevitabilmente si stratifica nella psiche della vittima la quale non sa altrimenti spiegarsi l'accaduto.

Occorre, in altri termini, preservare la fonte di prova da inquinamenti derivanti da pressioni di ogni tipo e poi, assumere la prova secondo modalità particolari senza costringere il dichiarante a ripetere in più occasioni il racconto di fatti così traumatici.

Molto utile a questo fine è stata ritenuta l'audizione protetta, prevista testualmente per l'incidente probatorio, ma applicata anche nella fase dibattimentale: si tratta di una modalità di acquisizioni della prova che consente di cristallizzare le dichiarazioni della persona offesa nel pieno contraddittorio, senza che il minore abbia contatti diretti con il giudice, il pubblico ministero, il difensore e l'indagato.

Al riguardo è interessante segnalare che sono stati realizzati in seno al Palazzo di Giustizia di Napoli idonei locali ove il minore è sentito da un esperto che svolge funzioni di ausiliario del giudice e che traduce in termini accessibili le domande poste dal giudice e dalle parti.

Un altro fatto inquietante legato al fenomeno della pedofilia - denunciato nella Relazione del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento Silvio Coraiola - è quello relativo alla rete Internet, tramite la quale vengono offerti incredibili incitamenti ed ammaestramenti ai bambini e istruzioni difensive agli adulti dediti a tali pratiche criminose. A fronte di tale situazione il Sostituto Procuratore evidenzia la necessità di accordi internazionale volti ad impedire e reprimere la diffusione di questo tipo di criminalità, dato che una legge sugli abusi contro i minori di per sé sola - per il fatto di essere operante solo all'interno delle frontiere dello Stato - non potrà mai arginare efficacemente il fenomeno.

In materia di adozione, dall'esame delle relazioni si ha la conferma che il numero delle domande di adozioni sia italiane che straniere è in continuo aumento, mentre scar-

so è il numero dei minori italiani adottabili. Ciò viene per lo più spiegato con il fatto che nel nostro Paese va fortemente diminuendo il fenomeno dei bambini non riconosciuti alla nascita dalle partorienti.

Circa le procedure relative all'adozione, il Procuratore Generale Antonino Palaja (Piemonte - Valle d'Aosta) ne lamenta la macchinosità e lunghezza che si verificano nella prassi. In particolare sostiene che l'estrema prudenza in tale materia sarebbe segno di serietà e di giusto rigore se non risultasse con frequenza che dichiarazioni di non idoneità sono frutto di scelte teoriche ed ideologiche che perdono ogni contatto con la realtà.

Di segno opposto sono, invece, le osservazioni che si leggono nella relazione inerente al Distretto della Corte d'Appello di Genova, in cui si sostiene che l'esame approfondito, i controlli e i criteri selettivi vengono interpretati come un'inutile vessazione di natura burocratica, laddove essi, al contrario, tendono, conformemente alla lettera e allo spirito della legge, ad evitare o quanto meno ridurre al minimo il rischio di fallimento dell'adozione.

Infine va segnalata la corralità con cui vengono denunciate nel settore della giustizia minorile le gravi carenze di personale, di mezzi e di strutture rispetto alla mole di lavoro da svolgere.

Roma, 10 Gennaio 1998

La giustizia penale

(...)

(pagg. 53 - 54)

7. In tema di criminalità minorile devono ribadirsi i motivi di preoccupazione già segnalati lo scorso anno. I dati relativi ai minori denunciati, 27.500, e condannati, 2.300, mantengono infatti livelli quantitativi assai elevati, anche se rivelano una diminuzione del 10% dei primi, e del 12% dei secondi. Ma più ancora preoccupano le caratteristiche qualitative del fenomeno.

Sono purtroppo frequenti comportamenti di estrema gravità, talora di soggetti appena giunti alla soglia dell'imputabilità e tuttavia già portati ad agire secondo un chiaro orientamento criminale, e non di rado secondo le modalità tipiche degli appartenenti ad organizzazioni mafiose.

A contenere questo preoccupante sviluppo sarebbe urgente un'ampia azione sociale, diretta a mobilitare nell'opera di aiuto educativo ai bambini ed ai ragazzi tutte le risorse dell'ambiente, in modo che questi giovanissimi soggetti possano fruire di collocamenti opportuni in caso di carenza delle famiglie, vengano adeguatamente assistiti nella scuola e convenientemente preparati al futuro inserimento lavorativo.

Su questo fronte troppo spesso si è dovuto constatare che l'impegno pubblico si caratterizza più per le dichiarazioni che per le realizzazioni.

Si può forse sperare che un segno di inversione di tendenza sia la promulgazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, che contiene una serie di concrete previsioni dirette ad assicurare interventi di sostegno nei rapporti fra genitori e figli, nonché, all'occorrenza, di integrazione o sostituzione dei genitori; a sviluppare servizi educativi per la prima infanzia, centri ricreativi ed educativi per il tempo libero, azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

sei

Tavola 1 - Movimento di alcuni procedimenti civili e variazioni percentuali rispetto al periodo precedente

Tipo di procedimenti	1° luglio 1996 - 30 giugno 1997							
	Pendenti inizio periodo		Sopravvenuti		Esauriti		Pendenti fine periodo	
	n.	var. %	n.	var. %	n.	var. %	n.	var. %
Separazioni personali:								
consensuale	17.171	-15,1	53.912	6,5	56.641	5,5	14.442	-15,9
giudiziale	52.409	7,3	29.517	7,3	28.566	19,2	53.360	1,8
Divorzi:								
su ricorso congiunto	10.294	0,1	26.825	0,5	27.504	3,1	9.615	-6,6
giudiziale	19.402	7,5	17.058	3,2	15.079	-0,6	21.381	10,2
Domande di adozione:								
italiana	19.318	9,2	9.760	12,8	7.547	7,5	21.531	11,5
internazionale	8.310	-0,4	6.194	14,2	6.005	9,9	8.499	2,3

Tavola 2 - Movimento dei procedimenti penali - Pendenti a fine periodo

Uffici giudiziari	Procedimenti pendenti			
	Al 30.6.94	Al 30.6.95	Al 30.6.96	Al 30.6.97
Primo grado				
Procure presso i Tribunali per i minorenni	15.888	17.820	20.140	18.265
G.I.P. presso i Tribunali per i minorenni	26.439	24.149	25.072	29.432
Tribunali per i minorenni	4.032	3.902	4.292	4.240
Grado di appello				
Sezioni per i minorenni delle C.A.	827	1.410	980	1.162

Tavola 3 - Movimento dei procedimenti penali - Sopravvenuti

Uffici giudiziari	Procedimenti sopravvenuti		
	1.7.94 - 30.6.95	1.7.95 - 30.6.96	1.7.96 - 30.6.97
Primo grado			
Procure presso i Tribunali per i minorenni	47.485	50.358	48.607
G.I.P. e G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni	42.852	44.885	48.201
Tribunali per i minorenni	4.359	4.684	3.950
Grado di appello			
Sezioni per i minorenni delle C.A.	1.914	1.551	1.582

Tavola 4 - Movimento dei procedimenti penali - Esauriti

91

Uffici giudiziari	Procedimenti esauriti		
	1.7.94 - 30.6.95	1.7.95 - 30.6.96	1.7.96 - 30.6.97
Primo grado			
Procure presso i Tribunali per i minorenni	45.786	49.264	50.223
G.I.P. e G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni	44.529	42.634	44.427
Tribunali per i minorenni	4.099	4.475	4.029
Grado di appello			
Sezioni per i minorenni delle C.A.	1.331	1.969	1.395

Tavola 5 - Principali modalità di esaurimento dei procedimenti

Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni					
Principali esiti dei procedimenti	Anno 1995		Anno 1996		Anno 1997
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.
Decreti di archiviazione	8.070	6.338	8.093	7.928	8.819
Decreti che dispongono il giudizio ordinario	1.663	1.567	2.011	1.395	1.479
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato	632	511	775	569	595
Sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova	340	398	385	368	602
Tribunali per i minorenni					
Principali esiti dei procedimenti	Anno 1995		Anno 1996		Anno 1997
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.
Proscioglimenti e assoluzioni	578	559	773	507	717
di cui:					
per perdono giudiziale	211	189	274	190	262
per non imputabilità per accertata immaturità	23	19	29	8	21
Condanne	1.114	1.088	1.516	985	1.309

92 Tavola 6 - Durata media in giorni dei procedimenti*

Uffici giudiziari	Anni			
	1994	1995	1996	1° sem. 97
Primo grado				
Procure presso i Tribunali per i minorenni	134	154	158	143
G.I.P. e G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni	210	215	212	215
Tribunali per i minorenni	295	371	376	372
Grado di appello				
Sezioni per i minorenni delle C.A.	191	213	232	252

*La durata media dei procedimenti viene calcolata rapportando i dati di stock a quelli di flusso, secondo la seguente formula:

- per l'anno: $D = \frac{Pi + Pf}{S + E} \times 365$ - per il semestre: $D = \frac{Pi + Pf}{S + E} \times 183$

dove Pi rappresenta il numero dei procedimenti all'inizio dell'anno o del semestre; Pf il numero dei pendenti alla fine del periodo, S il numero dei sopravvenuti ed E il numero degli esauriti.

Tavola 7 - Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale

Delitti	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996	Variaz. % 3/2	Periodi		Variaz. % 6/5
					01.01.96/ 30.06.96	01.01.97/ 30.06.97	
Minorenni denunciati	25.807	25.683	26.568	3,4	14.871	12.860	-13,5

Tavola 8 - Condannati con sentenza definitiva secondo il genere sessuale

Anni	Totale	
	Uomini e Donne	di cui: minorenni
1992	177.362	2.448
1993	193.275	2.998
1994	206.631	3.688
1995	204.481	4.349
1996	245.422	3.984

ANCONA

(pag. 23 - 26)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

Giustizia minorile

Deve essere premesso che la devianza minorile del Distretto non presenta caratteristiche di criminalità organizzata.

A parte i due gravi episodi di ritenuto sequestro di persona a scopo di estorsione e gli altri due di violenza sessuale - già segnalati - nonché un episodio di tentato omicidio, 9 rapine e 5 estorsioni, deve essere confermato che il reato più ricorrente commesso da minori è il furto in abitazioni ed il furto di cose custodite in autovetture.

Nel decorso anno è stato registrato un lieve decremento dei reati accertati.

Sono stati denunciati, in totale, 1.140 minori, di cui 155 di nazionalità straniera: 115 extracomunitari.

Difficile il compito dei magistrati addetti agli Uffici minorili perché spesso non sanno come "collocare" il minore che abbia violato la legge: non la c.d. "permanenza in casa", per la mancanza di un domicilio fisso; non l'accompagnamento con consegna alle famiglie, spesso causa della devianza dei minori stessi; non la sistemazione provvisoria in Istituti di accoglienza che hanno costi elevati a fronte di fondi predeterminati a disposizione che non sono sufficienti a coprirli.

Di ancor più particolare difficoltà la collocazione dei minori figli dei "collaboratori di giustizia", sottoposti a programma speciale, dovendosi necessariamente contemperare le esigenze di tutela della incolumità personale dei "collaboratori" con quelle di rieducazione dei figli.

Tuttavia, è da mettere in risalto la costante efficacia - con risultati decisamente positivi - delle nuove disposizioni del codice di procedura penale in materia di minori, che, in virtù di siffatte disposizioni, escono dal processo e possono partecipare in maniera più efficace all'opera di risocializzazione.

Continuano a funzionare egregiamente, invero, gli istituti della sospensione del processo con "messa alla prova" (il Tribunale per i Minorenni ha adottato, nel decorso anno, 47 provvedimenti del genere, con 21 procedure esaurite ad esito positivo) e l'assoluzione per irrilevanza del fatto.

Evidenziato a questo punto che, nel decorso anno, in applicazione della legge n. 184 del 1983 gli affidi consensuali di minori sono da 88 a 77, mentre i non consensuali o a tempo indeterminato sono stati 58 e 8 le adozioni interne, 40 quelle internazionali, 314 i provvedimenti, definitivi o temporanei, limitativi o ablativi della potestà genitoriale, deve essere spesa una parola con riguardo alla situazione inusitata dell'immobile che ospita, attualmente ancora, gli Uffici minorili del Distretto.

I locali sono insufficienti, malsani e assolutamente inadeguati a garantire un soddisfacente espletamento di funzioni che sono da ritenersi assai delicate ed il minore - al primo impatto con i suoi giudici, con gli assistenti sociali, i funzionari ed impiegati - non può che ricavare, al presente, una impressione certamente devastante della "giustizia" nella quale egli si è imbattuto!

Da auspicare, pertanto, che la prevista nuova sistemazione degli Uffici in un ex edificio scolastico della città abbia sollecitata attuazione.

Corte di Appello di Bari - Relazione sull'amministrazione della giustizia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

BARI

.....

(pag. 11 -14)

Bari, 12 gennaio 1998

La Criminalità Minorile

Nel periodo considerato la criminalità minorile registra, rispetto agli anni scorsi, un'evoluzione in senso nettamente peggiorativo.

Il dato statistico complessivo segna, rispetto al periodo precedente, un'inversione di tendenza, con un aumento delle denunce penali. Si è passati, infatti, dalle 1892 denunce del 1995/96 alle 2156 del 1996/97, con un aumento di 264 unità. La stessa tendenza si coglie analizzando l'evoluzione di ciascun tipo di reato: sono aumentate le denunce per furto (da 386 a 442 = + 56), quelle per rapina (da 41 a 49 = + 8), per estorsione (da 24 a 35 = +11), per reati contro la persona (da 130 a 163 = + 33), per spaccio di sostanze stupefacenti (da 101 a 146 = +45), per reati associativi (da 4 a 6 = + 2).

Sono diminuiti, invece, i procedimenti per omicidio (da 4 a 1), mentre il numero di arresti e fermi è rimasto quasi invariato (da 198, di cui 185 arresti e 13 fermi, a 183, di cui 173 arresti e 10 fermi).

Accanto all'aumento statistico rilevato, si conferma alto e preoccupante il livello qualitativo della criminalità minorile del Distretto.

In ascesa il fenomeno emergente di processi con coinvolgimento mafioso di minorenni. Per la prima volta nei mesi scorsi la giustizia minorile barese si è trovata nella necessità, in considerazione del gran numero di imputati e degli altri soggetti coinvolti, di usufruire dell'aula di udienza della Corte d'Assise di Bari per poter celebrare il processo penale n. 385/94 r.n.r. (appendice minorile del c.d. processo "Conte Ugolino"). Nello stesso periodo è stato definito con rito abbreviato il processo penale n.1224/96 r.n.r. (appendice minorile del processo "operazione Mayer") che ha portato a pesanti condanne per i quattro minorenni coinvolti nella guerra tra clan che insanguina il Borgo antico di Bari. È in via di definizione il processo n. 1552/95 r.n.r. (appendice minorile del processo a carico del clan Anemolo di Bari).

La malavita organizzata continua a utilizzare a piene mani i minorenni, accettandoli nella sue fila e sfruttandoli ampiamente.

Ma se è confermata la sostanziale dipendenza della criminalità minorile da quella adulta, è necessario uno sforzo di analisi per individuare le cause che hanno determinato l'aggravamento, quantitativo e qualitativo, della criminalità minorile.

Tali cause vanno individuate, innanzitutto, nel permanere e, anzi, nell'accentuarsi nei minorenni, verosimilmente in ragione della loro contiguità rispetto all'azione dei clan operanti nel territorio, di una mentalità ispirata alla mafiosità, di una sub-cultura della mafiosità che si va estendendo dagli adolescenti ai bambini e che viene assorbita così bene da essere assunta come modello di comportamento.

Si pensi alla bambina di nove anni del Borgo Antico di Bari, accompagnata a scuola dai Vigili Urbani, per evitare che sia aggredita e picchiata dai figli dei malavitosi dei clan avversi che l'attendono nei pressi della scuola; si pensi al bambino molfettese di undici anni che non va a scuola perché impegnato per tutto il giorno a controllare l'attività degli spacciatori di "eroina" che opera per conto di un clan molfettese.

Altra causa del peggioramento dell'evoluzione della criminalità minorile è il perpetuarsi di quel malessere giovanile, già individuato lo scorso anno e definito "il malessere del benessere", che si caratterizza con fenomeni trasgressivi, di bullismo e di violenza, con condotte devianti immotivate ma molto rischiose e con effetti devastanti (quali il lancio dei sassi dai cavalcavia, le molestie e la violenza gratuita su persone anziane).

Peraltro è senz'altro da valutarsi come causa del registrato peggioramento dell'evoluzione della criminalità minorile l'esplosione del dramma della vicina Albania, con l'arrivo in Italia, tra i tanti cittadini albanesi giunti clandestinamente, anche di molti minorenni non accompagnati, con l'utilizzazione di ragazzi (albanesi e italiani) come corrieri della droga dall'Albania verso le regioni centro-settentrionali dell'Italia, con le ragazze - anche minorenni - deportate in Italia da organizzazioni criminali ed avviate alla prostituzione.

Non si può non concludere che il livello, qualitativo e quantitativo della criminalità minorile è alto e preoccupante. Ogni sinergia di sforzi, a qualsiasi livello, deve essere attivata per prevenire la criminalità minorile, combattendo a monte il disagio, il degrado sociale e civile, l'emarginazione, le demotivazioni e le insignificanze esistenziali, intensificando la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica, la lotta al fenomeno dell'evasione (esplosivo nel primo biennio della media superiore), realizzando una rete di interventi tutelari in favore dei minorenni in situazioni di disagio personale, familiare e sociale.

Procuratori ordinari del Distretto per approfondire i temi relativi sia alla delinquenza locale che alla sicurezza costiera (già il 20 marzo 1997 lo stesso

Procuratore Nazionale ed il Procuratore Distrettuale erano stati sentiti dalla 10^a Commissione del C.S.M., in visita ricognitiva a Bari, per i problemi posti all'Amministrazione della Giustizia dalla criminalità organizzata).

Il 21 settembre 1997, inoltre, presenziavano in Bari, nella sede della Prefettura, alla Conferenza Regionale dell'autorità di pubblica sicurezza, i Procuratori Generali di Bari e di Lecce, il Procuratore Nazionale ed il Procuratore Aggiunto Antimafia, il Procuratore Distrettuale per affrontare anche il tema della sicurezza delle frontiere, ripreso nella Conferenza internazionale di Bari del 2 e 3 Ottobre 1997 indetta dal Consiglio di Europa e dalla Commissione Parlamentare Antimafia, nelle sedute tenute a Bari il 27, 28 e 29 ottobre 1997.

(pag. 24 -25)

Reati di violenza sessuale

Pur non essendosi registrato un incremento di reati sessuali, sempre estremamente preoccupante appare il fenomeno delle violenze sessuali, spesso, anche all'interno della famiglia, in danno di minori o di portatori di handicap. Sicuramente le iniziative legislative e l'azione dei mass-media hanno evidenziato l'intollerabile antisocialità di detti reati ed indotto le vittime ad infrangere lunghi silenzi con coraggiose rivelazioni.

Si è fatto ricorso più volte all'incidente probatorio nella particolare forma prevista dalla nuova normativa che consente al minore di essere assistito anche psicologicamente nel momento in cui renda la sua dichiarazioni in udienza camerale e non pubblica. È auspicabile che non si rinnovi la distinzione tra atti di libidine e violenza sessuale attraverso un'interpretazione restrittiva dell'ultimo comma dell'art.609 bis c.p. che prevede una pena diminuita "nei casi di minore gravità".

La peculiarità dei reati di violenza sessuale, soprattutto per quanto attiene al coinvolgimento di minori, impone la necessità di costituire presso gli Uffici Giudiziari appositi pool di Magistrati: in tale senso si sono organizzate alcune Procure del Distretto. Parimenti sono assolutamente necessarie una coordinazione tra i vari uffici giudiziari che trattano i processi relativi ed un'integrazione fra interventi giudiziari, sanitari e di sostegno.

(pag. 51 - 56)

La giustizia minorile

a) *Funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori.*

Già si sono delineate le principali tematiche relative alla criminalità minorile.

In ordine alla situazione della giustizia penale minorile sul territorio, si deve evidenziare che l'ottimo lavoro svolto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria per i minorenni ha consentito, anche quest'anno, il funzionamento dell'osservatorio sulla devianza minorile del distretto la cui attività può risultare estremamente proficua sia per porre in essere sul territorio, come diversamente artico-

lato, interventi giudiziari corretti e tempestivi, sia per sollecitare interventi sociali che offrano occasione di integrazione sociale ai minorenni in difficoltà. Dai dati raccolti viene confermato, infatti, il collegamento tra la crescita del tasso di devianza minorile e la carenza di servizi sociali territoriali. Nelle aree a maggior rischio di mafiosità le scuole ed i servizi sociali devono essere più numerosi che altrove ed il loro personale deve essere altamente qualificato e seriamente motivato.

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica per i minori hanno segnalato, nella loro relazione congiunta, la necessità di istituire una terza udienza dibattimentale settimanale per definire i processi penali a carico di minorenni in tempi adeguati (cioè prima che passino anni, con il rischio di trovarci di fronte ad imputati eventualmente già sposati e con figli, persone diverse rispetto a quello che erano quando commisero il reato). A tal fine hanno segnalato la necessità di un aumento degli organici sia della Procura che del Tribunale per i minori.

Va segnalato che, dopo l'importante seminario in tema di applicazione della legge nella violenza sessuale svoltosi a Bari il 12.4.97 a cura dell'Associazione Italiana dei Giudici per i minorenni e per la famiglia e della Sezione Barese dell'A.N.M., si è costituito un gruppo di lavoro tra magistrati del Tribunale e della Procura per i minori di Bari e della Procura ordinaria di Bari per pervenire alla redazione di un protocollo di intesa che consentirà un adeguato coordinamento degli interventi giudiziari in materia, minorili ed ordinari. Analoga esigenza di coordinamento si pone in relazione ai reati di criminalità organizzata.

Sul piano normativo è stata rilevata l'esigenza di alcune modificazioni legislative che realizzino un coordinamento adeguato tra i due rami dibattimentali (quello ordinario e quello minorile) per processi istituiti per gli stessi fatti reato. È stata ipotizzata, anche quest'anno, una modificazione normativa che attribuisca alla sentenza ordinaria di primo grado immediata efficacia di giudicato anche nel processo penale minorile e che preveda l'impugnazione automatica della sentenza penale pronunciata nel processo minorile, quando venga impugnata la sentenza del processo ordinario.

b) *La legge 4/5/1983 n. 184 sull'adozione e affidamento.*

Nel periodo in esame sono stati instaurati 370 procedimenti per dichiarazione dello stato di adottabilità a seguito di segnalazioni di minori in stato di abbandono. Il notevole incremento registrato rispetto al precedente periodo (+ 151) è conseguenza dell'apertura di un maggior numero di procedimenti a tutela di minorenni stranieri non accompagnati e tra questi, in particolare, dei minori albanesi giunti da soli in Puglia nei primi mesi del 1997.

Vi sono state 40 dichiarazioni di adottabilità (+ 11), 63 affidamenti preadottivi (+27), 82 adozioni, di cui 43 relative a minori stranieri. Sono state dichiarate, inoltre, 19 adozioni ex art. 44 lett. A) B) e C).

Per realizzare in modo più adeguato il diritto di ogni bambino al pieno sviluppo della sua personalità ed il suo diritto alla famiglia, occorre procedere ad una riforma della L. 184/83. Per rendere più funzionale l'adozione nazionale è necessaria una riforma che abolisca gli istituti assistenziali e che ne preveda la trasformazione in comunità educative, che consenta l'assistenza domiciliare in famiglia, rafforzi i servizi sociali territoriali, programmi il sostegno educativo per i genitori, preveda il fondo di mantenimento per sostenere i coniugi con figli nel caso di mancato versamento della somma dovuta a titolo alimentare dall'altro coniuge. E, altresì, necessario che le impugnazioni avverso le dichiarazioni di adottabilità - sia in appello che in cassazione - vengano definite in tempi brevissimi, predeterminati per legge, si da ridurre al minimo i tempi degli affidamenti provvisori.

È oltremodo necessaria una sostanziale riforma dell'adozione internazionale, che metta ordine nel settore sia con la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 29.5.93 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, sia con la promulgazione di una legge attuativa che disciplini tutta la materia.

Un problema di particolare rilevanza, per il Distretto, è quello dei minorenni stranieri non accompagnati. Nel solo primo semestre del '97 sono stati promossi ben 195 procedimenti di abbandono relativi in massima parte a minorenni albanesi non accompagnati dai genitori. È stato difficile reperire ospitalità in istituti assistenziali, sicché solo in 20 dei procedimenti suddetti è stato disposto l'affidamento del minore al servizio sociale ed il collocamento in istituto. In 51 casi, infine, è stato disposto il loro rimpatrio.

Una segnalazione particolare merita il nuovo servizio, attivato dall'ottobre '96: "l'Ufficio per la Mediazione" diretto a favorire forme alternative di risposta alla conflittualità sociale con deflazione degli interventi giudiziari sia in materia penale (ex art. 28 del DPR 448/98 e 544 CPP), che in materia civile, attuando la "mediazione familiare" che in molti Paesi occidentali è oggi considerata un modello privilegiato di trattamento delle conflittualità nella separazione tra coniugi e nelle pratiche familiari. In particolare, mi preme segnalare che il progetto messo a punto dalla Procura minorile, per l'istituzione dell'Ufficio per gli interventi civili (ufficio volto ad agevolare il rapporto del servizio giustizia con l'utenza e a migliorare la conoscenza della situazione del territorio), è stato selezionato nel progetto pilota "Cento progetti al servizio dei cittadini" promosso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come uno dei progetti esemplari, la cui conoscenza è da diffondere.

Da ultimo va evidenziato che le ulteriori difficoltà emergenti per un valido funzionamento della giustizia minorile nel Distretto riguardano sia l'organizzazione giudiziaria in senso ampio (formazione ed aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici minorili, degli avvocati, degli operatori minorili di servizi sociali e del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni, coordinamento tra uffici giudiziari minorili e giudici tutelari, attuazione delle disposizioni "sociali" del D.L. 272/89), sia l'organizzazione dei servizi sociali e l'attività degli Enti Locali (assenza nel distretto di qualunque centro di prima assistenza, carenza di assistenti sociali, ecc.).

Corte di Appello di Bologna - Relazione sull'amministrazione della giustizia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

BOLOGNA
.....

Bologna, 12 gennaio 1998

(pag. 21 - 22)

Il ricorso agli organi di giustizia minorile, sempre crescente sia per il deteriorarsi degli equilibri familiari, per l'aumentata intolleranza della società verso gli emarginati e i diversi, per il prorompente fenomeno immigratorio di minori clandestini, è fronteggiato dai magistrati del Tribunale per i minorenni e della relativa Procura della Repubblica, il cui organico è completo ma appena sufficiente.

La pendenza dei procedimenti penali iscritti nel registro delle notizie di reato del Pubblico Ministero è aumentata in conseguenza del maggiore flusso di nuove iscrizioni rispetto al passato.

L'incremento discende dall'aumento del flusso immigratorio clandestino registrato nel periodo: ne è una conferma il fatto che sono aumentati i reati contro il patrimonio che, per l'appunto, sono tesi a procacciare fonti di reddito a chi non ne ha: autori sono specialmente minori extracomunitari tra i quali primeggiano i nomadi slavi e gli albanesi. Permane alto il flusso dei delitti contro la persona e l'incolumità individuale: sono stati registrati 5 omicidi volontari, di cui 3 nella forma consumata e 2 nella forma tentata, 172 lesioni volontarie, 44 rapine e 26 violenze sessuali (contro 3 del periodo precedente), dati, questi, indicativi del pressoché costante ricorso alla violenza dei giovani e del disadattamento sociale dei medesimi.

La commissione di gravi reati contro la persona da parte di minorenni ha indotto taluni a indicare come rimedio l'anticipazione dell'età imputabile. Tale soluzione non è auspicabile, non potendosi criminalizzare un giovane ancora non strutturato nella persona e privo di sufficiente capacità critica. Bisogna piuttosto agire sulle cause e indirizzare gli interventi su più fronti: formativi, educativi e assistenziali. Com'è noto, le cause della crescita della devianza fra i

sei

giovanissimi sono molteplici: caduta dei valori tradizionali, familiari e religiosi, assenza di altri valori alternativi, quali la solidarietà e l'interesse comune, mercificazione di ogni bene, scarsa formazione alla critica e alla struttura del carattere, sì che il giovane è sempre più solo di fronte ai problemi dell'esistenza e impreparato ad affrontarli. A questo malessere sociale e individuale si aggiungono l'assoluta insufficienza e disorganicità degli interventi socio-assistenziali sul minore difficile, per cui questo non è stimolato ad abbandonare le proprie abitudini devianti e si lascia andare a comportamenti sempre più violenti e distruttivi. Ora se la modificazione delle azioni umane che danno origine al disadattamento si può avere in tempi lunghi e con il contributo di tutte le forze vitali della società, possono invece subito essere adeguati gli strumenti d'intervento e rieducativi tesi all'aiuto del minore in difficoltà. L'Azienda USL, cui appartiene l'onere di tali servizi, dovrebbe apprestare ambienti e interventi rispondenti alle suddette esigenze e non più effettuare, come spesso oggi avviene, inserimenti sotto la spinta dell'emergenza unicamente ad iniziative non coordinate.

Anche in materia civile il flusso è in costante aumento (2650 atti di promovimento e di intervento rispetto ai 2592 del periodo precedente): le sollecitazioni vengono dai genitori o da altri familiari, da educatori e da volontari del settore, dai servizi sociali e dagli organi di polizia. Il ricorso è spesso preceduto da una breve indagine preliminare tesa ad indicare all'interessato strumenti educativi e di sostegno, ove esistenti e possibili, diversi dall'intervento giudiziario, che non sempre è opportuno in materia familiare. Tale indagine conoscitiva richiede naturalmente un notevole dispendio di energie da parte dei magistrati e del personale amministrativo addetto agli affari civili.

Merita un cenno particolare il fatto che sono in vertiginoso aumento le segnalazioni di abusi sessuali sui minori, di cui 1/3 sono intrafamiliari. Per lo svolgimento di indagini penali tempestive e non inquinate e perché esse avvengano nel rispetto dei diritti del minore sarebbe opportuno un maggior coordinamento tra le Procure ordinarie e quella minorile; a tal fine è prossimo un incontro fra i magistrati delle Procure interessate negli Uffici della Procura Generale.

Corte di Appello di Brescia - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

BRESCIA
.....

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 34 - 35)

Quanto alla criminalità minorile, anche nel periodo in esame il fenomeno risulta prevalentemente rappresentato dal furto in abitazione, reato al quale si dedicano soprattutto i minori non imputabili delle etnie nomadi, indotti a de-

linquere dagli stessi familiari o da altri del gruppo di appartenenza che una impenetrabile regola di omertà, rigorosamente osservata a tutte le età, impedisce di identificare.

I procedimenti penali di competenza della Procura per i Minorenni, tuttavia, sono diminuiti di numero, sebbene di poco; ma non sono mancati i reati di violenza sessuale, le rapine e le estorsioni.

L'attività processuale si svolge regolarmente; raro è stato il ricorso al dibattimento; larga applicazione ha trovato l'istituto dell'irrelevanza del fatto.

Corte di Appello di Caltanissetta - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

CALTANISSETTA

(pag. 28 - 29)

Giustizia minorile

La criminalità minorile, nell'ambito del distretto, non ha subito, rispetto all'anno precedente, sensibili e significative variazioni sotto l'aspetto quantitativo.

Sotto il profilo tipologico, invece, si è avuto un preoccupante aumento dei reati che destano maggiore allarme sociale, quali soprattutto quelli in materia di violazione di norme relative alle sostanze stupefacenti, spesso connessi ad attività di tipo mafioso, e dei reati contro la persona (tre tentati omicidi).

Un incremento di inquietante rilievo riguarda, in particolare, delitti contro la persona commessi da minori non imputabili con modalità esecutive connotate da sorprendente violenza.

Particolare turbamento ha suscitato nella pubblica opinione la celebrazione di un processo, che vedeva l'imputato - minorenne all'epoca dei fatti - accusato di ben sette omicidi consumati e uno tentato; commessi nell'ambito della criminalità organizzata gelese. Il processo - scaturito dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia - si concluse con l'affermazione di responsabilità per cinque omicidi consumati e per quello tentato, dando così ulteriore conferma, che lo spessore della devianza giovanile raggiunge nel nostro Distretto proporzioni eccezionali, con veri e propri fenomeni associativi di criminalità organizzata. La quale - è risaputo - utilizza spesso i minori per l'esazione del "pizzo" o per il compimento di danneggiamenti a scopo estorsivo, atti intimidatori ed altro.

Va peraltro ribadito che, nell'ambito del Distretto il fenomeno della delinquenza minorile è più marcatamente presente nel circondario di Gela, dove il degrado ambientale, la carente scolarizzazione, le difficoltà di avviamento al lavoro e soprattutto l'assenza di validi punti di riferimento sul piano etico-educativo, sono alla base del coinvolgimento dei minori anche nelle attività delle organizzazioni mafiose.

Il funzionamento del Tribunale e della Procura della Repubblica per i minorenni può essere giudicato molto soddisfacente grazie all'impegno profuso

dai magistrati della Procura e del Tribunale nonché dal personale di tutti i livelli.

Ma quanto alle attuali strutture dei suddetti uffici, viene a ragione segnalata dai loro capi, assieme alla limitatezza asfittica degli spazi, l'inadeguatezza della dotazione dell'organico del personale amministrativo, per il Tribunale, e di quello dei magistrati, per la Procura.

Con riferimento alla competenza civile del Tribunale il Presidente lamenta la situazione desolante degli interventi civili nel distretto.

Assolutamente inapplicato è l'istituto dell'affidamento familiare da parte dei Servizi sociali territoriali, che mancano di strutture e mezzi di intervento.

Nel periodo di riferimento, sono stati emessi n. 40 decreti di idoneità all'adozione internazionale, n.23 decreti dichiarativi di efficacia di provvedimento straniero, comprendenti pronunce di affidamenti preadottivi, n. 39 di adozioni definitive e n. 6 di affidamenti preadottivi di minori italiani.

Corte di Appello di Campobasso - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

CAMPOBASSO

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 9)

La devianza minorile, ancora una volta definibile "contenuta e non allarmante", è caratterizzata da delitti contro il patrimonio e contro la persona e, solo marginalmente, malgrado un non trascurabile aumento, da detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio (n. 25 procedimenti rispetto a 12 del precedente periodo).

(pag. 22-23)

Il procuratore della Repubblica ed il presidente del tribunale per i minorenni non hanno segnalato particolari problemi in ordine alla devianza minorile, sicuramente non allarmante per la quantità e qualità dei reati indagati e giudicati, ed hanno fornito dati relativi all'attività espletata indicativi di risposte adeguate ad ogni esigenza operativa.

Dai dati statistici si rileva che nel periodo in esame la procura della Repubblica ha espletato indagini relativamente ad una sopravvenienza di n. 305 procedimenti definendone n. 336 con residuale pendenza di n. 37 procedimenti.

Il tribunale, a fronte di n. 305 richieste, ha definito n. 254 procedimenti in fase predibattimentale e n. 26 procedimenti in dibattimento (n. 28 udienze) con residuale pendenza complessiva di n. 83 procedimenti. Nella materia civile è stato segnalato quando segue:

- è stato disposto un solo affidamento familiare ex art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,

- sono state dichiarate 5 adottabilità, disposti 5 affidamenti preadottivi e definiti 7 procedimenti di adozione di minori italiani e 20 di minori stranieri,
- sono stati adottati 82 provvedimenti in materia di potestà genitoriale.

Anche nel periodo in esame non sono sorti particolari problemi e difficoltà relativamente all'adozione internazionale né particolari situazioni confliggenti con la tutela dei minori adottati.

Corte di Appello di Catania - Relazione sull'amministrazione della giustizia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

CATANIA
.....

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 35 -36)

La giustizia minorile

In una materia difficile e soprattutto molto delicata quale è quella della tutela dei minorenni, i problemi giudiziari da risolvere sono molti e talora danno luogo, come è avvenuto di recente, a seri contrasti di opinione.

Tali contrasti, lungi dall'essere condannabili, sono come è ovvio, fecondi di risultati, purché sul meschino interesse dell'affermazione del convincimento personale prevalga la ricerca di soluzioni conformi alla legge ed atte a sorreggere nel migliore dei modi possibili il cammino del minorenne verso la maggiore età.

Riassumere i molti ed interessantissimi problemi della giustizia per i minori non può rientrare nell'ambito della presente informativa. Qui si può dire soltanto che i magistrati catanesi operano in modo veramente capillare con competenza e costanza.

I decreti di affidamento preadottivo hanno riguardato 54 minori. È stata riconosciuta efficacia a 68 provvedimenti di autorità straniera concernenti 85 minorenni in totale. Le dichiarazioni di adottabilità sono state 99, le adozioni in casi particolari 7, gli accertamenti di abbandono 163. Tra le istanze di un certo rilievo 302 riguardano l'affidamento preadottivo, 36 l'autorizzazione al matrimonio.

I procedimenti penali hanno avuto una leggera flessione dai 175 pendenti al 1° 7.1996 ne risultano pendenti 164 al 30 6 1997 (sopravvenuti 228, esauriti 239).

Il Presidente Scidà ha fatto pervenire una relazione, ammirevole per contenuti proposti e, non ultimo, stile.

Iniziando il discorso dall'esibizione di un organico, sempre inferiore non tanto alle esigenze di lavoro quanto alla stessa sua previsione, ha tracciato un quadro completo dell'insufficienza o meglio impossibilità della risposta giudiziaria, ai problemi che il mondo minorile presenta nel distretto di Catania.

sei

Parla di situazione "gravissima" (gli ingressi di minori, di età non inferiore ai 14 anni, in custodia cautelare è risultata quasi sei volte maggiore della media degli altri distretti); allaccia il fenomeno della criminalità minorile alla condizione sociale catanese - in particolare - ; segnala l'irresponsabile politica urbanistica che concentrò in quartieri nuovi e desolati le famiglie povere, e - quindi - i minori che (cito testualmente) "privi in mezzi di sostegni ed esposti ai trasciamenti di quel gran fiume di condotte criminose, rubarono, rapinarono, e-storsero, uccisero e in parecchi rimasero uccisi".

Per le famiglie povere e i loro figli, ha un'espressione che tocca le radici del problema... "una moltitudine che è nella città (o ai suoi margini) ma non è di essa".

Sulle grandi linee questo lo scenario, impressionante e pauroso, destinato, se non si cambia radicalmente metodo e si opera sul tessuto sociale, a segnare il futuro di Catania e del suo distretto per anni.

È una relazione, completa, che abbraccia tutti i problemi minorili in generale e nel concreto come vissuti a Catania; che rievoca pure due clamorosi episodi: i casi Fileti e Mansueto a prova dell'impegno tecnico e umano che l'esercizio della giustizia minorile esige.

Apprezzabili e di pari sofferto impegno è stata l'opera di propulsione o di consulenza della Procura.

Non ultimo: una questione di costituzionalità sulla partecipazione al collegio per l'udienza preliminare del G.I.P. che abbia disposto una misura cautelare, è stata di recente (sent. n. 311/97) accolta dalla Corte Costituzionale.

Ma, il Tribunale non è nuovo a tali saggi di costituzionalità, palesando acuta sensibilità per i problemi del processo minorile.

Ancora una doverosa sottolineatura, a ricalco quasi delle conclusioni del Presidente Scidà: "è urgente, nel distretto di Corte di Appello di Catania la domanda di giustizia per i minorenni, nel settore penale, nel civile, nel penitenziario e in quello della rieducazione".

Il grido di allarme deve essere accolto, se non si vuole privare del suo futuro Catania.

Corte di Appello di Catanzaro - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

CATANZARO

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 11)

Giustizia Penale

(...) Riguardo alla criminalità minorile, sconsolante è la ripetitività dei reati tipici: scippi, furti di o su autovetture, in appartamenti e similari; ma ancor di più di quelli connessi allo spaccio e all'uso di sostanza stupefacenti, che appaio-

no in sensibile aumento, tanto da fare sorgere cupi interrogativi sull'efficacia o addirittura - Prosit iniura verbi - sulla convenienza in genere dell'attuale impianto punitivo.

Certo conta pure la scarsa incisività penalistica della giurisdizione minorile, vincolata o, meglio, afflitta da troppi istituti perdonistici o giustificativi (v. l'immatùrità del colpevole); in ogni caso l'aspetto più inquietante di siffatta realtà giovanile appare l'adesione spirituale e morale del minore a sistemi, che - anche intrisi di violenza - offrono la prospettiva di facili guadagni e di vita comoda; ma a questo non può rimediare l'amministrazione della giustizia, anche più provveduta di quella italiana.

(pag. 14)

Giustizia civile

(...) Quasi raddoppiate le adozioni internazionali, 125 rispetto alle 75 dello scorso anno, segno evidente di come il desiderio di paternità o maternità possa essere soddisfatto oggi solo con l'importazione, si perdoni il termine.

Aumentato pure il numero degli affidamenti ex legge 4 maggio 1983 n. 184, ossia degli interventi del giudice in favore di minori temporaneamente in difficoltà; a proposito dei quali, anzi, ha trovato eco sulla stampa addirittura nazionale la recente revoca di un tale affido da parte del Tribunale per i Minorenni; naturalmente non si entra nel merito del provvedimento, che tuttavia dimostra quanto sia delicato per il giudice il controllo di simile istituto e come l'interesse per lo stesso - alla pari di altri che gravitano nel pianeta-famiglia - sia lievitato al punto da fare gridare in un senso o nell'altro, quando il giudice occorre per i fini voluti dal legislatore.

Corte di Appello di Firenze - Relazione sull'amministrazione della giustizia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

FIRENZE

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 18 - 20)

Criminalità minorile

Il numero dei procedimenti penali sopravvenuti nel periodo considerato è ancora aumentato rispetto all'anno precedente, seppure in maniera non rilevante (3792 rispetto al dato precedente 3631). È così confermata la linea di tendenza registrata negli ultimi tempi, pur avendosi - per il periodo in esame - una curva di crescita meno accentuata.

Per quanto riguarda i delitti più gravi, si segnalano due denunce per omicidio volontario consumato e due per omicidio tentato. Il dato è più grave di quello relativo al precedente elemento temporale di riferimento, nel quale si registrarono solo due tentativi d'omicidio volontario.

sei

È diminuito il numero delle rapine e delle estorsioni (27 anziché 37), mentre è aumentato quello delle rapine e delle estorsioni tentate (16 anziché 11).

Sulla base dei prospetti statistici riportati a seguito della presente relazione si possono svolgere le seguenti osservazioni:

- 1) non si sono verificati episodi delittuosi di eclatante risonanza nell'opinione pubblica;
- 2) non vi sono state denunce per fatti di criminalità di stampo mafioso o di natura politico-terroristica;
- 3) il numero complessivo dei delitti contro il patrimonio è aumentato (1882 rispetto a 1856);
- 4) i casi di recidiva sono numerosi, specie tra i nomadi;
- 5) il numero dei delitti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti è aumentato in modo rilevante (218 rispetto a 141).

Fra gli imputati di tali delitti molti sono stranieri con prevalenza di nordafricani. Motivo di ulteriore allarme è costituito dall'accertato coinvolgimento in episodi di spaccio e detenzione di minori nomadi slavi che - sino ad ora - non avevano mai partecipato a questo tipo di attività criminose.

Al riguardo, vale la pena di segnalare due efficaci operazioni realizzate dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato nei campi nomadi dell'immediata periferia cittadina, nel corso delle quali sono stati denunciati in stato di arresto o a piede libero diversi adulti e minori pesantemente coinvolti in attività di spaccio. A queste operazioni un importante apporto è stato fornito dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della procura per i minorenni di Firenze.

Nel campo dei delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è diminuito il numero degli omicidi colposi (9 rispetto a 10) e quello delle lesioni colpose (119 rispetto a 146).

Resta assai grave il fenomeno, più volte denunciato negli anni scorsi, dell'utilizzazione e dello sfruttamento di minori nomadi avviati dagli adulti delle loro comunità a commettere delitti contro il patrimonio: soprattutto furti in appartamento e borseggi.

Dai dati statistici riguardanti i minori denunciati per furto consumato e tentato, si evince la dimensione del fenomeno.

Su un totale complessivo di minori (imputabili e non imputabili) denunciati, pari a 2094, ben 1542 erano nomadi. Ma, come al solito, il dato più significativo e preoccupante è quello riguardante i minori non imputabili denunciati per tali reati: su un totale di 1098 minori non imputabili, ben 1038 erano nomadi.

Dai dati sopra esposti ristata in modo chiaro la strategia criminale posta in essere dagli adulti dei gruppi nomadi, che si avvalgono di minori, principalmente non imputabili, per la consumazione dei furti.

Reati di violenza sessuale

(...) Desta forte preoccupazione il fatto che in quest'ultimo anno siano aumentati gli episodi di violenza sessuale in danno di minori. In proposito si devono segnalare iniziative sul piano investigativo, volte ad ottenere una lettura del fenomeno non episodica, anche mediante la predisposizione di specifici protocolli d'indagine.

Tra i procedimenti più rilevanti in questa materia si segnalano:

- quello a carico di un noto clinico ospedaliero, imputato di numerosi atti di libidine commessi in Firenze in danno di giovani ricoverati nella struttura;
- gravissimi episodi riferiti a una vera e propria rete di pedofilia, sono emersi nel procedimento n. 534/97-21 (p.m Firenze): sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere tre persone che, insieme ad altre non ancora identificate, da tempo adescavano minori infraquattordicenni, poi iniziati a pratiche sessuali contro natura anche facendo ricorso a sostanze stupefacenti (hascisc e marijuana).

Successivamente all'entrata in vigore della Legge 15 2.1996, n. 66, si è rilevato nel distretto un aumento delle querele presentate: il dato può significare che il numero dei reati è aumentato, ovvero che è divenuta più frequente la denuncia di essi. La seconda interpretazione può ritenersi più corrispondente alla realtà considerato che la nuova normativa è più idonea a garantire la riservatezza e la tutela, nel corso del procedimento, della dignità delle persone offese e conseguentemente riduce le remore esistenti in passato a far emergere fatti personali la cui divulgazione determinava comprensibile reticenza.

Giustizia minorile

La giustizia minorile ha una sua peculiare rilevanza perché riguarda individui la cui personalità è ancora in formazione e, conseguentemente, dal trattamento riservato dopo la commissione di un reato spesso dipende il recupero sociale del minore od il suo indirizzo ad una vita criminale. Pertanto i magistrati che svolgono questo lavoro devono possedere, e normalmente possiedono, una sensibilità particolare, che si aggiunge alle qualità che ciascun magistrato deve avere. A questi colleghi, impegnati in un gravoso compito sotto il profilo materiale e soprattutto morale, spesso non totalmente apprezzato, deve andare la riconoscenza della Comunità.

Venendo alla situazione obiettiva, si rileva che gli organici dei magistrati sia del tribunale (1 presidente, 6 giudici togati 24 giudici onorari) che della Procura (1 procuratore e 3 sostituti) dei minorenni di Firenze sono diventati nel corso dell'anno incompleti e, se ne lamenta comunque l'inadeguatezza rispetto alla mole di lavoro da svolgere.

Quanto alle strutture, si segnala che il Tribunale non ha locali sufficienti ed idonei per i giudici onorari, per il personale amministrativo e per coloro (avvocati, cittadini) comunque coinvolti nell'attività dell'ufficio, che debbano frequentare il tribunale senza necessariamente presenziare alle udienze.

In ordine all'applicazione della normativa processuale penale minorile, si ritiene di dover ribadire le valutazioni in negativo espresse nella precedente relazione. Invero, la sovrapposizione di tre distinte fasi processuali, la correlata moltiplicazione delle figure processuali e, soprattutto, di quelle giudicanti (GAP, G.U.P., G.U.D.) il carico di formalismi che ne consegue, l'inevitabile allungamento dei tempi tecnici, costituiscono, nell'insieme, un eccessivo appesantimento del sistema della giustizia minorile, nel quale, nonostante le valide innovazioni delle forme di trattamento introdotte dalla nuova normativa (irrilvanza del fatto, sospensione del processo e messa alla prova), rischia di essere vanificata proprio la dichiarata preminenza dell'esigenza educativa del minore.

L'inadeguatezza dell'attuale sistema processuale penale minorile al trattamento della devianza minorile emerge, con tutta evidenza, da due ordini di rilievi:

1) sotto il profilo organizzativo, si rileva che continua, in maniera irreversibile, la dilatazione dei tempi intercorrenti tra la data della richiesta di rinvio a giudizio e quella fissata per l'udienza preliminare: il volume degli affari pendenti costringe ormai - nonostante l'impegno assorbente di tutti i giudici minorili - a fissare tale data a 10-12 mesi di distanza, restando così sistematicamente disatteso il limite di 30 giorni previsto dalla legge;

2) sotto un profilo propriamente tecnico-processuale, si assiste alla rilevante riduzione dei procedimenti dinanzi al giudice del dibattimento, che si accompagna, tuttavia, ad un notevole aumento della pendenza dinanzi al G.I.P. ed al G.U.P., sicché la pendenza globale è aumentata del 3%.

Tali dati inducono a ritenere fallito l'intento della "rapida fuoriuscita del minore imputato dal circuito penale", sebbene le funzioni deflatorie degli interventi del G.I.P. e del G.U.P. risultino nel processo minorile assai più incisivi che in quello degli adulti.

Inoltre va evidenziata, nel campo della criminalità minorile, una netta prevalenza di comportamenti antisociali di minori stranieri e tale fenomeno non appare sufficientemente controllabile con la normativa processuale e gli strumenti operativi in vigore, i quali, da un canto, risultano particolarmente gravosi per l'attività giudiziaria, dall'altro si manifestano inadeguati e privi di incidenza nei confronti di questa realtà.

In relazione alle strutture ed ai servizi permane la carenza, già rilevata nelle precedenti relazioni, di strumenti di trattenimento - sia nell'area delle misure cautelari che in quella della esecuzione delle pene - diversi dall'Istituto Penale per i Minorenni, con la conseguente impossibilità di eseguire quei trattamenti differenziati che dovrebbero garantire il rispetto ed il sostegno delle esigenze educative dei minori coinvolti nel circuito penale.

In materia di misure limitative della potestà dei genitori e di misure rieducative il sensibile aumento del flusso degli affari sopravvenuti (+14%) ha fatto registrare un aumento della pendenza pari al 10% circa, nonostante l'incremento del volume degli affari definiti (10%, circa).

Come già rilevato nella precedente relazione, resta del tutto marginale e quasi irrilevante il fenomeno delle situazioni di abbandono dei minori italiani, che ha fatto registrare nel periodo 21 affidamenti preadottivi di minori adottabili, con una ulteriore contrazione, di un terzo circa, rispetto al periodo precedente.

Invece, si è verificata una forte ripresa (con inversione della tendenza segnalata nella precedente relazione) del flusso di ingresso in adozione di minori stranieri, passati dai 167 dell'anno precedente ai 217 del periodo in esame, con un incremento del 30%.

Complessivamente hanno trovato accoglimento nel periodo 21 domande di adozione di minori italiani su 1.446 (1 su 69) e 217 domande di adozione di minori stranieri su 908 (1 su 4).

Corte di Appello di Genova - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

GENOVA

.....

(pag. 38 - 40)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

La criminalità minorile

Mentre il dato quantitativo è stazionario su livelli abbastanza elevati, come appare dalle statistiche allegate, sotto l'aspetto qualitativo è da segnalare con preoccupazione un significativo aumento dell'uso della droga ed il frequente ricorso a droghe sintetiche, tipo L.S.D. ed ecstasi. Correlativamente, tra i reati tipici commessi da minori (spesso extracomunitari abbandonati a se stessi e sfruttati da più maturi connazionali), vanno annoverati quelli relativi allo spaccio di stupefacenti - il dato è cresciuto del 35% rispetto al periodo annuo precedente - e quelli indotti dalla necessità di procurarsi il denaro per far fronte alle spese di acquisto di dette sostanze.

Il reato maggiormente ricorrente tra i minori rimane quello del furto (insieme alla ricettazione viene raggiunto il 43% totale delle notizie di reato) nel quale si distinguono - particolarmente con borseggi o mediante introduzione nelle abitazioni (ma anche per destrezza nei confronti di persone anziane, spesso attese nelle vicinanze degli uffici postali e derubate delle pensioni appena riscosse) - giovani nomadi anche infraquattordicenni: in genere strumento degli adulti, che se ne avvalgono, educandoli a siffatto tipo di devianza, sin dai primi anni di vita.

È un crescente, pericoloso fenomeno, che crea vivo allarme sociale accompagnandosi alla sensazione, pregiudizievole per l'immagine delle Istituzioni poste a tutela della sicurezza dei cittadini, d'impunità degli autori dei crimini. Sensazione non infondata poiché, da un lato, le nuove norme del processo penale minorile limitano sostanzialmente il potere di operare l'arresto in flagran-

sei

za e di applicare la più rigorosa misura cautelare, cioè la custodia in carcere, dall'altro, difficilissima è l'effettiva identificazione dei minorenni stranieri e, in particolare, degli zingari, di fatto irreperibili al momento dell'esecuzione della sentenza di condanna.

Vengono segnalati anche reati di maggior gravità, quali rapine, lesioni volontarie, induzione alla prostituzione, oltre al già menzionato spaccio di sostanze stupefacenti.

Si è già posto in rilievo, nelle precedenti relazioni, come la sola risposta penale al fenomeno della cosiddetta criminalità minorile (ma meglio si dovrebbe parlare di una sofferenza del mondo giovanile in relazione alle condizioni di deprivazione affettiva, familiare ed economica in cui molti minori sono chiamati a vivere) sia insufficiente e talora incongrua. Da parte del Presidente del Tribunale per i minori di Genova, viene ribadita la necessità - specie per quanto concerne extracomunitari e nomadi - di approfondire le colpe reali che stanno a monte della devianza minorile e di colpire chi trae profitto, spesso notevole, dall'attività illecita dei minori. E il predetto Tribunale ha opportunamente avviato una ricerca volta ad individuare le famiglie che impiegano i minori in attività antisociali, al fine di valutare la possibilità d'intervento (in sede civile) sui soggetti più a rischio. È confortante che nel corso di tale ricerca sia emerso come l'indice di scolarizzazione dei bambini nomadi sia in crescita e come alcuni giovani tendano ad inserirsi in attività legali. Sono segnali che inducono a ben sperare, soprattutto ove ad essi si accompagni l'impegno degli enti locali a svolgere una costante e capillare attività di aiuto, controllo e promozione sociale.

La questione del carcere minorile, che sembrava avviata a soluzione con il reperimento e la ristrutturazione di apposito edificio, è stata attualmente accantonata. I costi di gestione, infatti, sono apparsi troppo rilevanti in relazione ai numeri della popolazione carceraria, onde la struttura è stata riconvertita in comunità. (Com'è noto, il D.P.R. 448/88 ha previsto l'inserimento in comunità quale misura cautelare più tenue della custodia in carcere). Tuttavia tutto è reso difficile dalla mancanza di fondi segnalata dal Ministero.

(pag. 57 -62)

Funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori

a) In materia penale

Giova considerare, con riferimento al nuovo codice penale minorile, che, per espressa disposizione di legge, non sono applicabili gli istituti deflatori dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del procedimento per decreto, mentre il giudizio direttissimo è esperibile solo se è possibile compiere, nei brevissimi termini stabiliti, gli accertamenti sulla personalità del minore ed assicurare al medesimo l'assistenza prevista dal D.P.R. 488/1988, e cioè in casi molto rari.

Scarso è il ricorso, nel Distretto, al giudizio abbreviato (8 casi), ciò che si spiega agevolmente ove si consideri la forte probabilità per il minore di ottenere pronunce sostanzialmente liberatorie (dall'incapacità di intendere e di volere al perdono giudiziale, all'estinzione del reato per esito positivo della prova) sì che poco allettante si presenta la semplice riduzione di un terzo della pena.

Quello che viene dunque per lo più praticato (fatti salvi i casi di archiviazione e di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - istituto che ha consentito la definizione del 20% circa delle notizie di reato pervenute -) è il ricorso all'udienza preliminare che però - grazie all'adottabilità, pur in quella sede, di diversi tipi di provvedimenti conclusivi, anche nel merito - finisce per acquistare le caratteristiche sostanziali dell'udienza dibattimentale, compresi naturalmente i tempi lunghi.

Tutto ciò a scapito, evidentemente, dell'attività processuale e della durata del procedimento, ove si consideri che si deve passare per l'udienza preliminare anche quando sono adattabili formule quali la dichiarazione di non imputabilità e la concessione del perdono giudiziale, che col vecchio rito venivano spedatamente pronunciate in camera di consiglio, su semplice richiesta scritta del P.M., che non vi partecipava.

Complessivamente, e cioè tra udienze dinanzi al G.U.P. e dibattimentali, sono state tenute, nel periodo che interessa, presso il Tribunale per i minorenni di Genova, 180 udienze penali.

Sull'andamento della criminalità minorile nel Distretto ho già riferito in precedenza, come pure sul problema del carcere minorile.

Relativamente al trattamento dei minorenni in strutture di accoglienza (coatte e non) va detto che sono rimasti in funzione soltanto il C.P.A., maschile e femminile, e la Comunità: quest'ultima peraltro con seri problemi legati al tipo di utenza da accogliere a fronte delle linee educative che è in grado di realizzare.

Quanto all'assistenza, essa si rivolge prevalentemente alla categoria dei minorenni a rischio e per questi gli interventi sono curati dai Comuni mediante l'allestimento di Comunità educative. Non sono molti i Comuni che, come il Capoluogo, si sono dotati di tali importanti strumenti, ma si tratta d'iniziative che ricadono nell'ambito della discrezionalità politico-amministrativa senza una vera possibilità d'incidenza degli Uffici minorili.

b) *In materia civile e di volontaria giurisdizione*

Premetto che il giudizio sulla legge 184/83, che riguarda le adozioni e l'affidamento dei minori, è sempre positivo e v'è da temere che eventuali modifiche portino a privilegiare l'interesse degli adulti aspiranti all'adozione anziché quello del bambino adottabile.

Nonostante i molti anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge, regna tutt'ora, intorno all'istituto, che pure suscita molto interesse, una profonda di-

sinformazione nell'opinione pubblica, per cui viene invocata, in nome di nobili sentimenti, quali l'amore e la solidarietà, una sorta di "deregulation" del procedimento adozionale, ignorandosi quali e quante difficoltà emergano nell'inserimento di un bambino - specie se abbia già un vissuto - in un'altra famiglia. Ancora maggiori le difficoltà allorché si tratti di un bambino straniero, il cui ingresso in un contesto nuovo deve essere circondato da particolari cautele, attenzioni, rispetto per la sua piccola storia precedente. Di qui, la particolare cura nella valutazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, nelle quali spesso la buona volontà non si accompagna alla consapevolezza delle effettive problematiche di un bambino non immaginario, ma reale.

L'esame approfondito, i controlli e i criteri necessariamente selettivi dell'ufficio vengono talora interpretati come una inutile vessazione, di natura burocratica, laddove essi tendono, conformemente alla lettera ed allo spirito della legge, ad evitare, o, quanto meno, ridurre al minimo, il rischio del fallimento, disastroso per il bambino.

La prassi attuale del T.M. è quella di far sì che le coppie non idonee rinuncino spontaneamente alla domanda; e ciò spiega il basso numero di reiezioni.

Il numero delle domande di adozione, sia italiana che straniera, è in continuo aumento, mentre rimane scarso il numero di bambini italiani adottabili.

Nel periodo annuo che interessa, sono pervenute al T.M. di Genova 468 domande di adozione (a fronte delle 388 del periodo precedente) e ne sono state esaurite 320. Sono stati emessi 93 decreti di idoneità all'adozione internazionale, 51 decreti di stato di adottabilità (di cui 22 riguardano figli di ignoti), disposti 49 affidamenti preadottivi, dichiarata l'efficacia come affidamento preadottivo di 28 provvedimenti stranieri di adozione, pronunciate 41 adozioni per bambini italiani, 43 per bambini stranieri, 46 adozioni ex art. 44 L. 184/83.

È sempre consistente il numero di neonati segnalati alla nascita in quanto nati in crisi di astinenza e spesso positivi all'HIV all'HCV. Ciò consente un tempestivo intervento in situazioni di grave rischio che, spesso, hanno una felice soluzione.

Una corretta analisi dell'attività svolta dal T.M. esige che non si trascuri il lavoro della volontaria giurisdizione che - pur se spesso dimenticato - ne costituisce il settore qualitativamente e quantitativamente più impegnativo.

Tali procedure sono in continuo ed inarrestabile aumento e il loro incremento, nel periodo di riferimento, è di oltre il 35%. Sono aumentate le segnalazioni di minori soggetti a trattamenti pregiudizievoli, le richieste di decadenza dalla potestà genitoriale. Correlativamente all'incremento delle unioni di fatto, aumenta il contenzioso sull'affidamento dei figli nati da tali unioni, allorché queste si sciolgono.

Impropriamente, tali procedimenti si fanno rientrare nella volontaria giurisdizione, in realtà essi sottendono una accesa conflittualità, non diversa da

quella che divide i coniugi al momento della separazione. Di contro, manca qualsiasi regola processuale, le parti possono adire direttamente il T.M. senza difesa tecnica.

Si avverte sempre più viva la necessità di una regolamentazione legislativa della famiglia di fatto che costituisce, ormai, un fenomeno sociale rilevante. Oltre la mancanza di regole processuali, sul piano sostanziale sussiste ancora una - incostituzionale - disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali. Basti, infatti, ricordare come il T.M. non possa, affidando i figli, procedere all'assegnazione della casa "comune" e alla determinazione degli alimenti per il figlio "affidato".

A fronte di una mole di lavoro così consistente e impegnativa, l'organico del T.M. di Genova, che opera da Ventimiglia a Massa Carrara, è stato ridotto (nel maggio 1995) di un giudice. Il sesto posto di giudice - vacante dell'ottobre 1989 e di cui si era insistentemente e ragionevolmente richiesta la copertura - è stato, infatti, soppresso. Ciò ha costretto a notevoli sacrifici, mentre le incompatibilità derivanti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale hanno creato continue difficoltà e costretto, talora, a richiedere applicazioni temporanee.

Vi è, dunque, l'urgente necessità del ripristino e copertura del sesto posto di giudice, la cui soppressione non ha alcuna giustificazione, considerato il continuo aumento del lavoro, quale si evince dalle statistiche. Se la rapidità nella decisione è traguardo essenziale per l'amministrazione della giustizia, ciò tanto più vale nel campo della giustizia minorile: affidamenti e adozioni tardive, condanne, assoluzioni o messe alla prova disposte dopo anni dal fatto, si risolvono, sempre e comunque, in una non risposta giudiziaria, quando addirittura in una sostanziale ingiustizia.

Corte d'Appello dell'Aquila- Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

L'AQUILA

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 25)

La criminalità minorile

Nelle sue linee generali la criminalità minorile nel distretto abruzzese non offre spunti di particolare rilievo rispetto agli anni precedenti, specialmente in materia di stupefacenti, che, come riferito l'anno passato, interessa ormai anche la droga pesante in tutto il territorio; ma i fatti di spaccio commessi da minori risultano limitati, nell'anno in considerazione, a soli 31. In aumento si segnalano le rapine tentate e consumate (da 13 a 20) e i sequestri di persona (da 2 a 4), mentre in diminuzione risultano i furti (da 255 a 202), con una percentuale, però, dei casi in cui se ne sono scoperti gli autori (dal 96,8 al 92,07); i casi di estorsione, tentata e consumata, non hanno invece subito variazioni. C'è, infine, da segnalare un solo caso di violenza sessuale.

sei

La giustizia minorile:a) *Funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori.*

Restano ancora irrisolti i problemi già segnalati nella precedente relazione con riferimento sia all'inadeguatezza degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, sia all'insufficienza della pur nuova sede degli Uffici minorili, realizzata all'interno dell'Istituto Penale Minorile.

Oltre a quanto già riferito nel Gennaio 1997, sull'applicazione dei nuovi istituti introdotti dal D.P.R. n.448 del 1988, ritengo di dover informare l'assemblea che riguardo al proscioglimento per irrilevanza del fatto, ne viene chiesta l'applicazione, oltre che per le contravvenzioni, anche per delitti di minima rilevanza, quando il minore sia incensurato, il danno sia lieve e l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative e del minore; e che viene largamente applicato l'istituto della "messa in prova", anche se gli organi giudiziari competenti hanno sempre preteso la ricorrenza della condizione che il minore ammettesse la propria responsabilità e mostrasse una volontà di emenda.

b) *Adozioni e affidamenti*

In tema di adozioni deve nuovamente rilevarsi come le c.d. adozioni internazionali siano prevalenti su quelle di minori italiani. Nel periodo considerato sono state decise 75 adozioni, di cui 50 (pari al 66,66%) di Minori stranieri.

Quest'anno il presidente del Tribunale per i Minori pone in evidenza la piaga del mercato dei minori e riprova la facilità con cui sono concesse le dichiarazioni di idoneità all'adozione senza accertamenti adeguati, con la conseguenza di una pericolosa inversione di giudizio, da positivo sulla idoneità, a negativo sulla non idoneità.

Quanto all'affidamento familiare, se ne denuncia, anche quest'anno, la scarsissima applicazione sempre per le cause già segnalate nella precedente relazione, vale a dire l'impreparazione della opinione pubblica, la indisponibilità delle stesse coppie aspiranti all'adozione, e, infine, la nota e diffusa carenza delle strutture e dei servizi

Anche su questo tema interviene il suddetto Magistrato per lamentare l'uso distorto ed illegittimo dell'istituto, che viene applicato invadendo la sfera di applicabilità dell'adozione anche in caso di situazioni di difficoltà irreversibili della famiglia di origine.

Concludo l'argomento, esprimendo la mia contrarietà alla previsione, da taluno caldeggiata, presso il costituendo giudice unico di primo grado, di sezioni specializzate che possano accorpate le competenze oggi demandate ai tribunali per i minorenni, al tribunale civile ed al giudice tutelare. Al contrario, proprio per non appesantire oltre il dovuto le competenze del nuovo giudice unico, ritengo preferibile il mantenimento degli attuali tribunali per i Minori, magari estendendo le loro competenze a tutte le materie attinenti ai diritti dei minori anche nell'ambito della famiglia, ed a tal fine mi pare degna di conside-

razione la proposta di legge n. 3122, di iniziativa parlamentare, presentata alla Camera dei Deputati il giorno 11 Febbraio 1997, ed avente ad oggetto "Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia".

115

Corte di Appello di Messina - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

MESSINA

Messina, 12 gennaio 1998

(pag. 32 -34)

La giustizia minorile.

Aspetti organizzativi e funzionali della giustizia minorile.

Quanto all'incidenza del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori, si è detto sufficientemente nelle relazioni dell'ultimo biennio e non vi sono, purtroppo, novità particolari da riferire. Mi limito, pertanto, a confermare che in relazione alla diffusione della delinquenza minorile questo distretto non sfugge alla regola delle città con indici intollerabili di disoccupazione. Negli ultimi anni le rapine, le estorsioni, gli scippi, i furti e i danneggiamenti ad opera di minori sono continuamente cresciuti, ben al di là delle 536 denunce pervenute alla locale Procura competente, dato che la grande maggioranza di tali delitti rimane a carico di ignoti. E ciò senza contare i sette omicidi consumati, per i quali nel periodo è stata iniziata l'azione penale.

Permane quindi una grande preoccupazione, generalizzata anche nell'opinione pubblica, giustificata dal moltiplicarsi di concreti eventi quotidiani che risulta difficilissimo contrastare. E a ciò si aggiunga l'ormai acquisita consapevolezza che, come già accennato, buona parte dei citati delitti debbono essere collegati al dilagante fenomeno della tossicodipendenza.

Anche in relazione alle condizioni in cui è costretto ad operare in questo distretto l'importante settore, mi pare opportuno ribadire come alla costante carenza di personale e di mezzi continui a fare riscontro la totale mancanza, nell'ambito dell'intero territorio, di qualsiasi tipo di struttura di accoglienza, sia agli effetti penali che a quelli civili, mentre le poche speranze sembrano affidate, di fatto, alle organizzazioni private e di volontariato.

Tutto ciò mentre gli altri strumenti di recupero previsti dalla normativa generale e da quella specifica, quali la sospensione del processo, la messa alla prova, la declaratoria di non rilevanza del fatto, il perdono giudiziale, l'affidamento al servizio sociale in sede esecutiva ed altri possibili benefici, risultano, in verità, di scarsissima efficacia pratica, ed anzi rischiano, se non usati con la più diligente attenzione, di provocare maggiori guasti.

sei

Negli anni precedenti avevo chiesto che l'intero settore minorile - tenuto a torto in scarsa considerazione - fosse adeguatamente potenziato, magari con la creazione di un Ente di coordinamento tra quelli ai quali sono attribuite le varie competenze. Ora, anche in relazione agli esiti, voglio limitarmi a dare un suggerimento specifico, che potrebbe contribuire a migliorare, quanto meno, un singolo aspetto della questione.

In tal senso, e giusto per dare immediata concretezza alle proposte, ritengo doveroso condividere ed appoggiare l'idea avanzata dal Presidente del locale Tribunale per i Minorenni circa la possibile riforma della competenza sull'appello alle decisioni del giudice minorile.

Allo stato, infatti, tale competenza è devoluta ad una sezione della Corte d'appello formata da consiglieri teoricamente (ma spesso anche in pratica) senza alcuna specifica preparazione, al contrario dello specializzato giudice di primo grado, l'anomalia della situazione risulta "prima facie" evidente, soprattutto in relazione ai sempre più condivisi criteri moderni di specializzazione.

Ciò produrrebbe, oltre ad una risposta qualitativamente migliore alle esigenze di giustizia, anche una più vasta e attenta collaborazione per la risoluzione dei complessi e delicati problemi del settore.

Nelle more che il nostro legislatore si occupi (se lo riterrà) di quest'aspetto, il Consiglio Superiore della Magistratura potrebbe intervenire con gli opportuni corsi di specializzazione e provvedere, quindi, a rendere "più rigida" la composizione tabellare di tale sezione, stabilendo, ad esempio, che i componenti della stessa (che eventualmente potranno essere incaricati anche di altri limitati servizi) siano obbligatoriamente designati per un congruo periodo di tempo, compatibile con la necessaria esperienza e specializzazione.

La soluzione migliore, comunque, ritengo sarebbe quella dell'istituzione di un apposito giudice d'appello, magari superdistrettuale o regionale, perché conforme al principio stabilito per il processo civile dalla recente legge delega sul giudice unico di primo grado (v. art. 1, lett. p. legge n. 254/97) ed anche perché si riuscirebbe così a sgravare la Corte di appello (già sovraccaricata con la riforma del 1984 ed ora - quanto meno in prospettiva - con la citata riforma del giudice unico) di un certo carico di lavoro.

(pag. 39 - 41)

Settore della famiglia

(...) Un discorso più approfondito, che rimane totalmente valido sulle adozioni è stato fatto nella relazione dello scorso anno, alla quale si rimanda.

Basta qui confermare che il numero delle adozioni continua progressivamente a decrescere, mentre aumenta, di contro, il desiderio di bambini da parte delle coppie, e pertanto il numero delle domande.

Ciò principalmente perché va fortemente diminuendo, e finirà per scomparire, il fenomeno dei bambini non riconosciuti alla nascita dalle partorienti, mentre appare ridimensionato il fenomeno dell'adozione internazionale (me-

diamente una quarantina di casi all'anno), che in un primo tempo pareva potesse raggiungere livelli ragguardevoli.

Un'ulteriore annotazione merita l'istituto dell'affido familiare che, da tutti ritenuto validissimo nella previsione del legislatore, si è dimostrato nel nostro distretto (come anche in molte altre regioni del Paese) di scarsa efficacia pratica, soprattutto perché dalle coppie viene inteso come il preliminare della successiva immancabile adozione: ragione per cui i casi che si registrano rimangono mediamente inferiori alla decina in un anno.

Corte di Appello di Milano - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

MILANO

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 17 - 18)

Reati in tema di violenza sessuale e Legge n. 66/1996

Permangono i risultati positivi legati al lungo lavoro di specializzazione e sensibilizzazione portato avanti dalle Procure negli ultimi anni, che già aveva portato alla costituzione - presso la Procura del capoluogo - di una sezione specializzata nelle indagini volte all'accertamento di questi reati. Risultati positivi sono altresì attesi anche dalla realizzazione concreta di alcuni progetti consistenti, sempre con riferimento al capoluogo:

- nella formazione, attraverso una settimana di lezioni in ogni Commissariato di zona, di una squadra specializzata nel ricevere denunce e svolgere le prime indagini;
- nella costituzione del Centro Soccorso Violenza sessuale alla Clinica Mangiagalli, con medici-legali, ginecologi e pediatri operanti con turni 24 ore su 24, con presenza di psicologi per l'immediata visita delle vittime di violenza sessuale ovvero per consulenze o perizie specialistiche;
- nella risposta degli operatori sociali sul territorio e delle istituzioni come scuole, ospedali, consultori, comunità, divenuti professionalmente più preparati ad affrontare le notizie di abuso sessuale di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività e più tempestivi nelle segnalazioni.

L'entrata in vigore della legge 15.2.1996 n. 66 per quanto riguarda gli aspetti processuali ha codificato prassi da tempo in uso nel distretto, quali ad esempio l'audizione protetta della parte offesa o il costante coordinamento con il Tribunale per i Minorenni in caso di violenza su minore. La pubblicità che ne è seguita e l'interesse suscitato nell'opinione pubblica e la conseguente sensibilizzazione al fenomeno della violenza sessuale e in particolare dell'abuso sessuale in famiglia hanno per altro determinato la conseguenza di un aumento delle segnalazioni di fatti di violenza sessuale, indice di rinnovata fiducia nella risposta della giustizia ed indirettamente di un aumento di scelta di riti alterna-

sei

tivi. È stato infatti dimostrato come un intervento tempestivo dell'A.G., attraverso strutture specializzate e professionalmente competenti, rende molto più facile la raccolta di elementi di responsabilità e conseguentemente, con l'evidenza della prova, la scelta di riti alternativi, con minor danno e maggior tutela per la parte offesa.

(pag. 83 - 86)

Caratteristiche della criminalità minorile

Anche nel periodo in esame, i connotati del fenomeno criminale minorile, mantengono caratteristiche gravi e preoccupanti, sia in riferimento al numero di reati che alla loro qualità.

La situazione di base e le motivazioni tipiche vanno sempre ricercate, nel grande disagio e nella sempre maggiore difficoltà del mondo giovanile nell'individuare spazi di valido riferimento e progetti di vita all'interno di una società di adulti che, sempre più, dimostra l'incapacità di comprensione se non addirittura una volontaria indifferenza alle primarie esigenze del cittadino minore.

I minori che delinquono sono, tuttora, nella grande maggioranza, soggetti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, che, a loro volta, vivono situazioni di grave abbandono sociale e di emarginazione; da qui, fatalmente, una diffusa inosservanza dell'obbligo scolastico, nonché l'impossibilità o la grande difficoltà di un adeguato inserimento lavorativo.

Preoccupa altrettanto la propensione al crimine di minori appartenenti a classi abbienti, propensione priva di giustificazioni socioeconomiche ma seriamente motivata da situazioni di abbandono morale da parte di famiglie incapaci di rappresentare un valido riferimento etico.

Dal punto di vista statistico la situazione globale potrebbe ritenersi non sconcertante. Il totale dei procedimenti penali affluito alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente. Come in passato i reati contro il patrimonio e le contravvenzioni continuano a costituire la grande maggioranza.

È diminuito da quattro a uno il numero degli omicidi consumati: sono quattro quelli tentati.

Rimane molto allarmante il costante aumento dei reati di lesioni volontarie, poiché il dato conferma sempre più la recrudescenza della violenza quale connotato tipico, quasi endemico, dell'atteggiamento dei giovani devianti, espressione di uno stile di vita e di valori prevalentemente trasmessi dai mass-media.

La stessa matrice comportamentale è alla base dei reati di violenza sessuale, ancora in aumento, che appare sempre più motivare con una semplice ineducazione socio-ambientale.

Appare sempre più diffuso, nell'ambito della devianza minorile, un atteggiamento di violenza agita, fisica e morale, mutuata o comunque seriamente

influenzata da forme di comunicazione mass-mediali dannose alla crescita armonica degli adolescenti. La legge n. 66/96 ha comunque consentito un efficace coordinamento tra i diversi organi giudiziari, al fine di garantire, contemporaneamente alla repressione del reato, l'intervento di tutela alla vittima minorenni. Anche il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è ulteriormente aumentato, rimanendo molto preoccupante, soprattutto in zone ben determinate del capoluogo e del distretto, nonché in certi ambienti familiari criminogeni. Purtroppo risulta ormai frequente il coinvolgimento strumentale di giovanissimi in organizzazioni di spacciatori adulti; in alcune realtà periferiche i minorenni non imputabili continuano ad essere utilizzati come piccoli corrieri. Fortunatamente lo spaccio si accompagna raramente al consumo; i minori tossicodipendenti non sono quindi frequenti ed alla loro tutela e recupero la Procura presso il Tribunale per i Minorenni continua a prestare la massima attenzione, richiedendo misure alternative al carcere e sollecitando tempestivamente l'intervento dei servizi, pur se questi nelle piccole sedi non sempre sono in condizioni di offrire un sufficiente supporto.

Il numero delle rapine è aumentato di oltre il 50%. È un dato estremamente preoccupante, perché va esaminato tenendo conto che il numero delle estorsioni è addirittura raddoppiato. Ciò significa che si è già in presenza di un giovane che delinque e progredisce nella "carriera", in un contesto di criminalità più o meno organizzata in bande nei quartieri periferici che controllano sempre più un territorio ove i luoghi di aggregazione sociale sono per lo più assenti. In tale contesto, l'atteggiamento violento del minore deviante inserito nella "banda" consente di commettere reati di gruppo, compresi gli stupri e le rapine nei supermercati, gruppi che si avvalgono di una forte intimidazione.

Rimane una costante della criminalità nel distretto il fenomeno dei minori slavi, sovente appartenenti a gruppi nomadi, addestrati dalla loro comunità al borseggio e al furto in appartamento. La diversità di cultura rimane incolmata e le abitudini di vita continuano ad impedire un approccio assistenziale e preventivo al fenomeno.

L'opera di prevenzione, che ha consentito molti rimpatri nei paesi di origine, senza dare per altro risultati esaltanti, è stata possibile attraverso il coordinamento della Procura con il Tribunale per i Minorenni, le Procure ordinarie, gli Enti locali e la Prefettura.

Anche nel periodo in esame, continua ad essere molto grave e pericoloso l'aumento dei minori non imputabili infraquattordicenni denunciati dalla polizia giudiziaria, rivelatore di un sempre più precoce ingresso di minori nell'area della devianza penale che avviene frequentemente attraverso il ricorso alla violenza fisica. Per tali ragioni è stata potenziata la sistematica relazione informativa con l'ufficio minori della Regione Lombardia per consentire, in sede preventiva, le iniziative più utili nell'interesse dei minori infraquattordicenni autori di reato.

**Applicazione legge 4 maggio 1983 n. 184 e osservazioni
sull'adozione internazionale**

Come è stato rilevato nella relazione dell'anno decorso, rimane e si accentua il divario tra il numero delle domande di adozione e quelle in effetti accolte.

Si tratta per altro di una conseguenza correlata al fatto che è in costante diminuzione il numero dei minori dichiarati adottabili.

La conseguenza può ritenersi positiva perché indica da parte dei singoli una educazione ed una procreazione consapevole legata sovente a vari sistemi di controllo del concepimento e da parte dell'istituzione alla maggior attenzione del giudice minorile e dei servizi, a rafforzare interventi di tipo assistenziale, al fine di garantire, in coerenza con il dettato costituzionale, il diritto del minore ad essere educato nella famiglia naturale, come previsto per altro dallo stesso articolo 1 della L. 184/83.

Nei casi di gravi e talvolta non superabili difficoltà della famiglia d'origine, si ritiene comunque di privilegiare e potenziare, in alternativa alla adozione, l'affidamento familiare, utilissimo istituto per evitare la istituzionalizzazione, della quale è nota l'inefficacia educativa.

In definitiva, la procedura di adottabilità è ormai ritenuta una risorsa residuale, nei casi di impossibilità di un recupero della famiglia naturale.

Deve essere per altro sottolineata la discrasia fra tali intendimenti di massima e la effettività della situazione nella quale il Tribunale minorile è costretto ad operare, con strutture di servizio e risorse inadeguate e talvolta del tutto carenti in certe aree del distretto.

Da altro versante, quando è inevitabile il distacco dalla famiglia d'origine, ci si trova a gestire difficoltà non inferiori, in quanto cultura diffusa ed ostacoli di vario genere, rendono problematica la collocazione propria dei minori che in effetti costituiscono la maggior parte degli ospitati negli istituti che sono appunto bambini che hanno superato l'infanzia, che hanno un passato non assorbito e che presentano problemi psichici o menomazioni fisiche anche gravi.

Purtroppo la coppia tipo, che aspira all'adozione, prende raramente in considerazione la possibilità di occuparsi di tale fascia di minori e quindi di incidere sul numero degli istituzionalizzati tuttora troppo elevato.

Sono all'esame del legislatore numerose proposte di riforma della legge n. 184/83 la cui conversione condurrebbe larvatamente a ripristinare una forma consensuale di adozione per i minori, ipotesi questa che - a parere dei giudici minorili - rischierebbe di introdurre un circuito di mercato anche nell'ambito dell'adozione nazionale, dello stesso tipo di quella che si tende a contrastare nella adozione internazionale.

Va espressa anche una decisa contrarietà all'adozione da parte di persona sola, nonché all'ipotesi di aumentare a cinquanta anni la differenza di età fra adottante ed adottando. Sarebbero del resto possibilità illusorie poiché a parità

di condizioni, sia la persona sola sia i coniugi anziani, vedrebbero preclusa ogni concreta possibilità di raggiungere le loro aspirazioni dall'esame comparativo con coppie più giovani.

Anche la recente sentenza della Corte Costituzionale in tema di età degli adottanti va letta nel giusto senso, perché non appaia illusoria e fuorviante. Il potere discrezionale del giudice di superare il limite di legge sulla differenza di età, può essere esercitato esclusivamente in casi limite estranei alla situazione esistente, impedire all'adottando un grave danno non altrimenti evitabile, non certo quando il numero delle coppie giovani, con buoni requisiti soggettivi, supera di gran lunga il numero dei minori in stato di adottabilità.

Essendo chiaro che l'interesse del minore è quello di vedere scelti dei genitori adottivi che offrano le migliori garanzie passibili per riprodurre, anche sotto il profilo dell'età, le condizioni ottimali della famiglia naturale.

Come è noto il ridotto numero dei minori nazionali in stato di adottabilità, induce da tempo molte coppie a rivolgersi all'istituto della adozione internazionale.

Non poche perplessità sorgono al riguardo, non tanto sulla idoneità della coppia, pur se la discrasia che sussiste fra la valutazione rigorosa dei parametri di valutazione da parte del Tribunale e quella più larga seguita generalmente dalla Corte di Appello alimenta un contenzioso non irrilevante, quanto sulla procedura di affidamento seguita nei paesi di provenienza, sottratta all'effettivo controllo della autorità italiana ed articolata in forme tali da consentire - soprattutto in alcuni stati - una forma di mercato clandestino favorito da organizzazioni formalmente legali.

La materia è stata regolata di recente da una convenzione plurilaterale che uniforma le diverse legislazioni, ma frattanto le vigenti convenzioni bilaterali con alcuni Stati che si ispirano alla Convenzione dell'Aja, offrono una copertura delle situazioni di rischio non diversa dal regime della Convenzione citata.

Quanto allo schema organizzativo, che inevitabilmente subirà una qualche modifica allorché diverrà operante la Convenzione dell'Aja, può essere stagliata la seguente sequenza adottata da tempo dal Tribunale di Milano, non diversamente da altri Tribunali territoriali.

La coppia che ha presentato la domanda è convocata per un colloquio con équipes di tecnici costituite da giudici onorari esperti della materia per successivamente garantire in camera di consiglio valutazioni approfondite e suffragate da più pareri; a questi pareri si affiancano quelli offerti dai servizi territoriali, in molti casi, soprattutto nei grandi Comuni, di notevole spessore.

Tale prassi richiede dispendio di energie umane dispiegate in un notevole arco di tempo, sotto questo profilo deludendo le attese dei richiedenti.

Per venire incontro comunque ad una compiuta informazione e per offrire un ausilio alle coppie che hanno presentato domanda, dal prossimo anno sarà possibile usufruire del sistema informatico "sportello del cittadino", da utilizza-

re anche per offrire informazioni per una conoscenza dei percorsi da seguire per una utilizzazione di tutti gli istituti previsti dalla legge e segnatamente per quello dell'affidamento familiare sovente negletto o non interpretato nel suo giusto verso.

Al fine di rispondere adeguatamente a quanti si rivolgono al Tribunale per i minorenni con richieste urgenti, il Tribunale ha provveduto, anche grazie all'ausilio di operatori socio assistenziali delegati dalle Amministrazioni locali, ad istituire un ufficio di "pronto intervento" che funziona nell'intero arco della settimana offrendo un servizio di segretariato sociale e di indirizzo a favore dei minori.

Le situazioni di urgenza sono anche per tale canale segnalate o portate comunque a conoscenza del sostituto del Pubblico Ministero di turno, perché provveda a fare le necessarie ed appropriate richieste al Tribunale per i minorenni.

Nell'anno non ancora trascorso, l'opinione pubblica è stata sensibilizzata al grave problema degli abusi e violenze, soprattutto sessuali, nei confronti dei minori, ed in particolare all'apparente dilagare di squallide forme di pedofilia talvolta legate ai traffici di materiale pornografico anche internazionale.

L'entrata in vigore della recente legge sulla violenza sessuale, nella parte in cui ha imposto ai Pubblici Ministeri di relazionare immediatamente al giudice minorile su situazioni di abuso ai minori, ha esteso, soprattutto con riferimento a situazioni maturate fuori dal Capoluogo, le conoscenze del Tribunale Minorile, così favorendo il consolidarsi di un compiuto circuito informativo nell'area degli abusi sessuali. Peraltro è doveroso sottolineare che è da tempo in atto un accordo che consente un immediato scambio di informazioni e consultazioni in relazione a reati che vedono come vittime i minori.

Le notizie su quanto avviene nel distretto e l'incremento delle denunce di casi di violenza, fa ritenere tuttora sussistente un sommerso che nonostante tutto, pur se meno frequentemente del passato tarda a venire alla luce. Per quanto specificamente attiene al fenomeno della pedofilia, pur non potendosi negare che vi siano state nel 1997 un maggior numero di segnalazioni di situazioni di abuso da parte di pedofili e che pertanto l'allarme dell'opinione pubblica sia giustificato, si deve con forza ricordare che oltre alla denuncia ed alla repressione è necessario por mano, con urgenza, ad una attività preventiva anche di tipo culturale contro simili forme di violenza e che non può essere dimenticato il grande problema del recupero della personalità dei minori rimasti vittime, minori che non di rado sono solo "vendicati" dall'intervento penale.

La maggior visibilità del fenomeno ha comportato dunque un maggior numero di procedure aventi ad oggetto violenze anche sessuali nei confronti di bambini, con gli effetti sulla struttura facilmente intuibili. Non senza considerare che le denunce riguardano sempre più frequentemente abusi e maltrattamenti perpetrati all'interno delle mura domestiche, nei quali casi si è procedu-

to e si procede con grande cautela e con rigorose e fortemente professionalizzate verifiche, per evitare di aggiungere danno a danno. Anche in questo settore si sono registrati casi di totale e positivo recupero delle famiglie maltrattanti al loro corretto ruolo genitoriale, evitando interventi traumatici non indispensabili.

Corte di Appello di Napoli - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1997

NAPOLI

(pag. 31 - 35)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

Caratteristiche della criminalità nel Distretto

I minori degli anni diciotto sono stati i protagonisti, purtroppo in negativo, degli ultimi mesi dell'anno giudiziario appena trascorso e tanto non solo perché autori di reati sempre più gravi ma soprattutto perché oggetto di inaudite e raccapriccianti violenze, come quelle di recente subite dal piccolo Delle Cave Silvestro di appena nove anni, e, comunque, nell'uno e nell'altro caso "vittime" di una società solo episodicamente "attenta" a certe problematiche, sicché le soluzioni prospettate per affrontarle e risolverle appaiono più il frutto di reazioni emotive per i fatti venuti alla luce che il risultato di meditate e corrette riflessioni.

In ogni caso, notevole preoccupazione desta l'aumento della criminalità minorile, che ha assunto caratteristiche sempre più allarmanti per il salto di "qualità" e per l'aumentata virulenza nella gran parte del territorio del distretto, e tanto per il crescente venire meno non solo di ogni interesse per valori civili e sociali, quali l'unità della famiglia e la dignità della persona umana, ma anche di validi punti di riferimento e di positivi modelli di comportamento sia nell'ambito strettamente familiare che nel contesto sociale.

Peraltro, anche le scelte chiaramente devianti da parte di minori entrati stabilmente nel circuito penale e operanti nell'ambito di logiche criminali appaiono, a volte, più il frutto della necessità di darsi una identità, sia pure in negativo, loro negata dalla cosiddetta "società civile", che della consapevole volontà di contrapporsi alle istituzioni e allo Stato.

La crisi della condizione giovanile dei minorenni residenti in Campania, aggravata da una sempre più ampia espansione della cultura dell'illecito di qualsiasi tipo e dalla diffusione della droga e del bisogno di procurarsene, espone moltissimi adolescenti alla seduzione della criminalità organizzata. Non è azzardato affermare che la camorra, forse più di altre associazioni criminali, giocando su semplici meccanismi psicologici, quali il coinvolgimento nel mondo e nelle abitudini di vita degli adulti e la promessa di facili guadagni che possono consentire una rapida promozione sociale nell'ambito di modelli comu-

sei

nemente accettati di benessere, attira i giovani e gli adolescenti e promuove la loro stabile adesione a modelli devianti basati sulla violenza, la prevaricazione e lo sfruttamento, anche nella piena consapevolezza dei rischi connessi per la libertà personale o addirittura per la incolumità fisica e la stessa vita.

Per soddisfare il desiderio di tali maggiori e più rapidi guadagni ragazzi, anche giovanissimi, non hanno esitato a passare a forme più gravi di violazione della legge penale (furti e rapine), sino a comportamenti ancora più rilevanti, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, spesso su istigazione di individui maggiorenni, nella consapevolezza di una quasi totale impunità per la constatata difficoltà da parte delle forze dell'ordine di scoprire gli autori di tali reati.

Progressivo è l'aumento di allarmanti reati commessi da minori sempre più spesso partecipi, come ho già detto, di associazioni per delinquere di stampo camorristico. Infatti, per la non punibilità dei minori degli anni quattordici, prevista dalla legge penale italiana, e comunque per la più favorevole disciplina prevista per i minori degli anni diciotto, gli adolescenti risultano frequentemente impiegati dalle organizzazioni criminali non solo come porta-ordini, come "sentinelle", ma anche come incaricati della raccolta del denaro ricavato dalle estorsioni in danno di commercianti; in alcuni casi adolescenti sono stati incaricati di portare addosso armi, prima e dopo la consumazione di gravi delitti (i cosiddetti "foderi") e persino impiegati come sicari.

Ma va registrato anche l'aumento dei casi di diretto ed immediato coinvolgimento di minori nelle organizzazioni camorristiche operanti nelle periferie urbane (il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha, infatti, già pronunciato condanne per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica) sicché sono aumentate le esigenze di coordinamento tra le indagini compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e quelle in corso presso Direzione Distrettuale Antimafia. Particolarmente opportuno è apparso il "protocollo organizzativo", di recente "stipulato" dai due uffici, che prevede "L'attivazione di un immediato e perdurante coordinamento".

In ogni caso i dati relativi ai procedimenti penali promossi dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di stampo camorristico non forniscono la reale dimensione del fenomeno a causa sia delle particolari difficoltà di provare la stabile e consapevole adesione del minore alle associazioni criminose sia del ruolo, spesso strumentale e quasi sempre subordinato, che essi assumono nell'ambito della programmazione e della predisposizione dei mezzi e delle strategie delle organizzazioni. Si è persino assistito ai primi episodi di collaborazione confessoria di minori.

Può senz'altro affermarsi, in definitiva, che vi è un accertato rapporto fra devianza minorile e crimine organizzato, secondo il quale la prima costituisce abituale bacino di reclutamento del secondo ed il secondo polo di attrazione delle tendenze devianti delle fasce giovanili emarginate.

Il fenomeno è visibile attraverso l'esame della storia criminale di molti degli affiliati alle consorterie mafiose sottoposti ad indagini e, nel suo complesso, in concomitanza di particolari fasi delle dinamiche criminali.

Attualmente, ad esempio, l'ingresso massivo di nuove leve provenienti dalla microcriminalità giovanile caratterizza molte organizzazioni camorristiche e corrisponde alla ripresa dei conflitti armati - finalizzati al controllo del territorio - seguiti allo scompaginamento delle principali organizzazioni provocato dalle iniziative investigative e giudiziarie condotte negli ultimi anni.

E per i minori non cresciuti in famiglie direttamente o indirettamente collegate a organizzazioni criminali la aggregazione in tali associazioni testimonia ancora di più la incapacità delle istituzioni e del tessuto sociale a proporre validi modelli di identificazione e possibilità concrete di realizzazione individuale.

Né meno allarmante è il costante aumento di denunce per delitti commessi da minori infraquattordicenni, e tanto soprattutto per la sostanziale totale carenza di idonee iniziative di recupero.

D'altra parte, se è pacifico che lo strumento penale è di per sé inadeguato a rispondere al fenomeno in esame, lo stesso è ancora di più inefficace quando l'intero contesto sociale in cui il minore si sviluppa è caratterizzato da stili di vita e da condizionamenti, subculturali ed economici, che impediscono concrete alternative. Non sarebbe inopportuna, tra le altre iniziative, quella di incrementare nelle scuole (limitando nel contempo il fenomeno dell'evasione e della dispersione scolastica) la cosiddetta "cultura della legalità" attraverso incontri, non episodici, di studenti e di docenti con esperti e magistrati.

Se, pertanto, difficile appare un'adeguata prevenzione, impossibile è risultata, con gli strumenti messi a disposizione, una efficace repressione, tant'è che si impongono altri correttivi alle nuove norme del processo penale minorile, non apparendo sufficienti quelli di cui al capo IX del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, in particolare in tema di accompagnamento.

D'altra parte, comprensibili sono le perplessità, ancora una volta unanimemente manifestate, in ordine ad un'applicazione indiscriminata del riformatorio giudiziario ex art. 224 c.p. per i casi più gravi, poiché non sembra opportuna la "convivenza" di un infraquattordicenne con minori imputabili indagati per gravi delitti rientranti persino fra quelli di cui all'art. 407, comma 2° lett. a) c.p.p., posto che è previsto un solo tipo di comunità ex art. 10 del decreto legislativo n. 272/89.

A fronte dell'aumento dei reati commessi da minori infraquattordicenni permane l'inerzia degli enti locali che, nonostante i compiti loro attribuiti dagli artt. 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in ordine all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, non hanno ancora provveduto a sostituire, con qualsivoglia altra iniziativa, le case di rieducazione, già organizzate dal Ministero di Grazia e Giustizia, che hanno finito con l'assumere un carattere residuale, limitato alle ipotesi, tutt'altro che numerose, nelle

quali gli sbocchi processuali alternativi alla condanna a pena detentiva non risultino attuabili.

Nonostante il tempo trascorso la commissione regionale per il coordinamento dei servizi minorili di cui all'art. 13 del D.L. 28 luglio 1989, n. 272, non è stata ancora costituita e, per quanto riguarda i "servizi diurni" di cui all'art. 12 del citato D.L., tranne che con quello di Napoli, non vi sono stati contatti con altri Comuni per seguire l'attività di recupero dei minori.

Opportuna si è rivelata la istituzione di un apposito Ufficio Minori presso la Questura di Napoli con il quale si è cercato di venire incontro alle esigenze dei minori e delle famiglie in difficoltà, stabilendo rapporti con altri Enti e con organismi preposti al recupero, allo scopo anche di evitare che le problematiche collegate alla delinquenza minorile nonché ai reati e agli abusi in danno dei minori possano costituire un serio problema sotto il profilo generale della sicurezza pubblica.

Infine, sempre rilevante è il numero dei minori extracomunitari e di quelli provenienti dai territori della ex Jugoslavia, e di recente anche dall'Albania, coinvolti in attività criminose, in particolare in furti in appartamenti.

(pag. 54 - 56)

Notevole preoccupazione desta il crescente fenomeno della, violenza sessuale, specialmente su donne e minori, anche nell'ambito familiare, e quello ancora più aberrante della pedofilia la cui diffusione, solo intuibile fino a qualche tempo fa, è stata confermata dalle recenti indagini di polizia giudiziaria svolte in tutto il distretto (tra le altre devo ricordare quelle svolte dalla Polizia di Stato di Benevento conclusesi con l'arresto di otto persone, quelle che hanno condotto alla emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata e quelle, recenti, che, nel circondario di Nola, hanno consentito la identificazione degli autori dell'omicidio di un bambino di nove anni sottoposto, come ho già detto, anche a violenze sessuali).

Ma non è stato ancora possibile constatare la reale efficacia preventiva e repressiva della recente legge 15 febbraio 1996, n. 66, ed è auspicabile che questa in prossimo futuro possa essere positiva. In ogni caso, la maggiore attenzione con la quale il fenomeno viene oggi affrontato dagli organi istituzionali, preposti alla sua prevenzione e repressione, e dalle strutture sociali deputate a fornire la dovuta assistenza ha fatto sì che sempre più numerosi sono i fatti delittuosi portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha segnalato che di recente è stato istituito un gruppo di magistrati che si occupa dei delitti commessi in danno dei minori, allo scopo di perfezionare tecniche investigative idonee ad acquisire elementi di prova a carico degli indagati, tenendo conto delle qualità psicofisiche della persona offesa.

Ha, altresì, segnalato che al suddetto pool, dalla data della costituzione (31 ottobre 1996) ad oggi sono stati assegnati 104 procedimenti, iscritti al registro mod. 21, e che molte sono state le richieste di misura cautelare accolte dal GIP, il che conferma la gravità e la diffusione del fenomeno (esteso a tutte le fasce sociali), che può essere distinto in due diversi ambiti, ciascuno dei quali è espressione di tipi di devianza differenti.

Vi è, infatti, quella comunemente indicata come pedofilia e che si manifesta in condotte di molestia e di vera e propria violenza sessuale nei confronti di minori ai quali non si è legati da vincoli di parentela. Nei procedimenti che hanno avuto ad oggetto tale categoria di delitti sono emersi tratti comuni: l'abuso è dalla stessa persona commesso in danno di più minori; gli autori sono agevolati dall'attività svolta, che favorisce il contatto con i bambini (si pensi ai responsabili di circoli pseudo-culturali; agli organizzatori di manifestazioni sportive), ovvero dalla consuetudine del rapporto (dovuto, ad esempio dall'abitare in luoghi vicini). Ampia varietà vi è nell'età degli autori (si va da soggetti che hanno appena raggiunto la maggiore età a persone molto avanti negli anni, magari affette da gravi malattie). Molto più numerosi sono stati i procedimenti che hanno avuto ad oggetto l'altra categoria di delitti relativi agli abusi intrafamiliari, consentendo ai magistrati impegnati nelle indagini di acquisire una notevole esperienza e la piena consapevolezza che la prova per tali tipi di reati va ricercata con pazienza e senza seguire comode scorciatoie. Il bambino che è stato vittima di abusi ad opera di un familiare (e nella maggior parte dei casi si tratta proprio del genitore) ha già compiuto uno sforzo immenso nello svelare i fatti di cui è stato vittima a persone che godono della sua fiducia. Occorre, infatti, vincere: i blocchi psicologici che derivano dall'essere stato protagonista di un'esperienza che non ha nulla in comune con le cadenze della vita familiare; il terrore indotto da colui che ha commesso gli abusi; il senso di colpa che inevitabilmente si stratifica nella psiche della vittima, la quale non sa altrimenti spiegarsi l'accaduto. Tutto ciò comporta difficoltà nell'acquisire informazioni dalla persona offesa secondo gli usuali percorsi investigativi.

Occorre, in altri termini, innanzi tutto preservare la fonte di prova da inquinamenti derivanti da pressioni di ogni tipo e, poi, assumere la prova in contraddittorio secondo modalità particolari, senza costringere il dichiarante a ripetere in più occasioni il racconto di fatti così traumatici.

Si è così, da un lato, promosso un collegamento con i giudici del Tribunale per i minorenni, competenti per i provvedimenti in tema di allontanamento del minore dalla famiglia, in attesa dell'evolversi delle procedure previste in tema di affido e di adozione. Solo a seguito di tali provvedimenti il P.M. può iniziare un approccio con la vittima dell'abuso intrafamiliare, specie se esso è stato prolungato e si sia manifestato attraverso atti di vera e propria violenza fisica. In ogni caso decisivo è anche l'apporto fornito da esperti.

Dall'altro l'esigenza di carattere più strettamente processuale è stata soddisfatta attraverso l'audizione protetta, prevista testualmente per l'incidente probatorio, ma applicata anche nella fase dibattimentale: si tratta di una modalità di acquisizione della prova che consente di cristallizzare le dichiarazioni della persona offesa nel pieno contraddittorio, senza che il minore abbia contatti diretti con il giudice, il pubblico ministero, il difensore e l'indagato. Al riguardo sono stati realizzati in seno al palazzo di Giustizia idonei locali ove il minore è sentito da un esperto che svolge le funzioni di ausiliario del giudice e che traduce in termini accessibili le domande poste dal giudice e dalle parti.

Corte di Appello di Palermo - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

PALERMO

(pag. 113 -121)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

La giustizia minorile

La famiglia e la scuola rimangono le istituzioni fondamentali nel processo di formazione culturale e morale dei giovani, il cui inserimento nel mondo del lavoro dovrebbe, all'età adeguata, essere poi agevolato dal sostegno della comunità e delle strutture pubbliche.

Accade però che taluna o, peggio, più di una di quelle istituzioni assolva in modo insufficiente ai propri compiti.

Quando la famiglia non offre più ai figli validi modelli di vita, ovvero si disgrega per cause che fanno venir meno l'unione e gli affetti, i figli si trovano in situazione di abbandono, privi di sostegno materiale e morale, esposti a rischi di vario genere.

Solitamente lasciano la scuola e vivono senza valida guida, senza occupazione, senza riferimenti istituzionali, pronti ad essere captati nelle organizzazioni criminali, che approfittano della loro debolezza per indurli alla droga, allo spaccio degli stupefacenti e alla consumazione di reati contro il patrimonio.

Anche la scuola, cui è affidata la formazione culturale dei giovani, tarda a contrastare efficacemente il traviamiento dei giovani, dibattendosi nella ricerca di un assetto definitivo che orienti, con coerenza, la scelta dei mezzi e delle metodologie idonee a fronteggiare la devianza minorile.

I servizi sociali stentano, per una insufficienza del personale e delle strutture, a raggiungere un grado di efficienza che consenta di apprestare ai minori indifesi adeguati sostegni di vita o di cooperare con la magistratura minorile per la tempestiva esecuzione dei provvedimenti diretti a tutelare i minori svantaggiati o a studiarne la personalità, qualora siano coinvolti in vicende criminose.

La mancanza, poi, di posti di lavoro, endemicamente crescente nel territorio del Distretto, rende sempre più difficile il recupero dei giovani devianti, per la scarsa possibilità di collocarli in attività proficue.

Ne consegue che, ancora oggi, la disgregazione della famiglia, l'evasione dall'obbligo di frequenza scolastica, la mancanza di posti di lavoro, la promiscuità delle convivenze, l'indifferenza per le norme giuridiche ed etiche che regolano lo sviluppo ordinato della società civile, continuano a costituire le radici del disadattamento e delle devianze dei minori.

Non deve sorprendere, pertanto, che, perdurando i menzionati fattori negativi, le conseguenze siano, nell'anno preso in considerazione, più sconfortanti rispetto a quelle rilevate nell'anno precedente.

Con riferimento ai reati più gravi (rapina, sequestro di persona, estorsione), - eccezione fatta per gli omicidi volontari rimasti numericamente immutati (n. 6) - l'andamento attuale del fenomeno criminoso è, infatti, caratterizzato dalla tendenza all'aumento rispetto al precedente periodo: così, le rapine sono aumentate da 91 a 126 le estorsioni da 8 a 14 le associazioni per delinquere da 5 a 10, i sequestri di persona, che nell'ultimo quinquennio non si erano manifestati, sono stati denunciati nel numero di tre.

Un aumento si nota altresì negli altri reati contro l'incolumità personale, lieve nei tentativi di omicidio (da 2 a 3), considerevole nelle lesioni personali (da 127 a 142).

L'aumento, manifestatosi altresì nei reati di danneggiamento e negli incendi dolosi, in contrapposizione con la diminuzione dei reati di furto (con autori noti da 579 a 474 e con autori ignoti da 60 a 45), contribuisce a sottolineare l'andamento crescente delle manifestazioni di violenza verso le cose e verso le persone che, provenendo da soggetti minori di età, destano seria preoccupazione.

Non minore preoccupazione desta l'incremento delle denunce di reati di violenza sessuale commessi da soggetti, sia maggiori che minori di età, in danno di minori.

A fronte di 9 procedimenti per violenza carnale e 10 per violenze sessuali iscritti nell'anno precedente, nel periodo ora in esame, infatti, vi sono state n.40 denunce per violenza sessuale nei riguardi di complessivi 78 minori indagati.

Tra tali procedimenti merita notazione, oltre quello concernente un vasto giro di prostituzione minorile, che ha visto coinvolti anche minori del quartiere "Ballarò" di Palermo, un procedimento di violenza di gruppo perpetrata da un "Clan" di ragazzi ai danni di un bambino di undici anni: mentre il primo trovasi tutt'ora nella fase delle indagini, il secondo è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

In ordine ai reati commessi da stranieri, si rileva che, nel periodo in considerazione, si è proceduto nei confronti di 136 stranieri, oltre a n. 104 stranieri

minori non imputabili: i reati sono, in netta prevalenza, contro il patrimonio (n. 213 furti) e sono riferiti a soggetti provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalle isole Mauritius, dal Sudan, dallo Sri Lanka, in misura maggiore, dalla ex Jugoslavia (n.212).

Nonostante la persistente angustia degli organici e la ristrettezza dei mezzi, lodevole è stato l'impegno dei magistrati della Procura e del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Trattando, dapprima, del settore penale, si evidenzia che la Procura della Repubblica per i Minorenni ha iniziato n. 2.735 procedimenti e ne ha definiti n. 2.304, con una pendenza residua di n. 431 procedimenti. Gli uffici del GIP e del GUP presso questo Tribunale per i minorenni su n. 5.107 affari ne hanno esitato n. 2.425 residuando una pendenza di n. 2.682 cause di vario tipo.

Come si evince dai dati statistici, ai quali si rinvia, la mancata diminuzione della pendenza finale degli affari penali trattati dal Tribunale per i minorenni rispetto a quella iniziale (570 rispetto a n. 569), è da collegare alla difficoltà di esaurire in tempi celeri il dibattimento, imponendo le vigenti norme processuali frequenti rinvii per l'acquisizione di relazioni e l'audizione dei testimoni. Tale fenomeno, comune al processo ordinario, è per il minore fonte di più grave danno, per la ovvia considerazione che l'esecuzione di una sanzione penale a distanza di parecchi anni dalla commissione del fatto può rivolgersi ad un soggetto che, a motivo della sua personalità in evoluzione, sia del tutto diverso da quello che aveva consumato lo stesso fatto.

È stata segnalata la mancata copertura delle vacanze dell'organico dell'Ufficio distrettuale del servizio sociale: il numero degli assistenti sociali in servizio (12 su 34) è insufficiente per adempiere a tutto il lavoro da svolgersi sull'intero territorio del Distretto di questa Corte di Appello.

Nel settore civile, l'attività più cospicua si è esplicata nella materia della potestà genitoriale (n. 1786 provvedimenti adottati) e in quella delle adozioni nazionali ed internazionali regolate dalla legge n. 184 del 1983 (rispettivamente n. 125 e n. 277 provvedimenti).

Particolarmente delicata è la prima materia, che porta all'esame del Tribunale complesse vicende familiari, implicanti situazioni di pregiudizio nei confronti di minori o situazioni di vero e proprio abbandono, prodromiche all'inizio dei procedimenti di adozione.

Non meno delicata è la materia delle adozioni internazionali, che involge spesso problematiche di ordine giuridico e richiede, comunque, una indagine particolare nella valutazione della coppia idonea ad adottare minori stranieri, trapiantati da paesi lontani di origine nella nostra società di diversa cultura.

In proposito, è avvertita la necessità, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha cancellato la tassatività del limite tra minore da adottare e ciascuno dei coniugi aspiranti all'adozione, di un intervento legislativo che definisca i criteri di valutazione sulla idoneità dei coniugi all'adozione,

in specie quella internazionale, si da contenere il rischio di un rifiuto del minore già introdotto in Italia al seguito dei coniugi affidatari.

I danni che dal fallimento dell'inserimento derivano al minore, allontanato da un *habitat* diverso da quello che trova in Italia, sono talmente evidenti da non abbisognare di ulteriore commento.

Meritevole di attenzione, da parte del legislatore, appare anche la richiesta di attribuire direttamente al Tribunale per i minorenni le competenze attribuite tuttora al giudice tutelare.

La auspicata revisione della competenza è originata dalla constatazione che, da parte dei giudici tutelari, si è quasi del tutto pretermesso - salvo rare eccezioni - l'assolvimento delle funzioni loro demandate dalla citata legge n.184 e, in particolare, quella di verificare e rendere esecutivi gli affidamenti familiari, di controllare gli Istituti e di segnalare le situazioni di abbandono dei minori, di sorvegliare, per conto del Tribunale, sui minori in affidamento preadottivo e di esprimere il parere prima della pronuncia di adozione.

Tale assenza viene comunemente giustificata con la circostanza che - fatte salve le grandi Preture Circondariali, quali quella di Palermo - nelle altre non v'è la possibilità di destinare un magistrato all'esclusivo esercizio delle menzionate funzioni tutelari, con la conseguenza che le stesse vengano trascurate rispetto alle altre ritenute più urgenti ed importanti.

L'intervento, nel senso sopra indicato, da parte del Legislatore si appalesa, oggi, quanto mai necessario dopo l'emanazione della legge delega al governo per la istituzione del giudice unico di primo grado (legge 16.7.1997 n. 254), nella quale è genericamente prevista la soppressione dell'Ufficio del Pretore e il trasferimento delle competenze di questo giudice al Tribunale.

Per quanto riguarda gli istituti dipendenti dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile di Palermo, va segnalata l'attività del "Centro di prima accoglienza", che accogliendo i minori in stato di fermo o di arresto dell'intero Distretto, effettua il ricovero provvisorio dei predetti da rimettere presto in libertà, evitando così a costoro il deleterio impatto con gli altri reclusi.

Gli ingressi in detto Centro sono stati, nel periodo in considerazione, n. 162, contro i n. 154 del periodo precedente.

Da diversi anni è operante presso il "Centro di prima accoglienza" di Caltanissetta la sezione femminile, che ospita le minori dell'intera Sicilia e, quindi, anche quelle del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

L'Istituto penale per i minorenni, ubicato nel plesso "Malaspina" assieme al Centro di prima accoglienza e agli Uffici giudiziari minorili, ospita i soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere e a quella della espiazione della pena detentiva: attualmente, essi sono in prevalenza costituiti da soggetti infra ventunenni, essendo molto contenuto il numero di quelli della fascia di età che va dai 14 ai 16 anni.

La presenza media giornaliera nell'ambito della detta struttura è di 26 unità giornaliera, con una significativa flessione rispetto al periodo precedente, che contava la media di 32 unità.

Ciò è frutto di una "politica" giudiziaria ispirata a sottrarre il più possibile i giovani infra sedicenni alle misure privative della libertà.

Le attività interne sono quelle tradizionali, scuola, formazione professionale e le attività di animazione sportiva e di tempo libero.

Le attività trattamentali sono svolte da 6 educatori ai quali è affidato il compito di osservazione e trattamento dei giovani reclusi, compito che assolvono in *équipe* insieme ad assistenti sociali e consulenti psicologi.

Sulla scorta della attività di osservazione e di trattamento, il Tribunale per i Minorenni, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, ha potuto concedere a 24 su 66 aspiranti la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, a 40 su 74 detenuti la liberazione anticipata, ad uno soltanto la semilibertà, ad uno soltanto su 4 richiedenti la liberazione condizionale.

In ordine all'Ufficio di servizio sociale per i minorenni si è già posto in rilievo come l'insufficienza dell'organico, che in atto conta solo 12 operatori, sia la causa della inadeguatezza a far fronte alla mole di lavoro esistente nel Distretto.

Le *Comunità* esistenti nell'ambito del Distretto sono soltanto cinque, con una capienza complessiva di oltre 50 posti, adeguata in atto alle esigenze esistenti nell'ambito del Distretto, tant'è vero che spesso i posti disponibili sono utilizzati per accogliere minori provenienti da altri Distretti.

La risposta alle esigenze di prevenzione della delinquenza minorile non è, nel complesso, ancora appagante, anche se è migliorata rispetto al passato: a Palermo, in particolare, sono in atto proficuamente funzionanti il progetto presso il Centro Borsellino e quello presso il quartiere Zen ed un terzo progetto Centro giovani a Borgo Nuovo.

All'incremento di tali strutture di sostegno, che pur si registrano in alcuni comuni del Distretto (a Villabate, a Bagheria a Termini Imerese, ad Alcamo, etc.) si è potuto giungere grazie ad una maggiore sensibilità mostrata dalle Autorità amministrative competenti ed alla collaborazione del "privato - sociale", propiziata dagli uffici giudiziari e sociali minorili.

La piena realizzazione di altro progetto, già sottoscritto con protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari minorili e le competenti autorità scolastiche e amministrative, costituirà un importante passo verso una seria opera di prevenzione della devianza ed un concreto aiuto alla crescita sociale e morale dei giovani: trattasi del progetto finalizzato al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, nell'ambito del quale sono state individuate le aree di intervento di ciascuna autorità ed i momenti di collegamento tra le stesse.

In tale ambito, va menzionata l'attività di controllo svolta dalla speciale Sezione di Polizia giudiziaria operante presso la Procura per i Minorenni, grazie

alla quale un consistente numero di minori ha, nel corso dell'anno in esame, iniziato o ripreso la frequenza scolastica.

Un ultimo dato sui minori assuntori di sostanze stupefacenti, i quali, secondo i dati venuti in possesso degli istituti dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Palermo, risultano essere complessivamente 60, di cui solo 12 si sono manifestati come tossicodipendenti in senso proprio.

Corte di Appello di Perugia - Relazione sull'amministrazione della giustizia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

PERUGIA

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 13)

In ordine alla tossicodipendenza, già lo scorso anno si è accennato al numero dei relativi decessi a quello dei segnalati agli effetti dell'art. 75 della legge 309 del 1990, sette, i primi, 1478, i secondi, in quest'ultimo caso, compresi settanta minorenni. I dati continuano ad essere preoccupanti nonostante le droghe sequestrate - che dovrebbero essere la base per stimarne il consumo - siano di scarsa consistenza con ogni probabilità in dipendenza del fatto che il grosso approvvigionamento ha luogo in regioni finitime.

Corte di Appello di Potenza - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

POTENZA

Potenza, 12 gennaio 1998

(pag. 15 -16)

La giustizia minorile

La crescente disoccupazione giovanile e il ruolo sempre meno incisivo della famiglia e della scuola, possono costituire la causa della criminalità minorile nella quasi totalità degli episodi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza riferisce che il reato prevalente è sempre il furto, e, per gravità, segnala n. 2 estorsioni, n. 1 tentativo di estorsione, n. 1 atto di libidine violenta, n. 2 delitti di omicidio colposo.

Gli effetti della legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge 10/10/1986 n. 663, ad avviso del predetto Procuratore, sono risultati certamente positivi per quanto attiene al contenimento interno ed all'opera rieducativa.

Il nuovo ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione non ha determinato effetti particolarmente significativi da segnalare; l'operatività delle misure, però, è tuttora compromessa dalla mancanza di strutture e di

interventi esterni che sarebbero indispensabili nel periodo successivo alla dimissione dal carcere. Sono stati concessi, senza inconvenienti, dall'Ufficio di Sorveglianza, 5 permessi e sono stati emessi due decreti di affidamento in prova al servizio sociale, n. 5 provvedimenti di liberazione anticipata e uno di detenzione domiciliare.

Riferisce ancora il P.R.M. che l'applicazione del nuovo codice di procedura penale ha avuto una incidenza positiva sui tempi di definizione dei procedimenti davanti al G.I.P. ed al G.U.P. e che lo stesso non può dirsi per il dibattimento per mancanza di qualsiasi mezzo di supporto.

L'applicabilità delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere è compromessa dalla mancanza delle comunità, il che rende anche problematica l'applicazione delle misure previste dalla legge, risultando impossibile l'aggravamento in caso di ripetute violazioni.

Segnala, inoltre, il P.R.M. che il servizio di assistenza sociale è inadeguato: quello dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia, professionalmente qualificato, è insufficiente quantitativamente, quello dipendente dagli Enti locali è insufficiente sia qualitativamente che quantitativamente.

I procedimenti speciali hanno avuto scarsa applicazione. Sono stati definiti con rito abbreviato 4 procedimenti.

In applicazione della legge 4/5/1983 n. 184 sono stati pronunciati n. 43 decreti di idoneità all'adozione internazionale di cui 7 di rigetto, n. 24 decreti di adozione di minori stranieri, n. 30 decreti con cui il provvedimento straniero di adozione o affidamento è dichiarato efficace in Italia con l'effetto dell'affidamento pre-adoitivo; n.1 di affidamento provvisorio, n. 12 decreti di adozio-

Corte di Appello di Reggio Calabria - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

REGGIO CALABRIA

(pag. 29 - 30)

La criminalità minorile

Passando ad un'analisi più dettagliata della fenomenologia criminale dell'ultimo anno nell'ambito del distretto, va subito messa in rilievo con preoccupazione, con riferimento alla criminalità minorile, la tendenza, sia pure contenuta, all'incremento quantitativo dei reati ascrivibili a soggetti minori degli anni 18, e soprattutto, un lieve, particolare, inquietante incremento proprio per ciò che concerne le tipologie criminose più gravi, come le rapine ed i reati connessi al traffico di stupefacenti. Per questi ultimi reati specialmente, i minori rappresentano non soltanto, e sempre più spesso, i destinatari del messaggio di degrado e di morte portato dalla droga, ma sono ormai divenuti a loro volta terminali duttili e capillari del processo di distribuzione controllato dalle cosche.

La colonia nomade con il suo brulicante esercito di minori, quasi sempre indistinguibili per la loro mobilità sul territorio, mancanza di documenti, lo scambio di persona con fratelli e parenti, apporta un suo contributo rilevante all'aumento degli indici della criminalità minorile.

Ma ciò che soprattutto preoccupa in questo settore è, per un verso, il coinvolgimento - più o meno organico, ma, sempre più frequente - di soggetti giovani nelle strutture associative delinquenziali (di cui è riprova nei 5 minori processati nell'anno decorso proprio per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso) e, per altro verso, il sospetto dell'avvenuta assimilazione da parte di fasce sempre più numerose di ragazzi della perversa cultura del guadagno facile ed immediato e della suggestione esercitata dai modelli delinquenziali, percepiti nell'ottica della loro capacità di affermazione e di successo.

D'altro canto va registrato ancora, in negativo, che il funzionamento della giustizia minorile è apparso caratterizzato nel distretto da vistose lacune sia negli organici dei magistrati (con soli due magistrati, compreso il Capufficio, sia al Tribunale che alla Procura dei minori), sia negli uffici del servizio sociale. Quest'ultima carenza, soprattutto, comporta in molti casi l'inoperatività degli istituti che dovrebbero portare, nell'ambito del segmento esecutivo del processo, all'emenda ed al positivo reinserimento sociale del reo minore, e costringe l'esercizio della giustizia minorile nel distretto entro forzati binari repressivi, misconosciuta restandone la funzione rieducativa e di recupero del minore che dovrebbe costituirne invece l'obiettivo fondamentale.

Corte di Appello di Roma - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

ROMA

.....

(pag. 13 - 17)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

Giustizia minorile

Un discorso particolare va fatto per la giustizia minorile, non solo perché essa riguarda sia il settore civile che quella penale, ma anche perché, per essere operativa ed efficiente, ha bisogno del concorso di interventi e di esperienze che non sono soltanto della nostra Amministrazione. E, d'altra parte, tutto ciò che riguarda i minori costituisce una cartina di tornasole della validità di ogni programmazione in tema di giustizia, riflettendosi sul presente e sull'avvenire che ad essi appartiene. I problemi che suscita la criminalità minorile diventano ogni giorno più gravi, di pari passo con il coinvolgimento di soggetti di età sempre più bassa, anche per il mancato apporto formativo ed etico-educativo della famiglia e della scuola, cui dovrebbe sostituirsi un prematuro intervento dello Stato giudice, che è impreparato a tali compiti e utilizza strumenti operativi insufficienti già per l'ordinario. Tali problemi sono peraltro aggravati dalla

sei

presenza massiccia di minori della più varia provenienza geografica, soprattutto nomadi ed extracomunitari, che, talvolta obbedendo a canoni di vita di antica radice, talvolta nella maniera più imprevedibile, creano in ogni caso gravissime difficoltà di approccio per chi si accinga ad entrare nel loro mondo. Ciò tanto più che appare insufficiente, inadeguato e comunque improduttivo quello tradizionale dell'intervento penale e che del tutto carenti sono gli interventi pubblici. Si consideri che nella città di Roma e nel distretto non esistono comunità pubbliche, ma solo pochissime strutture del volontariato autorizzate dal Ministero di grazia e giustizia capaci di ospitare in tutto 12 minori e che l'istituto della permanenza in casa, quale forma edulcorata degli arresti domiciliari, si appalesa del tutto inapplicabile, posto che spesso la famiglia costituisce un organismo rinunciatario quando non addirittura criminogeno.

Nei confronti dei minori ai quali non può applicarsi per ragione di età una misura penale, già di per sé pericoloso strumento sia per ragioni di inadeguatezza, sia per i molti istituti che ne favoriscono la dissuasione, dovrebbero funzionare proprio quegli organismi metagiuridici che non esistono. Se a ciò si aggiunge la loro facile reclutabilità da parte di maggiorenni o comunque di minori in astratto sottoponibili a sanzione penale, si comprende quanto difficile sia anche solo l'ideazione di sostitutivi penali capaci di concorrere a quel risultato rieducativo che dovrebbe essere lo scopo da perseguire. Scopo che peraltro non può essere raggiunto con l'adozione di parametri eguali per tutti, stante le rilevanti differenze di provenienza, di ambiente, di formazione raggiunto fino al momento in cui lo Stato, quasi sempre in ragione di fatti illeciti commessi, comincia ad occuparsi di loro.

I giudici minorili sono forse gli unici che non possono agire da soli, bisognosi come sono delle esperienze acquisite in settori contigui e concorrenti, mentre invece sono spesso lasciati soli a risolvere problemi gravissimi, che, se sono in parte il riflesso dei problemi che affliggono la nostra società, il più delle volte sono particolari, per la specialità del materiale umano sul quale devono operare. Le cifre sono quelle che sono, il disagio in cui vivono i minori è noto a tutti e non può essere di nessun conforto l'apprendere che non sono italiani in maggioranza quelli che commettono fatti illeciti. Oltre tutto, ci avviamo verso una società multirazziale, gli interessi in gioco sono di tutti coloro che vivono nel nostro Paese e non è possibile pensare ovviamente a leggi discriminatorie che, a parte ogni problema di civiltà, non avrebbero alcuna possibilità di incidere seriamente sulla materia.

Ma in maniera dirompente si è posto di recente un aspetto finora non sufficientemente valutato, che è quello dei minori vittime di violenze da parte di adulti. E qui il discorso supera le competenze proprie dei giudici minorili per riguardare quella del giudice ordinario. Ma è di tutta evidenza che ogni illecito che abbia come parte lesa un minore non può rimanere circoscritto nell'ambito proprio della persecuzione nei confronti di chi ha commesso il reato. È indi-

spensabile un coordinamento fattivo tra le due forme di giurisdizione perché si tenti di sradicare l'ambiente che ha concorso alla produzione di quell'evento e si accertino eventuali responsabilità di chi, con comportamenti, talvolta dolosi, talvolta negligenti e disattenti, ha contribuito al verificarsi dell'evento.

Un'ulteriore raccomandazione va fatta ai mezzi di informazione perché ogni notizia del genere venga data con la doverosa cautela che tali situazioni impongono, perché non vengano riportate notizie con particolari raccapriccianti, perché gli episodi di violenza, che hanno di per sé una carica imitativa, vengano riferiti in maniera contenuta ed attenta. Al qual riguardo vanno biasimate quelle campagne di informazione che, sia pure in un campo diverso, quello cioè delle adozioni vengono sistematicamente effettuate contro i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni senza la conoscenza degli atti che li hanno dettati e dell'attenzione alla situazione del minore che deve rimanere centrale. Col risultato di dare dei giudici una immagine crudele e incurante dei c.d. diritti di sangue che spesso vengono esibiti per ragioni tutt'altro che commendevoli. Anche perché capita poi di leggere la condanna degli ambienti moralmente degradati in cui i minori vivono allorquando accade qualche gravissimo fatto di abusi sessuali che avrebbero potuto forse essere evitati se i giudici minorili fossero intervenuti togliendo il minore alla disponibilità di chi ha poi dimostrato di non curarsene se non addirittura di averne tratto profitto. È un mondo assai complesso quello minorile e si comprende come qualche prognosi possa poi sul banco degli avvenimenti successivi rivelarsi sbagliata e frettolosa ma l'ordinamento offre gli strumenti riparatori che possano acquietare le nostre coscienze. L'importante è che si agisca tutti nella stessa direzione di recupero sollecito di coloro che saranno gli adulti di un avvenire di cui abbiamo il dovere di occuparci sin da ora se è vero - come diceva English - che l'opportunità dell'oggi è spesso il giusto del domani.

Corte di Appello di Salerno - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno giudiziario 1997

SALERNO

(pagg. 27 -30)

Salerno, 12 gennaio 1998

Criminalità e giustizia minorile nel distretto

Il quadro della criminalità minorile non si presenta, nel distretto di Salerno, particolarmente allarmante, anche se ciò non deve certamente indurre le istituzioni preposte a tale delicato settore ad abbassare l'attenzione verso le problematiche della devianza minorile e delle misure più efficaci per prevenire il fenomeno.

Lievemente in flessione è il numero dei procedimenti iscritti nell'ultimo anno (746 contro i 761 del precedente periodo), e va positivamente salutato il

sei

dato che dette iscrizioni non comprendono i reati più gravi, come l'omicidio volontario e l'associazione a delinquere di stampo mafioso, mentre si mantiene contenuto il numero dei procedimenti per altri gravi reati, come il tentato omicidio (2), la rapina (19), l'estorsione (9) e la violazione delle leggi in tema di stupefacenti (98). Sono segnalati alcuni casi di violenza sessuale in danno di altri minori, a volte dello stesso sesso.

Ancora numerose le denunce a carico di cittadini stranieri, in particolare nomadi, per reati contro il patrimonio, anche se la maggior parte riguarda minori non imputabili in quanto infraquattordicenni.

Sulle cause della devianza minorile avremmo già occasione di soffermarci nella relazione dello scorso anno, in cui ponemmo l'accento sull'insufficiente ruolo che la famiglia e la scuola, istituzioni oggi purtroppo in crisi, esplicano sulla formazione dei giovani, pesantemente condizionati, se appartenenti alle classi più umili della società, dallo stato di arretratezza culturale, di miseria, di disoccupazione e persino di emarginazione, ancora presenti in tanta parte del nostro Mezzogiorno.

I rimedi a tale stato di cose non devono essere assolutamente di tipo repressivo, perché si tratta di recuperare alla società civile giovani, od anche giovanissimi, vittime di una condizione di degrado morale e materiale, di cui essi non sono sicuramente responsabili.

È compito invece delle istituzioni di intervenire in via preventiva mediante il potenziamento delle strutture scolastiche, rendendo effettivo, e possibilmente prolungando, l'obbligo della frequenza scolastica, nonché mediante l'incremento dei servizi sociali minorili, l'utilizzazione delle risorse del volontariato (esemplare manifestazione di umana solidarietà), e la creazione di corsi di formazione professionale per avviare i giovani a mestieri dove tuttora esistono spazi di utile inserimento, stimolando, specie nelle piccole imprese, la creazione di nuovi posti di lavoro con incentivi vari, non escluso l'alleggerimento del carico fiscale.

Vanno positivamente valutati gli effetti dell'applicazione del DPR. n. 448 del 1988 (disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni). Tale normativa, ispirata ad elevati principi di civiltà giuridica, quali la tutela della dignità del minore e l'affermazione della funzione rieducativa e risocializzante delle istituzioni minorili, ha consentito di adottare la misura più adeguata alla personalità del minore, ponendolo al di fuori del circuito penale ed evitandogli i danni psicologici derivanti dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico.

Nel distretto, le gravi carenze di strutture sociali pubbliche rendono difficile e complesso il lavoro di recupero dei minori.

Manca, altresì, nel territorio del distretto, un istituto penale minorile, causa questa di non lieve disagio per i minori ristretti (in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena) in istituti distanti dai luoghi di residenza, e per le

loro famiglie, che non possono dare, durante il delicato periodo della carcerazione, quel sostegno psicologico e affettivo necessario per il recupero dei minori.

Viene sollecitata, dalla Procura della Repubblica minorile, l'istituzione, nel distretto, di una comunità, che garantisca al minori un trattamento idoneo al soddisfacimento delle loro esigenze, non essendo sufficiente a tale scopo l'esistente struttura gestita da privati.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni segnala che sono stati emessi, lo scorso anno, 12 provvedimenti di adozione nazionale e 33 provvedimento in tema di adozione internazionale, e che per ogni minore in stato di adottabilità pendono centinaia di domande di coppie disponibili all'adozione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 24.7.1966, n. 18 ha dichiarato il legittimo, in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6 comma 2° della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi superi di oltre 40 anni l'età dell'adottando, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44/97, in applicazione di tale principio, ha sancito che la rigidità della legge può essere superata se la mancata adozione provoca danno al minore.

Nello scorso anno è stato coperto il posto di presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, mentre si è reso vacante il posto di procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale, anche esso peraltro coperto con recente delibera del C.S.M.

Corte di Appello di Torino - Relazione sullo stato della giustizia nel Distretto Piemonte-Valle d'Aosta

TORINO

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 64 - 66)

Caratteristiche della criminalità minorile nel distretto

La criminalità minorile si esplica contro il patrimonio (furti in alloggi ed in negozi e con destrezza su passanti) e con spaccio minuto di stupefacenti: i primi da nomadi di provenienza slava; i secondi specialmente da nordafricani. Si riscontrano pure condotte di violenza e di danneggiamento più preoccupanti perché preludono alla disponibilità dei minorenni a proseguire, da adulti, nella strada del crimine.

Per quel che concerne le comunità di nomadi, v'è ragione di ritenere che i minorenni vi siano addestrati ad operare nel senso anzidetto ed a mantenere, se colti in fallo, un comportamento di piena omertà. Normalmente si tratta di minorenni al disotto della soglia di punibilità; nei confronti dei quali è impossibile, più che semplicemente difficile, un recupero sia per la difficoltà d'identi-

sei

ficazione sia perché restii a riconoscere ed ad accettare un contesto sociale al quale rifarsi, indotti in tal senso negativo dalla realtà familiare in cui vivono e che li usa a quel fine forte d'un proprio non senso morale.

Chi strumentalizza questi minorenni è perfettamente consapevole della loro impunità. Inservibile la misura (art. 27 dpr 448 del 1988) della dichiarazione d'irrelevanza del fatto o quella della sospensione del processo con messa in prova (artt. 28 e 29 dpr anzidetto): sia per il difetto del presupposto dell'occasionalità e della tenuità del fatto sia per l'assenza d'un retroterra ambientale che possa assicurare un recupero. Ne consegue che, di norma, trova applicazione, per una benevolenza fuor di luogo e che non ripaga, il giudizio d'immatùrità ed il perdono giudiziale; facendo ampia e non proprio retta applicazione dell'istituto della continuazione.

Opportuno che questa benevolenza sia riveduta. Ad evitare che continui ad essere intesa, specie e non soltanto dai minorenni, quale via libera al loro delinquere. È necessario che l'applicabilità del citato art. 27 del dpr 448 del 1988 sia rigorosamente valutata. Realisticamente impercorribile la strada del programma di recupero da svolgere con l'ausilio dei genitori e dei familiari: dovendosi, come sta scritto, riconoscere qual è la mentalità di genitori e familiari e tener conto che s'ha a che fare con nomadi che si spostano a loro piacimento.

Caratteristica della criminalità minorile, specie per quella italiana e slava, è che opera in gruppo; senza però collegamenti a criminalità organizzata e senza che possa dirsi sussistente un fenomeno di bande criminali minorili.

Tuttavia, nell'attività del piccolo spaccio di stupefacenti non è dubbio che ragazzini extracomunitari vengono impiegati dai trafficanti adulti e che, ad esempio, nel quartiere Praia di Asti interi nuclei familiari, minorenni compresi, sono coinvolti in attività criminali di varia specie.

I minorenni stranieri indagati sono in percentuale prossima al 50%. Le notizie di reato iscritte, in aumento d'un paio di centinaia rispetto al periodo precedente, sono 3.049. I minorenni indagati sono passati da 4.326 a 4.548.

Sono rari i reati d'allarme sociale. V'è stato un procedimento per sequestro di persona d'estorsione ad opera d'un albanese minorenne in concorso con connazionali maggiorenni. Diminuite le rapine da 91 a 78, improprie od in episodi tra coetanei senza per lo più impiego d'armi; sceso da 262 a 244 il traffico degli stupefacenti, quasi esclusivamente attuato da nordafricani. I 1.244 furti sono poco più del terzo in percentuale dei reati commessi dai minorenni; seguono i 300 danneggiamenti, le 250 lesioni volontarie, i 166 oltraggi, violenze e resistenze a pubblico ufficiale, le 26 (dalle 36 dello scorso periodo) violenze sessuali. Molte le contravvenzioni; tra queste, quasi sempre opera d'albanesi o di nomadi, i 410 porto abusivo di coltello o di giravite.

Tra i minorenni autori di reato il 30% è dato da nomadi slavi; il 18,4% da nordafricani, albanesi, rumeni e d'altra origine straniera. Nel passato periodo la percentuale era stata, rispettivamente, del 20% e del 17%.

I rilevamenti statistici danno in diminuzione il numero dei minorenni indagati, abitanti in Torino e provincia: il 23,5% contro il 32% del passato periodo. Danno staticità per Cuneo e Novara: rispettivamente 5,5% e 5,3%.

(pag. 118-124)

Valutazione dei reati di violenza sessuale, tenendo conto anche dell'efficacia preventiva e repressiva della legge 15 febbraio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale)

Nell'ambito del circondario torinese il numero delle iscrizioni di notizie di reato potrebbe convincere per un'immunità del fenomeno rispetto allo scorso periodo; se la sostanziale differenza non fosse evidenziata da un aumento degli episodi di violenza carnale e di atti di libidine ed in generale d'abuso sessuale verso minorenni specialmente d'età minima e conclusi in ambito familiare. Impressione è che questo specifico incremento dipenda dalla maggiore propensione a denunciare fatti prima tenuti nascosti per pudore e per senso di difesa verso l'esterno di un'inesistente irrepressibilità familiare.

Segnatamente toccati da condotte quali quelle in esame si sono presentati i circondari di Acqui Terme, di Alba, di Alessandria, di Asti, di Novara, di Torino, di Verbania e di Vercelli. In misura maggiore o minore ma sempre anche su minorenni ovvero su ragazze da instradare alla prostituzione ed ad opera specialmente di sfruttatori d'origine albanese.

La legge 66 del 1996 può essere valutata positivamente. Pur dovendosi rilevare il suo non accurato coordinamento nel contesto del codice penale; ed ancora che l'art. 609 bis, per i *casi di minore gravità*, consente pena sensibilmente inferiore a quella già prevista non soltanto per la violenza carnale ma anche per gli atti di libidine violenti. Sicuramente valida, invece, la possibilità data dal comma I bis dell'art. 392 cpp, introdotto dall'art. 13 della legge in esame, di procedere con incidente probatorio per assumere la testimonianza di persona minore dei sedici anni.

Nella procura della repubblica presso il tribunale di Torino opera un gruppo, coordinato da uno dei procuratori aggiunto, composto da due magistrati e da appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria: la cui adeguatezza alla materia è stata curata con esercitazione presso un centro specializzato a livello psicologico. È giustamente sentita l'esigenza di disporre di psicologi esperti ed altrettanto rettamente si vuol trovare il tecnico di cui avvalersi tra professionisti che non siano portati a ricostruzione astratta della psicologia del minorenne e del di lui ambiente familiare. V'è uno studio, con l'assessorato ai servizi sociali della regione Piemonte, per realizzare strutture umane e materiali per l'assistenza, in pendenza delle procedure penali che li riguardano, ai minori soggetti passivi.

V'è frequente ricorso e con ottimi risultati all'audizione protetta dei minori. S'è fatta richiesta al ministero di grazia e giustizia per la creazione, con costo contenuto, di struttura nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari del

tribunale di Torino idonea al compimento in sede di dette audizioni. Non s'è ottenuto nulla. Ne deriva che devesi ricorrere ad attrezzature esterne; non soltanto dispendiose (anche 800 mila lire a giornata d'utilizzo) e quindi nel complesso di spesa facili a superare nell'anno il costo previsto per la sperata dotazione, ma pure con disponibilità non sempre immediatamente ottenibile in relazione alla comprensibile necessità d'urgenza.

Si osserva che l'azione dei soggetti attivi è difficilmente contenibile in via preventiva dall'apprestamento d'incisiva e pesante punitività. Poiché, nel momento in cui si attua, è retta e dominata da componente psicologica che, intimamente radicata nella psiche del soggetto ed in una qual certa sua natura, non è portata a considerare gli aspetti di rilevanza penale e le conseguenze giuridiche cui s'espone.

(pag. 118 - 124)

Funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori. Verifica dei problemi e dei risultati applicativi conseguenti all'entrata in vigore del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 gennaio 1991 n. 12 e dai successivi provvedimenti legislativi. Attuali strutture del Tribunale e della Procura per i minorenni del distretto anche in esito a quanto disposto dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 488: se adeguate alle esigenze operative, con riguardo anche all'organizzazione del servizio di assistenza sociale ed alla concreta articolazione di tale delicato settore.

Viene lamentato, come per il passato, lo scarso numero dei magistrati a fronte dell'ampiezza e della complessità dei compiti da svolgere, in collaborazione con i servizi sociali ministeriali e territoriali, nella ricerca dell'apprestamento delle strutture valide al recupero del minorenne. S'aggiunge che l'aumento notevole degli indagati stranieri impone la ricerca di nuove e diverse strategie: come nei confronti dei nomadi slavi, che rifiutano qualunque rimedio volto ad un loro inserimento nella società.

La ricerca rieducativa appare con risultati più concreti verso i minorenni italiani. Con interventi di mediazione che tendono, attraverso l'incontro tra soggetto attivo e soggetto passivo del crimine, a far comprendere al primo l'importanza negativa della condotta tenuta e della sofferenza cagionata.

Questi incontri possono inoltre consentire di permeare la personalità del minorenne indagato e d'attuare diagnosi e prognosi della di lui recuperabilità.

Non altrettanto valido appare il progetto sui lavori d'utilità sociale. Questo si sostanzia nell'esecuzione d'una pena sostitutiva od alternativa alla detenzione, utile se succedanea nel più breve tempo possibile. Ma i tempi perché la pena inflitta con la condanna sia esecutiva sono di norma talmente lunghi che la necessaria anzidetta tempestività non può trovare realizzazione. Si propone, quindi, l'attribuzione d'immediata esecutività alla pena sostitutiva od alternativa. La delinquenza minorile slava e nordafricana dà complesse difficoltà perché

i minorenni operano e vengono impiegati dai loro familiari per procurare delinquenzialmente utilità economica alle rispettive famiglie. Sarebbe necessario un coordinamento con le procure della repubblica competenti sulle condotte degli adulti per cercare di combattere a monte l'attività d'induzione e di sfruttamento minorile al crimine. I risultati sin'oggi raggiunti sono deludenti. Questo anche perché il minorenni appare istruito a temere meno la giustizia che non chi lo usa per le finalità suddette.

Unico vero deterrente sarebbe non il carcere, ma il rischio d'essere, lo straniero adulto, espulso. Ma questo risultato è solo teorico. I soggetti, adulti e minorenni, sono difficilmente identificati. Né v'è disponibilità dei paesi di possibile provenienza a collaborare per l'identificazione. Per cui la situazione potrà essere governata unicamente impedendo l'ingresso in Italia degli irregolari.

Non soltanto gli uffici giudiziari minorili denunciano l'aumento dei minorenni dediti allo spaccio degli stupefacenti ed anche, più di recente, a furti ed a rapine; ma paure sottolineano che l'età degli impiegati nella criminalità tende dal 1994 a diminuire. Sovente sono non imputabili perché minori dei 14 anni.

Si sottolinea che il processo minorile rivede un grande dispendio d'energie umane e materiali; spesso con un risultato nullo quanto a recupero sociale. Per i nomadi, questo recupero urta contro incomprendimento ed anche il contesto familiare e di gruppo in cui vivono li rende inaccessibili ad intendere, sino ad un'età compresa tra i 16 ed i 17 anni, il disvalore delle condotte illecite.

Nel contatto con i nordafricani, si ha l'impressione che s'abbia da fare con fantasmi di cui si conoscono con certezza, quando siano state già apprese, le impronte digitali!

La riforma dell'art. 416 cpp non soltanto costituisce un fardello che impastoiava ancor più la difficoltà del processo minorile, ma introduce un'esigenza che contrasta con l'intero sistema di tale processo. L'interrogatorio, anche quando possibile (e possibilità può esservi verso i minorenni italiani) è una pura formalità perché non sarà utilizzato al dibattimento.

La situazione voluta dalla modificazione dell'art. 416 cpp è definita grottesca dall'autorità giudiziaria minorile, e con piena ragione, nei termini in cui si pensi alla sua applicazione verso gli stranieri, in gran parte sempre irreperibili: poiché costringe ad un dispendio di attività e di atti per cercare di raggiungerli con l'invito a rendere l'interrogatorio, senza ragionato esito d'una qualche conclusività. S'auspica, quindi, che almeno la procedura minorile sia riportata al passato; mantenendo la situazione pregiudizievole, se proprio lo si vuole, soltanto per quella destinata agli adulti!

Per il tribunale la procedura minorile è macchinosa. Invece di giungere, con udienze brevi, a definizione con possibilità d'esecuzione immediata di eventuali misure o sanzioni sostitutive (il minorenni cambia con gli anni ed una sanzione eseguita dopo più tempo è come se lo fosse su d'un soggetto diverso), impone un passaggio del minorenni innanzi a più giudici e figure istitu-

zionali (udienze di convalida e per incidenti probatori e per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale e preliminari e dibattimentali ed eventuali ancora d'appello ed innanzi alla sorveglianza). Proprio con riferimento a quest'ultima, s'afferma che l'udienza innanzi ad un collegio per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena o per la constatazione dell'esito positivo di misure di sicurezza è un inutile dappiù.

In campo civile, i provvedimenti in favore dei minorenni (d'incarico ai servizi sociali, di prescrizioni ai genitori, d'affidamento a terzi, d'allontanamento dai genitori, d'adottabilità, di decadenza dalla patria potestà e via di seguito) sono in continuo aumento. Così pure quelli a protezione di figli di tossicodipendenti od in conseguenza di segnalazioni di violenze sessuali che presuppongono un coordinamento con l'autorità giudiziaria penale ordinaria. Aumentano anche le conflittualità e le interferenze tra le procedure innanzi al tribunale per i minorenni e quelle innanzi ai giudici ordinari della separazione e dello scioglimento dei matrimoni. Ed in proposito s'indica urgente la modificazione delle norme sui rispettivi ambiti di competenza, per razionalizzarle. Notevole, ancora, l'aumento dei casi che esigono intervento per divisioni familiari in nuclei interetnici: che importano applicazione di convenzioni internazionali sulla delibazione di provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e sulla possibilità d'intervenire in casi di sottrazione internazionale dei minorenni stessi.

Viene proposta modificazione nel senso che i tribunali per i minorenni dovrebbero assumere una competenza più vasta. Estesa a tutti gli aspetti interessanti i minorenni ed attualmente distribuiti tra pretori, giudici tutelari, tribunale ordinario e così via.

Si segnala che la riorganizzazione delle USSL e la separazione delle competenze tra sanitarie ed assistenziali è motivo di preoccupazione per la mancanza d'una normativa precisa ed uniforme. Si creano accorpamenti di comuni senza uniformità di criteri, con il rischio di un'assistenza irrazionale anche perché localmente diversa. Dal che difficoltà, per il giudice minorile, a dialogare con interlocutori così dissimili.

Si dicono essenziali gruppi specializzati a livello dei servizi pubblici territoriali, che sappiano soddisfare con professionalità ai bisogni sempre più acuti di prevenzione. Per non rendere necessario l'intervento del giudice minorile in situazioni che non dovrebbero occuparlo. E per evitare che tale giudice debba essere chiamato ad opera di supplenza verso le carenze amministrative: come già avviene per la magistratura ordinaria in altri settori.

Tutte le operatività già attualmente da compiere si scontrano, nell'intento di bene attuarle, con la scarsità di magistrati, di personale amministrativo e di strutture. Tutto l'impianto burocratico va rivisto, eliminando quei compiti che pur inutili assorbono il personale amministrativo, sottraendolo ad attività più proficue nella collaborazione diretta con il giudice ed all'attenzione al pubblico ed ad imprimere speditezza nelle procedure. S'aggiunge, dal tribunale per i mi-

norenni, che le ispezioni ministeriali dovrebbero non più essere limitate ad una fiscale sottolineatura dell'osservanza o meno d'incombenti burocratici spesso inutili; ma spingersi verso i presupposti per l'impostazione d'un dialogo con il ministero di grazia e giustizia per giungere alla più ottimale possibile impostazione dell'organizzazione dell'ufficio ispezionato. E la saggezza di quest'osservazione non può né deve essere misconosciuta!

Con riferimento agli specifici aspetti della giustizia minorile, la procura della repubblica presso la pretura circondariale di Aosta, dopo avere proposto un migliore coordinamento tra il giudice tutelare ed il tribunale per i minorenni per un'efficace tutela giudiziaria di questi ultimi, ha segnalato lo studio d'un intervento presso i servizi sociali per una più approfondita conoscenza dei problemi e delle situazioni, sì da rendere passibile una completa informazione agli interessati ed una più adeguata presenza degli organi giudiziari con specifica competenza.

Applicazione nel distretto della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Provvedimenti adottati rispettivamente in materia di affidamento e d'adozione di minorenni e d'adozione internazionale di minorenni stranieri. Difficoltà e problemi applicativi posti dalla vigente normativa; identificazione delle modifiche legislative idonee a prevenire ed ad evitare effetti distorsivi e situazioni confliggenti con l'interesse del minorenne.

Le dichiarazioni d'adottabilità sono aumentate da 26 a 32 per i figli d'ignoti e da 62 ad 89 per gli altri. Altre 14 riguardano minorenni profughi dal Ruanda. L'aumento sembra dovuto, a parte quei minorenni ruandesi, al crescente numero di figli di tossicodipendenti e di immigrati.

Le dichiarazioni finali d'adozione di minorenni dichiarati adottabili in Italia (adozione nazionale) sono state 90; quelle di minorenni esteri (adozione internazionale) 77.

Sono diminuiti gli affidamenti preadottivi di minorenni esteri (cioè, le delibazioni di provvedimenti stranieri d'adozione) da 80 a 63. Perché anche all'estero la relativa procedura viene improntata a maggiori cautele verso il minorenne: evitando adozioni basate su abbinamenti malfatti ed attuati su base di raccomandazione oppure di pagamento di danaro; secondo le valutazioni della magistratura minorile. Le domande d'adozione legittimate sono state oltre 300 per quella internazionale ed oltre 500 per quella nazionale.

Dal tribunale per i minorenni si prospetta che l'opera d'abbinamento tra bambino adottabile e coppia adottante è visto quanto mai difficile: per l'esperienza e la professionalità necessarie. Comunque, s'osserva dalla stessa fonte, che tali doti sono sicuramente da riconoscersi ai magistrati ed al personale degli organismi di collaborazione poiché i casi di adozioni fallite e di minorenni restituiti sono pressoché inesistenti.

Sono stati dichiarati 162 affidamenti familiari. Però, sono realizzati dall'ente locale, senza intervento magistratuale, quando la famiglia d'origine è d'accordo ed il tribunale incarica genericamente l'ente locale di collocare opportunamente il minorenni.

Tuttavia, non può tacersi che le grandi cautele e la molta attenzione nella valutazione delle coppie aspiranti all'adozione, al fine d'accertare con professionalità gli specifici problemi e bisogni del minorenni adottabile rispetto alla capacità e disponibilità ed attitudine della coppia richiedente, sembra possano tradursi in eccessivo rigore valido a difficoltare il realizzarsi della finalità d'offrire al minorenni l'ingresso in una famiglia che lo tolga dalla di lui precaria e pregiudizievole situazione. Così, già nell'analoga relazione del 1995 s'è detto che il ridotto accoglimento di domande d'adozione internazionale nel nostro distretto appariva dovuto a ragioni di reiezione non sempre persuasive; tanto che la sezione specializzata della corte d'appello aveva accolto i reclami di coloro che se l'erano vi sti respinti. Ed in quella del 1997 si ritrova la considerazione che l'estrema prudenza nelle adozioni, oltre che negli affidamenti, sarebbe segno di serietà e di giusto rigore se non risultasse con frequenza che dichiarazioni di non idoneità sono frutto di scelte teoriche ed ideologiche che perdono ogni contatto con la realtà. E nella medesima ultima citata relazione è richiamata la deplorazione per l'eccessiva lunghezza e complicazione di tutte le procedure che riguardano il settore delle adozioni internazionali.

Nulla sembra che in proposito sia mutato!

Dette procedure mostrano d'aggirarsi sui due anni ed anche più. La domanda d'idoneità può essere presentata solo in determinati giorni della settimana. Segue il primo colloquio della coppia con l'assistente sociale, nel quale si dà preavviso (con immaginabile effetto scoraggiante) d'una valutazione particolarmente severa. Seguono, anche a distanza d'un paio di mesi, le reiterate visite mediche, non essendo ritenuta sufficiente l'autocertificazione né la certificazione del medico curante e gli accertamenti radiografici, cardiologici, ematici di medico legale e neppure gli analoghi accertamenti già eventualmente eseguiti presso strutture private. Compiuti quindi gli accertamenti sanitari richiesti, dopo qualche mese ancora hanno inizio i colloqui con l'assistente sociale e con lo psicologo con una visita fatta dall'assistente sociale all'abitazione della coppia richiedente (questi colloqui possono anche raggiungere il numero di nove per ciascun componente la coppia). Può bene avvenire che soltanto a distanza di tempo d'oltre un anno e mezzo dall'iniziale domanda giunga alla coppia la comunicazione del tribunale per i minorenni d'attribuzione dell'idoneità all'adozione (data la limitazione ad una qual certa età massima del minorenni al momento del suo ingresso in Italia), con la prescrizione che la coppia medesima è da sottoporre ogni sei mesi ad altri accertamenti psicologici. In questo allungamento di controllo, può facilmente verificarsi che si realizzi il rischio che il minorenni adottando all'estero cresca in età sino a superare il limite posto

dal tribunale come massimo al momento dell'ingresso in Italia. In tal caso la richiesta d'estensione in aumento di tale limite porta a nuovi accertamenti psicologici e con gli assistenti sociali e con lo psicologo; per poi stare in attesa della decisione del tribunale medesimo. Con una reiterazione di riscontri che bene può apparire, al cittadino richiedente, incomprensibile nulla potendo es-

Corte di Appello di Trento - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

TRENTO

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

(pag. 26)

Reati che hanno destato maggior allarme sociale.

(...) Anche in questa Regione sono emersi gravissimi episodi di pedofilia che denunciano il pericolo della diffusione di tale esecrabile perversione sessuale, certamente esistente da sempre ma solo recentemente apparsa con pericolosissima diffusibilità tramite la facile accessibilità alla rete Internet. Tramite questa, che entra anche in Italia in milioni di case, vengono offerti incredibili incitamenti ed ammaestramenti ai bambini e istruzioni difensive agli adulti dediti a dette pratiche criminose. In tale situazione è evidente che una legge sugli abusi contro i bambini di per sé sola - per il fatto di essere operante soltanto entro le frontiere dello Stato - non potrà arginare efficacemente il fenomeno, ove non intervengano accordi internazionali volti ad impedire e a reprimere la diffusione di questo tipo di criminalità.

(pag. 29 -30)

Giustizia minorile.

1) Per la criminalità minorile si registra un andamento non diversificato sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo rispetto alla situazione degli anni precedenti, con la conclusione che il fenomeno presenta le caratteristiche della microcriminalità con un apporto reso da minori nomadi alla commissione dei reati contro il patrimonio. Tale incidenza è però diminuita rispetto agli anni precedenti per motivi che gli Uffici di Procura minorile, che hanno rilevato il fenomeno, non riescono a spiegare. In relazione alle citate caratteristiche che postulano risposte efficaci sia sul piano penale sia su quello educativo, è in via di elaborazione, presso gli Uffici minorili di Trento con il concorso dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile e della Sottocommissione provinciale per i problemi della devianza minorile, un progetto di attuazione di interventi di mediazione aventi lo scopo primario di dare un riconoscimento alle sofferenze, ai bisogni ed alle aspettative della vittima del reato - istituzionalmente poco considerata nel processo penale minorile - e lo scopo secondario di sensibilizzare il minore rispetto al significato antisociale del suo agire, mettendolo di fronte alla sofferenza della vittima.

sei

2) Riguardo all'applicazione della Legge 184/83 sull'adozione e affidamento dei minori, nel periodo considerato non è stato emanato alcun decreto di adozione nazionale dal Tribunale per i Minori di Bolzano, mentre assai contenuta è l'applicazione dell'adozione nazionale anche nel Circondario di Trento. Riceve invece frequente applicazione l'adozione internazionale, rispetto alla quale sempre delicato è il problema della valutazione dell'idoneità delle coppie che fanno domanda, in quanto accade spesso che esse non abbiano sufficiente consapevolezza delle difficoltà connesse all'accoglimento di minori provenienti da aree culturali diverse da quelle di approdo. Obiettivamente contenuto nel Distretto è anche il fenomeno dell'istituzionalizzazione dei minori che potrebbe però venir ulteriormente ridotto sostituendolo in moltissimi casi con l'affidamento familiare qualora le Amministrazioni pubbliche intensificassero il loro impegno volto a sostenere e a promuovere tale forma di assistenza.

3) Il funzionamento della giustizia minorile si può ben qualificare eccellente (come risulta dagli allegati prospetti statistici), sia per la preparazione tecnica e l'entusiasmo dei magistrati addetti, sia per il fatto che, su una popolazione complessiva di appena un milione di abitanti, nelle due Province sono operativi due Tribunali per i Minorenni col personale togato quasi al completo e con le rispettive Procure composte ciascuna di due Magistrati. L'unico punto dolente è rappresentato dall'esiguità di organico dei Servizi Sociali specie nel Circondario di Bolzano.

Il Centro di pronta accoglienza, cui vengono avviati i minori arrestati o fermati affinché vi restino fino al giudizio di convalida, funziona a bassissimo regime dato l'irrilevante numero di ingressi.

Corte di Appello di Trieste - Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998

TRIESTE
.....
(pag. 16)

Caratteristiche della criminalità nel Distretto

Questa Regione detiene il non invidiabile primato della percentuale di minorenni denunciati, rispetto alla popolazione (poco meno di 60 per 100.000 abitanti). Si tratta per lo più di reati contro il patrimonio, in prevalenza furti in abitazioni o altrimenti aggravati. Malgrado il leggero decremento del numero complessivo dei reati, si registra un lieve aumento delle rapine. Non mancano fatti di notevole gravità, tra i quali spicca un omicidio volontario in danno di un'insegnante, che, di per sé e per le sue modalità, ha suscitato notevole scalpore.

Costante è il numero di reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, relativi peraltro, per la maggior parte, a modiche quantità o assunzioni di gruppo.

Sulla delinquenza minorile influisce indubbiamente la presenza di numerosi nomadi e stranieri (per la maggior parte provenienti dall'est europeo), dimoranti o transitanti nella Regione. È noto peraltro che il maggior numero di reati - almeno di quelli contro il patrimonio - sono commessi da minorenni su istigazione di familiari adulti: è tipico il caso di furti in abitazioni commessi da giovanissime nomadi. Si registrano ancora casi di violenza sessuale, commessa da ma soprattutto su minori.

È purtroppo emerso recentemente anche in questa Regione qualche caso di vera e propria pedofilia, per tale intendendo la pratica frequente o addirittura sistematica di rapporti perversi con minorenni. È anche da dire che questo fenomeno rimane per lo più in gran parte sommerso, a meno che non si verifichino, come pure è altrove accaduto, mostruosi fatti delittuosi ad esso connessi.

(pag. 23 - 24)

Funzionamento della giustizia nei riguardi dei minori.

Si lamenta ancora l'insufficienza delle strutture, sia personali che materiali. Il Tribunale dei Minorenni dispone di un Magistrato in più e così pure la Procura, ma tali incrementi sono recentissimi e non hanno quindi ancora prodotto effetti visibili. Il personale di cancelleria consiste in quattro collaboratori (il dirigente è assente per malattia ed i posti di funzionario e di assistente sono vacanti). Della desolante insufficienza dei locali si è già detto nella parte generale.

In tali condizioni, non può dirsi davvero che le strutture di questi Uffici siano adeguate alle esigenze operative di questo delicato settore dell'amministrazione della giustizia.

È invece pienamente soddisfacente il funzionamento del Servizio Sociale del Ministero e di quello locale, sia negli accertamenti finalizzati alla valutazione della personalità dei minori imputati sia nelle attività dirette al loro recupero sociale.

Per le problematiche attinenti all'adozione e all'affidamento non v'è che da ripetere quanto riferito nella precedente relazione.

Si registra un apprezzabile aumento delle domande di adozione (262 contro le 187 del periodo precedente). Sono sempre largamente preferite le adozioni di bambini stranieri.

Per questi ultimi sono stati emessi 55 provvedimenti di adozione (61 nell'anno precedente) e 70 dichiarativi di idoneità (68).

Per minori connazionali sono stati emessi 18 provvedimenti di affidamento preadottivo, 11 di adozione e 12 di adozioni in casi particolari.

Non vanno trascurati, in un campo contiguo a quello testé esaminato, gli interventi sull'esercizio della potestà genitoriale, che sono stati, nel periodo considerato, 381.

Viene segnalata ancora una volta la opportunità del ripristino di una competenza monocratica (qual era quella del giudice tutelare) per l'adozione di provvedimenti urgenti e temporanei.

Corte di Appello di Venezia - Relazione sull'amministrazione

VENEZIA

(pag. 48)

Assemblea generale, 12 gennaio 1998

La criminalità nel distretto.

(...) Per quanto concerne abusi sessuali nei confronti di minori le procure hanno segnalato, oltre a 57 casi archiviati, ben 152 procedimenti, alcuni dei quali già' conclusi con condanna, anche irrevocabile.

In particolare, per il periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997, Verona ha segnalato ventiquattro procedimenti, Belluno sette, tre dei quali di una certa gravità, Vicenza diciotto, di cui quindici per fatti gravi, Rovigo sei, uno dei quali trasmesso per competenza alla Procura per i minori, Bassano due, Treviso ventidue, Padova nove e Venezia sessantaquattro.

Autori dei fatti delittuosi sono risultati in alcuni casi parenti stretti delle giovani vittime, in altri vicini di casa ed in altri amici di famiglia.

(pag. 84 -87)

Criminalità minorile

Nel periodo in esame la delinquenza minorile ha presentato, sotto il profilo quantitativo complessivo, una consistenza analoga a quella del periodo precedente. Il dato quantitativo si è rilevato in realtà costante nell'ultimo quinquennio. In sintesi: nessun caso di omicidio consumato o tentato; immutato il numero delle rapine; in aumento le estorsioni passate da 4 a 12; invariate le lesioni personali volontarie; diminuiti lievemente i furti, denunciati in numero comunque considerevole di 1.037. Sono aumentati i reati sessuali, passati da 4 a 24, ed i reati attinenti alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le violenze sessuali, in particolare, riguardano in genere episodi minimi, concernenti minori non imputabili. I fatti più gravi sono relativi a rapporti tra fratelli, naturali o adottivi, che hanno coinvolto qualche altro minore estraneo. Tali episodi denunciano gravi carenze educative e familiari. Un procedimento riguarda lo sfruttamento sessuale di infraquattordicenni da parte di altri minorenni, avvenuto in un contesto culturale ed ambientale estraneo alla nostra realtà sociale.

L'istituzione presso le questure dell'Ufficio Minori ha notevolmente aumentato le segnalazioni di casi riguardanti minori in situazione di rischio.

Considerevole è il numero delle segnalazioni di casi di abuso sessuale in loro danno. Non si possono d'altro canto sottacere i numerosi casi di ragazze che

hanno simulato violenze carnali. Sotto questo profilo meritano di essere ricordati i 38 casi di delitti contro l'amministrazione della giustizia, legati a volte a situazioni attinenti all'uso e allo spaccio di stupefacenti, altre volte a copertura di fuga da casa.

Per quanto concerne la droga si può notare la tendenza all'aumento traffici di sostanze con il coinvolgimento, non solo occasionale, di minorenni.

Sempre notevole il ricorso all'ecstasy ed altre droghe sintetiche, che, commiste all'ingestione di bevande alcoliche, provocano spesso reazioni difficilmente prevedibili e controllabili dal malcapitato assuntore.

Oltre a numerosi giovani dediti al piccolo spaccio, specie intorno alle discoteche, è stato pure accertato il coinvolgimento di minori, albanesi ed italiani, in traffici di consistenti quantità di marijuana, nell'ambito di una organizzazione internazionale.

Per quanto concerne i furti il fenomeno più consistente ed allarmante riguarda quelli in appartamento, posti in essere quasi esclusivamente da nomadi, spesso di origine slava e sovente di sesso femminile. Complessivamente i procedimenti contro noti per furti in appartamenti sono stati 595 e, con riferimento a tali reati, su 183 persone arrestate, 50 erano di nazionalità italiana, 19 erano extracomunitarie e 114 nomadi. Delle 78 minorenni di sesso femminile tratte in arresto, ben 71 erano nomadi, sorprese in flagranza in appartamenti.

Giustizia minorile

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni ha ridotto sensibilmente la pendenza da 2.931 a 1.854 procedimenti. Ha avuto una sopravvenienza di 2.313 unità ed ha esaurito ben 3.390 procedimenti.

Il GIP e il GUP presso il Tribunale per i Minorenni hanno una pendenza residua di 2.193 procedimenti, di poco superiore a quella precedente di 1.816. Hanno avuto una sopravvenienza di 3.518 unità e ne hanno definite 3.141. Hanno inoltre riconosciuto l'irrelevanza del fatto in 332 casi, l'estinzione del reato per esito positivo della prova in 32 casi, la non imputabilità in 633 procedimenti ed hanno emesso 1.411 decreti di archiviazione.

Il Tribunale in sede penale ha definito complessivamente 290 procedimenti, di cui 226 con rito ordinario, 18 con riti speciali e 46 in altro modo. La pendenza residua è di 411 procedimenti, quasi invariata.

In campo civile il Tribunale ha esaurito 2.071 procedimenti ed ha pronunciato 574 provvedimenti provvisori. La pendenza residua è di 5.699 unità.

Sempre consistenti le domande di adozione. All'inizio del periodo erano rimaste pendenti 2.997 procedimenti, di cui 2.345 relativi a domande di adozione nazionali e 652 riguardanti adozioni internazionali.

Sono pervenute nel periodo 1.202 domande, di cui 714 per quelle nazionali e 488 per quelle internazionali. I provvedimenti di adozione sono stati 55 di bambini italiani e 208 di bambini stranieri, con assoluta prevalenza dei secon-

di sui primi. È invero limitato il numero dei casi nei quali viene dichiarato lo stato di adottabilità di bambini italiani. Va peraltro soggiunto che vi sono bambini già dichiarati adottabili che non trovano coppie disposte ad adottarli perché portatori di handicap.

Alla fine del periodo la pendenza residua è di 2.847 procedure nazionali e 733 internazionali mentre 356 procedure sono state ritirate o per altre ragioni eliminate.

Continua ad essere alto il numero dei casi di affido provvisorio, spesso destinato a durare fino alla maggiore età.

Il servizio di assistenza sociale è uno dei settori maggiormente coinvolti dalla nuova filosofia del processo minorile.

Com'è noto, referente istituzionale dell'autorità giudiziaria è l'ufficio di Servizio Sociale Minorenni dipendente dal Ministero a e Giustizia, cui spetta fornire adeguate informazioni sulla, personalità e la situazione socio-familiare dei minori sottoposti a procedimento penale, presenziare alle udienze, articolare i progetti e le relative modalità di controllo anche dei risultati della "messa alla prova del minore", istituto cruciale del nuovo processo penale minorile.

Ma ampiamente coinvolti sono anche i Servizi Sociali degli Enti Territoriali, sia per conoscenze e valutazioni che possono fornire al Servizio Ministeriale, sia per le risorse e le strutture tecniche che debbono offrire alle iniziative da prendersi nei confronti del minore.

Il nuovo rito presuppone una significativa collaborazione tra i due ambiti dei servizi e tra questi e l'autorità giudiziaria e la collaborazione è proficuamente in atto.

Gli operatori sociali invero hanno mostrato di comprendere il senso di questi collegamenti e stanno dimostrando di voler utilizzare con impegno i nuovi strumenti finalizzati al recupero del minore.

I documenti elencati possono essere consultati presso il sito Internet del Centro Nazionale (<http://www.minori.it>), oppure presso quello dell'Unione Europea (<http://www.europa.eu.int/index-en.htm>).

Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998

Concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana

(Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7. 10. 98)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Il Consiglio dell'Unione Europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

(1) **considerando** che la Commissione il 16 ottobre 1996 ha adottato il Libro verde *La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione* e che il Consiglio lo ha accolto con favore nella sua sessione del 16 dicembre 1996;

(2) **considerando** che il Parlamento europeo³, il Comitato economico e sociale⁴ e il Comitato delle regioni⁵ hanno adottato pareri sul Libro verde;

(3) **considerando** che le conclusioni del processo di consultazione sono state presentate dalla Commissione al Consiglio nella sessione del 30 giugno 1997, ed hanno ricevuto da quest'ultimo un'accoglienza unanimemente positiva;

(4) **considerando** che il 16 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet⁶;

¹Parere espresso il 13 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ²GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 25. ³GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 420. ⁴GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 11. ⁵GU C 215 del 16. 7. 1997, pag. 37. ⁶GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1.

che il 17 febbraio 1997 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; che il 24 aprile 1997 il Parlamento europeo ha adottato un parere sulla comunicazione della Commissione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; che i suddetti lavori continuano in maniera complementare alla presente raccomandazione, in quanto trattano specificamente di tutte le forme di contenuto illegale e nocivo su Internet;

(5) **considerando** che la presente raccomandazione riguarda, in particolare, i problemi della tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione (quali radiodiffusione, servizi privati in linea o servizi su Internet);

(6) **considerando** che, per promuovere la competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione e il suo adeguamento allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti strutturali, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti costituiscono strumenti di azione della massima importanza; che ciò costituisce anche una condizione per la piena partecipazione del cittadino europeo alla società dell'informazione; che è pertanto opportuno incoraggiare, in maniera complementare alle misure di tutela dei minori e di lotta contro i contenuti illegali lesivi della dignità umana, un uso lecito e responsabile dei servizi di informazione e di comunicazione attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle misure di controllo parentale;

(7) **considerando** che la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in particolare gli articoli 22, 22 bis e 22 ter, prevede un complesso di provvedimenti finalizzati alla tutela dei minori rispetto ai programmi di radiodiffusione televisiva⁷ allo scopo di assicurare la libera circolazione di questi ultimi;

(8) **considerando** che lo sviluppo dei servizi audiovisivi e d'informazione è di vitale importanza per l'Europa, tenuto conto del loro formidabile potenziale sia in materia di istruzione e di accesso all'informazione e alla cultura che di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro;

(9) **considerando** che la piena realizzazione di questo potenziale presuppone l'esistenza di un'industria efficiente e innovatrice nella Comunità; che spetta anzitutto alle imprese perseguire e migliorare la propria competitività, se necessario con il sostegno delle pubbliche autorità;

⁷ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60.

- (10) **considerando** che la creazione del clima di fiducia necessario alla realizzazione del potenziale dei servizi audiovisivi e d'informazione mediante l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo e alla piena competitività della suddetta industria è promossa dalla protezione di taluni importanti interessi generali, in particolare la tutela adeguata dei minori e della dignità umana;
- (11) **considerando** che il miglioramento delle condizioni generali della competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione passa attraverso lo sviluppo di un ambiente propizio alla cooperazione fra le imprese del settore in materia di tutela dei minori e della dignità umana;
- (12) **considerando** che l'esistenza di determinate condizioni tecnologiche consente un grado elevato di tutela dei suddetti importanti interessi generali, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana e, di conseguenza, l'accettazione da parte dell'insieme degli utilizzatori di tali servizi;
- (13) **considerando** che è quindi importante incoraggiare le imprese a sviluppare un quadro nazionale di autoregolamentazione attraverso una cooperazione fra di esse e le altre parti interessate; che l'autoregolamentazione potrebbe offrire alle imprese gli strumenti per adeguarsi rapidamente all'accelerazione del progresso tecnico e alla globalizzazione dei mercati;
- (14) **considerando** che la tutela degli interessi generali deve essere perseguita nel quadro dei principi fondamentali di rispetto della vita privata e della libertà di espressione, sanciti in particolare dagli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e riconosciuti dall'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea nonché, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia quali principi generali di diritto comunitario;
- (15) **considerando** che qualsiasi restrizione di tali diritti e libertà deve essere non discriminatoria, necessaria rispetto all'obiettivo perseguito e rigorosamente proporzionata alle limitazioni che impone;
- (16) **considerando** che la natura globale delle reti di comunicazione rende necessario un approccio internazionale ai problemi di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione; che, in questo contesto, lo sviluppo di un quadro indicativo comune a livello dell'Unione europea permette al tempo stesso di promuovere i valori europei e dare un contributo decisivo al dibattito internazionale;
- (17) **considerando** che è fondamentale affrontare in modo distinto i problemi relativi ai contenuti illegali lesivi della dignità umana e quelli relativi ai contenuti legali ma comunque pregiudizievoli ai minori e al loro sviluppo fisico, mentale o morale; che queste due problematiche possono richiedere impostazioni e soluzioni diverse;
- (18) **considerando** che le legislazioni nazionali degli Stati membri che stabiliscono i principi e le regole in materia di tutela dei minori e della dignità umana riflettono la diversità delle culture e delle sensibilità nazionali e locali;

che in questo contesto occorre rivolgere particolare attenzione all'attuazione del principio di sussidiarietà;

(19) **considerando** che, a livello comunitario, vista la natura transnazionale delle reti di comunicazioni, l'efficacia dei provvedimenti nazionali risulterebbe rafforzata da un coordinamento tra le iniziative nazionali e tra gli organismi incaricati della loro realizzazione conformemente alle responsabilità e funzioni rispettive delle parti interessate, nonché dallo sviluppo della cooperazione e dello scambio di buone pratiche nei settori pertinenti;

(20) **considerando** che lo sviluppo dell'autoregolamentazione degli operatori dovrebbe contribuire, a titolo complementare e nel rispetto dei quadri normativi pertinenti a livello nazionale e comunitario, alla rapida messa in opera di soluzioni concrete ai problemi di tutela dei minori e della dignità umana pur conservando la flessibilità necessaria per tener conto della rapida evoluzione dei servizi audiovisivi e di informazione;

(21) **considerando** che il contributo della Comunità, che è finalizzato ad integrare l'azione degli Stati membri in materia di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, dovrebbe fondarsi sul pieno ricorso agli strumenti esistenti;

(22) **considerando** che dovrebbe esservi uno stretto coordinamento delle diverse iniziative condotte parallelamente al seguito dato al Libro verde, in particolare i lavori effettuati nel quadro della comunicazione *Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet*, inclusa la risoluzione adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1997, la risoluzione del Parlamento europeo del 1997 e le due relazioni del gruppo di lavoro presentate al Consiglio il 28 novembre 1996 e il 27 giugno 1997, i lavori svolti in base all'articolo 22 ter della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁸, nonché, i lavori in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;

(23) **considerando** che l'attuazione della presente raccomandazione avverrà in stretto coordinamento con quella di qualsiasi eventuale nuova misura derivante dai lavori sul seguito dato alla comunicazione *Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet*,

I. RACCOMANDA agli Stati membri di favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia che avvantaggi lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione:

⁸GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).

1. promuovendo, a integrazione del quadro normativo, la creazione su base volontaria di quadri nazionali per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione attraverso:
 - l'incoraggiamento, secondo le tradizioni e prassi nazionali, della partecipazione di tutte le parti interessate (quali utenti, consumatori, imprese e autorità pubbliche) alla definizione, applicazione e valutazione di misure nazionali nei settori contemplati dalla presente raccomandazione;
 - la creazione di un quadro nazionale di autoregolamentazione da parte di operatori di servizi in linea, tenendo conto dei principi indicativi e della metodologia descritti nell'allegato;
 - una cooperazione a livello comunitario per lo sviluppo di metodologie di valutazione comparabili;
2. promuovendo, in maniera complementare ai quadri normativi nazionali e comunitari che disciplinano la radiodiffusione, la ricerca e la sperimentazione su base volontaria di nuovi strumenti di tutela dei minori e d'informazione dei telespettatori da parte degli organismi di radiodiffusione operanti nella propria giurisdizione;
3. prendendo iniziative efficaci, se pertinenti e possibili, per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo dell'industria dei servizi in linea e sostenendo nel contempo la lotta contro la circolazione di contenuti illegali lesivi della dignità umana attraverso:
 - il trattamento dei reclami e la trasmissione delle informazioni necessarie sul presunto contenuto illegale alle autorità competenti a livello nazionale;
 - la cooperazione transnazionale tra gli organi competenti in materia di reclami per rendere più efficaci le misure nazionali;
4. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici e in aggiunta e in linea con i provvedimenti di natura normativa e di altra natura esistenti che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:
 - azioni volte ad educare i minori ad un uso responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, in particolare grazie ad una migliore sensibilizzazione di genitori, educatori e insegnanti, sul potenziale dei nuovi servizi e sugli strumenti di tutela adeguata dei minori;
 - azioni volte a facilitare, se opportuno e necessario, l'identificazione e l'accesso a contenuti e servizi di qualità per i minori, anche fornendo gli strumenti per l'accesso a scuole e luoghi pubblici.

II. RACCOMANDA alle industrie e alle parti interessate:

1. di cooperare, secondo le tradizioni e prassi nazionali, con le autorità competenti per dotarsi di strutture rappresentative di tutte le parti interessate a livello

nazionale al fine, in particolare, di facilitare la partecipazione ad attività di coordinamento a livello europeo ed internazionale nei settori contemplati dalla presente raccomandazione;

2. di collaborare all'elaborazione di codici di comportamento per la tutela dei minori e della dignità umana applicabili ai servizi in linea, per creare tra l'altro un ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi servizi, tenendo conto dei principi e della metodologia descritti nell'allegato;

3. di sviluppare e sperimentare, su base volontaria, per quanto riguarda i servizi di radiodiffusione, nuovi strumenti di tutela dei minori e di informazione dei telespettatori per incoraggiare l'innovazione, migliorando nel contempo tale tutela;

4. di sviluppare misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione, evitando però quelli di contenuto potenzialmente nocivo;

5. di collaborare al controllo e alla valutazione periodica delle iniziative realizzate a livello nazionale in applicazione della presente raccomandazione.

III. INVITA la Commissione:

1. ad agevolare, se del caso attraverso gli strumenti finanziari comunitari esistenti, la creazione di reti tra gli organismi incaricati della definizione e dell'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e a facilitare gli scambi di esperienze e di buone pratiche, soprattutto in relazione a iniziative innovative, a livello comunitario, tra gli Stati membri e le parti interessate nei diversi settori cui si riferisce la presente raccomandazione;

2. ad incoraggiare la cooperazione nonché, lo scambio di esperienze e buone pratiche fra gli organi di autoregolamentazione e quelli competenti per i reclami, al fine di favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia combattendo la diffusione di contenuti illegali che rechino pregiudizio alla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea;

3. a promuovere con gli Stati membri la cooperazione internazionale nei diversi settori cui si riferisce la presente raccomandazione, in particolare mediante lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli operatori e le altre parti interessate della Comunità e i loro partner nelle altre regioni del mondo;

4. a sviluppare, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, una metodologia di valutazione delle misure adottate in base alla presente raccomandazione, rivolgendo particolare attenzione al valore aggiunto apportato dal processo di cooperazione a livello comunitario e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, due anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, una relazione valutativa sulle sue ripercussioni.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. FARNLEITNER

ALLEGATO

Orientamenti indicativi per la messa in opera, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

Obiettivo

I presenti orientamenti mirano a favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea garantendo una coerenza di base, a livello comunitario, nello sviluppo, da parte delle imprese e altre parti interessate, dei singoli quadri nazionali di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana. Questi orientamenti riguardano i servizi forniti a distanza, con mezzi elettronici. Essi non comprendono i servizi di radiodiffusione che rientrano nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio o le trasmissioni radiofoniche. I contenuti interessati sono quelli messi a disposizione del pubblico piuttosto che quelli relativi alla corrispondenza privata. Tale coerenza è finalizzata ad aumentare l'efficacia del processo di autoregolamentazione e a servire di base per la necessaria cooperazione transnazionale tra le parti interessate.

Tenuto conto del carattere volontario del processo di autoregolamentazione, destinato in primo luogo ad integrare la normativa in vigore e, nel rispetto della diversità degli approcci e delle sensibilità nei diversi Stati membri della Comunità, questi orientamenti indicativi riguardano quattro elementi chiave costitutivi del quadro nazionale di autoregolamentazione:

- la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate,
- il codice (i codici) di comportamento,
- gli organismi nazionali che permettono la cooperazione a livello comunitario,
- la valutazione nazionale dei quadri di autoregolamentazione.

1. CONSULTAZIONE E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI INTERESSATE

L'obiettivo è di garantire che la definizione, l'applicazione e la valutazione di un quadro di autoregolamentazione a livello nazionale si basino sulla partecipazione piena e completa delle parti interessate, tra cui le autorità pubbliche, gli utenti, i consumatori e le imprese che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

Dovrebbero essere chiaramente definite le rispettive responsabilità e funzioni delle parti interessate, sia pubbliche che private.

Nel quadro del processo volontario costituito dall'autoregolamentazione, l'accettazione e l'efficacia di un quadro di autoregolamentazione a livello nazionale dipendono dal livello di attiva collaborazione di tutte le parti interessate alla sua definizione, applicazione e valutazione.

Tutte le parti interessate dovrebbero anche contribuire ad azioni di più lungo termine, quali lo sviluppo di strumenti o di concetti comuni (per esempio in materia di etichettatura dei contenuti) o l'elaborazione di misure di accompagnamento (per esempio, in materia d'informazione, di sensibilizzazione e di istruzione).

2. CODICE (CODICI) DI COMPORTAMENTO

2.1. Considerazioni generali

L'obiettivo perseguito è l'elaborazione, all'interno del quadro nazionale di autoregolamentazione, di norme di base rigorosamente proporzionate agli obiettivi perseguiti; tali norme dovrebbero essere integrate in un codice (codici) di comportamento adottato (adottati) e messo (messi) in opera volontariamente dagli operatori interessati (vale a dire in prima istanza le imprese) e il cui contenuto riguardi almeno le materie definite al punto 2.2.

Nell'elaborazione di tali norme si dovrebbe tener conto soprattutto:

- della diversità dei servizi e delle funzioni assolte dalle diverse categorie di operatori (fornitori di rete, di accesso, di servizi, di contenuti ecc.) e delle loro rispettive competenze;
- la diversità dei tipi di ambiente e di applicazione tra i servizi in linea (reti aperte e chiuse, applicazione di livelli diversi di interattività).

In questa prospettiva, gli operatori possono essere indotti a dotarsi di uno o più codici di comportamento. In considerazione di tale diversità, dovrebbe essere valutata l'adeguatezza delle norme elaborate sulla base:

- dei principi di libertà di espressione e di tutela della vita privata nonché del principio della libera circolazione dei servizi;
- del principio di fattibilità tecnica ed economica rispetto all'obiettivo globale di sviluppo della società dell'informazione in Europa.

Il codice (i codici) di comportamento dovrebbe (dovrebbero) prevedere norme in materia di:

2.2.1. Tutela dei minori

Obiettivo: educare i minori ad un uso responsabile dei servizi in linea ed evitare che accedano senza il consenso dei genitori o dei loro educatori a contenuti legalmente consentiti nocivi al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ciò dovrebbe riguardare, oltre a delle azioni coordinate per l'educazione e la sensibilizzazione dei minori, l'elaborazione di norme complementari nei seguenti settori.

a) Informazione agli utenti

Obiettivo: ai fini di un'utilizzazione responsabile delle reti, gli operatori dei servizi in linea dovrebbero informare gli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, su qualsiasi rischio derivante dal contenuto di taluni servizi in linea e sugli adeguati strumenti di protezione esistenti. I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti nonché i tempi e la forma della loro comunicazione. Occorrerebbe sfruttare al massimo tutti i momenti che si prestano alla comunicazione delle informazioni (acquisto di attrezzature tecniche, sottoscrizione di un contratto con l'utente, siti web, ecc.).

b) Presentazione dei contenuti legalmente consentiti nocivi ai minori

Obiettivo: i contenuti legalmente consentiti nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dovrebbero essere presentati, ogni volta che ciò sia possibile, in modo da fornire agli utenti un minimo di informazioni sul loro carattere potenzialmente pregiudizievole per i minori.

Pertanto, i codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base destinate agli operatori dei servizi in linea interessati, agli utenti e ai fornitori di contenuti; tali norme dovrebbero fissare a quali condizioni l'offerta e la diffusione dei contenuti nocivi ai minori dovrebbero essere subordinate, ogni volta che ciò sia realizzabile, all'uso di dispositivi di tutela tra cui in particolare:

- una pagina di avvertenza (warning page), un segnale sonoro o visivo,
- l'etichettatura descrittiva e/o la classificazione dei contenuti,
- sistemi di verifica dell'età degli utenti.

Al riguardo si dovrebbe dare la precedenza ai sistemi di protezione applicati al modo in cui vengono presentati i contenuti legali manifestamente nocivi ai minori, come per esempio la pornografia o la violenza.

c) Sostegno all'esercizio del controllo parentale

Obiettivo: i genitori, gli educatori e le altre persone che hanno la responsabilità dei minori dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, avvalersi dell'assistenza di servizi o dispositivi facili da usare e sufficientemente flessibili, in modo che i minori di cui tali persone sono responsabili possano avere accesso a dei servizi, in maniera autonoma, senza compromettere le loro scelte educative.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio delle norme di base relative alle condizioni a cui sono forniti agli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di assistenza all'esercizio del controllo parentale e in particolare:

- software di filtraggio installati e attivati dall'utente,
- opzioni di filtraggio attivate a richiesta dell'utente finale dagli operatori del servizio ad un livello più elevato (per esempio, offrendo un accesso limitato a siti preventivamente identificati o un accesso globale ai servizi).

d) Gestione dei reclami ("hotlines")

Obiettivo: promuovere una efficace gestione dei reclami concernenti contenuti che non rispettano le norme in materia di tutela dei minori e/o violano il codice di comportamento.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.).

2.2.2. Tutela della dignità umana

Obiettivo: sostenere provvedimenti efficaci nella lotta contro contenuti illegali lesivi della dignità umana.

a) Informazione agli utenti

Obiettivo: gli utenti dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, essere chiaramente informati sui rischi insiti nell'uso dei servizi in linea nella loro qualità di fornitori di contenuti, e ciò al fine di incoraggiare un uso legittimo e responsabile delle reti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti, nonché, i tempi e la forma della loro comunicazione.

b) Gestione dei reclami ("hotlines")

Obiettivo: promuovere un'efficace gestione dei reclami concernenti i contenuti illegali lesivi della dignità umana che circolano sui servizi audiovisivi e in linea, secondo le rispettive responsabilità e funzioni delle parti interessate, in modo da ridurre tali contenuti e l'uso distorto delle reti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base

concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.).

c) Cooperazione degli operatori con le autorità giudiziarie e di polizia

Obiettivo: garantire negli Stati membri, secondo le responsabilità e le funzioni delle parti interessate, una cooperazione efficace tra gli operatori e le autorità giudiziarie e di polizia in materia di lotta contro la produzione e la circolazione di contenuti illegali lesivi della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti le procedure di cooperazione tra gli operatori e le autorità pubbliche competenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del principio della libertà d'espressione nonché, delle pertinenti disposizioni di diritto interno.

2.2.2. Violazioni dei codici di comportamento

Obiettivo: promuovere la credibilità del (dei) codice (codici) di comportamento, tenendo conto del suo (loro) carattere volontario, prevedendo misure dissuasive proporzionate alla natura delle violazioni. Dovrebbero altresì essere previste, se del caso, procedure di ricorso e di mediazione.

Le norme pertinenti in materia dovrebbero essere integrate ai codici di comportamento.

3. ORGANISMI NAZIONALI CHE FACILITANO LA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Obiettivo: agevolare la cooperazione a livello comunitario (scambi di esperienze e di buone pratiche e attività in comune) mediante il collegamento in rete delle opportune strutture all'interno degli Stati membri, in armonia con le loro funzioni e responsabilità nazionali. Tali strutture potrebbero permettere anche di ampliare il quadro di cooperazione a livello internazionale.

La cooperazione a livello europeo si fonda sugli elementi seguenti:

- la cooperazione tra le parti interessate: tutte le parti che partecipano all'elaborazione del quadro nazionale di autoregolamentazione sono invitate ad istituire un organismo rappresentativo a livello nazionale al fine di agevolare gli scambi di esperienze e di buone pratiche nonché, il proseguimento di attività comuni a livello comunitario e internazionale;
- la cooperazione tra organi nazionali competenti per i reclami:

al fine di facilitare e sviluppare la cooperazione a livello europeo e internazionale, le parti coinvolte in un efficace sistema di gestione centralizzata dei reclami sono invitate a istituire un punto di contatto a livello nazionale per rafforzare la cooperazione nella lotta contro i contenuti illegali, agevolare lo scambio d'informazioni e di buone pratiche e migliorare l'uso legittimo e responsabile delle reti.

4. VALUTAZIONE DEI QUADRI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

L'obiettivo è di prevedere per il quadro di autoregolamentazione degli strumenti di valutazione periodica a livello nazionale che ne verifichino l'efficacia per quanto riguarda la tutela degli interessi generali in questione, l'adeguatezza agli obiettivi e la capacità di adattamento graduale all'evoluzione del mercato, della tecnologia e dei tipi di utilizzazione.

Le parti interessate sono invitate a dotarsi di un sistema di valutazione a livello nazionale che consenta loro di seguire l'evoluzione della messa in opera del quadro di autoregolamentazione. Ciò dovrebbe presupporre un appropriato livello di cooperazione europea, tra l'altro per quanto attiene all'elaborazione di metodologie di valutazione comparabili.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I documenti elencati possono essere consultati presso il sito Internet del Centro Nazionale (<http://www.minori.it>), oppure presso quello del Consiglio d'Europa (<http://coe.fr/index.asp>).

165

Raccomandazione n. R(98) 8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini alla vita familiare e sociale

*Adottata dal Comitato dei Ministri
il 18 settembre 1998 al 64° incontro dei Delegati dei Ministri
(traduzione non ufficiale)*

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri al fine di salvaguardare e realizzare gli ideali e i principi che sono loro comune retaggio;

facendo riferimento alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali e al suo efficace sistema di tutela internazionale dei diritti e delle libertà fondamentali;

avendo presente la Convenzione Europea sull'Esercizio dei diritti dei Minori;

avendo presente la Dichiarazione di Vienna e il Piano d'Azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza del Summit dei Capì di Stato del Consiglio d'Europa;

facendo riferimento alle seguenti Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 874 (1979) sulla Carta Europea dei Diritti del Bambino; Raccomandazione 1019 (1985) sulla partecipazione dei giovani alla vita politica ed istituzionale; Raccomandazione 1121 (1990) sui diritti dei bambini; Raccomandazione 902 (1980) sulla cooperazione della gioventù in Europa;

avendo presente la propria Raccomandazione n. R (84) 4 sulle responsabilità parentali, la Raccomandazione n. R (78) 6 sulle famiglie affidatarie, la Raccomandazione. R (83) 13 sul ruolo della scuola secondaria per la preparazione dei giovani alla vita; la Raccomandazione n. R(94) 14 sulle politiche familiari integrate e coerenti; e la Raccomandazione n. R (97) 3 sulla partecipazione della gioventù e il futuro della società civile;

avendo presente la Risoluzione 237 (1192) della Conferenza Permanente delle Autorità Locali e Regionali d'Europa sulla Carta sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Municipale e Regionale;

tenendo conto della grande importanza della Convenzione delle Nazioni Uni-

te sui Diritti del Fanciullo, evidenziata dal fatto che tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa l'hanno ratificata;

avendo presente la varietà e la ricchezza del lavoro già intrapreso dal Consiglio d'Europa relativamente alla partecipazione dei bambini alla vita familiare e sociale;

consapevole della sempre maggiore importanza della partecipazione dei bambini negli Stati membri del Consiglio d'Europa e delle diverse e sempre più numerose esperienze di tale partecipazione;

richiamando l'Art. 5 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, per cui "gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori";

avendo presente che i bambini sono membri a pieno diritto della società di oggi e di domani;

riconoscendo l'importanza della relazione genitore - figlio e di una famiglia e di un ambiente sociale adeguato per il benessere del bambino;

rimarcando il bisogno di promuovere dalla prima infanzia in avanti una politica di eguaglianza fra ragazze e ragazzi, e donne e uomini;

essendo consapevoli del fatto che, da un lato, la partecipazione del bambino, nel suo interesse, implica doveri e responsabilità adeguati alla sua età e alle sue capacità, e, dall'altro lato, essendo convinto che i bambini non dovrebbero essere sovraccaricati da doveri che siano al di sopra delle loro possibilità o che li turbino,

*afferma i seguenti principi
relativi alla partecipazione dei bambini nella famiglia e alla vita sociale:*

- I. Ogni bambino dovrebbe avere l'opportunità di partecipare senza essere soggetto di alcuna discriminazione;
- II. La partecipazione è essenziale perché la Convenzione dell'ONU sui Diritti del Fanciullo entri nella vita reale;
- III. La pace e l'amicizia all'interno e fra le famiglie, le società e le nazioni, la non discriminazione, la non violenza e la tolleranza sono essenziali al fine di garantire il rispetto per l'individualità e la dignità del bambino e per consentire la realizzazione dell'interesse superiore del fanciullo;
- IV. La partecipazione rappresenta un fattore decisivo per assicurare la coesione sociale e per vivere in una democrazia in sintonia con i valori di una società multiculturale e con il principio di tolleranza;
- V. La partecipazione dei bambini è decisiva nell'influenzare le loro condizioni di vita, rispetto a ciò partecipazione non significa solo coinvolgimento nelle istituzioni e nella presa di decisioni, ma soprattutto essa rappresenta un modello generale di democrazia che riguarda tutti gli ambiti della vita familiare e sociale;
- VI. La partecipazione è un processo necessario per lo sviluppo del bambino;

- VII. La partecipazione alla vita di famiglia è possibile ed auspicabile durante tutte le tappe dell'infanzia;
- VIII. La partecipazione alla vita di famiglia rappresenta una forma di dialogo che conduce alla capacità di negoziare ed alla risoluzione pacifica dei conflitti;
- IX. La partecipazione alla vita sociale quale forma di esercizio del ruolo di cittadino dà l'opportunità di imparare le responsabilità individuali e collettive;
- X. I bambini che provengono da famiglie socialmente escluse dovrebbero avere la possibilità di partecipare in modo sufficiente alle risorse economiche della società;
- XI. La partecipazione del bambino non dovrebbe servire come pretesto per onerarne di responsabilità che non può assumersi a causa della sua età;
- XII. Raccomanda i governi degli Stati membri di promuovere e appoggiare la partecipazione dei bambini alla vita familiare e sociale, particolarmente a quella scolastica, e di individuare e rimuovere le barriere poste a tale partecipazione secondo i principi e le misure raccomandate in appendice.

Appendice alla Raccomandazione n. R (98) 8

Misure per la promozione della partecipazione del bambino alla vita familiare e sociale

Informazione

1. Fare in modo che l'informazione sulla partecipazione sia valida e accessibile, in particolare per quanto riguarda l'informazione sulle differenti forme di partecipazione e i relativi strumenti legali.
2. Mettere in relazione tale informazione sulla partecipazione dei bambini con le diverse possibilità di partecipazione.
3. Fare in modo che le informazioni siano disponibili in una forma che sia rapportata all'età e alla capacità di comprensione dei bambini.
4. Fare in modo che le informazioni siano disponibili per genitori, così come per tutte le strutture e istituzioni che lavorano con i bambini, con riguardo all'applicazione delle differenti forme di partecipazione.
5. Diffondere le informazioni che riguardano le esperienze di partecipazione vissute dai bambini e dalle famiglie.
6. Mettere in grado le scuole, i centri di accoglienza residenziali e diurni, le organizzazioni giovanili, le associazioni di famiglie e i media di avere un ruolo nello sviluppare idee e nell'aiutare i bambini ad avere accesso all'informazione.
7. Garantire che le autorità pubbliche, le municipalità, gli istituti di istruzione, le associazioni di bambini e gli istituti di accoglienza residenziali diano

informazioni circa la partecipazione, sia attraverso i mezzi tradizionali che attraverso le nuove tecnologie dell'informazione. Tale informazione dovrebbe illustrare come partecipare da un punto di vista pratico, e dovrebbe essere regolarmente resa accessibile ai bambini interessati.

Istruzione

8. Garantire che i programmi scolastici di ogni livello promuovano l'acquisizione delle capacità e della conoscenza di cui i bambini hanno bisogno al fine di partecipare pienamente alla vita familiare e sociale.
9. Incoraggiare gli istituti per l'istruzione e per la cura diurna e residenziale dei bambini a creare delle occasioni per l'ascolto delle loro opinioni circa le questioni che li riguardano, e garantire che in tali istituti il loro punto di vista sia tenuto in considerazione nell'ambito dei processi decisionali.

Attività extra scolastiche

10. Offrire la possibilità a tutti i bambini di essere coinvolti in attività extra scolastiche che permettano loro di sperimentare la partecipazione, come ad esempio adeguate attività ricreative, sportive e culturali.

Associazioni di bambini

11. Appoggiare le associazioni di bambini dando loro una struttura giuridica e, quando possibile, delle risorse per la loro creazione e unione, quindi riconoscere il diritto del bambino ad associarsi in organizzazioni che promuovano i suoi interessi. All'interno di tali organizzazioni i bambini dovrebbero avere la possibilità di sperimentare la partecipazione.

La partecipazione alla vita pubblica

12. Incoraggiare le autorità locali e le municipalità a promuovere la partecipazione dei bambini, così come dei genitori, in quanti più settori possibili nell'ambito della vita municipale, come mezzo per sviluppare la responsabilità della comunità e fare dell'essere cittadino un'esperienza di vita reale per i bambini.
13. Incoraggiare lo sviluppo di forme di partecipazione dei bambini a livello locale, regionale e nazionale.

Lavoro

14. Garantire che ogni forma di lavoro autorizzato per i bambini sia organizzato in modo tale da promuovere la loro effettiva partecipazione alla vita familiare e sociale, e da contribuire alla loro formazione e al loro sviluppo, essendo sottinteso che il lavoro illegale dei bambini è inaccettabile.

Formazione

15. Sviluppare modelli e programmi interdisciplinari per i professionisti che lavorano con i bambini e le loro famiglie. I gruppi oggetto di tali programmi dovrebbero includere gli insegnanti, i giudici, gli operatori sociali, infermieri e personale sanitario.

Media

16. Incoraggiare i media a dare maggiore enfasi a ai programmi di informazione e educativi, che siano adatti a promuovere la partecipazione dei bambini alla vita familiare e sociale.
17. Incoraggiare un ruolo più attivo per i bambini circa la partecipazione alla programmazione dei prodotti dei media, sia di quelli che si rivolgono a loro che di quelli che li riguardano, così come nel produrre loro stessi i media.
18. Promuovere l'accesso dei bambini, senza discriminazione, alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi di comunicazione, e incoraggiare l'uso di mezzi interattivi per lo scambio di informazioni su esperienze significative nell'ambito della partecipazione del bambino.

Coesione sociale

19. Prendere in considerazione il linguaggio specifico e i bisogni culturali dei bambini nel garantire la loro partecipazione alla vita familiare e sociale.
20. Prendere in considerazione i bisogni specifici dei bambini disabili nel garantire la loro partecipazione alla vita familiare e sociale.
21. Accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica rispetto all'importanza della promozione dell'integrazione sociale e della partecipazione dei bambini a rischio di esclusione sociale, quali i bambini con problemi di carattere comportamentale, di delinquenza giovanile, di dipendenza dalle droghe, ed altri bambini che si trovino in circostanze difficili.

Ricerca

22. Invitare le istituzioni accademiche e di ricerca così come le organizzazioni non governative a sviluppare la ricerca e programmi di valutazione al fine di migliorare la partecipazione dei bambini ed a produrre, testare, valutare e distribuire gli strumenti atti ad illustrare come sviluppare e migliorare la capacità di partecipare.

Istituzioni per la tutela giuridica

23. Provvedere alla nomina di un Ombudsman (difensore civico) per i bambini (o altra istituzione simile) per salvaguardare ulteriormente gli interessi del bambino.

Cooperazione europea

24. Scambiare informazioni fra e all'interno degli Stati membri circa i modelli, le competenze e le conoscenze che riguardino la partecipazione dei bambini. Gli organismi governativi e non dovrebbero creare dei network pan-europei e schemi di scambio con esempi di esperienze significative per bambini e adulti.
25. Promuovere e supportare iniziative che diano la possibilità ai bambini di partecipare a convegni internazionali e ad altri programmi internazionali, sia insieme ad altri bambini che insieme agli adulti.

Le sentenze, brevemente commentate, rappresentano un aggiornamento alla rassegna di giurisprudenza pubblicata nel Quaderno n. 2, avente come protagonista il minore. Non si pretende di essere esaustivi, ma di dare un quadro di riferimento relativo alla concreta attuazione dei diritti del minore in Italia.

La Corte Costituzionale (sent. n. 349 del 28 settembre-9 ottobre 1998, in *Guida al diritto*, n. 41, 30) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Cost., l'art. 6, comma 2, della l. n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, anche se la differenza di età resta compresa in quella che normalmente intercorre tra genitore e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non in altro modo evitabile per il minore.

La Corte Costituzionale (sent. n. 166 del 13 maggio 1998, in *Fam. dir.*, 1998, 205) chiamata a pronunciarsi riguardo le famiglie di fatto ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del c.c., in riferimento agli artt. 3 e 30 della Cost., nella parte in cui non prevede che la separazione giudiziale

e i provvedimenti riguardanti i figli e l'assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato dagli artt. 706, 707, 708 e 709 del c.p.c.

Estendere automaticamente alle convivenze more uxorio le regole che il legislatore ha sancito per il matrimonio potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.

La inapplicabilità della disciplina della separazione dei coniugi alla cessazione della convivenze di fatto, nel cui ambito sia nata prole, non significa tuttavia affermare che la tutela dei minori, nati dalle unioni civili, resti priva di disciplina, essendo invocabile l'intervento del giudice, che pronunciandosi riguardo ai figli è tenuto alla valutazione degli interessi degli stessi. La Corte ancora una volta (cfr. sent. n. 23 del 1996) afferma, in relazione alla cessazione delle convivenze di fatto e le diverse competenze rispettivamente attribuite al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per la emanazione dei provvedimenti riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali, che: "manca un processo necessariamente

unitario, che coinvolga il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro che relativamente al mantenimento della prole”. La Corte ribadisce che l’assenza di un unico procedimento non determina comunque violazione di principi costituzionali invocati, ma richiede un intervento legislativo.

La Corte di Cassazione (sent. n. 6031 dell’8 aprile-17 giugno 1998, in *Guida al diritto*, n. 30, 16) ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte di Appello di Torino che ha rigettato la domanda di divorzio proposta dal coniuge, che successivamente alla omologata separazione consensuale, ha impostato la propria esistenza “su un doppio binario”, vivendo le giornate lavorative con altra persona, in altra città, rientrando nei fine settimana in famiglia dove con l’altro coniuge provvede al *menage* domestico, occupandosi anche dell’educazione dei figli. La Suprema Corte ha affermato che tale situazione definita dalla stessa “incerta e anomala”, da un lato impedisce di ritenere provata l’irrimediabile frattura del vincolo coniugale, dall’altro che la stessa vale ad escludere la ricorrenza del requisito temporale (tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente). La Corte di Appello, secondo la Suprema Corte al fine di verificare l’esistenza della riconciliazione, avrebbe dovuto dare adeguata motivazione verificando piuttosto che l’elemento

psicologico, la concretezza dei gesti e dei comportamenti posti in essere, intesi nella loro effettiva capacità di dimostrare la disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, dando così ragione della ritenuta idoneità del regime di vita instauratosi dopo la separazione ad integrare una riconciliazione e quindi a porre in essere gli effetti estintivi della separazione stessa ai sensi dell’art. 157 c.c.

La Corte Costituzionale (sent. n. 451 del 30 dicembre 1997, in *Fam. dir.*, 1998, n. 2, 114) ha replicato una recente pronuncia in tema di regole che disciplinano il riparto della competenza a provvedere in materia di affidamento e di mantenimento dei figli naturali (cfr. Corte Cost., 5 febbraio 1996, n. 23), riaffermando la non contrarietà dell’art. 317 *bis* c.c., con i principi costituzionali relativi all’eguaglianza e alla tutela della filiazione naturale. La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317 *bis* c.c. e 38 disp. att. c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni, unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra questi e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi sulle questioni relative all’obbligo dei genitori di mantenere la prole, in particolare con riferimento all’assegno di mantenimento mensile a carico del genitore non affidatario.

Il Tribunale di Catania (decreto 17 aprile 1996, in *Dir. fam.*, 1998, 104) ha stabilito che, non deve essere coartata la volontà della prole adolescente che manifesti il rifiuto di incontrare il padre, genitore non affidatario, in giorni e orari prestabiliti. Il Tribunale, nel decidere delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre deve tener conto del volere dei figli, nella specie di quindici e tredici anni, che dichiararono di non voler subire l'ossessivo e continuo recriminare paterno contro la madre e pertanto deve disporre che gli incontri avvengano una volta al mese, nel giorno stabilito dalla prole.

La Corte di Cassazione (sent. n. 6559 del 17 luglio 1997, in *Dir. fam.*, 1998, 52) ha ritenuto di non poter applicare la norma contenuta negli artt. 6 l. n. 74/1970, 11 l. n. 74/1987 e 155 c.c., che consentono il sacrificio della posizione del coniuge proprietario della casa familiare, mediante l'assegnazione della stessa al coniuge con cui convivono figli minorenni o maggiorenni, ma privi di autonomia economica, nel caso in cui il nucleo familiare formato dal coniuge assegnatario e dai figli con lui conviventi abbia perso la propria identità originaria. Nel caso in esame, il figlio convivente con il coniuge assegnatario della casa familiare, ha formato un proprio aggregato familiare comportante l'ingresso di persone estranee al nucleo esistente. Quando l'assegnazione venne decisa dal giudice, fu ritenuto prevalente l'interesse di

sopravvivenza del nuovo nucleo rispetto a quello originario.

La Corte di Cassazione (sent. 7 aprile 1997, non pubblicata) nel pronunciarsi relativamente alla sospensione del procedimento finalizzata all'estinzione del reato a norma degli artt. 28 e 29 d.p.r. 448/1988, che viene dichiarata a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, ha ribadito di valutare soltanto l'evoluzione della personalità del minore valutata sulla base del comportamento del soggetto. La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare concretamente la possibilità di rieducazione e di reinserimento del minore nella vita sociale. L'estinzione del reato è correlata infatti all'esito positivo della messa alla prova, valutata in base alla più ampia discrezionalità del giudice, a prescindere dai precedenti penali e giudiziari, ostativi dell'applicazione del perdono giudiziale e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono invece richieste per la pronuncia d'improcedibilità per irrilevanza del fatto. È stato ribadito che soltanto una prognosi positiva dell'evoluzione della personalità del minore è rilevante ai fini dell'estinzione del reato.

Ai fini di configurare la fattispecie di impiego di minori nell'accattonaggio, ex art. 671 c.p., e premesso che la *ratio* dello stesso è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'edu-

cazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, la **Corte di Cassazione (sent. n. 2597 del 27 febbraio 1998, non pubblicata)** ha ritenuto che, pur non essendo richiesta ai fini della configurabilità del reato la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, sia necessario che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi derivanti da essa, ed abbia quindi raggiunto l'età della coscienza. Nella fattispecie (accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante), la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in esame, ma mendicizia mediante mezzo fraudolento volto a destare la pietà altrui.

La **Corte di Cassazione (sent. n. 4752 del 22 aprile 1998, non pubblicata)** ha ritenuto di poter configurare il delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui il minore venga coinvolto da parte degli imputati nei loro giochi amorosi. Il delitto consiste "in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa".

La **Corte di Cassazione (sent. n. 1421 dell'11 febbraio 1998, non pubblicata)** non ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, morale o

biologico, in capo al marito e al figlio minore di una donna che, a seguito di un intervento di interruzione volontaria di gravidanza, abbia subito lesioni personali cagionanti la perdita della capacità di procreare. La legge, art. 5 della l. n. 194/1978 in conformità alla Carta fondamentale, prevede l'audizione del marito come mera eventualità, ed escludendo in ogni caso qualsiasi rilevanza della di lui volontà in ordine alla decisione della moglie di interrompere la gravidanza; pertanto l'atto illecito "de quo" consumato nei confronti della donna si appalesa non "ingiusto" per il marito e, tanto meno per il figlio, non essendo configurabile in capo ai medesimi soggetti una autonoma risarcibilità del danno morale, essendo riconosciuta l'azione risarcitoria al solo soggetto passivo del reato di lesioni colpose, ex art. 185 c.p. e non anche ai prossimi congiunti.

La **Corte di Cassazione (sent. n. 6420 del 1 luglio 1998, non pubblicata)** si è pronunciata in materia di lesioni personali derivanti da sinistro stradale in danno di minore che al momento dell'incidente non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte ha stabilito che il danno da lucro cessante può essere liquidato, ponendo come base per il calcolo, il reddito che il minore avrebbe presuntivamente guadagnato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio; il reddito può essere presunto dal giudice in base agli studi compiuti e alle inclinazioni naturali manifestate dal minore.

Qualora il giudice ritenga di utilizzare tale prova presuntiva ai fini del risarcimento, rimane esclusa l'applicabilità dell'art. 4, terzo comma, l. n. 39/1977 e, quindi la necessità di porre a base del calcolo il triplo della pensione.

Il Tribunale per i minorenni di Napoli (decreto 17 dicembre 1996, in *Dir. fam.*, 1998, 591) ha ritenuto non ravvisabile lo stato di abbandono della minore, nonché violazione dei diritti parentali, nel caso in cui una minore ultrasedicenne, appartenente a comunità nomade, venga sor-

presa a mendicare. Poiché la minore è considerata, per ragioni di età, più che matura dalla comunità di appartenenza e visto lo stile di vita abituale di vita della comunità nomade, il Tribunale ha disposto l'archiviazione degli atti per non luogo a procedere, valutando inutile il singolo provvedimento giudiziale e ritenendo, invece, necessario un ampio, organico ed esaustivo programma politico-amministrativo, volto ad assicurare ai membri delle minoranze etniche presenti nel nostro Paese una adeguata protezione.

175

sei

Si presenta qui di seguito la seconda parte della rassegna bibliografica degli articoli catalogati nel 1997. La prima parte di questa rassegna è stata pubblicata nel numero 2 dei Quaderni.

Apprendimento e sviluppo

- ◆ **Amici miei carissimi** / Ada Fonzi.
Bibliografia: p. 55.
In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 140 (mar./apr. 1997), p. 50-55.

Descrittori: Amicizia; Bambini;
Differenza di genere

- ◆ **Aspetti di flessibilità rappresentativa indotta in compiti cognitivi-linguistici di base** / Filippo Boschi, Annibale Biggeri, Lucia Bigozzi, Ida Scibetti.
Contributo contenuto nel nucleo monotematico: La flessibilità rappresentativa nelle produzioni grafiche e linguistiche infantili / a cura di Giuliana Pinto. - Bibliografia: p. 106.
In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 96-106.

Descrittori: Capacità cognitiva;
Competenza linguistica; Ricerca

- ◆ **Il colloquio in psicologia / Giancarlo Trentini. Parte prima, Il livello oggettivo : le caratteristiche situazionali.**
In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 140 (mar./apr. 1997), p. 38-41.

Descrittori: Interviste; Metodologia;
Comunicazione

- ◆ **Il colloquio in psicologia / Giancarlo Trentini. Parte seconda, Il livello intersoggettivo o del processo dinamico.**
Bibliografia: p. 48.
In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 141 (magg./giugno 1997), p. 46-48.

Descrittori: Interviste; Metodologia;
Comunicazione

- ◆ **Dalle espressioni di una sola parola alle prime combinazioni di parole** / Laura D'Odorico, Stefania Carubbi.
Bibliografia: p. 37-39.
In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 26-39.

Descrittori: Linguaggio; Bambini piccoli; Metodi di ricerca

- ◆ **L'emergere della raffigurazione del volto umano : flessibilità rappresentativa e modalità esecutive** / Giuliana Pinto, Anna Silvia Bombi, Norman H. Freeman.
Contributo contenuto nel nucleo monotematico: La flessibilità rappresentativa nelle produzioni grafiche e linguistiche infantili / a cura di Giuliana Pinto. - Bibliografia: p. 88.
In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 82-88.
- Descrittori:** Bambini;
Rappresentazione mentale; Disegno;
Studio longitudinale
- ◆ **La flessibilità rappresentativa nella produzione scritta : un training per la revisione dei testi descrittivi** / Lerida Cisotto.
Contributo contenuto nel nucleo monotematico: La flessibilità rappresentativa nelle produzioni grafiche e linguistiche infantili / a cura di Giuliana Pinto.
Bibliografia: p. 115-116.
In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 107-116.
- Descrittori:** Capacità cognitiva;
Rappresentazione mentale; Scrittura;
Ricerca
- ◆ **L'insegnamento dei concetti. Parte seconda** / Stefania De Paoli.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 37-41.
- Descrittori:** Concetto;
Apprendimento; Sviluppo cognitivo
- ◆ **L'insegnamento dei concetti. Parte terza** / Stefania De Paoli.
Bibliografia: p. 36.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febb./mar. 1997), p. 29-36.
- Descrittori:** Apprendimento;
Concetto; Sviluppo cognitivo
- ◆ **La produzione di innovazioni pittoriche nei bambini di 5 anni : il disegno di una "persona che non esiste"** / Anna Emilia Berti, Norman H. Freeman.
Contributo contenuto nel nucleo monotematico: La flessibilità rappresentativa nelle produzioni grafiche e linguistiche infantili / a cura di Giuliana Pinto.
Bibliografia: p. 81.
In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 76-81.
- Descrittori:** Bambini;
Rappresentazione mentale; Disegno
- Educazione e formazione**
- ◆ **Applicazioni e metodi dei test criteriali. Parte seconda** / Stefania De Paoli.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 59-64.

Descrittori: Metodologia; Test; Valutazione

Descrittori: Arredi educativi; Bambini; Difetti della vista

- ◆ **Applicazioni e metodi dei test criteriali. Parte terza /** Stefania De Paoli.
Bibliografia: p. 55-56.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febb./mar. 1997), p. 48-56.

- ◆ **Il bambino ipovedente in classe. Parte terza, Programmi di stimolazione visiva in classe /** Mauro Mario Coppa, Renato De Santis.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febb./mar. 1997), p. 37-47.

Descrittori: Metodologia; Test; Valutazione

Descrittori: Didattica; Difetti della vista

- ◆ **Autonomia, qualità della scuola e scuola di qualità /** Luigi Pati.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 11 (15 febb. 1997), p. 21-24.

Descrittori: Autonomia; Qualità dell'istruzione

- ◆ **Il bambino ipovedente in classe. Parte quarta, Programmi di stimolazione visiva in classe /** Mauro Mario Coppa, Renato De Santis.
Bibliografia: p. 49-51.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 43-51.

Descrittori: Didattica; Difetti della vista

- ◆ **L'aula di autoapprendimento : locus discendi /** Giulia Scarpa.
In: Ricerche pedagogiche. - A. 32, n. 122 (genn./mar. 1997), p. [35]-41.

Descrittori: Apprendimento; Seconda lingua straniera

- ◆ **I contributi della psicologia dell'istruzione alla psicologia scolastica. Parte seconda /** Stefania De Paoli.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 28-36.

Descrittori: Processi cognitivi; Motivazione allo studio; Apprendimento; Psicologia dell'educazione

- ◆ **Il bambino ipovedente in classe. Parte seconda, Adattamenti ambientali e ausili per studenti ipovedenti /** Mario Maria Coppa, Renato De Santis.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 42-54.

- ◆ **I contributi della psicologia dell'istruzione alla psicologia scolastica. Parte terza** / Stefania De Paoli.
Bibliografia: p. 26-28.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febr./mar. 1997), p. 20-27.
Descrittori: Psicologia dell'educazione; Didattica; Computer; Sistema scolastico

- ◆ **Costituzione, Italia, Europa, scuola** / Luciano Corradini.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 12 (1 mar. 1997), p. 9-12.
Descrittori: Didattica; Educazione civica

- ◆ **Dalla multiculturalità all'interculturalità : l'educazione prossima ventura** / Stefania Gandolfi.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 11 (15 febr. 1997), p. 19-21.
Descrittori: Didattica; Pluralismo culturale; Educazione interculturale

- ◆ **La didattica delle domande legittime** / Daniele Novara.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 110 = 2 (febr. 1997), p. 82-87.
Descrittori: Didattica; Motivazione allo studio

- ◆ **La dispersione si elimina a scuola** / Salvatore Tripodi.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 115 = 8/9 (ag./sett. 1997), p. 85-89.
Descrittori: Abbandono degli studi; Progetti educativi; Scuole secondarie inferiori; Torino (territorio)

- ◆ **Educare alla socialità. Parte settima, Abilità pre-problem solving, unità 21-23** / Carlo Ricci, Elisabetta Diadori, Marzia Pompei.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 55-58.
Descrittori: Gioco di ruolo; Relazioni interpersonali; Scuole elementari; Didattica

- ◆ **Educare alla socialità. Parte ottava, Abilità pre-problem solving, unità 24-29** / Carlo Ricci, Elisabetta Diadori, Marzia Pompei.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febr./mar. 1997), p. 58-64.
Descrittori: Socializzazione; Relazioni interpersonali; Scuole elementari; Didattica

- ◆ **Educare alla socialità. Parte nona, Le abilità di interpersonal cognitive problem solving, unità 30-35** / Carlo Ricci, Elisabetta Diadori, Marzia Pompei.

In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 54-63.

Descrittori: Socializzazione; Relazioni interpersonali; Scuole elementari; Didattica

◆ **L'educatore professionale : problemi e prospettive** / Mauro Bianchi.

In: Scuola e didattica. - A. 42, 10 (1 febr. 1997), p. 12-13.

Descrittori: Formazione professionale; Educatori professionali

◆ **Educazione alimentare, ansia e fragilità emotiva : il loro ruolo nel determinismo delle scelte alimentari di una popolazione di giovani studentesse** / Raffaele Marangio, Marina Pinelli, Giorgio Bedogni, Sabrina Severi, Ornella Trunfio, Nino Battistini.

Bibliografia: p. 8.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febr./mar. 1997), p. 3-8.

Descrittori: Alimentazione; Educazione alimentare; Ansia da esami; Adolescenti (femmine); Ricerca

◆ **L'educazione alla sessualità nella scuola media** / Germano Parlato, Serena Tedeschi.

In: Scuola e didattica. - A. 42, 18 (1 giugno 1997), p. 20-24.

Descrittori: Educazione sessuale; Preadolescenti; Vicenza (Provincia)

◆ **L'educazione morale in una società multiculturale** / Giuseppe Serafini.

In: Scuola e didattica. - A. 42, 18 (1 giugno 1997), p. 25-27.

Descrittori: Educazione morale; Educazione interculturale; Pluralismo culturale

◆ **Etica e problemi educativi della tecnologia** / Fabio Gerosa.

In: Scuola e didattica. - A. 42, 17 (15 magg. 1997), p. 15-17.

Descrittori: Nuove tecnologie; Educazione; Etica

◆ **La famiglia nella scuola dell'autonomia** / Giorgio Chiosso.

Bibliografia: p. 40.
In: La famiglia. - A. 31, 183 (magg./giugno 1997), p. 30-40.

Descrittori: Autonomia; Organizzazione scolastica; Organi scolastici

◆ **Intercorrelazioni fra ambiti di appartenenza in dipendenza di diversi livelli di scolarità** / Paolo Calegari, Giovanna Aldegheri.

Bibliografia: p. 27.

- In:** Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 17-27.
- Descrittori:** Appartenenza di gruppo; Scolarità; Giovani; Ricerca; Dati statistici
- ◆ **Iperattività e disturbi dell'attenzione nella scuola elementare** / Emanuela Sironi, Marco Frinco.
Bibliografia: p. 18-19.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febb./mar. 1997), p. 10-19.
- Descrittori:** Scuole elementari; Disturbi del comportamento; Ricerca; Attenzione; Difficoltà di apprendimento; Torino (territorio)
- ◆ **L'insegnamento della seconda lingua : con una traduzione inglese di Pinocchio** / Daniela Cipollone.
In: Ricerche pedagogiche. - A. 32, n. 122 (genn./mar. 1997), p. [42]48.
- Descrittori:** Apprendimento; Didattica; Seconda lingua straniera
- ◆ **Un libro bianco per l'innovazione educativa** / Mario Reguzzoni.
In: Dirigenti scuola. - A. 17, 5 (magg./giugno 1997), p. 40-50.
- Descrittori:** Educazione; Formazione professionale; Politica comunitaria
- ◆ **Monomedialità e multimedialità** / Luigi Lavia.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 17 (15 magg. 1997), p. 17-19.
- Descrittori:** Nuove tecnologie; Educazione
- ◆ **Motivazione ed apprendimento : uno studio esplorativo in alunni di scuola elementare e di scuola media superiore** / Luigi Caretta, Alessandro Fiorese, Daniela Lucangeli.
Bibliografia: p. 15-16.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), p. 3-16.
- Descrittori:** Apprendimento; Ricerca; Bambini; Adolescenti; Motivazione allo studio; Matematica
- ◆ **Oltre il multimedia per l'educazione** / Lanfranco Rosati.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 16 (1 magg. 1997), p. 13-14.
- Descrittori:** Nuove tecnologie; Educazione
- ◆ **Organizzazione scolastica ed emancipazione dei più deboli** / Rita Sidoli.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 13 (15 mar. 1997), p. 17-20.
- Descrittori:** Difficoltà di apprendimento; Organizzazione scolastica

- ◆ **Padova città educativa** / Susanna Brunazzo.
In: Scuola Se. - A. 5, n. 5 (genn. 1997), p. 14-15.
Descrittori: Bambini; Città; Servizi educativi; Progetti educativi; Padova (territorio)
- ◆ **Pedagogia come scienza debole** / Domenico Izzo.
In: Ricerche pedagogiche. - A. 32, n. 122 (genn./mar. 1997), p. [9]-20.
Descrittori: Scienze dell'educazione; Insegnamento
- ◆ **Pedagogia, scienze dell'educazione e dintorni** / Giorgio Bini.
In: Ricerche pedagogiche. - A. 32, n. 122 (genn./mar. 1997), p. [3]-8.
Descrittori: Scienze dell'educazione; Insegnamento
- ◆ **Il pensiero narrativo in prospettiva interculturale. 1, Osservazioni didattiche** / Maria Teresa Moscato
In: Scuola e didattica. - A. 42, 8 (1 genn. 1997), p. 13-14.
Descrittori: Preadolescenti; Fiabe; Didattica; Pensiero narrativo; Educazione interculturale
- ◆ **Il pensiero narrativo in prospettiva interculturale. 2, La fiaba** / Maria Teresa Moscato
In: Scuola e didattica. - A. 42, 9 (15 genn. 1997), p. 19-21.
Descrittori: Preadolescenti; Fiabe; Didattica; Pensiero narrativo; Educazione interculturale
- ◆ **La percezione ritmica nei bambini : un'indagine relativa al secondo ciclo della scuola elementare** / Stefania Lucchetti, Lucia Cacciò, Rossana De Beni.
 Bibliografia: p. 34-35.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 27-35.
Descrittori: Musica; Scuole elementari; Ricerca; Percezione uditiva
- ◆ **Il preadolescente tra scuola ed extrascuola : bisogni formativi e risorse educative** / Lorena Milani.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 18 (1 giugno 1997), p. 18-20.
Descrittori: Educazione extrascolastica; Preadolescenti; Sistema educativo
- ◆ **Prevenzione dell'Aids nella scuola : difendersi da soli o attaccare insieme?** / Claudio G. Cortese, Patrizia Ronco.
 Bibliografia: p. 89.

- In:** Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 111 = 3 (mar. 1997), p. 76-89.
- Descrittori:** Prevenzione; Aids; Scuole secondarie superiori; Mezzi di comunicazione di massa; Ricerca
- ◆ **Progettare il tempo a scuola : problemi e indicazioni in un'ottica sociologica** / Stefano Piazza.
In: Ricerche pedagogiche. - A. 32, n. 122 (genn./mar. 1997), p. [29]-34.
- Descrittori:** Organizzazione scolastica; Sistema educativo
- ◆ **Un progetto intervento in una classe di scuola media con alunni "problematici"** / Francesco Vumbaca, Claudio Bellinghieri.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 12-26.
- Descrittori:** Scuole secondarie inferiori; Difficoltà di apprendimento; Disturbi del comportamento; Progetti educativi; Scuola media, Cucciago (Como)
- ◆ **Proposta per una definizione di psicologia scolastica. Parte prima** / Thomas Oakland.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 37-42.
- Descrittori:** Formazione professionale; Sistema educativo; Psicologia dell'educazione
- ◆ **Il recupero della didattica : un approccio di animazione alle lacune scolastiche** / Enzo Pesante.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 78-86.
- Descrittori:** Didattica; Insuccesso scolastico
- ◆ **Regole capaci di produrre regole : il ruolo dell'educatore tra prescrittività e divieto** / Igor Salomone.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 110 = 2 (febr. 1997), p. 64-70.
- Descrittori:** Rapporti educatore adolescente
- ◆ **Il ruolo delle istituzioni nell'educazione** / Luisa Santelli Beccegato.
In: Scuola e didattica. - A. 42, 11 (15 febr. 1997), p. 10-14.
- Descrittori:** Educazione; Istituzioni
- ◆ **School-phobia : costruzione di uno strumento per la diagnosi e la ricerca** / Giulia Balboni, Luigi Pedrabissi, Massimo Santinello.
Bibliografia: p. 9.
In: Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), p. 3-11.

Descrittori: Ansia; Scuole elementari; Scuole secondarie inferiori; Ricerca; Questionari; Italia settentrionale

- ◆ **Scuola e orientamento / a cura di Salvatore Soresi. Parte seconda, Qualità della vita ed orientamento /** Salvatore Soresi, Laura Nota.
Bibliografia: p. 27-28.
In: Supplemento a Psicologia e scuola. - A. 17, n. 82 (dic./genn. 1996-1997), P. 19-32.

Descrittori: Qualità della vita; Questionari; Orientamento professionale

- ◆ **Scuola e orientamento / a cura di Salvatore Soresi. Parte terza, Dimensioni dell'orientamento scolastico professionale : aspettative di auto-efficacia, career decision-making e interessi personali /** Laura Nota, Salvatore Soresi.
Bibliografia: p. 42-44.
In: Supplemento a Psicologia e scuola. - A. 17, n. 83 (febb./mar. 1997), P. 35-44.

Descrittori: Concetto di sé; Aspettativa; Orientamento professionale; Orientamento scolastico

- ◆ **Scuola e orientamento / a cura di Salvatore Soresi. Parte quarta, Dimensioni dell'orientamento**

scolastico professionale : il questionario "Il mio lavoro futuro" per studenti di scuola media superiore / Laura Nota, Salvatore Soresi.

In: Supplemento a Psicologia e scuola. - A. 17, n. 84 (apr./magg. 1997), P. 47-54.

Descrittori: Questionari; Scuole secondarie superiori; Orientamento professionale

- ◆ **Scuola pubblica e non : quale scelta per la famiglia? /** Luisa Ribolzi.
In: La famiglia. - A. 31, 183 (magg./giugno 1997), p. 17-29.

Descrittori: Sistema scolastico; Educazione; Scuole pubbliche; Scuole private

- ◆ **Scuole aperte il pomeriggio /** di Tonino Califano e Daniela De Scisciolo.
In: Insegnare. - N. 4 (mar. 1997), p. 37-39.

Descrittori: Organizzazione scolastica; Dir. Min. P.I. 3 aprile 1996, n. 133

- ◆ **La sessualità : cosa ne fanno i bambini dai 3 ai 5 anni /** Adelina Commisso.
Bibliografia: p. 15.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 6 (1 apr. 1997), p. 12-15.

Descrittori: Educazione sessuale;
Bambini in età prescolare

- ◆ **La sfida dei mass media al progetto educativo** / Gabriella Di Raimondo Giani.

In: Scuola e didattica. - A. 42, 13 (15 mar. 1997), p. 9-13.

Descrittori: Educazione linguistica;
Mezzi di comunicazione di massa

- ◆ **Socializzare al gusto** / Clotilde Pontecorvo, Elinor Ochs, Alessandra Fasulo.

Bibliografia: p. 25.

In: Età evolutiva. - N. 57 (giugno 1997), p. 5-25.

Descrittori: Alimentazione;
Socializzazione; Conversazioni familiari; Rapporto genitori figli;
Bambini

- ◆ **Tra la via Emilia e il Sert : lavori in corso nell'intervento di strada** / Mauro Croce.

In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 115 = 8/9 (ag./sett. 1997), p. 20-30.

Descrittori: Educatori di strada;
Progetti educativi

Società, legislazione e servizi sociali

- ◆ **Accoglienza residenziale con adolescenti extracomunitari : l'esperienza del Comune di Torino** / Luciano Tosco.

In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 115 = 8/9 (ag./sett. 1997), p. 67-74.

Descrittori: Minori stranieri; Servizi sociali; Servizi educativi; Torino (territorio)

- ◆ **L'affievolirsi delle mediazioni sociali : intervista a Franco Garelli** / a cura di Franco Floris.

Contributo contenuto nell'inserto sulle nuove droghe: I crocevia inesistenti nei percorsi dei giovani / a cura di Roberto Camarlinghi, Umberto Galimberti, Franco Garelli, Alberto Melucci.

In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 46-51.

Descrittori: Uso di droga;
Adolescenti; Giovani

- ◆ **Attaccamento familiare : disagio e abuso del minore** / Marta

Sesana.
Bibliografia: p. 64.

In: La famiglia. - A. 31, 185 (sett./ott. 1997), p. 59-64.

Descrittori: Attaccamento; Rapporto genitori figli; Bambini maltrattati

◆ **Cespugli genealogici** / Tilde Giani Gallino.

Bibliografia: p. 13.

In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 141 (magg./giugno 1997), p. [6]-13.

Descrittori: Figli di genitori divorziati; Relazioni familiari; Famiglie ricostituite

◆ **Il contratto, strumento di lavoro all'interno dei servizi penali minorili** / Ariela Casartelli.

Bibliografia: p. 20.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 6 (1 apr. 1997), p. 16-20.

Descrittori: Istituti penali minorili; Assistenti sociali

◆ **Fili di pensieri : per una discussione sui percorsi giovanili** / a cura di Roberto Camarlinghi.

Contributo contenuto nell'inserto sulle nuove droghe: I crocevia inesistenti nei percorsi dei giovani / a cura di Roberto Camarlinghi, Umberto Galimberti, Franco Garelli, Alberto Melucci.

In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 52-59.

Descrittori: Uso di droga; Giovani; Adolescenti

◆ **Focus group su ecstasy e nuove forme di abuso** / Riccardo C. Gatti, Angelo Barilaro, Maria Losi, Maddalena Nizzi Grifi, Antonella P. Rimoldi, Leonardo Rutigliano, Alberta Sassoli, Andrea Sanclemente, Maurizio M. J. Trombini.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 6 (1 apr. 1997), p. 6-8.

Descrittori: Uso di droga; Gruppo di lavoro; Adolescenti; Lombardia. Unità sanitaria locale, 41, Milano

◆ **La funzione di integrazione del servizio sociale nelle USSL bergamasche** / Claudio Nicoli.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 5 (15 mar. 1997), p. 1-4.

Descrittori: Servizi sociali; Qualità dei servizi; Organizzazione; Bergamo (territorio)

◆ **L'intervento di rete con l'adolescente con esperienza di droga** / Galvano Pizzol.

Bibliografia: p. 88-90.

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [65]-90.

Descrittori: Interventi di rete; Disagio minorile; Uso di droga; Educatori di strada; Venezia

◆ **Lavorare ai confini : condizioni del setting negli interventi con persone senza dimora** / Margherita Bonessio.

- In:** Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 115 = 8/9 (ag./sett. 1997), p. 75-84.
- Descrittori:** Educatori di strada; Servizi sociali; Persone senza dimora
- ◆ **Il lavoro di gruppo come strumento professionale** / di Annamaria Gatti, Daniela Gregori e Tiziana Vergerio.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 37, n. 1 (mar. 1997), p. 59-64.
- Descrittori:** Formazione in servizio; Assistenti sociali; Lavoro di gruppo; Friuli Venezia Giulia
- ◆ **Madri abbandonate e bambini non accolti** / Miriam Arnaboldi.
In: La famiglia. - A. 31, 183 (magg./giugno 1997), p. 48-53.
- Descrittori:** Bambini abbandonati; Ricerca; Madri; Milano
- ◆ **Minori e famiglie multiproblematiche : un percorso operativo di servizio sociale** / Egizia Badiani, Angela Bettazzi, Luisa Brandi, Patrizia Carradori, Sergio Ciappi, Valerio Ducci, Luciana Galeotti.
Bibliografia: p. 53-54.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 36, n. 1 (genn./mar. 1997), p. 14-53.
- Descrittori:** Gruppi di lavoro; Servizi sociali; Abuso sui minori; Toscana. Unità sanitaria locale, Prato
- ◆ **Il mio quartiere è...** / di Marcello Archetti.
In: Vivere oggi. - A. 11, n. 1 (1997), p. 14-24.
- Descrittori:** Città; Bambini; Adolescenti; Adulti; Ricerca; Progetto Bambino urbano; Milano
- ◆ **Notti stupefacenti : dossier sulle nuove droghe** / a cura di Gabriele Codini e Giuliana Torre.
In: Vivere oggi. - A. 11, n. 1 (1997), p. 25-41.
- Descrittori:** Uso di droga; Adolescenti
- ◆ **La pelle dipinta** / Lucia Colombo.
Bibliografia: p. 43.
In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 141 (magg./giugno 1997), p. 36-43.
- Descrittori:** Giovani; Comportamento; Tatuaggi
- ◆ **Il tempo delle mele** / Franco Di Maria, Gioacchino Lavanco.
Bibliografia: p. 55.
In: Psicologia contemporanea. - A. 24, n. 139 (genn./febb. 1997), p. 50-55.
- Descrittori:** Identità; Adolescenti; Rapporti tra generazioni; Ruolo genitoriale; Ricerca; Sicilia

- ◆ **Per un riordino nazionale del settore socio-assistenziale** / Maurizio Motta.
In: Animazione sociale. - A. 26, 2. ser., n. 106 = 10 (ott. 1997), p. 17-28.
Descrittori: Welfare state; Servizi sociali; Assistenza sociale
- ◆ **Quale famiglia per un bambino senza famiglia?** / Marisa Biancardi.
In: La famiglia. - A. 31, 183 (magg./giugno 1997), p. 41-47.
Descrittori: Adozione; Diritti dei bambini
- ◆ **Le ragioni dell'integrazione per superare la crisi dei servizi sociali** / Fosco Foglietta.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 4 (1 mar. 1997), p. 3-8.
Descrittori: Servizi sociali; Servizi sanitari; Qualità dei servizi; Organizzazione
- ◆ **Rinnovamento dello stato sociale e specificità del volontariato : ruoli, sfide ed opportunità del terzo settore** / Claudio Travaglini.
In: Volontariato oggi. - A. 13, n. 5 (luglio/ag. 1997), p. 14-15.
Descrittori: Volontariato; Organizzazioni senza scopo di lucro
- ◆ **Rinnovamento dello stato sociale, ruolo del terzo settore, specificità del volontariato** / Edwin Morley-Fletcher.
In: Volontariato oggi. - A. 13, n. 5 (luglio/ag. 1997), p. 2-12.
Descrittori: Volontariato; Welfare state; Organizzazioni senza scopo di lucro
- ◆ **Se la soggettività non può dirsi : intervista a Umberto Galimberti** / a cura di Roberto Camarlinghi.
 Contributo contenuto nell'inserto sulle nuove droghe: I crocevia inesistenti nei percorsi dei giovani / a cura di Roberto Camarlinghi, Umberto Galimberti, Franco Garelli, Alberto Melucci.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 29-36.
Descrittori: Uso di droga; Giovani
- ◆ **Un servizio invisibile di ospitalità familiare : l'associazione "Rete famiglie aperte" di Vicenza** / Angelina Pesavento, Marco Tuggia, Marco Vincenzi.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 110 = 2 (febb. 1997), p. 55-63.
Descrittori: Associazioni familiari; Disagio minorile; Disagio sociale; Servizi educativi; Vicenza

- ◆ **Servizio sociale, famiglia, minori : una relazione complessa /** di Marilena Dellavalle.
Bibliografia: p. 21-22.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 37, n. 1 (mar. 1997), p. 9-22.
- Descrittori:** Servizi sociali; Famiglie; Bambini; Assistenti sociali; Relazione di aiuto
- ◆ **Il treno della vita : uno strumento di conoscenza nell'accoglienza al Sert /** Anna Lisa Guasti, Stefano Piovanelli.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 72-77.
- Descrittori:** Tossicodipendenza; Relazione di aiuto; Metodologia; Sert
- ◆ **Verso la legge-quadro sull'assistenza e sui servizi sociali /** Salvatore Rizza.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 36, n. 1 (genn./mar. 1997), p. 5-13.
- Descrittori:** Legislazione; Servizi sociali; Italia
- ◆ **Vite parallele : tra giorni opachi e notti da accendere : intervista ad Alberto Melucci /** a cura di Paola Molinatto.
Contributo contenuto nell'insero sulle nuove droghe: I crocevia inesistenti nei percorsi dei giovani / a cura di Roberto Camarlinghi, Umberto Galimberti, Franco Garelli, Alberto Melucci.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 112 = 4 (apr. 1997), p. 37-45.
- Descrittori:** Uso di droga; Giovani
- Condizioni fisiche, salute e sicurezza**
- ◆ **Anoressia-bulimia : un'epidemia sociale : lo schiacciante numero dei ruoli della donna contemporanea /** Mara Selvini Palazzoli.
Bibliografia: p. 51.
In: Terapia familiare. - A. 21, n. 53 (mar. 1997), p. 47-51.
- Descrittori:** Donne; Anoressia; Bulimia
- ◆ **Aspetti specifici della terapia di gruppo funzionali al trattamento degli adolescenti /** Silvia Corbella.
Bibliografia: p. 51-52.
In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [40]-52.
- Descrittori:** Psicoterapia di gruppo; Adolescenti
- ◆ **Chi l'ha visto? : le interruzioni nel rapporto analitico con l'adolescente /** Marta Badoni.
Bibliografia: p. 17-18.

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1
(genn./apr. 1997), p. [1]-18.

Descrittori: Psicoterapia;
Adolescenti

- ◆ **Considerazioni sulle possibilità operative di un servizio di N.P.I. nel break-down evolutivo in adolescenza** / di Antonio Manna, Paolo Macario, Maria Anna Lisa Balbo, Michela Actis-Giorgio.
Bibliografia: p. 109.

In: La rivista di servizio sociale. - A. 37, n. 2 (giugno 1997), p. 99-109.

Descrittori: Psicopatologia;
Adolescenti; Neuropsichiatria
infantile

- ◆ **La dimensione dell'appartenenza nella lotta alla tossicodipendenza : effetti sulla riorganizzazione delle modalità di reinserimento sociale** / Luca Fazzi.
Bibliografia: p. 84-85.

In: Rassegna di servizio sociale. - A. 36, n. 1 (genn./mar. 1997), p. 65-85.

Descrittori: Tossicodipendenza;
Servizi sociali

- ◆ **Una grave malattia somatica in adolescenza e breakdown** / Angela Gesùè.
Bibliografia: p. 28-29.

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1
(genn./apr. 1997), p. [19]-29.

Descrittori: Adolescenti; Malattie;
Psicopatologia

- ◆ **Inibizione angoscia e pensiero in adolescenza** / Gabriel Levi.
Bibliografia: p. 64.

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1
(genn./apr. 1997), p. [53]-64.

Descrittori: Adolescenti; Inibizione;
Angoscia

- ◆ **L'inserimento lavorativo di persone con insufficienza intellettiva** / Alberto Migliore.

Bibliografia: p. 13.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 9 (15 magg. 1997), p. 9-13.

Descrittori: Handicap; Servizi
sociali; Inserimento lavorativo;
Liguria. Unità sanitaria locale, 3,
Genova

- ◆ **Laio incontra Edipo** / Goriano Rugi.

Bibliografia: p. 54-55.

In: Psicoterapia e scienze umane. - A. 31, n. 1 (1997), p. 41-55.

Descrittori: Rapporto padre figlio;
Freud, Sigmund; Complesso di
Edipo

- ◆ **Metalivelli e combinazioni nelle relazioni familiari rappresentate in un gruppo di adolescenti** / Giulio

- Cesare Zavattini, Maria Gabriella di Iullo, Flaminia Cordeschi, Paola Pirri.
Bibliografia: p. 123-125.
In: *Adolescenza*. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [112]-125.
- Descrittori:** Rappresentazione mentale; Relazioni familiari; Adolescenti
- ◆ **La prevenzione dell'AIDS nelle scuole superiori : una ricerca-intervento a Genova** / Anna Frigerio, Valter Spiller.
In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 27, n. 7 (15 apr. 1997), p. 15-18.
- Descrittori:** Aids; Prevenzione; Ricerca azione; Adolescenti; Genova (territorio)
- ◆ **Narcisismo e stili di funzionamento del pensiero nel TAT degli adolescenti** / Maria Teresa Aliprandi, Anna Bassetti, Elena Riva.
Bibliografia: 103-104.
In: *Adolescenza*. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [91]-104.
- Descrittori:** Psicoanalisi; Adolescenti; Narcisismo
- ◆ **Realtà in frammenti** / Lucia Fattori.
Bibliografia: p. 63.
In: *Psicologia contemporanea*. - A. 24, n. 139 (genn./febb. 1997), p. 58-63.
- Descrittori:** Disturbi mentali; Rapporto madre figlio; Sviluppo della personalità; Sviluppo cognitivo
- ◆ **Presentazione del Servizio centralizzato contro il maltrattamento** / Liliana Carollo, Gabriella Cappellaro, Silvia Carraro, Lisa Sartorello, Nicoletta Zamperlin.
In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 27, n. 15/16 (1/15 sett. 1997), p. 24-25.
- Descrittori:** Tutela del minore; Bambini maltrattati; Servizi sociali; Affidamento familiare; Vicenza. Servizio centralizzato contro il maltrattamento
- ◆ **Riduzione del danno nella terraferma veneziana : un canovaccio di intervento** / Meme Pandin.
In: *Animazione sociale*. - A. 27, 2. ser., n. 110 = 2 (febb. 1997), p. 71-81.
- Descrittori:** Tossicodipendenza; Metodologia; Interventi di rete; Venezia (territorio)
- ◆ **Il ruolo dell'assistente sociale nelle patologie del comportamento alimentare** / Elvira De Fazio.
In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 27, n. 10 (1 giugno 1997), p. 14-16.

Descrittori: Anoressia; Assistenti sociali

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [105]-111.

- ◆ **Sieropositività e AIDS : il percorso formativo di due comunità** / Enrica Bianchi, Giuseppe Tranquilli, Matteo Boschini.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 4 (1 mar. 1997), p. 13-18.

Descrittori: Psicoterapia; Famiglie; Adolescenti

Politica e economia

Descrittori: Sieropositivi; Aids; Educazione; Comunità

- ◆ **Sulla depressione in adolescenza** / Mariateresa Aliprandi, Anna Maria Pati.

Bibliografia: p. 471-476.

In: Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria. - A. 57, 5/6 (magg./giugno 1997), p. 453-476.

- ◆ **Il dibattito sulle politiche per la famiglia e i suoi equivoci** / Pierpaolo Donati.

In: Scuola materna. - A. 84, 8 (10 genn. 1997), p. 7-13.

Descrittori: Politica sociale; Politica per la famiglia; Italia

Descrittori: Depressione; Adolescenza; Psicoanalisi

- ◆ **La supervisione come specchio del processo di separazione-individuazione** / Francesca Codignola, Ronny Jaffè.

Bibliografia: p. 39.

In: Adolescenza. - Vol. 8, n. 1 (genn./apr. 1997), p. [30]-39.

- ◆ **La spesa per l'assistenza : documento di base della Commissione per le compatibilità macroeconomiche della spesa sociale** / F. Bimbi, P. Bosi, F. Ferrera, C. Saraceno.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 8 (1 magg. 1997), p. 1-8; A. 27, n. 9 (15 magg. 1997), p. 1-9.

Descrittori: Spesa pubblica; Assistenza sociale; Welfare state; Italia

Descrittori: Psicoterapia; Adolescenti

- ◆ **La valutazione nella terapia familiare con l'adolescente** / Mauro Gonzo, Manuela Tirelli.

Bibliografia: p. 111.

- ◆ **Spesa pubblica, spesa sociale, spesa per l'assistenza** / Chiara Saraceno.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 4 (1 mar. 1997), p. 1-2.

Descrittori: Spesa pubblica; Welfare state

CONVEGNI E SEMINARI

Diamo notizia, qui di seguito, dei convegni e dei seminari di cui è stata data comunicazione al Centro Nazionale, nel periodo ottobre-dicembre 1998. 195

- Roma,**
15 settembre 1998
- Scuola dell'obbligo: anche per il disabile diritto/dovere?**
Organizzato da: Privata Associazione Nazionale per la Ricerca di Cure Efficaci contro la Mucoviscidosi (ONLUS)
Per informazioni: ONLUS - Sede Operativa Nazionale e della Regione Lazio, via del Casaleto, 527, 00151 Roma, Tel. 06/6536518, Fax: 06/65745024, e-mail: pranarce@inroma.roma.it, Internet: www.geocities.com./HotSprings/Villa/4322/
www.comune.roma.it/ospiti/coordvol/associazioni/
- Perugia,**
14 ottobre 1998
- 20 gennaio 1999
- Integrazione e Diritti dei Bambini, Decennio delle Nazioni Unite per l'Educazione ai Diritti Umani**
Organizzato da: Baha'i dell'Umbria
In collaborazione con: Poste Italiane
Con il patrocinio di: Nazioni Unite, Unicef, Ministero per la Solidarietà Sociale, Provveditorato agli Studi di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia
Per informazioni: Centro Baha'i, via Caprera, 1, 06100 Perugia, Tel.: 075/5007167 - 0336/633558, Fax: 075/45838, e-mail: Isapg@ats.it, Internet: www.bahai.it/link/italy/umbria
- Arezzo,**
16 ottobre 1998
- Competenze ed impegni di regione ed enti locali nell'applicazione della legge 6 marzo 1998 n. 40: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Giornata di studio**
Organizzato da: Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Associazione nazionale dei comuni d'Italia, Unione Province d'Italia, Lega delle autonomie locali
- Firenze,**
16 ottobre 1998
- L'adolescente e le sue relazioni: rischi e risorse nel processo di crescita. Convegno**
Organizzato da: Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali, Fondazione Cristina Mazzotti
In collaborazione con: Università di Firenze, Banca Toscana, Comune di Firenze, Gruppo Editoriale Giunti di Firenze, Provveditorato agli Studi di Firenze, Regione Toscana
Per informazioni: CIRGSMIPA, via dei Marsi, 78, 00185 Roma, Tel.: 06/49917532, Fax: 06/4451667, e-mail: cirgmpa@axrma.uniroma.it

Vercelli,
16 ottobre 1998

Piccoli e grandi, grandi e piccoli. Convegno sulle politiche per infanzia, adolescenza e giovani

Organizzato da: : Provincia di Vercelli

Per informazioni: Provincia di Vercelli, Ufficio Politiche Giovanili, via San Cristoforo, 3, Vercelli, Tel.: 0161/501571; Vedogiovane Centro Documentazione, via dei Frassini, 16, Borgomanero, Tel. e Fax: 0332/836449, e-mail: vedogiovane@pn.itnet.it, Internet: www.cdnet.it/vedogiovane

Milano,
19 ottobre 1998

Vivere tra due mondi? Enti locali e minori stranieri

Organizzato da: Ufficio del Ministro per la Solidarietà Sociale, Comune di Milano, Fondazione CARIPLO - ISMU

Con il patrocinio di: Segreteria organizzativa: Barbara Ghiringhelli, Fondazione CARIPLO - ISMU, Tel.: 02/72023375, Fax: 02/876042; Mauro Valeri, Dipartimento Affari Sociali, Tel.: 06/48161405, Fax: 06/48161459; Giancarla Bo-reatti, Comune di Milano, Tel.: 02/29525318, Fax: 02/29517840

Bologna,
21-24 ottobre 1998

Forum sull'infanzia

Organizzato da: Comune di Bologna

Con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Università degli Studi di Bologna

Per informazioni: Comunicatori associati, via Nazario Sauro, 1/2, Bologna, Tel.: 051/276211, Fax: 051/271042, E-mail: comass@pt.tizeta.it

Firenze,
21-25 ottobre 1998

Ecolavoro98, l'esposizione del lavoro delle tecnologie ambientali dell'Italia di qualità

Organizzato da: LEGAMBIENTE, Regione Toscana

In collaborazione con: Corriere Lavoro, supplemento del Corriere della Sera

Per informazioni: GAIA, Relazioni Pubbliche e Comunicazione, via Nomentana, 257, 00161 Roma, Tel.: 06/4404627, Fax: 06/44265063, e-mail:

gaiarp@tin.it; LEGAMBIENTE TOSCANA, via Orsini, 44, 50126 Firenze, Tel. 055/6810330, Fax: 055/6811620

Mestre - Venezia,
28 ottobre 1998

Abuso sessuale ai minori e interventi di prevenzione e tutela: esperienze a confronto. Seminario

Organizzato da: Centro Anti Abuso per la prevenzione, lo studio e la presa in carico di situazioni di abuso sessuale su minori, Associazione Centro S. Maria Mater Domini per la formazione e la consulenza della coppia e della famiglia O.N.L.U.S.

In collaborazione con: Comune di Venezia, Regione Veneto, Comitato Regionale per l'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia

Per informazioni: Maria Gatto, Tel.: 041/928722, CAA, via G.Cafasso, 2, 30175 Marghera - Venezia, Tel. e Fax.: 041/928722, Centro S. Maria Mater Domini, S. Croce 2117, 0135 Venezia, Tel. 041/5240711, e-mail: smdomini@provincia.venezia.it, Internet: provincia.venezia.it/smdomini

Cecina (Li),
30 - 31 ottobre 1998

Sistemi evolutivi ed offerte educative: reti di relazioni, cambiamenti e servizi innovativi da 0 anni in poi

Organizzato da: Centro di Documentazione e Ricerca Educativa - Cecina
Per informazioni: Ce.D.R.E, via F.lli Rosselli, c/o Centro Fantasia, 57023 Cecina (Li), Tel.: 0586/631729, Fax: 0586/631031, e-mail: cedre@mail.etrurianet.it, Internet: www.etrurianet.it/cedre

Pisa,
5 novembre 1998

Radio Bambina. Presentazione del Cd Rom che raccoglie la prima produzione radiofonica realizzata dalle Scuole della Provincia di Pisa

Organizzato da: Provincia di Pisa - Progetto Infanzia, Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione
Per informazioni: Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione, C.P. 50, 56038 Ponsacco, Tel.: 0587/685348 - 684459

Manta (Cn),
5 - 6 novembre 1998

La prevenzione è possibile. Le politiche giovanili e minorili di fine millennio attraverso i progetti e gli interventi di grandi e piccoli comuni. Convegno interregionale

Organizzato da: Comune di Carpi (Mo), Comune di Casale Monferrato (Al), Chiari (Bs), Manta (Cn), Piacenza, Rifreddo (Cn), Sondrio, Villafranca P.te (To), Venezia
Con la collaborazione di: Fondazione "C.Feyles" Scuola per educatori professionali di Torino, Scuola per Educatori professionali di Cuneo, Scuola di Educatori Professionali di Fossano, Scuola per Educatori Prof.le SFEP del Comune di Torino, Università degli Studi di Torino Diploma Universitario in Servizi Sociali, Uff. Educazione alla Salute del Provveditorato agli studi di Cuneo
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Ministero per la Solidarietà Sociale
Per informazioni: Comune di Manta, P.zza del Popolo, 1, 12030 Manta (Cn), Tel.: 0175/85205 - 85755, Fax: 0175/87652

Firenze,
13 novembre 1998

Comunicazione e pubblicità sociale non-profit. Progetti strategici e formazione

Organizzato da: Giunta regionale toscana
Con la collaborazione di: Banca del Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di San Miniato
Per informazioni: Regione Toscana, l.aiazzi@mail.regione.toscana.it; ADEE, Tel: 055/450046

sei

Bologna,
18 novembre 1998

Presentazione del rapporto di ricerca Famiglie e politiche sociali in Emilia-Romagna

Organizzato da: Istituto degli Innocenti, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza

Per informazioni: Lorella Baggiani, c/o Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491743 - 2491763, Fax: 055/2491744, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491743, Fax 055/2491744, e-mail: cndm@minori.it, Internet: <http://www.minori.it>

Firenze,
19-21 novembre 1998

In testa ai miei pensieri ... Conferenza Nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza

Organizzato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali

Per informazioni: Dipartimento per gli Affari Sociali, via Veneto, 56, 00187 Roma, Tel.: 06/48161526, Fax.: 06/48161339, e-mail: ufficioll@affarisociali.it, Internet: www.affarisociali.it, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491743, Fax 055/2491744, e-mail: cndm@minori.it, Internet: <http://www.minori.it>

Biella,
20 novembre 1998

Le comunità possibili: azione sociale e progettualità per la prevenzione del disagio

Organizzato da: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Cossato, ASL 12 Biella

Con il patrocinio di: Ministero degli Affari Sociali, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Prefettura di Biella, Città di Biella, Ordine Regionale Piemontese degli Psicologi

Per informazioni: Segreteria del Convegno c/o Sert Distretto di Cossato, A.S.L. 12, via G. Marconi, 23, 13900 Biella, Tel.: 0159/899853, Fax: 0159/25648

Firenze,
26-28 novembre 1998

La nascita della pediatria e dell'ostetricia a Firenze tra XVIII e XX secolo e le altre realtà italiane

Organizzato da: Istituto degli Innocenti di Firenze

Con la collaborazione di: Azienda Ospedaliera Meyer

Con il patrocinio di: Comune di Firenze, Assessorato alla solidarietà e servizi socio sanitari, S.I.D.E.S.

Per informazioni: Istituto degli Innocenti, Piazza della SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491743, Fax: 055/2491744, E-mail: cndm@minori.it, <http://www.minori.it>

- Bologna,**
28 novembre 1998 **Salute e sessualità. Comportamenti, identità e rischio HIV/MTS**
Organizzato da: Consultorio per la salute omosessuale Arcigay il Cassero
Con il patrocinio di: Comune di Bologna, Assessorato Politiche Sociali, Provincia di Bologna, Assessorato Sicurezza Sociale, Azienda AUSL, Città di Bologna
Per informazioni: Segreteria c/o Arcigay Cassero, Cassero di Porta Saragozza, 2, Bologna, Fax: 051/6446252, E-mail: gat1969@iperbole.bologna.it, Infoline: Ermanna Mazzoni, Tel.: 0338/3366787, Luca Pietrantoni, Tel.: 0338/6293754
- Firenze,**
28 novembre 1998 **Terza giornata europea per la SIDS**
Organizzato da: Ospedale pediatrico Meyer, Associazione Genitori "Semi per la Sids"
Con il contributo di: Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Kiwanis Club International, Accademia Musicale di Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze
- Montevarchi (Ar),**
4 dicembre 1998 **Infanzia e adolescenza: diritti e opportunità**
Organizzato da: Comune di Montevarchi, Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, Assessorato per le politiche sociali, Arciragazzi
Per informazioni: : Arciragazzi Montevarchi, via Boccaccio, 3, 52025 Montevarchi (Ar), Tel.: 055/995751, Fax: 055/984428
- Milano,**
9-10 dicembre 1998 **Bambini nel mondo: questioni da grandi. Educa chi si lascia educare**
Organizzato da: Città Visibile, associazione di imprese sociali
Con il patrocinio di: Ministero per la Solidarietà Sociale
Per informazioni: Città Visibile c/o Coop S.Saturnino, Viale Regina Margherita, 157, 00198 Roma, Tel. e Fax: 06/8540928, e-mail: cittavisibile@cittavisibile.it, Internet: www.cittavisibile.it
- Firenze,**
11 dicembre 1998 **La salute nelle città. Presentazione del rapporto su "Mortalità evitabile nelle città capoluogo di provincia"**
Organizzato da: : Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE Italia, Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana, ARPAT
In collaborazione con: Centro OMS "Ambiente e Salute", CENSIS, Progetto Città Sane di Arezzo/PASA, Rete Italiana Città Sane, Legambiente, Associazione Italiana Epidemiologia
Per informazioni: Associazioni Medici per l'Ambiente, via della Fioraia, 17/19, 52100 Arezzo, Tel.: 0575/22256, Fax: 0575/28676, e-mail: isde@ats.it

- Arezzo,**
18 dicembre 1998
La famiglia che cambia. Giornata di studio
Organizzato da: Provincia di Arezzo, Assessorato alla Formazione Professionale, Assessorato alle Politiche Sociali
Per informazioni: Segreteria organizzativa c/o Assessorato alla Formazione Professionale, Bruna Cantaluppi, Tel.: 0575/355334; Edi Farnetani, Tel.: 0368/7478136
- Roma,**
25-26 gennaio 1999
Credito al cittadino. Verso un mercato amministrato dei servizi alle persone che metta al primo posto i cittadini e la comunità
Organizzato da: Società cooperativa Antares 2000 a r.l.
Per informazioni: Società cooperativa Antares 2000 a r.l., via Sant'Anna, 3/a, 00024 Castel Madama (Roma), Tel.: 0774/449539, Fax: 0774/448180, e-mail: antares2000@mclink.it
- Roma,**
6 febbraio 1999
Nessuno è perfetto, ma chi l'ha detto che voglio essere nessuno? Proposte e percorsi medici, istituzionali, legislativi e sociali a favore dei minori
Organizzato da: Società cooperativa Antares 2000 a r.l.
Per informazioni: Società cooperativa Antares 2000 a r.l., via Sant'Anna, 3/a, 00024 Castel Madama (Roma), Tel.: 0774/449539, Fax: 0774/448180, e-mail: antares2000@mclink.it
- Abano Terme (Pd),**
14-17 aprile 1999
7° Convegno internazionale di educazione familiare
Organizzato da: Università degli Studi di Padova, Association Internationale de Formation et de Recherche en Education familiale, Regione Veneto
Con il patrocinio di: Provincia di Padova, Comune di Padova, Comune di Abano Terme, Unità Socio-Sanitaria Locale (ULSS 16), Provveditorato agli Studi di Padova, Fondazione Zancan
Per informazioni: Istituto Cortivo Editore, via Cortivo 23, 35133 Padova, Tel.: 049/702311, Fax: 049/8872172, e-mail: cortivo@cortivo.com, Internet: <http://www.unipd.it/esterni/wwwedus3/index.htm>
<http://www.cortivo.com>
- Berlino,**
14-20 giugno 1999
Seminar on Migrant and Ethnic Minority Families
Organizzato da: ISA Research Committee on Family Research (RC06)
Per informazioni: Bernhard Nauch, Department of Sociology, Chemnitz University of Technology, Reichenhainer Str. 41, D-09107 Chemnitz, Germany, Tel.: 49/371/5312402, Fax: 49/371/5312387, e-mail: Bernhard.Nauch@phil.tu-chemnitz.de

ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) Ufficio Regionale Europeo

201

L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) è nata nel 1948 come agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile per le tematiche di salute pubblica in ambito internazionale. Tramite l'OMS, gli esperti della salute di oltre 180 paesi sono in grado di scambiarsi informazioni ed esperienze, e lavorano per il raggiungimento di un livello di salute che permetta a tutti i cittadini del mondo di svolgere una vita socialmente ed economicamente produttiva.

L'ufficio regionale europeo dell'OMS lavora sui problemi di salute specifici degli 850 milioni di persone che abitano nell'area delimitata a nord-ovest dalla Groenlandia, a sud dal Mediterraneo, ad est dal litorale pacifico della Federazione Russa. L'ufficio europeo quindi si concentra sui problemi delle società industriali e post-industriali e anche su quelli affrontati dalle recenti democrazie dell'Europa del centro e dell'est.

L'ufficio europeo dell'OMS comprende cinque programmi tecnici: *Country Health Development* (Sviluppo della salute nei paesi), *Health Promotion and Disease Prevention* (Promozione della salute e prevenzione delle malattie), *Health Policy and Services* (Politiche e servizi per la salute), *Environment and Health* (Ambiente e salute) e *Infections Diseases* (Malattie Infettive). Il programma per la Promozione della salute e per la prevenzione delle malattie comprende la sezione relativa alla Salute e allo sviluppo del bambino (*Child Health and Development*) che integra a sua volta questi tre programmi:

- *Child Protection* (Protezione del bambino)
- *Integrated Management of Childhood Illness (IMCI)*
(Attenzione integrale alle malattie dell'infanzia)
- *Perinatal Health and Motherhood* (La salute perinatale e la maternità)

Il programma per la **Protezione del bambino** si inserisce in un nuovo progetto riguardante l'abuso e l'abbandono del bambino, che si propone di sviluppare nuove strategie preventive e protettive in questo ambito. Le strategie dovrebbero essere strutturate intorno a quattro argomenti: il monitoraggio della condizione dei bambini abusati, la formazione, la prevenzione e la ricerca. Il monitoraggio della condizione dei bambini abusati si propone di rilevare le stime statistiche dei bambini abusati e il tipo di abuso subito nel maggior numero di paesi possibile. La formazione si propone di diffondere coscienza e capacità professionale nella diagnosi dei bambini abusati e del loro aggressore. La prevenzione intende promuovere la salute del bambino e ridurre i casi di abuso e maltrattamento. La ricerca intende migliorare le informazioni disponibili sulla eziologia, la fenomenologia, la storia e l'efficacia del trattamento. La ricerca include inoltre la creazione di una rete di studio su diversi argomenti, la creazione di una banca dati comune, e diverse altre attività.

Il programma sull'**Attenzione integrale alle malattie dell'infanzia** si prefigge la riduzione della mortalità e della morbidità associata alle principali cause di malattie dell'infanzia (diarrea, polmonite, rosolia, malaria e malnutrizione). L'obiettivo attuale del programma è quello di migliorare la qualità della cura dei bambini nelle strutture sanitarie delle aree rurali e urbane e dunque migliorare le capacità di comunicazione e di consulenza del personale sanitario. Questa nuova strategia dimostra un cambiamento nell'approccio dell'OMS nei confronti delle malattie dei bambini. Non si tratta più di un approccio alle singole malattie ma di una visione globale della salute del bambino e del suo contesto.

Il programma sulla **salute perinatale e la maternità** comprende il progetto chiamato CARAK. L'obiettivo principale di questo progetto è di ridurre la mortalità e la morbidità infantile e materna mediante il rafforzamento dei servizi per la salute e tramite la promozione della pianificazione familiare. I paesi che partecipano a questo progetto sono l'Azerbaijan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan, dove la mortalità e la morbidità infantile e materna è la più elevata di tutta l'Europa.

Per quanto riguarda i *network* creati dall'OMS, si possono mettere in risalto *The Baby-friendly Hospital Initiative* (L'Iniziativa degli ospedali amici dei bambini) e *the European Network of Health Promoting Schools* (La Rete europea delle scuole promotrici della salute). La prima di queste iniziative fu lanciata nel 1991 dall'OMS e dall'UNICEF con l'obiettivo principale di promuovere l'allattamento materno in tutti gli ospedali dell'Europa. Invece, la Rete europea delle scuole promotrici della salute fu creata nel 1992 dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione dell'Unione europea e dall'Ufficio regionale dell'OMS, con l'obiettivo di individuare un gruppo di scuole modello che dimostrassero l'efficacia della promozione della salute nell'ambiente scolastico.

Pubblicazioni sui temi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia:

- 1998 *Case study book: The Health Promoting School - an investment in education, health and democracy*
First Conference of the European Network of Health Promoting Schools, Greece, 1997
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998
- 1996 *The health of youth: A cross-national survey*
By A. King, B. Wold, C. Tudor-Smith and Y. Harel
WHO Regional Publications, European Series No. 69
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1996
- 1995 *Investing in women's health: central and eastern Europe*
WHO Regional Publications, European Series No. 55
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1995
Report of the Regional Director 1994-1995
WHO, Regional Office for Europe
Copenhagen, 1995
Young people and alcohol, drugs and tobacco
By Kellie Anderson
WHO Regional Publications, European Series, No. 66
Copenhagen, 1995

Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia

Notizie sull'attività del Centro (settembre - dicembre 1998)

203

Nel mese di **settembre** il Centro nazionale ha consegnato al Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri la bozza del Rapporto quinquennale che il Governo presenterà al *Committee on the Rights of the Children* delle Nazioni Unite sugli sviluppi raggiunti in Italia nell'attuazione dei diritti previsti dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* delle Nazioni Unite del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991.

Mercoledì **23 settembre** si sono riuniti presso il Centro Nazionale i rappresentanti del Coordinamento tecnico interregionale sulle politiche minorili ed alcuni esperti del Centro per affrontare la definizione della struttura dei flussi informativi da stabilire tra i diversi Centri regionali, previsti nella legge 451 del 1997, e il Centro nazionale. È stato prodotto un primo documento di lavoro e sono stati presi gli impegni per gli incontri successivi da attuarsi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento attuativo della legge.

Il **16 ottobre**, ad Ancona, si è svolta la seconda edizione del Convegno *Assessore Sociale* organizzata dal C.N.C.A. e dall'Università degli Studi di Ancona. Nell'ambito di un lavoro di gruppo, Stefano Ricci, a nome del Centro nazionale, ha svolto una relazione sul tema delle politiche sociali per i minori in relazione allo stato di attuazione della L.285/97.

Nei primi giorni di **ottobre** è uscito il secondo numero dei *Quaderni* del Centro nazionale: *Pianeta Infanzia. Questioni e Documenti* dedicato alla documentazione periodica. Nei mesi di **novembre** e **dicembre** sono stati realizzati altri tre numeri; un numero speciale (con oltre 630 pagine) dedicato alla rassegna delle leggi regionali aggiornata al 31.12.1997; un numero monografico dedicato al tema dei *Figli di famiglie separate e ricostituite*; un altro numero speciale (di oltre 400 pagine) dedicato ai dati e agli indicatori statistici nazionali e regionali dedicati all'infanzia e all'adolescenza nel nostro Paese. I *Quaderni* sono stampati in 3.000 copie e sono inviati a circa 2.500 indirizzi di amministratori ed operatori sia pubblici che del terzo settore.

Nel mese di **ottobre** e **novembre** sono proseguiti gli incontri tra il Centro nazionale, rappresentato da Giorgio Macario e da Milena Rosso, e i rappresentanti del Comitato tecnico interregionale sulle politiche minorili per la definizione del programma degli interventi formativi previsti nell'ambito della legge 285/97 da attuarsi nei primi sei mesi del 1999.

sei

Nel mese di **novembre** si è conclusa la fase di verifica della rilevazione realizzata nell'ambito dell'indagine su *I bambini e gli adolescenti 'fuori dalla famiglia'. Indagine sulle strutture residenziali educativo assistenziali in Italia*. La ricerca ha riguardato i minorenni accolti in strutture residenziali a carattere assistenziale-educativo nel periodo 1.1/30.6 1998. All'interno della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, la Ministra per la Solidarietà sociale, on. Livia Turco, ha presentato i primi risultati che stimano in circa 16.000 le presenze di minori in circa 1.900 strutture residenziali.

Martedì **3 novembre** Jaime Couso, esperto dell'Unicef sui temi dei diritti dell'infanzia nei paesi dell'America Latina, ha fatto visita al Centro nazionale per concordare le modalità di una ricerca congiunta tra Italia, Spagna, Cile, Uruguay ed Argentina per studiare i processi di deistituzionalizzazione tuttora in atto in questi paesi. Il Centro nazionale realizzerà entro marzo il Rapporto relativo al caso italiano.

Il **10 novembre** a Bologna, nell'ambito di un convegno organizzato dalla Istituzione 'Gian Franco Minguzzi' dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, il presidente del Centro nazionale, Alfredo Carlo Moro, ha presentato il Rapporto 1997 sulla condizione dell'infanzia *Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell'identità*. Gli altri interventi sono stati di Augusto Palmonari, Università di Bologna; Eustachio Loperfido, istituzione 'G.F. Minguzzi'; moderatore: Donata Lenzi, assessore alla formazione, Lavoro, Sanità, Sicurezza Sociale, Provincia di Bologna

Il **13 novembre**, Milena Rosso, in rappresentanza del Centro e dell'Istituto degli Innocenti, ha partecipato al 2° Convegno *Comunicazione e Pubblicità sociale Non Profit - Progetti strategici e formazione*, con una comunicazione sul tema Comunicare per promuovere i diritti sociali. Il Convegno era organizzato dalla Giunta della Regione Toscana, Dipartimento delle Attività generali della Presidenza e degli Affari legislativi e giuridici.




Il **13 novembre** a Pesaro si è svolto un convegno sugli interventi in favore di minori in disagio dal titolo *Da pirati a scopritori di nuovi mondi*; Stefano Ricci, in rappresentanza del Centro, ha presentato una relazione sul tema delle modalità per favorire il protagonismo dei minori in difficoltà.

Nell'ambito della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, svoltasi a Firenze dal **19 al 21 novembre**, il Centro nazionale ha realizzato un volume di documentazione sui temi affrontati nei cinque seminari di lavoro previsti. A tutti i partecipanti alla Conferenza, il Centro ha consegnato una copia di quest'ultimo volume, una copia del *Manuale* per l'attuazione della Legge 285,

un CD Rom contenente tutte le pubblicazioni realizzate sui temi di interesse dal Centro nazionale e dal Dipartimento per gli Affari Sociali dal 1996 al 1998. Durante i giorni della Conferenza nazionale moltissimi sono stati i visitatori dello stand del Centro nazionale dove, oltre alla distribuzione di materiale, è stato possibile collegarsi al sito WEB del Centro.

Il giorno **4 dicembre** Riccardo Poli è intervenuto, in rappresentanza del Centro nazionale, al convegno organizzato dal comune di Montevarchi (Ar) e dall'Arciragazzi sul tema *Infanzia, adolescenza: diritti ed opportunità*. La sua relazione si è soffermata sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione in Toscana della legge 285/97.

sei



*Finito di stampare nel mese di dicembre 1998
presso la Nuova Grafica Fiorentina - Firenze*